

FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE

**IL MINISTERO DEL CAPPELLANO
PENITENZIARIO NELLE CARCERI
DEL TRIVENETO**

UN'INDAGINE CONOSCITIVA

Tesi di Licenza in Teologia Pastorale

Relatore: Prof. Luciano Bordignon

Candidato: Agostino Zenere

PADOVA

Anno Accademico 2008/2009

INDICE

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti e documenti	5
2. Studi.....	7
3. Riviste	10
4. Internet	10

SIGLE ED ABBREVIAZIONI	11
------------------------------	----

INTRODUZIONE	13
--------------------	----

Prima parte

IL MINISTERO DEL CAPPELLANO PENITENZIARIO

Capitolo I

Il “pianeta” carcere

1.1. Cenni sull’origine e l’evoluzione del carcere moderno	16
1.2. La persona ristretta: aspetti dell’esperienza detentiva	20
1.3. Per una critica della pena privativa della libertà	24

Capitolo II

La legislazione italiana riguardo l’assistenza religiosa in carcere

2.1. Introduzione: Chiesa e amministrazione della Giustizia	29
2.2. L’Italia liberale	30
2.3. L’Italia fascista	33
2.4. L’Italia Repubblicana	34
2.4.1. Costituzione e Nuovo Ordinamento Penitenziario	34
2.4.2. Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230	38
2.5. La questione della pratica religiosa nell’esecuzione penale esterna	40
2.6. Il volontariato penitenziario di ispirazione cristiana	41
2.7. La posizione giuridico-amministrativa e canonistica del cappellano	43
2.8. ICCPPC: International Commission for Catholic Prison Pastoral Care	47

Capitolo III

La pastorale penitenziaria e la figura del cappellano nel Magistero della

Chiesa

3.1. Nei Documenti della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II	49
3.2. Discorsi e pronunciamenti dei Papi	51
3.2.1. Discorsi di Pio XII	51
3.2.2. Giovanni XXIII e Paolo VI	54
3.2.3. Giovanni Paolo II	55
3.2.4. Benedetto XVI	56
3.3. Interventi di Vescovi	57

3.4	Considerazioni sugli interventi magisteri ali	61
-----	---	----

Capitolo IV

Testi dei cappellani e altri documenti	64
4.1. Il documento pastorale “La Missione”, dei cappellani lombardi	64
4.2. Documento dei cappellani delle carceri ai Vescovi e alla Comunità cristiana ..	66
4.3. Documenti della Caritas Italiana	68

Capitolo V

Carcere, Colpa, Pena e Perdono nella Scrittura	72
5.1. Cultura contemporanea e senso del peccato	72
5.2. Carcere e carcerati	74
5.2. Colpa e pena	75
5.4. La dottrina del perdono	77
5.4.1. Nell’Antico testamento	77
5.4.2. Nel Nuovo Testamento	78
5.5. Lettura e attualizzazione pastorale	79

Capitolo VI

Conclusioni e introduzione alla ricerca	81
6.1. Ruolo e compiti del Cappellano	81
6.1.1. Nelle leggi dello Stato italiano	81
6.1.2. Nei documenti della Chiesa e nella Scrittura	83
6.2. Il cappellano nella complessità del mondo del penale	82
6.2.1. L’ambiente carcerario	82
6.2.2. La persona detenuta	85
6.2.3. Le dinamiche giudiziarie e penali	85

Seconda parte **LA RICERCA EMPIRICA**

Capitolo I

Organizzazione della ricerca	87
1.1. Gli obiettivi della ricerca	87
1.2. Le ipotesi iniziali di ricerca	87
1.3. Il campo della ricerca	88
1.4. Le opzioni metodologiche	88
1.5. La stesura e somministrazione dei questionari	88
1.5.1. Il questionario standardizzato	88
1.5.2. L’intervista aperta focalizzata	89
1.5.3. La somministrazione dei questionari	90
1.6. Particolarità dell’indagine	91

Capitolo II

I dati raccolti	93
2.1. Gli istituti di pena del Triveneto e la popolazione detenuta	93
2.2. I cappellani delle carceri del Triveneto	97
2.3. Struttura del servizio ministeriale del carcere	118
2.4. Dimensioni dell'attività pastorale	129

Terza parte

RIFLESSIONE PASTORALE

<i>Premessa</i>	155
-----------------	-----

Capitolo I

Sfide e istanze pastorali	156
1.1. Il carcere specchio della società	156
1.2. Il cappellano e la formazione	157
1.3. Ambiente carcerario e azione pastorale	158
1.4. La presenza degli stranieri	160
1.5. Il cappellano e la sua diocesi. La collaborazione pastorale tra solitudine ed assenza	162
1.6. La pastorale nel suo insieme: evangelizzazione, liturgia e testimonianza della carità	163
1.7. Il cappellano e la giustizia: tra denuncia e mediazione	165
1.8. Le tentazioni e i rischi del Cappellano	166
1.9. La figura del cappellano	167
CONCLUSIONE	169

In allegato: CD ROM

1. LETTERA DI PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DEL QUESTIONARIO AI CAPPELLANI DEL TRIVENETO
2. IL QUESTIONARIO DELLE INTERVISTE
3. IL QUESTIONARIO STANDARDIZZATO
4. TUTTI I DATI DEL QUESTIONARIO STANDARDIZZATO IN TABELLE MICROSOFT OFFICE EXCEL

BIBLIOGRAFIA

1. FONTI E DOCUMENTI

DOCUMENTI PONTIFICI

- BENEDETTO XVI, *Sacramentum Caritatis, Esortazione apostolica postsinodale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.
- BENEDETTO XVI, *Discorso di sua Santità Benedetto XVI ai membri del Congresso in Udienza privata a Castelgandolfo*, in “La Pastorale del penitenziario”, 5 (2007), pp. 302-303.
- BENEDETTO XVI, *Omelia di sua Santità Benedetto XVI ai minori di Casal del Marmo di Roma*, 18 marzo 2007. In:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070318_istituto-penitenziario_it.html
- BENEDETTO XVI, *Incontro con il clero della Diocesi di Aosta, Discorso di sua Santità Benedetto XVI, Chiesa Parrocchiale di Introd (Valle d'Aosta)*, lunedì 25 luglio 2005. In:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20050725_diocesi-aosta_it.html
- BENEDETTO XVI, *La carità, anima della missione. Messaggio di sua Santità Benedetto XVI per la Giornata Missionaria Mondiale*, 29 aprile 2006, in EV 23/1821-1824, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 2008.
- CCC, *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992.
- GIOVANNI PAOLO II, *Dives in Misericordia*, 30 novembre 1980, in EV 7/857-956, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1982.
- GIOVANNI PAOLO II, *Offri il perdono, ricevi la pace*, 8 dicembre 1996, in EV 15/1476-1512, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1999.
- GIOVANNI PAOLO II, *Giustizia di ciascuno, pace per tutti*, 8 dicembre 1997, in EV 16/1510-1532, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1999.
- GIOVANNI PAOLO II, *Non c'è pace senza giustizia non c'è giustizia senza perdono*, 8 dicembre 2001, in EV 20/2292-2318, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 2004.
- GIOVANNI PAOLO II, *Il Giubileo nelle carceri*, 24 giugno 2000, in EV 19/946-963, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 2004.
- GIOVANNI PAOLO II, *Giubileo nelle carceri. Omelia presso il carcere Regina Coeli*. 09.07.2000. In:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000709_jubil-prisoners_it.html

- GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Partecipanti alla Conferenza Internazionale delle Amministrazioni Penitenziarie d'Europa*, 26 novembre 2004. In:
http://www.sestaopera.it/DOCUMENTI/ECCLESIALI/papa_novembre%202004.htm
- PAOLO VI, *Discorso ai Cappellani Capi delle Carceri delle Nazioni dell'Europa Occidentale*, Traduzione dal francese pubblicata da l'Osservatore Romano il 12 ottobre 1972. In:
<http://www.ispcapp.org/Attivit%C3%A0/Documenti/PaoloVI-72t.pdf>
- PIO XII, *Discorso pronunciato nell'aula della benedizione da PIO XII ad un gruppo di giuristi cattolici italiani il 26 maggio 1957*, in "Rassegna di Studi penitenziari", 3 (1957).
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE E ICCPPC, *Diritti Umani dei Detenuti, Seminario di studio Roma 1-2 marzo 2005*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.

DOCUMENTI DELL'EPISCOPATO

- ANTONELLI ENNIO, *La realtà carceraria e la Chiesa italiana*, in "Notiziario dell'Ispettorato", 3 (1997). In:
<http://www.ispcapp.org/Attività/IntervistaAntonelli.pdf>
- BETORI GIUSEPPE, *Il cappellano del carcere inviato dalla Chiesa locale*, in "La pastorale del penitenziario", 1 (2004), pp. 108-122.
- CEI, *Evangelizzazione e testimonianza della carità*, 8 dicembre 1990, in ECEI 4/2716-2792, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1991.
- CEI, *Il Convegno ecclesiale di Palermo. Messaggio finale dei vescovi e delegati alle Chiese*, 24 novembre 1995, in ECEI 5/2959-2968, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1996.
- CEI, *Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo*, 26 maggio 1996, in ECEI 6/115-186, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 2002.
- CEI, *Il Giorno del Signore*, 15 luglio 1984, in ECEI 3/1933-1974, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1986.
- CEI, *La Chiesa in Italia dopo Loreto*, 9 giugno 1985, in ECEI 3/2645-2704, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1986.

ALTRI DOCUMENTI

- CAPPELLANI DELLE CARCERI, «Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo», in *La pastorale del penitenziario*, 4 (2006), p. 227.
- CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA, *La Missione*, EDB, Bologna 2004.
- CARITAS ITALIANA, *Liberare la pena. Comunità cristiana e mondo del carcere*, EDB, Bologna 2004.

2. STUDI

LIBRI

- AA. VV., *In carcere ma liberi*, Edizioni Grafite, Napoli 1996.
- ALFORD HELEN - LO PRESTI ALBERTO (Edd.), *Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili degli stranieri nelle carceri italiane*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2005.
- ANASTASIA STEFANO – GONNELLA PATRIZIO (A cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carrocci Editore, Roma 2002.
- BERNARDI LORENZO, *Percorsi di ricerca sociale. Conoscere, decidere, valutare*, Carrocci Editore, Roma 2005.
- BORGHESE SOFO, *La filosofia della pena*, Giuffrè Editore, Milano 1952.
- CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA (A cura di), *Colpa e pena. Per una nuova cultura della giustizia. Atti del convegno*, Centro Congressi Giovanni XXIII, Bergamo 2000.
- CASO GIANNI, *Uomini oltre le sbarre, volontari, operatori penitenziari e detenuti alla ricerca di nuove prospettive*, Città Nuova Editrice, Roma 1998.
- CIOTTI LUIGI, *Persone, non problemi. L'utopia concreta della strada*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994.
- CONCATO GIORGIO E RIGIONE SALVATORE (A cura di), *Per non morire di carcere. Esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete*, Franco Angeli, Milano 2005.
- CORBETTA PIERGIORGIO, *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. II. Le tecniche quantitative*, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2003.
- CORBETTA PIERGIORGIO, *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. III. Le tecniche qualitative*, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2003.
- CORBETTA PIERGIORGIO, *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. IV. L'analisi dei dati*, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2003.
- DE ROBERT DANIELA, *Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera*, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
- DE VITO CHRISTIAN, *Camosci e girachiavi*, Bari 2009, Editori Laterza.
- EUSEBI LUCIANO (A cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Giuffrè Editore, Milano 1989.
- FAUSTI SILVANO, *Una comunità legge il Vangelo di Matteo*, 2^a edizione, EDB, Bologna 2001.
- FERRARIO GIAMPIERO – CAMPOSTRINI FRANCESCA – POLLI CLAUDI, *Psicologia e carcere. Le misure alternative tra psicologia clinica e giuridica*, Franco Angeli Editore, Milano 2005.
- GALLO ERMANNO – RUGGERO VINCENZO, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella 'galera europea'*, Bertani Editore, Verona 1983.
- GARLAND DAVID, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano 1999.

- GODBOUT JACQUES T., *Il linguaggio del dono*, Bollati Boringhieri, Torino 1998.
- GONIN DANIEL, *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994.
- GREVI VITTORIO - GIOSTRA GLAUCO - DELLA CASA FRANCO, *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Cedam, Padova 1997.
- GROLLA VALENTINO, *L'agire della chiesa*, Edizioni Messaggero, Padova 2003.
- GRUPPO SOCCORSO GIURIDICO, *Il filo della legge. Per non perdersi nel labirinto della giustizia*, Cooperativa Sociale Insieme, Vicenza 1993.
- MARTINI CARLO MARIA, *Non è giustizia, La colpa, il carcere e la Parola di Dio*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2003.
- MATHIESEN THOMAS, *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996.
- MIDALI MARIO, *Teologia pastorale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica*, LAS, Roma 2000.
- MINERVINI MAURO – SARNATARO BRUNELLA (A cura di), *Educazione, colpa e riscatto. Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione. Corso di pedagogia Sociale*, Libreria Universitaria, Bergamo 2004.
- MOSCONI GIUSEPPE - SARZOTTI CLAUDIO (A cura di), *Antigone in carcere. Inchiesta sulle condizioni di detenzione*, Carrocci Editore, Roma 2004.
- MOSCONI GIUSEPPE, *Dentro il carcere oltre la pena*, Cedam, Padova 1998.
- PARLATO VITTORIO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Giappichelli Editore, Torino 1991.
- PARENTE ANTONIO, *La Chiesa in carcere*, Ufficio studi Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia, Roma 2007.
- PISAPIA GIANVITTORIO, *Il Carcere della città*, Edizioni Decembrio, Padova 1993.
- POPPI ANTONINO, *Sinossi dei quattro Vangeli. Commento*, Edizioni Messaggero, Padova 1988.
- RUSCHE GEORGE – KIRCHHEIMER OTTO, *Pena e struttura sociale*, Società Editrice Il Mulino, Bologna 1978.
- TESSITORE GIOVANNI, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Franco Angeli Editore, Bologna 2002.
- TRENTIN GIUSEPPE – BORDIGNON LUCIANO (A cura di), *Teologia pastorale in Europa. Panoramica e approfondimenti*, Edizioni Messaggero, Padova 2002.
- TURA ERMANNO ROBERTO, *I Sacramenti. Una rivisitazione teologico pastorale*, Edizioni Messaggero, Padova 2001.
- WIESNET EUGEN, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena*, Giuffrè Editore, Milano 1987.

ARTICOLI

- BOVATI PIETRO, *Pena e perdono nelle procedure giuridiche dell'Antico Testamento*, in AA.VV., *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 31-39.
- BRESSAN LUCA, *Prete di quale Chiesa, prete per quale Chiesa. Mutamenti di funzione, mutamenti di identità nella figura presbiterale odierna*. Commissione presbiterale italiana, Roma 9 febbraio 2006. In:
http://www.chiesacattolica.it/ccl_new/documenti_cei/2006-03/09-16/BRESSAN%20CPI.doc
- CANIATO GIORGIO, *Editoriale*, in "La pastorale del penitenziario", 4 (2006), p. 219.
- CURIONI CESARE, *Per una pastorale carceraria: obiettivi*, in "Rivista del Clero italiano", 46 (1965), pp. 714 ss.
- DE DONATIS VINCENZO, *Il divenire della Medicina Penitenziaria attraverso la conoscenza dello stato di salute della popolazione detenuta*. In:
http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/divenire_medicina_penitenziaria.pdf
- EURISPES, *Rapporto Italia 2008*, In:
http://www.ristretti.it/commenti/2008/gennaio/pdf3/eurispes_giustizia_2008.dpf.
- EUSEBI LUCIANO, *Dinanzi alla fragilità rappresentata dall'errore. Giustizia e prevenzione in rapporto alle condotte criminose*, in "La pastorale del Penitenziario", 10 (2006), pp. 236-260.
- EUSEBI LUCIANO, *Cristianesimo e retribuzione penale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 22 (1987), pp. 275 ss.
- LANFRANCONI DANTE, *Peccato*, in *Nuovo Dizionario di teologia morale*, a cura di COMPAGNONI FRANCESCO - PIANA GIANNINO - PRIVITERA SALVATORE, Edizioni Paoline, Roma 1990, p. 896.
- LATTUADA ANTONIO, *La giusta reazione giuridico-sociale al fenomeno del crimine*, in AA.VV., *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 179-206.
- MARTINO R.R., *I diritti umani dei detenuti*, in "Dignitas", 7 (2007), p. 35 ss.
- SALVINI GIAN PAOLO, *Il clero in Italia, timori e speranze* in "La Civiltà Cattolica", 2006 I, 240-250, 3735.
- SERENTHÀ LUIGI, *Il male e il peccato nella cultura contemporanea*, in *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, a cura di COENEN LOTHAR - BEYREUTHER ERICH - BIETENHARD HANS, EDB, Bologna 1991, p. 1241.
- THIELE FRIEDRICH, *Colpa*, in *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, a cura di COENEN LOTHAR - BEYREUTHER ERICH - BIETENHARD HAN, EDB, Bologna 1991, p. 295.
- TONIOLO ANDREA, *Non trascurare il dono dello Spirito che è in te. La spiritualità dei presbiteri nel contesto del ministero pastorale, oggi*. Ritiro del Clero, Vicenza 14 giugno 2007. In

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cc_i_new/vis_diocesi.jsp?idDiocesi=222

TURCHI VINCENZO, *Ancora in tema di arresti domiciliari e assistenza spirituale*.

Appunti su "misure alternative alla carcerazione e libertà religiosa", in "Il Diritto Ecclesiastico", 1988, II, p. 307.

VELLA NANNI (A cura di), *Il volontariato nelle carceri. La storia del SEAC*, Fondazione Italiana per il Volontariato, Roma 2000.

VIRGULIN STEFANO, *Peccato*, in *Nuovo Dizionario di teologia biblica*, a cura di ROSSANO PIETRO - RAVASI GIANFRANCO – GIRLANDA ANTONIO, Edizioni Paoline, ROMA 1988, p. 1123.

TESI DI LAUREA

PANZANI VALENTINA, *L'assistenza religiosa in carcere*. Tesi di Laurea in:

<http://www.altrodiritto.unifi.it/>

NEGLIA ELEONORA, *Pratiche religiose ed istruzione in carcere. Garanzie e limiti*

nell'attuale ordinamento. Tesi di Laurea in: <http://www.altrodiritto.unifi.it/>

BURACCHI TOMMASO, *Origini ed evoluzione del carcere moderno*. Tesi di Laurea in:

<http://www.altrodiritto.unifi.it/>

3. RIVISTE

La Pastorale del Penitenziario

Ristretti Orizzonti

Rivista del Clero italiano

Il Diritto Ecclesiastico

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale

Dignitas

La Civiltà Cattolica

4. INTERNET

www.ristretti.it

www.chiesacattolica.it

www.ispcapp.org

www.tribunali.it/giustizia/

www.radiovaticana.org

www.vatican.va

www.sestaopera.it

www.altrodiritto.unifi.it

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

1. FONTI E RIVISTE

CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i>
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i>
ECEI	<i>Enchiridion CEI</i>
CP	Codice Penale
OP	Ordinamento Penitenziario

2. ABBREVIAZIONI BIBLICHE

2 Tm	Seconda Lettera a Timoteo
Am	Amos
At	Atti degli Apostoli
Es	Esodo
GdC	Giudici
Gen	Genesi
Ger	Geremia
Gv	Giovanni
Is	Isaia
Lc	Luca
Lv	Levitico
Mc	Marco
Mt	Matteo
Rm	Romani
Sap	Sapienza
Sir	Siracide
Tb	Tobia

3. ALTRE ABBREVIAZIONI

ACR	Azione Cattolica Ragazzi
AS	Alta Sorveglianza
CC	Casa Circondariale
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CR	Casa di Reclusione
IPM	Istituto Penitenziario per Minori
CRF	Casa di Reclusione Femminile

DAP	Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
EIV	Elevato Indice di Vigilanza
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
ICCPPC	<i>International Commission for Catholic Prison Pastoral Care</i>
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPG	Ospedale Psichiatrico Giudiziario
RD	Regio Decreto
Re	Regolamento di esecuzione
RICA	Rito dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti
SEAC	Segretariato Enti Assistenza Carcerati

INTRODUZIONE

La ricerca che presento con questa tesi rappresenta una piccola sfida al lavoro pastorale nelle carceri affrontata insieme ai cappellani del Triveneto.

Cinque anni fa mi è stato chiesto di assumere l'incarico di cappellano all'interno della casa circondariale di Vicenza subentrando ad un altro prete diocesano. Ci sono voluti due anni per sentirmi a mio agio nel nuovo ambiente e capire, anche solo un poco, in che contesto mi trovassi e quanto particolare e straordinario fosse il servizio a cui ero stato chiamato.

All'inizio fu la direzione dell'istituto ad osservare come mi muovessi nell'ambiente e come mi rapportassi con le persone detenute, perché in carcere tutti sanno quanto è facile commettere errori ma nessuno lo dice. Ci si sente osservati e si trovano numerosi divieti senza spiegazione. Poi gli agenti, addetti anzitutto alla sicurezza, che stanno a vedere da che parte sta il nuovo cappellano. Per formazione hanno il compito di garantire che il carcere sia un ambiente sicuro, di una sicurezza fondata non sulla fiducia e la collaborazione, ma sulla diffidenza ed il sospetto: il detenuto in carcere vive in cattività e tende per natura alla libertà. Infine gli operatori (medici e infermieri, educatori e psicologi, volontari e assistenti sociali) ingolfati di lavoro, desiderosi di confrontarsi e pronti a condividere un po' del loro servizio.

Il mio predecessore mi aveva lasciato le consegne in un file di sei pagine che lessi subito, ma che allora mi apparvero troppo poco per tutte le domande che mi sorgevano e, soprattutto, per assumere con sicurezza i compiti che il servizio comportava. D'altronde non potevano contenere ciò di cui avevo bisogno in quel momento: anzitutto di esperienza, poi del sostegno di altri preti e dei volontari, la fiducia dell'ambiente, l'accoglienza dei fedeli, la pazienza mia e di molto altro. Solo oggi rileggendo quelle pagine scopro che c'era tutto quello che si poteva dire e, soprattutto, c'era la consapevolezza che in carcere bisogna imparare a starci, facendo poco e ascoltando molto e che le attività strutturate sono davvero esigue. Le sei pagine si concludevano così: "Buon lavoro e ogni bene. Sappi che non si corrono i cento metri ma una maratona." Questa frase me la ripeto ogni giorno di fronte agli innumerevoli ostacoli e ai cancelli chiusi.

Incominciai a partecipare ai convegni ed ai corsi disponibili sul territorio che avessero a che fare con il mondo del carcere e del penale. Agli incontri bimestrali dei cappellani del Triveneto ci si confrontava su varie tematiche ma mi appariva sempre oscuro quello che i miei colleghi facevano dentro i loro istituti. Così volendo terminare gli studi a Padova mi dissi che poteva essere una bella sfida orientare l'impegno della tesi sul ministero del cappellano penitenziario. Strada facendo si fece più chiaro il lavoro e per realizzarlo trovai la immediata disponibilità degli altri cappellani.

Oggi posso dire che il presente lavoro mi ha aiutato a riflettere sul mio ministero dentro il carcere e a rilanciarlo di fronte alle sfide sempre nuove di un ambiente che preferirebbe essere dimenticato. La conoscenza delle leggi che lo riguardano costituiscono la forza con la quale chiedo con fermezza gli spazi (luoghi e tempi) per realizzare la mia missione all'interno dell'istituto. La ricerca mi ha inoltre convinto dell'importanza di non essere solo, dell'assoluta necessità di cercare il sostegno della

propria Chiesa locale e di far conoscere all'esterno, con incontri ed interventi, la realtà carceraria.

Il carcere è un luogo straordinario per conoscere l'uomo, nel suo mistero di bene e di male. È un ambiente che non offre risultati pastorali ma che riempie di senso il proprio ministero.

La tesi si compone di tre parti. Nella prima parte presento il "pianeta carcere" in tutte le sue sfaccettature compresa la sua genesi storica, il ruolo del cappellano a partire dai documenti e dai pronunciamenti del Magistero oltre che dalle leggi dello Stato italiano e introduco la ricerca oggetto della seconda parte. La ricerca svolta attraverso due questionari (uno standardizzato e l'altro con intervista) consegna una grande quantità di informazioni sull'attività pastorale nei 18 carceri del Triveneto e presenta la figura del cappellano così come emerge dalle interviste degli interessati. Nella terza parte alla luce di quanto emerso dalla ricerca svolgo una riflessione pastorale evidenziando le sfide e le istanze pastorali del ministero svolto dentro il carcere e concludo cercando di delineare la figura del cappellano penitenziario.

PRIMA PARTE

IL MINISTERO DEL CAPPELLANO PENITENZIARIO

CAPITOLO I

IL “PIANETA” CARCERE

1.1. CENNI SULL’ORIGINE E L’EVOLUZIONE DEL CARCERE MODERNO

Sotto il nome di carcere¹, nel corso dei secoli, sono state accomunate esperienze assai diverse. In linea di massima, tralasciando epoche molto remote, in cui “la repressione degli illeciti era rimessa alla volontà di vendetta dell’offeso o all’arbitrio del *pater* o del *capo*, che disponevano liberamente della vita dei *fili* o dei sudditi”,² si può affermare che il carcere all’inizio non fu concepito come pena in senso tecnico, ma come un mezzo che serviva ad impedire la fuga dell’accusato in attesa della condanna e dell’esecuzione della pena che presso tutti i popoli antichi era per eccellenza quella corporale. Così lungo tutto il medioevo la detenzione ebbe lo specifico carattere di custodire gli uomini e si trattava per lo più di carcere preventivo. In particolare, durante l’Alto medioevo, caratterizzato da un mondo contadino scarsamente popolato ed una ricchezza sufficiente alla vita di allora, diffusa ed equilibrata, le pene pecuniarie costituirono l’unico strumento penale adottato in modo costante e debitamente regolamentato.

Durante il Basso medioevo, la rilevante crescita della popolazione, che portò alla occupazione di tutto il terreno utile e al sovraffollamento dello spazio vitale esistente, determinò un cambiamento della criminalità, espressione di povertà, disordine sociale, rivolte. In questo contesto alle pene pecuniarie, si sostituirono la flagellazione, la mutilazione e la pena di morte, dapprima ancora redimibili con il denaro, poi come strumenti di pena universale.

Nel corso di tutto il medioevo, un significato particolare è attribuito al carcere da parte del diritto penale canonico che lo usa espressamente a scopo di espiazione, penitenza e ravvedimento del condannato, anticipando in qualche modo quello che sarebbe avvenuto nelle società moderne. Erano usati come carceri porzioni di conventi e monasteri, oltre a prigioni vescovili, destinati principalmente ai chierici che avevano commesso reati e agli eretici, chierici e laici. Il regime carcerario del diritto canonico era estremamente duro e prevedeva espressamente la sofferenza fisica del recluso che

¹ Il termine carcere deriva dal latino *carcer*, il cui primo significato fu quello di recinto e, più propriamente al plurale, delle sbarre del circo, contro cui stavano e da cui muovevano i carri per le corse nel circo stesso. Solo in un secondo tempo, assunse quello di prigioniero, intesa come costrizione o comunque luogo in cui rinchiudere soggetti privati della libertà personale. L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina*, Torino 1980, Loescher Editore. Vedi anche G. TESSITORE, *L’utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*. Bologna 2002, Franco Angeli Editore, p. 22, nota 3.

² G. TESSITORE, *L’utopia penitenziale...*, p. 22

era tenuto in isolamento assoluto, in locali stretti e malsani, senza poter fare nulla e con scarsa alimentazione.

Verso la fine del XVI secolo, la privazione della libertà comincia ad essere usata come pena, prendendo il posto delle pene corporali e capitali: una nuova sensibilità si fa strada non solo per ragioni di umanità ma anche di opportunità economiche e sociali. Il sistema del mercantilismo sorto in conseguenza dell'allargamento dei mercati, derivante dalle scoperte di nuovi continenti e dal flusso dei metalli pregiati, necessita di notevoli forze di lavoro: nasce l'internamento coatto. A livello sociale, inoltre, alcune guerre ed epidemie causarono una drastica riduzione della popolazione. Si affermano così nel periodo moderno tre particolari forme di sanzione, quali: la servitù sulle galere, la deportazione ed i lavori forzati, tutte attività che comportano lo sfruttamento della forza lavoro dei condannati.

Con la formazione degli stati assoluti, tornano a intensificarsi le pene corporali e capitali, sia per quanto riguarda il loro numero che per la crudeltà. Le esecuzioni pubbliche, dopo processi sommari, sono lo strumento usato per affermare il potere assoluto del sovrano e per difendere i privilegi di una nuova borghesia, mercantilista prima e capitalista poi, insidiata da masse di persone povere. In questo periodo il carcere, ormai divenuto luogo di espiatione della pena, quando non sia capitale, assume un carattere prettamente terroristico. La vita in carcere è durissima e deve far paura, intimidire, convincere le classi subalterne che qualsiasi condizione esterna è migliore a quel luogo. È in questo periodo che si impone il concetto di *less eligibility*.³

In questo contesto di *ancien régime*, si inserisce l'opera dei pensatori illuministi che segnerà con la Rivoluzione francese l'inizio di una nuova epoca. Grazie all'opera di pensatori, filosofi, giuristi e letterati illuministi,⁴ si arrivò al decisivo superamento delle pene corporali e capitali che comportò "la costruzione di apposite strutture e la elaborazione di sistemi penitenziari ispirati da una filosofia della pena e da un modo di concepire il trattamento carcerario dei criminali completamente nuovi".⁵ In particolare Cesare Beccaria, filosofo e giurista italiano, nell'opera *Dei delitti e delle pene* pubblicata nel 1764 applicò in modo lucidissimo all'ambito della giustizia penale il pensiero illuminista. Partendo dalla teoria contrattualistica, Beccaria definì il delitto come una violazione del contratto. La società nel suo complesso godeva pertanto di un diritto di autodifesa, da esercitare in misura proporzionata al delitto commesso (principio del proporzionalismo della pena) e, secondo il principio contrattualistico, nessun uomo poteva disporre della vita di un altro. Beccaria sosteneva quindi

³ "Il principio della *less eligibility*, formulato soprattutto dagli scrittori sociali inglesi del diciottesimo secolo, richiede che il livello di esistenza garantito dalle istituzioni carcerarie (o dalla assistenza) sia inferiore a quello della fascia sociale operaia più bassa, in modo che il lavoro peggio pagato sia comunque preferibile (*eligible*) alla condizione carceraria o all'assistenza, ciò al duplice scopo di costringere al lavoro e salvaguardare la deterrenza della pena". (G. RUSCHE - O. KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Bologna 1978, Società Editrice Il Mulino, p. 12)

⁴ In Inghilterra T. Hobbes, J. Locke e altri avevano fondato la dottrina del contrattualismo; in Francia C. L. Montesquieu con l'opera della sua vita *Lo spirito delle leggi* compì uno studio storico critico delle istituzioni politiche, J. J. Rousseau pose le fondamenta alla teoria delle sovranità popolare e F. M. Voltaire diede nel suo pensiero un particolare valore alla tolleranza.

⁵ G. TESSITORE, *L'utopia penitenziale...*, p. 42.

l'abolizione della pena di morte, che non impedisce i crimini e non è efficace come deterrente; si occupò della prevenzione dei delitti, favorita a suo avviso dalla certezza, piuttosto che dalla severità della pena; scrisse che, per un qualunque criminale, una vita da trascorrere in carcere, con l'ergastolo privativo della libertà, è peggiore di una condanna a morte. La sua riflessione si spinse a proporre che lo stato di detenzione servisse anche a migliorare il detenuto e a riadattarlo alla vita sociale.

Tra la fine del 1700 e i primi decenni del 1800, si formarono sia in Europa che nel Nord America vari sistemi o teorie penitenziarie che si ponevano come obiettivo quello di organizzare in modo più razionale ed efficace possibile la gestione degli istituti penitenziari, ormai concepiti come istituzioni totali⁶ finalizzate alla punizione della legge penale.⁷ In linea generale, si affermano due modelli di penitenziario. Un primo modello prevedeva la carcerazione in un regime di isolamento cellulare continuato, il secondo, invece, prevedeva l'isolamento notturno e il lavoro diurno in comune. I due modelli caratterizzano ancora oggi la gran parte degli istituti di pena.

Nella seconda metà del XIX secolo, la condizione economica generale migliorò considerevolmente in seguito all'aumento dei redditi più bassi e a una crescita demografica più contenuta. Il numero dei reati e delle condanne diminuì considerevolmente. Nel frattempo in vari paesi europei, la costituzione di corpi di polizia moderna assicurava un controllo capillare del territorio e della popolazione, permettendo un'azione preventiva sulla delinquenza diffusa. Compare, invece, con l'affermarsi degli stati sovrani, una nuova criminalità che, volontariamente e per propri interessi, si colloca al di fuori delle leggi dello stato.

Il diritto penale del XIX secolo risulta di particolare interesse. Elaborò infatti due indirizzi che ancora oggi influenzano il trattamento penitenziario: la Scuola Classica e la Scuola Positiva. La prima si fondava sul "concetto della pena intesa quale retribuzione della colpa. Non il criminale, dunque, quanto il crimine andava analizzato, catalogato e codificato in modo rigoroso e permanente. La condanna doveva servire, infatti, oltre a scoraggiare il delitto, anche a individualizzare drasticamente la colpa".⁸ La preoccupazione della Scuola Classica era quella di fondare razionalmente la punibilità, allo scopo di porre un freno agli arbitrii e alle crudeltà dell'epoca.⁹ Merito

⁶ Viene chiamato istituzione totale il luogo in cui gruppi di persone risiedono e convivono per un significativo periodo di tempo. Tre sono i tratti distintivi dell'istituzione totale: l'allontanamento e l'esclusione dal resto della società dei soggetti istituzionalizzati; l'organizzazione formale e centralmente amministrata del luogo e delle sue dinamiche interne; il controllo operato dall'alto sui soggetti-membri. Si accede a questi luoghi liberamente e per condivisione di intenti con chi vi vive (è il caso dei conventi o delle caserme) o costretti (come nel caso delle carceri e di alcuni centri psichiatrici).

⁷ Va ricordato che in questo periodo l'idea di correzione del reo non trova ancora nessuno spazio nel trattamento penitenziario.

⁸ E. GALLO – V. RUGGERO, *Il carcere in Europa. Trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella 'galera europea'*, Verona 1983, Bertani Editore, p. 85.

⁹ A partire dalle teorie contrattualistiche e dal postulato del libero arbitrio la Scuola Classica pone a fondamento del diritto penale la responsabilità penale del soggetto. Il diritto penale è incentrato su tre principi fondamentali. Quello della volontà colpevole, secondo cui il reato è una violazione cosciente e volontaria della norma penale; quello dell'imputabilità che richiede, affinché si abbia la volontà colpevole, che l'agente abbia la concreta capacità di intendere il valore etico - sociale delle proprie azioni

della Scuola Classica è la razionalizzazione dei principi oggi ritenuti fondamentali nel diritto penale, quali: la legalità, la materialità e offensività del fatto, la colpevolezza, l'imputabilità, la necessità che la pena sia personale, determinata e proporzionata. I suoi limiti stanno nel non aver considerato i condizionamenti sull'agire umano di fattori extravolontari, quali ad esempio le cause sociali della criminalità; la mancanza di attenzione, nell'esecuzione della pena, al recupero sociale della persona e l'aver considerato la pena quale unico strumento di prevenzione del crimine.

Alla Scuola Classica si oppose quella Positiva "tutta tesa a individuare e discutere sia la figura del delinquente che i fattori antropologici, sociali e naturali della devianza criminale. Questa scuola, che si arroga la paternità della sociologia criminale, mira, di fatto, a differenziare la pena e graduare il trattamento in base all'osservazione specifica ed empirica dei singoli crimini".¹⁰ Il centro del diritto penale si sposta dal reato in astratto al delinquente in concreto¹¹ studiato in tutte le sue dimensioni: antropologica, psicologica e psichiatrica, sociologica, economica e statistica.

Merito della Scuola Positiva è di aver messo a fuoco il problema della personalità del delinquente nei suoi condizionamenti bio-psico-sociologici, di aver calato il reato e il reo dentro la realtà individuale e sociale, di aver pensato alla pena come strumento ampio ed elastico, adeguabile alla personalità del delinquente ed alla prevenzione sociale sia generale, che speciale, eliminando le ragioni del delitto. Tra i suoi limiti la deresponsabilizzazione della persona rispetto ai propri comportamenti.

Tracciamo ora alcune conclusioni. Dal XVI al XIX secolo erano state utilizzate nei sistemi europei di giustizia penale cinque forme fondamentali di pena: esecuzione capitale, brutalità fisica, pene pecuniarie e confisca di proprietà, bando e detenzione. Queste cinque forme venivano usate simultaneamente. La pena capitale finì per essere applicata raramente in base a considerazioni morali ed al suo scarso effetto deterrente. Le pene corporali vennero pesantemente criticate dal movimento riformatore illuminista. Le sanzioni pecuniarie si erano dimostrate assolutamente inapplicabili per la maggioranza della criminalità, in quanto nullatenente. La deportazione era retaggio di stati dittatoriali. All'inizio del 1800, delle cinque forme principali di pena, rimase soltanto quella detentiva.

Da quel momento la detenzione in carcere diventa la forma primaria di punizione, espressa in forme diverse di reclusione, in base all'interpretazione dei fatti delittuosi che il diritto penale vigente impone. Ancora oggi lo studio dell'architettura carceraria rivela meglio di ogni altra buona intenzione il pensiero penale di una nazione: ne è un tipico

e di determinarsi liberamente alle medesime, sottraendosi all'influsso dei fattori esterni ed interni; infine, quello della pena come necessaria retribuzione del male compiuto e, come tale, afflittiva, personale, proporzionata, determinata e inderogabile.

¹⁰ E. GALLO – V. RUGGERO, *Il carcere in Europa...*, p. 86.

¹¹ Il positivismo e l'antropologia che stanno alla base della Scuola Positiva derivano in buona parte dalla corrente materialistica sviluppatasi nel corso del XVIII secolo. Secondo il materialismo "ciò che risulta della materia è la Natura. L'uomo è opera di questa Natura, esiste in essa e, sottoposto alle sue leggi, non può liberarsene e non può uscirne neppure mediante il pensiero" (S. BORGHESE, *La filosofia della pena*, Milano 1952, Giuffrè Editore, p. 166).

esempio la figura architettonica del *Panopticon*,¹² espressa da Bentham durante gli anni della Rivoluzione francese. Oggi il carcere presuppone l'esistenza di strutture architettoniche definite, di dispositivi di sicurezza, di tecniche disciplinari e di sviluppo di sistemi di organizzazione del tempo e dello spazio così come di mezzi sociali per finanziare, costruire e gestire un'organizzazione tanto complessa.

1.2. LA PERSONA RISTRETTA: ASPETTI DELL'ESPERIENZA DETENTIVA¹³

La cronaca dei mass-media riporta solitamente fatti d'inaudita violenza (delitti a sfondo sessuale, omicidi efferati, diverse forme di violenza all'interno dei nuclei familiari): tali episodi però non sono riconducibili alla maggior parte della popolazione detenuta. Questi reati occupano il primo posto nell'immaginario collettivo e influenzano notevolmente l'approccio alla realtà penale e in particolare al carcere, considerato come un luogo di 'mostri'.

La popolazione detenuta è una realtà composita e complessa. Sul totale delle persone detenute, circa il 33% sono straniere (con punte del 60-80% nelle carceri del nord); il 27% sono tossicodipendenti; il 36% presenta un disagio psichico,¹⁴ tra il 3 e il 4% presenta sieropositività al virus dell'HIV, mentre il 17% soffre di malattie virali croniche come l'epatite B e C.¹⁵

Il detenuto è anzitutto una persona che soffre per la privazione della libertà. Chi studia da un punto di vista psicologico l'esperienza detentiva la paragona per intensità alla sofferenza della perdita di un genitore.¹⁶

¹² La struttura architettonica del *Panopticon* si può così riassumere: una costruzione ad anello, suddivisa in celle, con al centro una torre composta da finestre che si aprono sulla facciata interna dell'anello. Ogni singola cella ha due finestre: una verso l'interno e l'altra verso l'esterno. In questo modo, il sorvegliante nella torre centrale, può osservare ogni minimo movimento del detenuto senza essere visto. Ispirato alle idee della Rivoluzione francese il *Panopticon* rappresenterebbe il modello del potere nella società contemporanea: figura di un potere che non si cala più sulla società dall'alto, ma la pervade da dentro e si costruisce in una serie di relazioni di potere multiple.

¹³ In questa parte si parla della persona detenuta sempre al maschile. In linea generale ciò che viene esposto vale anche per la donna detenuta. Va ricordato che in carcere la popolazione femminile è del 3-4% rispetto a quella maschile.

¹⁴ Un detenuto su due è soggetto a trattamento psico-farmacologico. V. DE DONATIS, *Il divenire della Medicina Penitenziaria attraverso la conoscenza dello stato di salute della popolazione detenuta*. http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/libri/divenire_medicina_penitenziaria.pdf

¹⁵ "Quanto ai reati commessi, i detenuti per violazione della legge sugli stupefacenti sono intorno al 15%, quelli per reati contro il patrimonio il 31%, quelli per delitti contro la persona il 15%. Marginali sono le aliquote riguardanti delitti come l'associazione di stampo mafioso (3%) e infinitesimali quelle per i reati dei 'colletti bianchi', conferma della compresenza, nel nostro sistema, di due codici distinti" (EURISPES, *Rapporto Italia 2008*, http://www.ristretti.it/commenti/2008/gennaio/pdf3/eurispes_giustizia_2008.dpf.)

¹⁶ Un detenuto ha scritto: "Lei Padre entra in carcere tutti i giorni, ma poi sa che può uscire. Lei non sa cosa vuol dire stare rinchiuso in una cella, anche per poche ore. Tutto quello che normalmente si fa non si può più fare. La sola cosa che si può fare liberamente è pensare. Ma non si può pensare tutto il giorno al proprio errore, al male compiuto: si diventa matti. Vedi nevicare e non puoi toccare la neve, non puoi veder sorgere o tramontare il sole se la tua finestra è al lato opposto".

La sofferenza psicologica si sfoga sul corpo ed è causa di una serie di mali fisici. Tutto l'apparato sensoriale si altera già a pochi giorni dall'entrata in carcere¹⁷ e durante il tempo della reclusione compaiono numerose patologie psicosomatiche, quali, ad esempio, perdita di capelli, dermatiti allergiche, nevralgie dentali e disfunzioni gastrointestinali.

La persona reclusa soffre per la condanna morale che il carcere comporta a livello personale e sociale. Egli considera le conseguenze del suo comportamento: rimarrà per tutta la vita un ex-carcerato, una persona che ha sbagliato e che non è più meritevole di fiducia, una persona che ha fatto del male agli altri e che non ha pagato abbastanza.

Il detenuto è una persona ferita affettivamente. In carcere non è più utile alla sua famiglia, anzi, dipende economicamente da essa. Molte volte i suoi famigliari sono vittime del suo comportamento: i figli restano senza un padre (quante volte i detenuti cercano di nascondere la loro situazione inventando viaggi lunghissimi, impegni di lavoro che non finiscono mai, malattie che hanno bisogno di cure particolari, ecc.) e sono additati perché figli di un delinquente. Ha la percezione di essere abbandonato dalle persone che ama e alle quali si sente affettivamente legato. La moglie vive con altrettanta sofferenza la situazione, molte volte abbandona il coniuge carcerato e cerca, anche per motivi economici, un altro compagno.¹⁸

La persona detenuta non ha più una vita privata. Nella cella si vive assieme ad altre persone ed, in spazi ristretti, si trascorrono almeno venti ore al giorno.¹⁹ I

¹⁷ Circa il 17% dei reclusi soffre di vertigini per la perdita dei riferimenti ambientali e la scarsità del movimento, il 31% accusa diminuzione dell'olfatto, in quasi tutti vi è un calo della capacità visiva sulle lunghe distanze a causa degli spazi ristretti, l'insorgere dell'ipersensibilità ai rumori, la riduzione della sensibilità tattile. D. GONIN, *Il corpo incarcerato*, Torino 1994, Edizioni Gruppo Abele, pp. 76-108.

¹⁸ "Qualche problema con mia moglie lo avevo anche fuori, prima dell'arresto. Quando poi fui arrestato, dopo pochi mesi lei mi chiese la separazione. L'impossibilità di mantenere dei rapporti che vadano oltre il semplice colloquio visivo, mi ha sottratto l'opportunità di tentare di riallacciare e mantenere un rapporto che giorno per giorno si andava sfaldando". "L'istituzione carceraria, nel punire gli individui che hanno commesso reati con la privazione delle libertà, reprime anche totalmente qualunque espressione della sessualità dell'individuo. I risultati sono spaventosi, perché vanno ad incidere in profondità su tutte le caratteristiche, sia fisiche che psichiche, della vita individuale. Di tutti gli aspetti volutamente negativi del carcere, questo è certamente il peggiore e, alla lunga, il più deleterio per la psiche di una persona, perché distrugge la vita affettiva del detenuto e delle persone a lui legate e quindi anche la fondamentale istituzione della famiglia". REDAZIONE MASCHILE DI RISTRETTI ORIZZONTI, "Noi arriviamo ad auto-anestetizzarci", in *Ristretti Orizzonti*, 2 (2004), pp. 2-6.

¹⁹ "Mi hanno chiesto di raccontare la giornata tipo di un comune detenuto. Tecnicamente la risposta è semplice e relativamente breve. Celle da due metri per tre che portano sui muri e sugli arredi i segni della cattiva educazione di alcuni e della rabbia e della disperazione di molti altri. Ogni cella ospita tre detenuti e gli spazi sono davvero limitati, se poi consideriamo che, a parte le quattro ore d'aria concesse, il resto della giornata la si passa chiusi è facile immaginare quale sia lo stato d'animo. Ecco gli orari della giornata tipo. La colazione passa alle otto, alle nove c'è l'aria fino alle 11, quindi arriva il pranzo. Alle 13,30 c'è l'aria pomeridiana fino alle 15.30. Poi si aspetta la cena che arriva verso le 17.30. Con la cena si può fare socialità, cioè stare insieme con persone di un'altra cella. Alle 20 tutti nella propria. Possiamo frequentare vari corsi, dalla scuola media, all'inglese, all'informatica e così via. Però se si va ai corsi non si va all'aria. Così si sta in cella sempre circa venti ore al giorno. C'è una biblioteca ben fornita dove posso recarmi una volta la settimana per prendere i libri che mi piace leggere. Io sono fortunato perché faccio un piccolo lavoro: taglio i capelli ai compagni della mia sezione. Questo mi permette di guadagnare qualcosa e non chiedere soldi a casa per le sigarette e qualcos'altro che mi serve. Il giorno più

compagni di cella non si scelgono, per cui possono trovarsi insieme persone di varie nazionalità, con conseguenti problemi legati alla diversità di lingua, religione, cultura e abitudini: il sovraffollamento non permette di avere attenzioni al riguardo. Non importa che i compagni di cella siano tossicodipendenti, malati, sporchi: con loro bisogna andare d'accordo, dividere il poco spazio a disposizione, prestarsi le cose, pulire la stanza, avere in comune i servizi igienici e il piccolo televisore. In cella ogni detenuto ha una branda con lenzuola, cuscino e coperta, un armadietto per riporre pochi ed essenziali indumenti, tutto il resto va richiesto: una pastiglia per il mal di testa, una penna per scrivere, una busta per inviare una lettera, un libro. Ogni cosa deve essere richiesta alla direzione con un apposito modulo chiamato 'domandina', la risposta arriva dopo alcuni giorni. Tutto è rallentato, sottoposto a restrizioni e a innumerevoli regole. Il carcere è un ambiente sempre sovraffollato²⁰ e gli agenti in servizio hanno il compito di sorvegliare e garantire la sicurezza. Oltre a non avere il tempo per ascoltare, spiegare, dare risposte esaurienti alle persone recluse, gli agenti non hanno una formazione adatta a compiere questo servizio, svolto per lo più da poche figure istituzionali come il medico e l'infermiere, lo psicologo e l'educatore, il cappellano e un certo numero di assistenti volontari. Si pensi agli stranieri che il più delle volte conoscono poche parole di italiano e non intendono la complessa macchina della giustizia: l'arresto, l'isolamento, gli interrogatori, le comunicazioni scritte. Reagiscono ripetendo continuamente che sono innocenti. Così, dopo qualche giorno di irrequieta reazione, si adagiano, diventano passivi e si deprimono, sballottati di qua e di là aspettano che qualcosa accada. A volte ascoltano con attenzione i discorsi dei compagni, si fanno idee strane e immaginano repentine scarcerazioni che poi non avvengono. Così c'è una gran frustrazione, un'interminabile attesa e un profondo senso di ingiustizia.²¹

Il detenuto è una persona con forti sensi e complessi di colpa che cerca di mascherare con un mare di 'bugie', che tali non sono veramente, in quanto descrivono il tentativo di leggere a suo favore una realtà difficile e una situazione avversa. A

bello della settimana è il giovedì perché al pomeriggio si gioca la partita sul campo da calcio. Il sabato quando ho voglia vado a Messa anche per vedere le persone del coro che vengono a cantare da fuori. È bello vedere qualche faccia nuova che ti sorride e che ti dà la mano. Abbiamo una palestra ben attrezzata, serve per tutti, è quindi ci si va poco. Il problema del carcere è la solitudine e la noia". Testimonianza di una persona detenuta nel carcere di Vicenza da: *Riesistenze*, Mostra sulla vita in carcere, Vicenza novembre 2007, Cooperativa Insieme.

²⁰ Al 21 febbraio 2008 la popolazione detenuta in Italia ammonta a 50.851 unità a fronte di una capienza regolamentare di 43.149 detenuti. Prima dell'indulto del 2 agosto 2006 la popolazione detenuta raggiunse il numero di 63.000 detenuti. Attualmente gli ingressi in carcere sono stimati in 1.000 unità al mese. A grande velocità si tornerà alla situazione pre-indulto considerata pericolosa e ingestibile. Dati del Ministero della Giustizia, <http://www.tribunali.it/Giustizia/>.

²¹ "I detenuti stranieri che la ricerca ha intervistato confermano una situazione di profonda emarginazione linguistica, giuridica, lavorativa, sociale. Uno su tre dei detenuti è vissuto in Italia conoscendo niente o pochissimo la lingua italiana, due su tre non avevano le carte in regola (clandestini e irregolari), uno su due non viveva in condizioni stabili con un nucleo familiare o parentale dato. [...] Cosa abbiamo scoperto? Il detenuto straniero viveva, prima di entrare in carcere, una condizione assai precaria, di emarginazione e di sbandamento. [...] Una volta varcata la soglia del penitenziario, le cose continuano allo stesso modo. Spesso il detenuto straniero vive una sorta di esclusione sostanziale anche in carcere". (H. ALFORD E A. LO PRESTI, *Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili degli stranieri nelle carceri italiane*, Cinisello Balsamo (Mi) 2005, Edizioni San Paolo, pp. 23-24).

colloquio con gli assistenti volontari e gli operatori, il detenuto cerca di coprire come può la sua vita sbagliata, i suoi errori. Cerca di proporsi migliore di quello che realmente è, come fa ciascuno di noi nelle relazioni di tutti i giorni. La differenza è che per lui l'errore è pubblico e si ritrova nella cronaca del giornale, molte volte, già condannato prima di aver celebrato il processo.

C'è anche chi, nella calma e nel calore di un colloquio piange disperatamente, e forse lo fanno un po' tutti, ma di nascosto, perché il carcere non ammette debolezze e sentimenti. Certo non sono tutti pianti sinceri, secondo i nostri criteri di pentimento e redenzione, ma esprimono un dolore vero e profondo capace di ingenerare comportamenti di autolesionismo e di suicidio.²² Per questo insieme di situazioni il detenuto al primo colloquio difficilmente si apre con sincerità alla persona che lo ascolta. Cerca soprattutto un sorriso che esprima accoglienza e comprensione e giustificazioni alle proprie azioni. Le persone recluse sono uomini come noi con desideri sani di contare qualcosa, di non aver distrutto tutto, di aver ancora la possibilità di ricominciare.

Il detenuto, anche se non lo dice, dubita di poter cambiare, perché spesso ha già sbagliato innumerevoli volte; perché non sa riconoscere le cause del suo comportamento e spesso non ha gli strumenti culturali e morali per leggere criticamente la storia della propria vita. La persona ristretta tende ad attribuire agli altri la sua sventura e a non riconoscere le proprie colpe. Possiamo affermare che il problema di queste persone non sia tanto la detenzione, ma la storia, la vita e l'ambiente che stanno all'origine del comportamento che li ha portati in carcere.

Per quanto riguarda le relazioni con il mondo esterno, alle persone detenute spettano sei colloqui visivi al mese, della durata di un'ora ciascuno, con familiari o conviventi. Su sua richiesta il colloquio può durare anche più di un'ora, ma nel rispetto del monte ore mensile.²³ Per i cittadini italiani è sufficiente presentarsi al carcere con la carta d'identità e con uno stato di famiglia dal quale sia rilevabile il grado di parentela con il recluso, oppure con il "certificato" che attesti la convivenza con la persona che si vuole incontrare.

I cittadini stranieri, invece, devono produrre la documentazione, lasciata dal Paese di origine e debitamente tradotta, attestante la parentela con la persona che si vuole incontrare ed essere in regola con il permesso di soggiorno oppure muniti del visto di ingresso.

I colloqui 'possono' essere consentiti anche con altre persone diverse dai familiari o conviventi. Il detenuto deve farne richiesta, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio in un'apposita domanda da rivolgere al direttore, indicando anche i dati anagrafici completi di chi vuole incontrare. Solo alla fine dei controlli, che verranno svolti dalla direzione del carcere, che a volte comportano tempi abbastanza lunghi, gli verrà notificata l'autorizzazione oppure il diniego ai colloqui.

²² In 18 anni, dal 1980 al 31 dicembre 2007 ci sono stati nelle carceri italiane 1.365 suicidi con un tasso medio dell'11,1% ogni 10.000 detenuti. Il tasso di suicidi nella popolazione italiana nel periodo 1980-2005 è stato dello 0,6%.

Elaborazione di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero della Giustizia, in:
http://www.ristretti.it/commenti/2008/gennaio/ricerca_suicidi.pdf

²³ Viene concesso a discrezione della direzione nel caso in cui i parenti vengono da lontano e raramente.

Una regola generale per tutti i colloqui è che potranno essere presenti al massimo tre persone oltre al detenuto, anche se sono previste eccezioni qualora ci siano bambini piccoli.

Riguardo il telefono, una volta alla settimana i ristretti hanno diritto a telefonare ai propri familiari e conviventi per la durata di dieci minuti - ma soltanto su utenza fissa e non verso i cellulari - sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione che va chiesta dalla persona ristretta all'autorità competente.

A seconda della nazionalità del richiedente - per gli stranieri la procedura è più lunga e difficoltosa - possono essere necessari diversi giorni prima di essere autorizzati. Per alcuni reati si ha diritto solamente a quattro colloqui e a due telefonate ogni mese.

Ogni detenuto può ricevere al massimo quattro pacchi al mese, portati dalle persone ammesse ai colloqui o ricevuti per posta o corriere, contenenti un numero limitato di generi alimentari e vestiario per un peso complessivo di 20 chilogrammi. Per quanto riguarda la corrispondenza non ci sono limitazioni. Il magistrato può sottoporre la posta a censura; in questo caso la persona sarà preventivamente avvertita e le lettere in arrivo e in partenza porteranno il visto della censura.

In carcere non si può possedere denaro, ma si possono comperare alcuni generi alimentari e certe cose elencate in un modulo spesa scalando il costo dei prodotti da un proprio conto personale. Il denaro può essere inviato alle persone ristrette tramite vaglia postale, oppure depositato sul loro "conto" personale il giorno del colloquio.

In alcuni regimi speciali di detenzione, come nel caso dell'isolamento giudiziario e del 41bis O. P., le relazioni con l'esterno sono sottoposte a maggiore ristrettezza e regolamentate caso per caso dalla magistratura.

1.3. PER UNA CRITICA DELLA PENA PRIVATIVA DELLA LIBERTÀ

Nel breve capitolo sulla nascita del carcere moderno abbiamo concluso che con l'affermarsi della pena privativa della libertà si può ritenere retaggio dei primordi dell'attività punitiva la penalità vendicativa e retributiva.

Vogliamo in questo capitolo, anche alla luce di quanto esposto in quello precedente sulla vita della persona detenuta, accennare una critica della pena privativa della libertà allo scopo di mettere in evidenza i limiti, le incoerenze e la problematicità del sistema carcerario, per meglio comprendere la complessità del contesto in cui il cappellano penitenziario è chiamato ad operare.

Quanto esposto inoltre ci aiuterà a mettere in evidenza i momenti della vita ristretta in cui la presenza del cappellano e la sua azione pastorale potrebbero suggerire il sostegno della Chiesa ad un sistema penale iniquo e ad una carcerazione punitiva e vendicativa.²⁴

²⁴ "Si deve prendere le distanze dall'identificazione della giustizia con un concetto, dai contorni formali, di *reciprocità* secondo il bene e secondo il male, così che al male sarebbe *giusto* rispondere in maniera analoga, mentre soltanto al bene già compiuto sarebbe dovuta una risposta in termini di bene. Un concetto che pervade molti stili comportamentali nella nostra cultura. L'alternativa delineata è quella che vede nella giustizia la risposta al male secondo l'intelligenza di un'elaborazione conforme al bene". (Luciano

Anzitutto i sistemi penali moderni pur ponendosi l'obiettivo di operare in maniera razionale, non sono esenti da spinte emotive e dal desiderio di vendetta,²⁵ espressione di sentimenti collettivi. Lo confermano gli interventi governativi messi in atto in tutta fretta negli ultimi tempi agendo sulla scia emotiva di fatti particolarmente delittuosi e sulla diffusa percezione di insicurezza oggi presente nella società.

Eppure oggi tutti gli studi criminologici affermano che il sistema della giustizia penale ha un debole impatto sull'andamento criminale della società, dipendente in larga parte dall'incremento dei problemi sociali, piuttosto che dall'effetto deterrente della privazione della libertà. Il sistema carcerario continua ad essere concepito isolatamente rispetto alla società, ponendo al suo interno tutto ciò che non funziona, senza pensare che la persona incarcerata, quando esce dal penitenziario, torna alla condizione di vita precedente, contesto e causa del suo delinquere.

Indipendentemente dalla professione di una fede, come quella cristiana, l'esperienza in ambito di trattamento penale ci dice che la riabilitazione del colpevole è possibile solo all'interno di un clima di perdono, messo in atto dalla società non come conseguenza del pentimento del criminale, ma come presupposto indispensabile per metterlo nella condizione di riscattarsi. Punto di arrivo della conversione-cambiamento pertanto non è una conformità alla norma spesso mai interiorizzata o, peggio ancora, percepita come ingiusta, ma piuttosto un ricostituito rapporto personale con la società.

La giustizia deve guardare più al futuro dell'uomo che al suo passato perché egli tornerà nella società da cui è stato temporaneamente sottratto. Questo dovrebbe convincere dell'importanza di tornare al vero significato della pena che è quello di costruire la moralità del soggetto e censurare i comportamenti ad essa contrari.

Purtroppo la prassi penale quotidiana non analizza il reo per quello che è veramente ma lo giudica a partire da norme che contengono parametri che lo definiscono istituzionalmente.²⁶ Questo implica che il reo il più delle volte non comprende la pena inflittagli dal tribunale e, considerandola ingiusta, non la vive come occasione di riscatto sociale, morale e spirituale.

Ci si continua a chiedere quale sia il modo migliore di organizzare un carcere, senza chiedersi se sia adeguata al soggetto tale misura o se si possano applicare forme diverse di pena. Le risposte sono preconfezionate secondo l'unica variabile del tempo. Il risultato è una popolazione detenuta, tenuta in gran parte nella noia più assoluta, in spazi ristretti e sovraffollati, senza un reale trattamento educativo. Così il carcere, in

Eusebi, dall'introduzione al libro di C. M. MARTINI, *Non è giustizia*, Milano 2003, Arnoldo Mondadori Editore, p. XIX).

²⁵ "Se è vero che lo stato moderno ha un monopolio quasi totale della vendetta e controlla l'amministrazione della giustizia, è altrettanto vero che nella penalità è coinvolta una popolazione molto più vasta che le fornisce il supporto sociale e conferma l'importanza e il valore dell'operato istituzionale". (D. GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano 1999, Il Saggiatore, p. 70)

²⁶ "La funzione della pena nella società moderna non è per nulla scontata. Essa costituisce qualcosa di profondamente problematico e difficile da comprendere nella sua essenza. Il fatto che, al contrario, possa apparire qualcosa di ben definito è da imputarsi più all'effetto oscurante, e allo stesso tempo rassicurante, prodotto dalle istituzioni, che alla razionalità lineare delle pratiche penali". (D. GARLAND, *Pena e società moderna...*, p. 41). I tribunali insistono sul fatto che gli individui sono di norma padroni delle proprie azioni, sono capaci di discernere, di volere, di intendere, di ragionare, in altre parole sono soggetti fondamentalmente liberi, e i giudici si comportano di conseguenza.

generale, persa ogni finalità rieducativa, appare come un contenitore per un universo di internati provenienti dalla tossicodipendenza, dalle problematiche psichiatriche, dalla povertà economica e morale. Per quanto riguarda invece la delinquenza di tipo associativo, sono stati costruiti istituti specializzati nella massima sicurezza o nella custodia rigida del 41bis O. P. che appaiono luoghi di pena inumani,²⁷ stigmatizzati anche da organismi internazionali.²⁸ Se la pena privativa della libertà appariva qualche secolo fa una rivoluzionaria pratica punitiva, oggi si pone come pratica che paradossalmente nega il principio che affermava: la reintegrazione sociale del trasgressore.

Va considerato che la prigione come è oggi organizzata tende a creare le condizioni per la recidiva da parte dei soggetti che sono stati in essa internati: la stigmatizzazione, la de-moralizzazione, la privazione di qualunque professionalità, la privazione di ogni legame affettivo sono così forti che gli ex detenuti tendono a commettere nuovi reati, a essere ricondannati, e alla fine, a diventare o delinquenti professionali che mettono in conto il 'dazio', il carcere, o a passare in galera buona parte della propria vita.²⁹

D'altra parte sentiamo parlare in ambito criminologico sempre più di handicappati sociali confinati all'interno di categorie: del 'pervertito', del 'debole di mente' e dello 'psicopatico', dell' 'alcolista' e del 'tossicodipendente', del 'delinquente abituale', del 'deficiente morale', ecc.. Queste persone esprimono in comportamenti contrari alla norma un disagio che ha le sue radici in una società complessa, sofisticata e classista. Confinati in carcere, vengono nascoste alla vista del pubblico assieme ai problemi e alle questioni che la loro povera esistenza dovrebbe invece manifestare alla pubblica attenzione.

Il diritto penale della prigione finisce così per supplire, confondersi e inquinarsi a sistemi di controllo sociale di tipo poliziesco, chiamati a garantire una norma di vita predeterminata ma che non rispecchia pienamente la realtà sociale. Il conflitto sociale viene portato in carcere, nascosto e soffocato.

Queste considerazioni mettono in evidenza la crisi profonda in cui si dibatte oggi l'ambito penale e in particolare gli istituti penitenziari.³⁰ Le alternative che si presentano sono essenzialmente due: o verso una politica penale repressiva e terroristica o verso la negazione della società punitiva e quindi verso una politica penale della prevenzione.³¹

²⁷ L'isolamento totale - caratterizzato dalla totale solitudine in uno spazio angusto e insonorizzato - accascia il detenuto, lo spoglia di qualsiasi riferimento psicologico, ne annulla la volontà, lo priva di ogni stimolo sensoriale e di ogni mobilità corporea.

²⁸ Fra i quali ricordiamo la Corte Europea di Strasburgo, il 27 novembre 2007 ha emesso una sentenza in cui condanna il regime del 41 bis.

²⁹ Pensiamo alla recente legge che aumenta la sanzione a coloro che sono recidivi infraquinquennali: legge n. 251 del 5/12/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2005.

³⁰ "Oggi le carceri sopravvivono semplicemente perché ormai dotate di una vita istituzionale propria quasi indipendente che consente di sopravvivere a dispetto della schiacciante evidenza della loro scarsa funzionalità sociale" (D. GARLAND, *Pena e società moderna...*, p. 43).

³¹ "I termini dell'alternativa possono essere così chiariti: definitiva 'morte' del carcere o sua 'risurrezione' come apparato del terrore repressivo" (D. GARLAND, *Pena e società moderna...*, p. 342).

In conclusione, la pena detentiva viene rappresentata dal diritto come portatrice di una serie di funzioni classiche: retributiva, rieducativa, emendativa e preventiva.³² Concretamente però ciò non avviene. La pena non convince nessuno da un punto di vista retributivo: la vittima di reato non si sente mai a sufficienza ripagata del danno e il reo giudica estremamente dura la pena inflittagli. Ciascuno fa riferimento ad un universo di significati che esulano dal procedimento penale odierno che necessita di essere rivisto alla luce di nuove categorie quali: il dialogo e il confronto, la riconciliazione e il perdono, il risarcimento del danno e la ricomposizione sociale. Quanto al principio preventivo è altamente controverso il fatto che la minaccia della sanzione penale svolga una efficace opera di deterrenza verso i comportamenti illegali. Infine vi è la crisi della funzione rieducativa, che è sicuramente l'aspetto più significativo della crisi della pena. Anzitutto ci possiamo chiedere a quali valori debbano essere rieducati i condannati, soprattutto se stranieri e se abbia un senso pretendere dagli stessi un modello di normalità che nella cultura diffusa appare sempre più precario. In secondo luogo la riduzione delle spese in ambito sociale, la struttura edilizia degli istituti di pena e il sovraffollamento degli stessi rendono ingestibile il trattamento rieducativo intramurale.

Il carcere appare oggi come una istituzione deputata a gestire l'aspetto sociale della criminalità, e non la criminalità in sé; l'individuo è rinchiuso perché non più tollerato dalla società esterna, perché ha varcato il limite della norma da essa fissato. Si tratta di un sistema sociale che sopravvive escludendo, quindi opprimendo, mortificando e distruggendo, gli elementi di disturbo.

Dalla fine del diciottesimo secolo ad oggi, l'idea di umanizzare le pene e di riconoscere i diritti umani dei reclusi ha influito decisamente sulla legislazione ma da un punto di vista formale e forse non tanto quanto il contesto lo richiederebbe. Siamo a un punto di svolta: è necessaria una radicale riforma penale e carceraria, sostenuta da una filosofia del diritto più illuminata.

Ricordiamo qui la mediazione penale e la giustizia riparativa. In ambito penale, la mediazione avviene tra vittime e autore del reato: le due parti possono, con l'aiuto di un soggetto terzo neutrale, discutere e trovare una soluzione ai problemi che sorgono dalla commissione del reato. La mediazione tra autore e vittima introduce una modifica importante nel processo penale, restituendo alle parti il potere di discutere del fatto di reato e delle sue conseguenze e di trovare delle forme di riparazione adeguate.

Dalla mediazione solitamente si attendono tre effetti: la responsabilizzazione dell'autore di reato, la soddisfazione della vittima e la deflazione giudiziaria. Rispetto al primo effetto, l'incontro diretto con la vittima permette all'autore di reato di prendere coscienza delle conseguenze concrete del proprio gesto e di dovere fare i conti con le esigenze e i sentimenti di chi ha subito quel gesto. La responsabilizzazione dell'autore di reato comporta una diminuzione della recidiva, ossia della commissione di reati dello

³² La pena è: retributiva perché prevede una afflizione proporzionale al disvalore del reato ed al danno sociale dallo stesso provocato; rieducativa perché idonea ad instaurare un processo trattamentale del soggetto capace di rimediare ai fattori che hanno influenzato il comportamento deviante; emendativa in quanto idonea a mutare l'atteggiamento mentale e il sostrato valoriale del reo, riabilitandolo davanti alla società; preventiva perché si immagina che la pena svolga una funzione deterrente tanto rispetto alla collettività (prevenzione generale), quanto rispetto ai singoli (prevenzione speciale).

stesso tipo da parte del medesimo soggetto. Riguardo all'effetto di soddisfazione, spesso la vittima sente il bisogno di trovarsi di fronte l'autore del reato per capire le ragioni del suo gesto, per avere un risarcimento del danno derivante dal reato o, semplicemente, per esprimere la propria sofferenza direttamente a chi lo ha causata. La soddisfazione potrà consistere, quindi, in una compensazione economica o in una riparazione simbolica. L'utilizzo della mediazione, infine, soprattutto per reati minori ma diffusi, consente di ridurre il carico di processi e quindi di migliorare l'efficacia del sistema della giustizia in termini di rapidità e qualità della risposta.

Ricerche empiriche dimostrano che la mediazione è uno strumento efficace per la riduzione della recidiva e consente effettivamente la soddisfazione della vittima. Riguardo la deflazione giudiziaria i dati a disposizione non permettono di valutare l'incidenza dell'attività di mediazione sul carico processuale: i programmi di mediazione penale sono ancora marginali nel sistema di giustizia odierno.

CAPITOLO II

LA LEGISLAZIONE ITALIANA RIGUARDO L'ASSISTENZA RELIGIOSA IN CARCERE

2.1. INTRODUZIONE: CHIESA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Missione della Chiesa è l'evangelizzazione di tutti gli uomini con particolare riguardo a coloro che si trovano nella condizione di peccato e di sofferenza fisica e morale. La presenza della Chiesa nelle carceri esprime questo suo mandato divino con i cappellani, le religiose e i volontari cristiani che, inviati dai loro Vescovi, non vanno considerati degli "addetti ai lavori", ma parte integrante dell'azione pastorale della Chiesa locale. Nell'esercizio del loro ministero in carcere, i cappellani hanno bisogno di tutta la ricchezza della Chiesa, (seminari, facoltà teologiche, università cattolica, uffici pastorali diocesani, consigli pastorali e presbiterali, mezzi di comunicazione, associazioni cattoliche e movimenti ecclesiali, parrocchie, ecc.) dal momento che la loro presenza pone delle domande complesse e inquietanti. Il loro essere nelle carceri induce a chiedersi se le strutture penitenziarie rispettino i diritti umani e i valori evangelici, se sia doveroso e poi possibile denunciare e intervenire dall'interno dell'amministrazione della giustizia (il cappellano in qualche modo ne fa parte) per cambiare le situazioni di ingiustizia, se la stessa sua presenza si possa considerare partecipativa dell'esecuzione della pena e quindi corresponsabile dell'azione punitiva dello Stato.³³

Il mondo del penale e delle carceri è complesso e controverso ed ha bisogno di una presenza cristiana capace di andare oltre le apparenze e i pregiudizi, capace di riconoscere gli uomini e le donne che lo abitano. "La comunità ecclesiale è chiamata ad operare nell'unità, nella verità e nell'amore, perché l'esercizio della giustizia sia sempre rispettoso dell'uomo e sia fondato sullo spirito del diritto. Il perdono cristiano sollecita anche una nuova riflessione sulla giustizia, che porti alla revisione delle pene, al rinnovamento dei codici, all'esercizio di un diritto alleato dell'amore, oltre che all'impegno per carceri che siano a misura d'uomo, nel rispetto di una giustizia aperta alla speranza. I cristiani sentono di dover lavorare per uno Stato dei diritti e dei doveri, dove ci sia chiarezza di tutela per ogni cittadino. D'altra parte, 'la comunità cristiana è ben conscia di non poter essere la sola promotrice di valori della società civile. Essa dà

³³ Il Card. Martini parlando ai cappellani delle carceri al Convegno Europeo di Vienna nel 1987 disse: "Ora domandiamoci: questa nuova pedagogia di Dio, rivelata definitivamente da Gesù nel Vangelo, può essere attuata da noi dentro le nostre istituzioni democratiche? È possibile mirare all'amministrazione della giustizia secondo gli insegnamenti di Gesù così chiaramente espressi nel discorso della montagna tramandatoci da Matteo (capp. 5-7) e da Luca (cap. 6)? I cristiani, insieme a chiunque si pone in difesa dei diritti umani, devono impegnarsi a trasformare le strutture penali attuali secondo i criteri del Vangelo?" C. M. MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 46.

ma allo stesso tempo riceve, in una sorta di dialogo esistenziale' (Giovanni Paolo II, Discorso al Presidente del Consiglio, 3 marzo 1985)."³⁴

La pastorale carceraria, pur non essendo differente dalla 'pastorale generale', ha una sua specificità perché si attua in una struttura particolare, con persone in condizioni di vita in "cattività". Il carcere è una struttura repressiva e violenta in se stessa dove si scontrano in un'opposizione strutturale detenuti e detentori. Il carcere non è come l'ospedale (altro luogo di sofferenza a cui viene spesso associato l'ambiente del carcere) dove ammalati e operatori collaborano per la guarigione. Nel carcere l'uomo detenuto soffre la privazione della libertà, libertà a cui tende e che gli operatori devono impedire assumendo atteggiamenti di diffidenza e ostilità. La struttura in sé è contro l'uomo, è "antiumana". Espressione di vera evangelizzazione è riconoscere e difendere la dignità dell'uomo detenuto e rivendicarne i diritti, umani e religiosi.

Lo Stato laico da parte sua riconosce i Diritti fondamentali dell'uomo, ed è pure, esso stesso, permeato di valori cristiani, riconoscendo alle persone detenute il diritto al culto, all'istruzione e all'assistenza religiosa, all'espressione pubblica della propria fede, all'assistenza del proprio ministro di culto. In Italia lo Stato assicura la presenza di 240 Ministri di culto cattolici, operanti nei 204 carceri per adulti, nei 20 istituti penali minorili e nelle scuole di formazione per il personale dell'amministrazione penitenziaria. In carcere possono entrare anche i Ministri di culto delle altre confessioni religiose presenti nel territorio nazionale per assicurare i diritti della libertà religiosa ai detenuti che professano altre fedi. Naturalmente le leggi dello Stato non parlano di missione ed evangelizzazione ma di religione, riconosciuta come elemento utile al recupero e alla rieducazione del condannato.

In questo capitolo vedremo il ruolo e i compiti del Ministro di culto nelle leggi dello Stato italiano a partire dall'Italia liberale fino ai nostri giorni. Il breve excursus storico ci permetterà di comprendere il progresso avvenuto negli ultimi decenni in ordine all'indipendenza del cappellano rispetto all'amministrazione penitenziaria e all'esecuzione della pena, a favore di una testimonianza più autentica del messaggio evangelico ed una maggiore fedeltà al mandato ecclesiale.

2.2. L'ITALIA LIBERALE

Nell'Italia liberale, il primo provvedimento completo in materia carceraria, fu il R. D. 1 febbraio 1891, n. 260 – *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi*, pubblicato dopo l'emanazione del nuovo Codice Penale.³⁵

³⁴ CEI, *La Chiesa in Italia dopo Loreto*, 9 giugno 1985, in ECEI 3/2645-2704, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1986, n. 39.

³⁵ Nel presente Decreto confluiscono tutte le leggi emanate sull'argomento dall'unità d'Italia in poi: il R. D. 27 gennaio 1861 - *Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno*; il R. D. 17 gennaio 1862, n. 413 – *Regolamento generale per le Case di Pena del Regno*; il R. D. 29 novembre 1877, n. 4190 – *Regolamento per le case penali di custodia del Regno (per minorenni)*; il R. D. 17 marzo 1883, n. 1347 – *Ordinamento del personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante delle carceri*; il R. D. 6 luglio 1890, n. 7010 – *Ordinamento degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato*. Cfr. *Raccolta Ufficiale Leggi e*

L'atto regale era composto da due parti, la prima disciplinava l'organizzazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori,³⁶ la seconda invece regolamentava in modo dettagliato tutte le attività degli istituti.³⁷

Per quanto riguarda il cappellano, era nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia su delega del Re, senza nessuna presentazione o consenso dell'autorità ecclesiastica. Aveva la qualifica di personale aggregato (che prevedeva una retribuzione modesta, senza diritto di pensione), alle esclusive dipendenze del direttore della casa di pena.

Il cappellano era incaricato di svolgere il 'servizio spirituale', assicurando la celebrazione della Messa nei giorni festivi e nelle solennità infrasettimanali, la spiegazione del Vangelo, la confessione dei detenuti, la visita giornaliera ai malati ricoverati in infermeria e ai detenuti in cella di punizione e di isolamento così come i condannati a morte. Altre sue mansioni erano l'istruzione catechistico-morale,³⁸ le conversazioni morali e religiose, l'incontro e la preparazione dei nuovi giunti alla nuova vita carceraria, così pure l'ammonimento, ai liberanti, ad intraprendere una vita diversa, onesta e responsabile nel ricordo della dura prova della prigionia.

In qualità di collaboratore aveva inoltre l'obbligo di sovrintendere allo svolgimento dell'istruzione scolastica. Era suo compito annotare, su un apposito registro, la condotta morale e religiosa dei detenuti, consegnandone periodicamente degli estratti al direttore, compatibilmente con i doveri del suo ministero,³⁹ partecipando pure ai procedimenti di consegna delle punizioni e di erogazione dei premi.⁴⁰

Decreti del Regno d'Italia; A. PARENTE, *La Chiesa in carcere*, Roma 2007, Ufficio studi Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia, pp. 125-134.

³⁶ Il nuovo ordinamento prevede la differenziazione degli istituti per tipologia di persone (uomini, donne, minori, malati di mente) e per posizione giuridica (giudicabile e definitivo, rispettivamente carceri giudiziari e carceri penali). In particolare l'istituzione del manicomio giudiziario fu suggerita dal Lombroso sulla spinta della Scuola Positiva.

³⁷ Questa parte disciplina analiticamente ogni aspetto della vita interna degli istituti di pena. Sottolineiamo la soppressione di antiche punizioni come l'uso dei ceppi e delle catene ai piedi o alle mani, delle bastonate e della fustigazione. Rimangono come punizioni l'ammonizione, l'isolamento temporaneo in celle buie a pane e acqua, la camicia di forza. Queste saranno soppresse assieme all'uso della catena ai piedi per i condannati ai lavori forzati dal R. D. 14 novembre 1903, n. 484. Il regolamento prevede l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti definitivi, facoltativo per chi poteva mantenersi in carcere con mezzi propri. È previsto inoltre che società di patronato (il volontariato di oggi) possano interessarsi della sorte dei detenuti e dei loro famigliari, dentro e fuori dalle mura carcerarie.

³⁸ "Oltre all'istruzione generale e alle conferenze indicate negli articoli precedenti, il Cappellano deve specialmente impartire l'insegnamento religioso a quei detenuti o ricoverati che siano mancanti e in particolar modo ai minorenni". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 100, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1891, pp. 1431 ss.; A. PARENTE, *La Chiesa in carcere...*, pp. 135-139.

³⁹ "Il Cappellano comunica all'Autorità dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di fare durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; negli Stabilimenti, nelle Sezioni penali, riguardo a ciascun condannato ricoverato, tanto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale. Di queste indicazioni deve servirsi allorché si tratti o di assegnare i punti di merito, a' sensi dell'art. 369 o di dare il suo giudizio complessivo da ascriversi nella matricola". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 102, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti...*, pp. 1431 ss.

⁴⁰ "Il consiglio di disciplina locale è composto del Direttore, dell'impiegato che gli succede in grado, del Cappellano e del Medico Chirurgo". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 346, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti...*, pp. 1431 ss.

Nell'insieme, il Regolamento non si preoccupava tanto della dimensione spirituale del detenuto, né di una vera e propria garanzia personale di libertà religiosa,⁴¹ quanto piuttosto di assoggettare il cappellano all'autorità carceraria e di strumentalizzare la pratica religiosa ai fini del trattamento. D'altronde, l'atteggiamento dichiaratamente anticlericale del governo del periodo, non poteva non riconoscere l'importanza disciplinare della religione ai fini trattamentali, tanto da imporre forzatamente a tutti i detenuti le pratiche religiose.⁴²

Il regolamento carcerario del 1891 disciplinò anche la presenza delle suore all'interno delle carceri femminili, attribuendo pure a loro la qualifica di 'personale aggregato'.⁴³ Le suore vivevano all'interno delle strutture, in appositi spazi riservati e veniva loro affidata la disciplina, il mantenimento e la gestione dei magazzini e dell'economia della sezione.⁴⁴ Le Congregazioni religiose, offrivano all'amministrazione penitenziaria quella competenza e dedizione non facilmente reperibile a quel tempo, data la penuria di personale e il diffuso analfabetismo. Il loro servizio, modestamente retribuito, costituiva un aiuto economico all'amministrazione stessa degli stabilimenti.

In conclusione, nello Stato liberale, nonostante l'orientamento separatista e anticlericale del tempo, si rafforzò l'uso disciplinare della religione in carcere. Al cappellano si affidò il ruolo di rappresentante di una religione intesa al servizio dello Stato e finalizzata alla rieducazione, al controllo e all'attenuazione delle tendenze antisociali dei detenuti, ed utile strumento al miglioramento del loro carattere e della loro moralità.

Tuttavia la Chiesa cattolica non subì passivamente tale situazione, ma da essa seppe trarre un proprio vantaggio: sfruttò tale situazione per permeare dello spirito

⁴¹ "Le preghiere nella Cappella sono fatte mentalmente, e pronunciate solo dal Cappellano o dai detenuti o ricoverati su proposta di lui, che siano stati a ciò autorizzati dalla Direzione. Sono proibiti i canti collettivi nel tempo delle funzioni religiose: soltanto alcuni detenuti o ricoverati, scelti su proposta del Cappellano, possono essere destinati all'ufficio di cantori. In questo caso essi devono occupare un posto distinto dai loro compagni". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 271, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti* ..., pp. 1431 ss.

⁴² "Il condannato che al suo ingresso in uno Stabilimento o Sezione penale, abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve seguirne le pratiche comuni collettive". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 393, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti* ..., pp. 1431 ss.

"Il condannato che voglia mutare confessione religiosa, deve presentarne domanda scritta al Direttore, il quale, dopo aver ben esaminato le cause che abbiano potuto influire su quella risoluzione, ne fa rapporto particolareggiato al Ministero per le disposizioni ulteriori". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 394, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti* ..., pp. 1431 ss.

⁴³ "Per la sorveglianza, e il mantenimento delle detenute o ricoverate negli Stabilimenti, nelle sezioni di Stabilimenti, o nei Riformatori per la loro istruzione morale, civile e industriale [...] il Ministero può avvalersi dell'opera di Congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 148, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti* ..., pp. 1431 ss.

⁴⁴ "La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo: a) ripartire i servizi affidati alle Suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento i magazzini, e l'economia dello Stabilimento, secondo le norme stabilite dal Direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate; b) di fare giornalmente un rapporto scritto sul movimento della popolazione detenuta e di tutto quanto possa essere occorso [...]; c) di far tenere esattamente, sotto la sua responsabilità, i registri affidati alle Suore e riguardanti i servizi a cui esse sono preposte". R. D. 1 febbraio 1891, n. 260, art. 151, in *Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti* ..., pp. 1431 ss.

cristiano le strutture pubbliche statali, proprio dal loro interno. Ci possiamo però chiedere se la presenza della religione in carcere, così concepita, possa essere considerata strumento di rieducazione e a maggior ragione, se possa dirsi espressione di un'autentica vita di fede. Andando oltre alle funzioni istituzionali attribuite alla religione cattolica negli istituti di pena, funzioni che appaiono oggi anacronistiche e per certi aspetti inaccettabili, possiamo immaginare la presenza del prete in carcere, quale strumento della Grazia divina e sostegno umano, ed in tali termini quindi precursore delle odierne figure dell'educatore e dello psicologo.

2.3. L'ITALIA FASCISTA

Nel 1922 Mussolini, ottenuti i pieni poteri, avviò una generale riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello stato, interessandosi pure del codice penale e del sistema penitenziario. Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena fu approvato con R. D. il 18 giugno 1931, n. 787.⁴⁵ “Frutto di vivaci discussioni accademico-dottrinarie e di lavori preparatori svoltisi sotto la personale direzione del Ministro Rocco, il quale intendeva conciliare le tesi delle diverse Scuole di pensiero”.⁴⁶

Il decreto, riportò i principi suggeriti dalla Scuola Classica, e in particolare da quella Positiva, e paradossalmente li usò⁴⁷ per irrigidire il regime di controllo materiale e morale sulla persona del detenuto, al fine di soggiogarne la personalità in maniera puntuale e rigorosa.

In materia di assistenza religiosa ai carcerati, il nuovo regolamento confermò quanto prescritto da quello precedente del 1891. In particolare, al cappellano fu confermata la qualifica di ‘personale aggregato’ alle dirette dipendenze del direttore. Il sacerdote, tenuto a partecipare alle osservazioni e alle classificazioni del detenuto,⁴⁸ era pure responsabile della sua istruzione scolastica, morale e religiosa⁴⁹ ed aveva l'incarico della custodia e della buona conservazione dei libri della biblioteca.⁵⁰ Era suo compito inoltre prendere parte al consiglio di disciplina⁵¹ e curare personalmente la censura della corrispondenza dei carcerati.⁵²

⁴⁵ *Gazzetta Ufficiale*, 27 giugno 1931, suppl. ord. al n. 147. Nel frattempo con appositi provvedimenti furono regolamentati sia le attività dei religiosi nei riformatori governativi con il R. D. 14 luglio 1907, n. 606, sia il trattamento economico del personale aggregato con il R. D. 30 ottobre 1924, n. 1727. Ricordiamo inoltre che nel 1922, la Direzione Generale delle carceri e dei riformatori, accusata di essere troppo benevola e condiscendente nei confronti dei detenuti, venne trasferita dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia.

⁴⁶ A. PARENTE, *La Chiesa in carcere...*, pp. 141-142.

⁴⁷ I tre elementi considerati necessari a sottomettere e rieducare il detenuto furono il lavoro, l'istruzione e le pratiche religiose. Queste ultime, in seguito ai Patti Lateranensi del 1929 che conferivano alla religione cattolica la qualifica di ‘religione di Stato’, accentuarono il carattere di obbligatorietà, compresi atei convinti e semplici non credenti, fatti salvo coloro che non avessero formalmente dichiarato di appartenere ad un'altra confessione religiosa.

⁴⁸ R. G. 18 giugno 1931, n. 787, nn. 50, 51, 52, 53, 173.

⁴⁹ R. G. 18 giugno 1931, n. 787, nn. 139, 310, 200, 111.

⁵⁰ R. G. 18 giugno 1931, n. 787, n. 141.

⁵¹ R. G. 18 giugno 1931, n. 787, n. 149.

⁵² R. G. 18 giugno 1931, n. 787, n. 308.

Anche riguardo alla presenza delle suore negli stabilimenti o nelle sezioni di stabilimenti femminili, il nuovo regolamento del 1931 non introdusse alcuna sensibile innovazione rispetto alla disciplina precedente.⁵³

Elementi di novità nella nuova normativa sugli istituti di prevenzione e pena furono l'istituzione del 'giudice di sorveglianza' e le 'misure di sicurezza', che diedero vita, nella legislazione penale italiana, al cosiddetto 'sistema del doppio binario'. Al carcere e alla pena detentiva rimaneva affidata la funzione retributiva e di prevenzione generale, mentre alle misure di sicurezza spettava la prevenzione speciale.⁵⁴ Sorsero così, sotto il profilo penitenziario, gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: case di lavoro e colonie agricole, oltre ai già citati manicomi giudiziari, poi chiamati ospedali psichiatrici giudiziari.

2.4. L'ITALIA REPUBBLICANA

2.4.1. COSTITUZIONE E NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L'ordinamento penitenziario fascista del 1931 rimase in vigore fino agli anni settanta nonostante la promulgazione della Costituzione repubblicana del 1948 che sancì alcuni principi fondamentali: l'esclusivo orientamento umano e rieducativo delle pene,⁵⁵ la libertà religiosa,⁵⁶ la reciproca indipendenza e sovranità tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.⁵⁷ Soltanto a partire dagli anni sessanta, le evidenti incompatibilità della disciplina penitenziaria con i principi costituzionali iniziarono ad essere sollevate e discusse in ambito giuridico e anche fra gli stessi cappellani penitenziari.⁵⁸

⁵³ R. G. 18 giugno 1931, n. 787, nn. 317, 318, 319, 320.

⁵⁴ Si intende per prevenzione speciale una particolare cura dei soggetti considerati socialmente pericolosi (che entrano ed escono dal carcere, per comportamenti spiccatamente devianti e asociali).

⁵⁵ Articolo 27, comma secondo: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

⁵⁶ Articolo 8: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Articolo 19: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

⁵⁷ Articolo 7: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".

⁵⁸ I cappellani criticarono la formulazione in termini disciplinari dei doveri religiosi e la loro anacronistica obbligatorietà. Tali rilievi vennero espressi in un articolo pubblicato dalla Rivista del Clero italiano dal cappellano del carcere di san Vittore a Milano. Cfr. C. CURIONI, *Per una pastorale carceraria: obiettivi*, in "Rivista del Clero italiano", 1965, pp. 714 ss. Ricordiamo inoltre che il 1948 e il 1975 per la riforma del regolamento penitenziario ci furono due Commissioni di studio (1947 e 1950) e ben tre disegni di legge caduti per fine legislatura (1960, 1966, 1968). Fu il disegno di legge presentato dall'onorevole Gonnella il 31 ottobre 1972 ad essere discusso in Parlamento e approvato nel 1975. Cfr. A. PARENTE, *La Chiesa in carcere...*, p. 161.

Nel 1966 la discussione sulla libertà religiosa fu portata all'attenzione della Corte Costituzionale, in quanto il secondo comma dell'articolo 142 del regolamento penitenziario del 1931 (che prevedeva l'obbligo per tutti i detenuti che non avessero dichiarato di appartenere ad altra religione, di partecipare ai riti del culto cattolico), sarebbe stato in contrasto con l'articolo 19 della Costituzione. La Corte costituzionale, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso,⁵⁹ si espresse sollecitando la disapprovazione della parte in questione in cui si prescriveva l'obbligo. L'Amministrazione, anche a seguito del dibattito in corso in parlamento sul nuovo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, con propria circolare interna,⁶⁰ dispose la sostanziale disapplicazione degli articoli 142, 143 e 144 del regolamento del 1931.

Nel 1975 venne promulgato il nuovo Ordinamento penitenziario⁶¹ e un anno dopo, il regolamento di esecuzione.⁶² La legge fu il risultato di un lavoro lungo e faticoso, che vedeva contrapposti il gruppo di esperti di tematiche penitenziarie (giuristi, pedagogisti, sociologi, psicologi e la magistratura, guidati dai Ministri guardasigilli, Guido Gonella e Oronzo Reale, che in quegli anni, si alternarono alla guida del ministero) e buona parte della società, scettica sul ruolo educativo che si sarebbe dovuto attribuire alle funzioni della pena.⁶³

La nuova legge rappresenta una vera e propria rivoluzione, e due, in estrema sintesi, sono i punti in essa salienti: anzitutto si afferma il trattamento individualizzato della persona detenuta, conforme ad umanità, volto ad assicurare la dignità della persona⁶⁴ e programmato in modo scientifico con il contributo delle scienze umane. Allo scopo sono previste all'interno degli istituti, nuove figure professionali quali l'educatore, lo psicologo, l'assistente sociale. Secondo aspetto innovativo, è l'apertura del penitenziario al mondo esterno, attraverso le misure alternative alla detenzione che

⁵⁹ La Corte costituzionale dichiarò inammissibile la questione a causa del carattere regolamentare della norma impugnata. La sentenza della Corte sollevò numerose critiche da parte di esponenti del diritto, come Valerio Onida e Mirella Seitz Ursino, che sostenevano, invece, il carattere legislativo e non regolamentare della norma impugnata, in quanto incidente sui diritti soggettivi delle persone.

⁶⁰ Circolare n. 1819/4276 del 3 luglio 1969, Libertà religiosa dei detenuti.

⁶¹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà. Gazzetta Ufficiale, 9 agosto 1975, Suppl. ord. al n. 212. Da sottolineare che il nuovo ordinamento penitenziario, promulgato per la prima volta dall'Unità d'Italia con lo strumento legislativo della legge (non più un decreto), attribuisce al parlamento la competenza della materia.

⁶² D. P. R. 29 aprile 1976, n. 43, Gazzetta Ufficiale, 22 giugno 1976, Suppl. ord. al n. 162.

⁶³ Va ricordato che erano anni particolari per la Repubblica Italiana seriamente minacciata da un terrorismo politico, aggressivo e violento, non passava giorno o settimana senza che un attentato insanguinasse le strade del paese. Basti pensare che le decine di carceri costruite con il piano del ministro Martinazzoli negli anni a seguire la promulgazione della legge n. 354 sono tutte supercarceri, con elevatissimi standard di sicurezza, perché custodire i numerosi terroristi ideologicamente votati alla lotta armata, sembrava un'impresa. D'altra parte la legge verrà promulgata anche sulla spinta dell'emergenza dovuta alle manifestazioni di protesta che quotidianamente si inscenavano nelle carceri italiane obsolete, malsane e incapaci di interpretare con uno spirito nuovo la detenzione delle persone. Non poche di tali manifestazioni ebbero epiloghi tragici. Verso i detenuti c'era il sostegno dei movimenti studenteschi giovanili che si battevano per una trasformazione sociale in senso maggiormente libertario.

⁶⁴ Con la nuova legge i detenuti saranno chiamati con il proprio nome e cognome e non più con il numero assegnato loro; potranno vestire i propri abiti e non indossare la divisa a strisce; non sarà più necessario che ai passeggi camminino stando in fila l'uno dietro l'altro.

prevedono il trattamento del condannato in ambiente extramurario con il concorso degli Enti pubblici e il contributo della società civile, quest'ultimo espresso nelle diverse forme di volontariato ed oggi, in modo particolare, dal cosiddetto terzo settore.

Per quanto riguarda la disciplina dell'assistenza religiosa, eliminando l'imposizione delle pratiche religiose ai detenuti, la nuova legge riconosce per la prima volta la libertà religiosa, conformemente all'art. 19 della Costituzione italiana, alla Regola 6 delle Regole Minime dell'ONU e alla Regola 5 del Consiglio d'Europa⁶⁵ sul trattamento dei detenuti. Il principio della libertà religiosa viene esplicitato nell'articolo 26 secondo una triplice direzione: libertà di professare la propria fede; libertà di istruirsi nella propria religione; libertà di praticare il culto.⁶⁶ L'articolo 55 del regolamento esecutivo prevede la libertà del detenuto di esporre nella propria camera immagini e simboli religiosi e di praticare il culto nel tempo libero; la presenza interna stabile di uno o più cappellani; l'obbligo degli istituti di dotarsi di una o più cappelle e di ambienti idonei per il culto delle altre confessioni religiose ed infine il dovere di assicurare la presenza di ministri di culto diversi da quello cattolico.⁶⁷

⁶⁵ Le Regole Minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti furono adottate con risoluzione del Primo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti il 30 agosto 1955. Le Regole Minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti furono invece adottate con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 gennaio 1973. Le regole europee sono state aggiornate il 12 febbraio 1987 senza particolari variazioni. Di seguito quelle sull'assistenza religiosa e morale.

46. Ad ogni detenuto deve essere consentito, entro i limiti del possibile, di soddisfare le esigenze della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando a funzioni e riunioni organizzate nello stabilimento ed avendo in proprio possesso i libri e le pubblicazioni necessarie.

47.1. Se nello stabilimento vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla medesima religione, deve essere nominato o autorizzato un rappresentante qualificato di tale confessione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo consentono, la sua presenza dovrebbe essere prevista a tempo pieno.

2. Al rappresentante qualificato, nominato o autorizzato a norma del paragrafo 1, deve essere consentito di organizzare periodicamente funzioni e attività religiose e di fare, ogniquale volta, risulti opportuno, visite pastorali in particolare ai detenuti appartenenti alla sua confessione religiosa.

3. A nessun detenuto deve essere mai rifiutato il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Se il detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.

Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione 873, adottata dal Consiglio d'Europa nella riunione n. 404 del 12 febbraio 1987).

⁶⁶ "I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa da quella cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti". Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 26. Va ricordato che il quarto comma di suddetto articolo riportava la parola "facoltà" anziché "diritto", introdotta con D. P. R. 18 maggio 1989, n. 248.

⁶⁷ "I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa.

È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purché non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine e alla disciplina dell'istituto.

A questo punto possiamo trarre alcune conclusioni. La riforma carceraria del 1975 mantiene il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile ed interno alla struttura penitenziaria. Il cappellano viene rimosso dal Consiglio di disciplina e dalle funzioni amministrative che il regolamento precedente gli conferiva: è stato abolito il potere di controllo sulla corrispondenza, il governo della biblioteca, la supervisione sull'istruzione scolastica, le relazioni sul comportamento morale e religioso dei detenuti, tutte mansioni assunte dalle nuove figure professionali previste dalla legge. Per quanto riguarda le suore, la nuova legge non prevede più alcuna loro funzione all'interno degli istituti femminili. Negli anni a seguire, lasceranno definitivamente il campo al personale di polizia penitenziaria, nel frattempo rinnovato anche con nuove professionalità femminili.⁶⁸ Il cappellano continua a far parte della commissione per il regolamento delle modalità di trattamento⁶⁹ e la religione è confermata come uno dei principali elementi del trattamento.⁷⁰

Il fatto che l'articolo preveda solo il culto cattolico come stabile e interno alla struttura penitenziaria ha sollevato dubbi sulla effettiva parità di trattamento dei detenuti di diversa religione. "L'articolo evidenzia ancora una non perfetta identità tra il regime di garanzia di fede non cattolica e il regime di quelli professanti le altre religioni [...]. Sarebbe tuttavia improprio parlare di una violazione del principio di eguaglianza [...]. Deve, invero, ritenersi che, al fondamento della scelta legislativa, si collochi esclusivamente un elemento legato (statisticamente anche in relazione al momento della riforma) ai profili quantitativi della ipotizzata fede religiosa della popolazione carceraria".⁷¹

Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime.

Negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani. Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonché la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal ministero dell'interno". D. P. R. 29 aprile 1976, n. 431. Art. 55.

⁶⁸ La legge 15 dicembre 1990, n. 395, istituisce il Corpo di Polizia Penitenziaria, che subentra al disciolto Corpo degli Agenti di custodia, e incorpora le Vigilatrici penitenziarie. Queste ultime, in servizio presso le carceri femminili, precedentemente inquadrati nella IV qualifica funzionale di operaie, entrano a far parte con pari dignità nel Corpo di Polizia Penitenziaria, espletando i servizi d'istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione in carriera.

⁶⁹ "Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale". Legge 26 luglio 1975, n. 354, art.16, comma 2.

⁷⁰ "Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia". Legge 26 luglio 1975, n. 354, art.15, comma 1.

⁷¹ V. GREVI – G. GIOSTRA – F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Padova 1997, Cedam, p. 237.

In effetti, potrebbe verificarsi un'effettiva disparità qualora l'accesso dei ministri di altre confessioni religiose non venisse autorizzato dal direttore dell'istituto. Tale comportamento sarebbe contrario alla corretta lettura dell'art. 103 del regolamento esecutivo che prevede che il direttore accerti soltanto la qualità del ministro di culto acattolico e l'inserimento del suo nome nell'elenco,⁷² al di là di questo, però, l'autorizzazione non può essere discrezionalmente negata. Se, al contrario, l'appartenente al culto acattolico richiedesse l'assistenza nominativa di un ministro di culto diverso da quello incluso nell'elenco, egli ricadrà nella stessa situazione del detenuto cattolico che non voglia valersi del cappellano presente: in tal caso la persona reclusa potrà fruire della presenza di un altro sacerdote se e in quanto ottenga l'autorizzazione prevista dall'articolo 67 O. P.

Non possiamo negare, comunque, che vi siano oggi delle disparità. Negli istituti i detenuti di altre confessioni, ormai numerosi, non sono informati dei loro diritti riguardo la libertà religiosa, ed inoltre ai ministri di culto acattolici non vengono messi a disposizione ambienti idonei per le funzioni del culto. Questi religiosi non godono del trattamento economico (la loro presenza è gratuita), e vedono ostacolato e limitato l'esercizio delle loro funzioni a causa della mancanza di personale nell'organico della polizia penitenziaria.

2.4.2 IL D.P.R. 230 DEL 30 GIUGNO 2000

Un ulteriore intervento legislativo in materia è il D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230,⁷³ volto a uniformare ulteriormente il nostro Ordinamento penitenziario alle Regole penitenziarie europee dal punto di vista del rispetto dei valori della persona detenuta. In particolare, per quanto riguarda il nostro argomento, troviamo numerose nuove disposizioni che puntano ad un maggior rispetto della sensibilità religiosa della persona detenuta, riconoscendo il valore positivo che il credo, le pratiche ed i legami religiosi possono avere per i percorsi riabilitativi. Così, per esempio, tenendo conto dell'ormai elevato numero di detenuti stranieri, o anche italiani, che professano un credo diverso da quello cattolico, viene introdotto il diritto del detenuto a godere di una dieta rispettosa delle prescrizioni della propria fede religiosa.⁷⁴

⁷² A partire dalla seconda metà degli anni settanta si è sviluppato tra lo Stato e le principali confessioni religiose una negoziazione per la stipula di accordi bilaterali. Per quanto riguarda l'assistenza religiosa ai detenuti, tali accordi prevedono la trasmissione alle autorità competenti dei nominativi dei ministri di culto territorialmente responsabili del servizio di assistenza, e attribuiscono ad essi il diritto di visitare gli istituti. La direzione del carcere ha il dovere di informare i religiosi competenti per territorio di ogni richiesta proveniente dai reclusi. In queste intese manca qualsiasi riferimento ad una funzione rieducativa del ministro di culto e la loro azione viene vista unicamente come funzionale all'esercizio della libertà religiosa. Cfr. V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*. Torino 1991, Giappichelli Editore, p. 54.

⁷³ D. P. R. 30 GIUGNO 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative delle libertà*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, sup. ord. n. 131.

⁷⁴ "Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose". D. P. R. 30 GIUGNO 2000, n. 230, *Regolamento recante norme...*, art. 11, comma 4.

Riguardo al criterio di valutazione della compatibilità dell'esercizio della propria fede religiosa con la situazione detentiva, la nuova disposizione cambia il riferimento al pregiudizio dell'ordine e della disciplina, con quello che "non si esprima con comportamenti molesti per la comunità". Tale criterio risulta sicuramente più oggettivo e meno strumentalizzabile da chi volesse negare od ostacolare la pratica religiosa.⁷⁵

Risulta particolarmente pertinente, vista la numerosa presenza musulmana in carcere, la sostituzione del termine 'riti' religiosi, con 'culti': si sottolinea così la disponibilità di locali idonei per pratiche religiose anche in assenza di ministri di culto.⁷⁶

Infine le nuove disposizioni prevedono maggiori garanzie per l'accesso dei ministri religiosi agli istituti penitenziari. Si può infatti prescindere dal loro inserimento nell'elenco, formato presso il Ministero dell'Interno, (per quanto riguarda quei culti che non hanno regolato il loro rapporto mediante legge), ricorrendo all'articolo 17, comma 2, O. P., che prevede l'autorizzazione da parte del Magistrato di sorveglianza per tutti coloro che hanno un concreto e serio interesse ad entrare in istituto per sostenere la risocializzazione del detenuto, finalità, questa, propria di qualsiasi riflessione e pratica religiosa.⁷⁷

Come già accennato più sopra, buona parte di queste disposizioni sono ancora disattese in un ambiente caotico e rozzo com'è oggi il carcere. Possiamo affermare da un punto di vista legislativo, che, in pochi anni, è stato recuperato il valore proprio del sentimento e della pratica religiosa nella persona detenuta e superato il divario esistente tra la religione cattolica e le altre. D'altra parte, se è vero che la persona ristretta è portata a riscoprire e a recuperare la dimensione spirituale e religiosa, ciò non è un'impresa facile, tenuto conto che il più delle volte la persona è da anni lontana dalla pratica ed ha solo un vago ricordo del culto ed una quasi totale ignoranza dei principi della propria religione. Pertanto, in ordine ad una pratica religiosa veramente giovevole al recupero della persona, confusa nel comportamento delinquenziale e prostrata dall'esperienza detentiva, la presenza del ministro di culto esigerebbe molto più tempo di quello che gli viene concesso ed una maggiore possibilità di incontrare in gruppo i detenuti.

⁷⁵ "È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità". D. P. R. 30 GIUGNO 2000, n. 230, *Regolamento recante norme...*, art. 58, comma 3.

⁷⁶ "Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali". D. P. R. 30 GIUGNO 2000, n. 230, *Regolamento recante norme...*, art. 58, comma 5.

⁷⁷ "La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicate da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge". D. P. R. 30 GIUGNO 2000, n. 230, *Regolamento recante norme...*, art. 58, comma 6.

2.5. LA QUESTIONE DELLA PRATICA RELIGIOSA NELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Un breve discorso a parte va fatto per la pratica religiosa nell'ambito dell'applicazione delle misure alternative,⁷⁸ introdotte dalla legge di riforma del 1975 e confermate dalle successive leggi di modifica,⁷⁹ per le quali il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare delle norme specifiche a garanzia della libertà religiosa.

Tuttavia, vi sono situazioni in cui la persona, obbligata a risiedere in un determinato luogo, (vedi il caso degli arresti domiciliari nella propria abitazione o presso una comunità terapeutica), si trova nella condizione di ristretto. La lacuna legislativa non è senza importanza se si pensa all'evoluzione del sistema processuale penale, che ricorre sempre di più a suddette misure.

A questo riguardo, risultano particolarmente interessanti alcune decisioni della giurisprudenza che, posta di fronte alla richiesta di imputati in stato di arresti domiciliari di poter partecipare alla Messa la domenica e nei giorni "di precetto", ha dato risposte diverse alle singole istanze.

Il giudice istruttore di Pisa, con un'ordinanza del 13 novembre 1984,⁸⁰ ha accolto la richiesta presentata da un imputato, affermando che alla persona sottoposta al regime di arresti domiciliari non poteva riservarsi un trattamento inferiore rispetto a quello assicurato dalle norme sull'ordinamento penitenziario agli imputati detenuti.

Successivamente, in presenza di analoghe istanze presentate da imputati cattolici, le soluzioni adottate dalla giurisprudenza sono state diverse. Sia il Tribunale di Milano, sia la Corte d'Appello di Firenze,⁸¹ hanno rigettato, infatti, le istanze presentate, ritenendo soddisfatto il precetto religioso attraverso la fruizione dei mezzi radio-televisivi, ed equiparando quindi la funzione religiosa effettivamente "partecipata" con la Messa trasmessa dai mass media.⁸²

Queste ordinanze evidenziano come tale lacuna legislativa lasci ai giudici una ampia discrezionalità e "fanno sorgere il sospetto che, dietro alle motivazioni espresse, si nasconda la preoccupazione di sindacare la sincerità delle convinzioni religiose degli imputati, dubitando che esse possano rappresentare un pretesto per assentarsi dal luogo

⁷⁸ Sono misure alternative l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione e l'arresto domiciliare; sono sanzioni sostitutive la semidetenzione, la libertà controllata, il lavoro sostitutivo e la pena pecuniaria. Ricordiamo inoltre la libertà condizionale e la libertà vigilata.

⁷⁹ Queste misure trovano le loro fonti principali nella legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche; nella legge 12 agosto 1982, n. 532 e 28 luglio 1984, n. 398; nella legge 10 ottobre 1986, n. 663 e successive modifiche; nel nuovo codice di procedura penale, approvato con D. P. R. 22 settembre 1988, n. 447; nel D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230.

⁸⁰ Il testo di questa ordinanza si trova in "Diritto Ecclesiastico", 1985, II, pp. 584 ss.

⁸¹ Le ordinanze dei due organi, rispettivamente del 19 agosto 1986 e del 24 luglio 1987, si trovano in "Diritto Ecclesiastico", 1988, II, pp. 288 ss.

⁸² Nell'ordinamento canonico non vi è alcuna traccia di questa presunta equiparabilità. Troviamo invece nella Nota Pastorale della CEI *Il Giorno del Signore*, al n. 35: "Tuttavia è evidente che una Messa alla televisione o alla radio, che in nessun modo sostituisce la partecipazione diretta e personale all'assemblea eucaristica, ha i suoi aspetti positivi...omissis...", in ECEI 3/1933-1974, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1986.

di arresto. In particolare, appare poco opportuno il giudizio di un organo dello Stato riguardo al grado di doverosità che promana dalla norma di un ordinamento confessionale, con ingerenza nell'ambito di altrui competenze e scarsa sensibilità per i principi di distinzione tra Chiesa e Stato".⁸³

Quanto esposto sull'argomento, mette in evidenza la necessità di un intervento normativo al riguardo, anche perché si prevede uno sviluppo dell'applicazione delle pene alternative e sostitutive al carcere.

2.6. IL VOLONTARIATO PENITENZIARIO DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

Particolare importanza ricopre oggi la presenza del volontariato in carcere, in modo particolare quello di ispirazione cristiana, espressione della carità evangelica, poco appariscente, ma con radici profonde.

Già nel 1870 era ben conosciuto nel carcere milanese di san Vittore l'impegno dei volontari delle Misericordie, come pure, negli anni successivi, il servizio dei religiosi Salesiani a Torino e delle Dame della Società san Vincenzo de' Paoli in alcune grandi città italiane. Nel 1923 nasce a Milano la 'Sesta Opera San Fedele',⁸⁴ che dovrà poi aderire alla più vecchia associazione Beccaria di Milano, (sorta nel 1911), e già da tempo dedicata alla cura dei minori ospiti degli istituti correzionali, privati e pubblici.⁸⁵

Da un punto di vista legislativo, abbiamo visto che l'assistenza ai carcerati viene riconosciuta già dal regolamento del 1891, istituendo le private 'Società di Patronato' poi sostituite dai 'Consigli di Patronato' nel regolamento del 1931. Queste associazioni avevano il compito di assistere le famiglie dei detenuti e i liberati dal carcere, lavorando in stretta connessione con le autorità di pubblica sicurezza. Non si trattava di una presenza riconosciuta ai fini della rieducazione del condannato, ma di aiuto morale e materiale.

Il primo segnale concreto di partecipazione del territorio all'attività di reinserimento lo troviamo nella circolare ministeriale n. 426/2914 del 27 novembre 1954, con la quale si istituirono gli assistenti volontari,⁸⁶ antesignani dei volontari dei nostri giorni. Dovevano essere "persone di specchiata moralità e benemerite dell'assistenza ai detenuti", appartenenti preferibilmente ad associazioni ed enti che svolgevano attività a favore dei carcerati, disponibili a seguire le indicazioni stabilite dal

⁸³ V. PANZANI, *L'assistenza religiosa in carcere*, Tesi di Laurea in <http://www.altrodiritto.it>. Vedi anche: V. TURCHI, *Ancora in tema di arresti domiciliari e assistenza spirituale. Appunti su "misure alternative alla carcerazione e libertà religiosa"*, in "Diritto Ecclesiastico", 1988, II, p. 307.

⁸⁴ Particolarmente illuminata l'azione della Sesta Opera che aveva, e ha tuttora, tra i suoi scopi lo studiare i problemi riguardanti l'assistenza carceraria e post, allo scopo di contribuire alla formulazione di nuove norme legislative in materia carceraria, e lo svolgere attività divulgativa tendente ad attenuare nell'opinione pubblica i pregiudizi nei riguardi degli ex detenuti, sensibilizzandola ai loro problemi.

⁸⁵ Cfr. N. VELLA, *Il volontariato nelle carceri. La storia del SEAC*, Roma, 2000, Fondazione Italiana per il Volontariato, p. 23. A. PARENTE, *La Chiesa...*, pp. 170-171.

⁸⁶ Il rilascio del permesso di accesso in istituto avveniva previa segnalazione dell'interessato da parte del Presidente del Consiglio di Patronato. All'operatore volontario veniva rilasciata la tessera di 'Assistente carcerario'. N. VELLA, *Il volontariato...*, p. 15.

direttore del carcere. Provenendo quasi esclusivamente dall'area cattolica, erano coinvolti personalmente e direttamente dai cappellani.

Sotto la spinta di alcuni uomini aderenti all'Azione Cattolica Italiana e del cappellano delle 'Nuove' di Torino, fra Ruggero Cipolla, nel 1967 viene fondato un coordinamento degli enti di assistenza carceraria che l'anno successivo prenderà il nome di Segretariato Enti Assistenza Carcerati (SEAC).⁸⁷ Tra gli organi statutari era prevista anche la figura del Consulente ecclesiastico, ruolo affidato ad un cappellano penitenziario. Oggi il coordinamento, nato in ambito cattolico, ha ormai perso la sua originaria connotazione cristiana, per azioni e pensieri più laici, anche a causa di alcune polemiche riguardo al sostegno alle attività dei volontari.⁸⁸ Lo stesso don Giorgio Caniato, attuale ispettore dei Cappellani, polemizzò a suo tempo con la gestione del SEAC per la "completa scomparsa di qualsiasi riferimento ai valori cristiani anche nello statuto modificato nel 1993".⁸⁹

Il nuovo Ordinamento penitenziario del 1975 e i successivi aggiornamenti legislativi⁹⁰ hanno aperto definitivamente il carcere al mondo esterno. L'ingresso dei volontari nel carcere e il lavoro svolto dai medesimi nell'istituto sono disciplinati da due articoli dell'Ordinamento penitenziario e da due articoli del Regolamento di esecuzione che distinguono due diverse forme di partecipazione: l'assistente volontario (art. 78 O. P., 107 R. e.) e la comunità esterna (art. 17 O. P., 63 R. e.).

L'assistente volontario, in base ai suddetti articoli e anche alla recente circolare del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) n. 468018 del 23 giugno 1992, è "persona idonea all'assistenza e all'educazione", che per un anno - salvo rinnovo - viene autorizzata a "frequentare gli istituti penitenziari per partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale", ovvero a "collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi ed alle loro famiglie".

Uno dei compiti specifici dell'assistente volontario è il sostegno morale, offerto nel colloquio personale con il detenuto, strumento essenziale nei momenti di crisi e negli stati di ansia, dovuti alla vita carceraria o provocati dal fatto di aver bruscamente interrotto i rapporti con la famiglia. Altro compito è l'aiuto pratico attraverso il quale

⁸⁷ Il Segretariato, nato per promuovere le attività delle persone impegnate nelle carceri, si è trasformato e ampliato in un coordinamento delle stesse associazioni, che pur mantenendo la sigla SEAC ha assunto nel 1998, il nome di Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Sono proprio degli ultimi anni le più significative conquiste del SEAC: una rete di interventi non più ristretta ai soli istituti di pena ma diffusa anche sul territorio, maggior dialogo e confronto con le istituzioni e il governo sui problemi dell'amministrazione della giustizia, una formazione dei volontari più qualificata e attenta alla dimensione politica del proprio impegno.

⁸⁸ "La Chiesa e lo Stato ci hanno lasciati soli nell'affrontare i problemi del carcere [...]. Nei nostri convegni non sono mai mancati gli interventi delle più alte autorità del mondo cattolico, ma come è accaduto con ministri e funzionari dell'amministrazione penitenziaria, le approvazioni e le benedizioni non sono poi approdate a nulla", intervento del presidente SEAC, Livio Ferrari, al 30° Convegno del Coordinamento 1997, in N. VELLA, *Il volontariato...*, p. 134.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 135.

⁹⁰ Le attività di volontariato sono formalmente disciplinate dagli articoli 17 e 78 della legge di riforma 26 luglio 1975, n. 354; dalla cosiddetta legge Gozzini del 10 ottobre 1986, n. 663; dall'articolo 120 del Regolamento di esecuzione del D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, e da numerose Circolari del Ministero, tra le quali ricordiamo la circolare del DAP, n. 468018, del 23 giugno 1992.

può far avere al detenuto ciò di cui questi può aver bisogno durante la detenzione, come ad esempio libri, sigarette o indumenti. Anche fornire informazioni e collaborare per pratiche di vario genere (anagrafiche, assicurative e sociali, scolastiche, giuridiche, ecc.) rappresenta un aspetto di quell'aiuto pratico richiesto dai detenuti. Il volontario deve inoltre offrire la sua disponibilità per l'accompagnamento fuori sede per motivi di giustizia, di studio, di espletamento di pratiche su indicazioni del magistrato di sorveglianza e collaborare con il cappellano per la celebrazione e la partecipazione ai riti religiosi. L'assistente volontario può inoltre cooperare nelle attività ricreative e culturali dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione.

Per quanto riguarda la comunità esterna mentre l'art. 78 prevede una presenza costante e continua del volontario all'interno dell'istituto, l'art. 17 viene concesso dal magistrato di sorveglianza relativamente ad iniziative e progetti specifici, da svolgersi all'interno degli istituti. In base a questi articoli, vengono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, privati, istituzioni o associazioni, siano esse pubbliche o non, su parere favorevole del direttore, con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza. L'autorizzazione è subordinata al riconoscimento della funzione rieducativa delle attività che i volontari intendono svolgere.

A conclusione di questa parte possiamo affermare che negli ultimi anni gran parte dei volontari entrano in carcere nell'ambito di progetti curati e sostenuti dal terzo settore⁹¹ della società. Ci soffermeremo sul volontariato legato al cappellano ed espressione della cura pastorale della Chiesa nel capitolo dedicato all'analisi dei dati consegnatici dalla ricerca. Possiamo però anticipare alcuni aspetti. Un coro parrocchiale che entra in carcere una volta al mese per l'animazione della santa Messa accede con l'art. 17, mentre il catechista che incontra settimanalmente i detenuti e stabilisce con loro un rapporto personale, vi accede con l'art. 78 ed ha di conseguenza maggiore competenza educativo-pastorale e più responsabilità. Si tratta di un volontariato puro,⁹² espressione della Chiesa diocesana, delle comunità parrocchiali e delle associazioni o movimenti di ispirazione cristiana. Tra le presenze di questo tipo, un posto di rilievo occupano le Caritas diocesane che sono passate negli ultimi anni da una semplice presenza di aiuto morale e materiale al detenuto ad una azione di riflessione, sensibilizzazione e progettualità della comunità cristiana esterna al carcere, in funzione delle realizzazioni di progetti di reinserimento ed integrazione sociale dei detenuti.

2.7. LA POSIZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E CANONISTICA DEL CAPPELLANO

In ambito giuridico e amministrativo, i cappellani delle carceri d'Italia hanno faticato a trovare la loro corretta definizione ed organizzazione, inizialmente per una

⁹¹ Il terzo settore rappresenta una realtà vasta e ormai consolidata dove si esprime e si persegue la *mission* del bene comune. Si tratta di associazioni, organizzazioni di volontariato, *no profit* e non governative, cooperative, fondazioni di diritto civile, fondazioni bancarie, IPAB.

⁹² Con l'espressione "volontariato puro" si definisce l'attività che viene prestata spontaneamente e gratuitamente anche all'interno di organizzazioni (di volontariato) costituite esclusivamente per fini di solidarietà e che non abbiano fini di lucro, neanche indiretto

carezza di reale libertà religiosa ed in seguito per la mancanza di armonizzazione fra i due ambiti del diritto a cui fanno riferimento, quello civile e quello ecclesiastico.

In epoca liberale l'ufficio ecclesiastico di cappellano e l'incarico civile di cappellano rimasero sempre separati. Il sacerdote, nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia su delega del Re, senza nessuna presentazione o consenso dell'autorità ecclesiastica, con la qualifica di 'personale aggregato', dipendeva direttamente dal direttore dell'istituto.

Soltanto con la disposizione dell'articolo 5 del Concordato del 1929, che affermava il divieto di assunzione o permanenza degli ecclesiastici in un pubblico ufficio dello Stato in mancanza del nulla osta dell'ordinario diocesano, si attribuì al Vescovo la possibilità di evitare che un sacerdote espletasse funzioni ecclesiali senza un suo previo assenso.

D'altra parte, le difficoltà poste dall'ambiente penitenziario all'accesso di personale estraneo all'amministrazione penitenziaria, (ad esempio il parroco della parrocchia di riferimento dell'istituto), e la particolarità del servizio pastorale, (esigente una particolare preparazione e dedizione), hanno obbligato i Vescovi ad inviare nelle carceri sacerdoti con un incarico *ad hoc*, istituendo un ufficio ecclesiastico a carattere precario e sottoposto alla valutazione e ammissione da parte della stessa amministrazione penitenziaria, in quanto corrispondente anche ad un ufficio di carattere civile previsto dall'Ordinamento penitenziario.

La legge 4 marzo 1982, n. 68,⁹³ *Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena*, riuscì a far coincidere la condizione di cappellano quale dipendente della Pubblica Amministrazione,⁹⁴ con l'ufficio ecclesiastico espressivo della giurisdizione della Chiesa.⁹⁵ Nel frattempo, infatti, le ultime stesure del testo del nuovo Codice di Diritto Canonico (emanato nel 1983) avevano dedicato una maggiore attenzione alle figure del cappellano, attribuendo ad esse la natura di veri e propri uffici nell'ambito delle Diocesi.⁹⁶

A differenza dei cappellani militari, per i quali il diritto canonico ha sempre predisposto leggi speciali,⁹⁷ il cappellano carcerario ha invece mantenuto l'assetto di ufficio ecclesiastico infradiocesano nell'ambito dell'ordinaria giurisdizione della

⁹³ LEGGE 4 MARZO 1982, n. 68, pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE, 10.03.1982 suppl. ord. n. 67.

⁹⁴ "Negli Istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani". LEGGE 4 MARZO 1982, n. 68, *Trattamento ...*, Articolo 1, Comma 1.

⁹⁵ "L'incarico ai cappellani è conferito con Decreto del Ministro della Giustizia sentito il parere dell'Ispettore dei cappellani e del competente provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e previo nulla osta dell'ordinario diocesano". LEGGE 4 MARZO 1982, n. 68, *Trattamento...*, articolo 4, Comma 1.

⁹⁶ Nel Codice di Diritto Canonico il cappellano "è il sacerdote cui viene affidata in modo stabile la cura pastorale, almeno in parte, di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli, e che deve essere esercitata a norma del diritto universale e particolare", CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Testo ufficiale e versione italiana*, 2^a ed., Roma 1984, UECI, Can. 564. Considerato pertanto un incarico pastorale a fini spirituali, quello di cappellano può essere definito un ufficio ecclesiastico: "L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale". CODICE DI DIRITTO CANONICO, Can. 145, § 1.

⁹⁷ CODICE DI DIRITTO CANONICO, Can. 569.

Chiesa, assegnando alla Diocesi in cui si trova l'istituto di pena, il compito di garantirne l'assistenza religiosa.

Oggi, alla luce del Nuovo Concordato⁹⁸ che afferma tra Stato e Chiesa cattolica il principio di rigorosa bilateralità nel rispetto delle reciproche competenze, l'Articolo 11,⁹⁹ dello stesso, ha comportato il superamento dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1982 che prevedeva che l'incarico a cappellano fosse conferito con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere favorevole dell'Ispettore dei cappellani, del competente Ispettore distrettuale degli istituti di pena e il previo nulla osta dell'Ordinario diocesano. Per riaffermare che l'iniziativa per la nomina non è del Ministro bensì dell'Ordinario diocesano (che è ciò che praticamente oggi avviene), sarebbe necessario stabilire, mediante un'intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Giustizia, che l'incarico viene conferito dal Ministro, su proposta dell'Ordinario.

D'altra parte, quanto finora esposto evidenzia altre criticità. Anzitutto il fatto che, come dipendente del Ministero il cappellano e la sua azione pastorale siano sottoposti alla valutazione disciplinare dello stesso.¹⁰⁰ Da un punto di vista canonico e pastorale, non sono poi ben chiari i riferimenti che il cappellano deve avere con il parroco nella cui parrocchia sorge l'istituto di pena e con la Curia diocesana, in relazione in particolar modo alla eventuale celebrazione di Sacramenti quali il Battesimo ed il Matrimonio.¹⁰¹

⁹⁸ LEGGE 25 MARZO 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Concordatario, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1884, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, GAZZETTA UFFICIALE, 10 aprile 1985, suppl. ord. al n. 85.

⁹⁹ “§ 1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle Forze Armate, alla Polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o assistenza pubblica che la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

§ 2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità”. LEGGE 25 MARZO 1985, n. 121, *Ratifica...*, Articolo 121, Comma 1.

¹⁰⁰ “Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

- 1) Richiamo;
- 2) Dichiarazione di biasimo;
- 3) Esonero dall'incarico.

Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attività con assiduità ed impegno.

La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'Istituto.

L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed è applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'Istituto o per l'amministrazione... omissis...”. LEGGE 4 MARZO 1982, n. 68, *Trattamento...*, articoli 6-12. Da notare che dei 17 articoli di cui è composta la legge, ben sette sono dedicati all'aspetto disciplinare. Peraltra la questione si pone anche per altri uffici ecclesiastici, in ambito pubblico, come il cappellano ospedaliero, ed è attualmente dibattuta nel campo della riflessione del diritto canonico.

¹⁰¹ Al riguardo torneremo a riflettere nel terzo capitolo di questo lavoro dove alla luce dei risultati della ricerca affronteremo le questioni aperte di teologia e prassi pastorale.

Per quanto riguarda il coordinamento dei cappellani delle carceri d'Italia, la Legge 5 marzo 1963, n. 323,¹⁰² istituì l'Ispettorato Generale dei Cappellani del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile a capo del quale c'è l'Ispettore dei cappellani.¹⁰³ L'Ispettore è un cappellano con esperienza sul campo, che esplicita le funzioni del vigilare e coordinare le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica, affidate ai cappellani degli istituti di pena.¹⁰⁴ L'Ispettore inoltre è componente della Commissione di disciplina dei cappellani nominata dal Ministro della Giustizia ogni due anni.

Da un punto di vista pastorale, attualmente, l'Ispettorato cura la pubblicazione del periodico bimestrale *La Pastorale del penitenziario*, indice e presiede i raduni regionali annuali dei cappellani e sovrintende al Consiglio pastorale i cui membri sono eletti nei raduni regionali. Mantiene i collegamenti con la Conferenza Episcopale Italiana, partecipa e rappresenta la pastorale penitenziaria agli eventi pastorali della Chiesa. Inoltre da alcuni anni ha avviato una consulta delle religiose che operano a fianco dei cappellani come volontarie (che sono la maggior parte) o come dipendenti (ad esempio infermiere). La consulta, formata da quattro religiose, organizza incontri nazionali delle suore ed ha avviato un laboratorio pastorale.

Concludendo questa parte, che ci ha permesso di conoscere gli aspetti amministrativi del servizio pastorale penitenziario, è opportuno soffermarsi brevemente sull'ultima circolare ministeriale, che ha per oggetto l'attività dei cappellani.¹⁰⁵ Dopo

¹⁰² LEGGE 5 MARZO 1963, n. 323, GAZZETTA UFFICIALE 30 MARZO 1963.

¹⁰³ Fino al 1947 i cappellani delle carceri non avevano un loro diretto superiore ecclesiastico cui fare riferimento. Una tale lacuna fu avvertita specialmente durante la guerra 1940-45 quando si trovarono ad affrontare grossi problemi di comportamento e di assistenza. L'iniziativa di porre all'attenzione delle Autorità religiose e civili un tale problema, partì ancora una volta da p. Ruggero Cipolla, che prospettò il problema all'Arcivescovo di Torino, il cardinale Maurilio Fossati, pregandolo di patrocinare come prima cosa un convegno nazionale dei cappellani delle carceri italiane. Il cardinale Fossati affidò a mons. Ferdinando Baldelli, presidente della Pontificia Commissione Assistenza, l'organizzazione del prospettato convegno, che, di fatto, fu tenuto a Roma nei giorni 11, 12 e 13 novembre 1947 con la partecipazione di oltre 100 cappellani, che per la prima volta ebbero l'occasione di incontrarsi e confrontarsi. La proposta dell'istituzione di un Cappellano Capo, avanzata e caldeggiata in quella sede da tutti i convenignisti, fu accolta dal Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato costantemente alle sedute del convegno e, alla conclusione, dall'allora Ministro Grassi. Non potendo tuttavia il Ministro istituire il ruolo di una nuova figura giuridica, che è di competenza del Parlamento, per allora fu deciso il conferimento dell'incarico di Ispettore con un decreto ministeriale nell'ambito del già esistente organico dei Cappellani delle Carceri. Primo Ispettore fu nominato mons. Giovanni Cazzaniga, cappellano del carcere "San Vittore" di Milano, che iniziò le sue nuove mansioni nel febbraio 1948, con ufficio prima presso la sede della Pontificia Commissione Assistenza, e poi in locali ministeriali. Ci volle tutto il periodo che va dal 1948 al 1963 per arrivare all'approvazione parlamentare della legge istitutiva di un posto di Ispettore fuori dell'organico dei Cappellani. A tutt'oggi l'organico dell'Ispettorato dei cappellani è di cinque posti: oltre all'Ispettore, ne fanno parte un cappellano e una suora in qualità di collaboratori, due assistenti della Polizia penitenziaria, con funzioni amministrative.

¹⁰⁴ "Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323".

LEGGE 4 MARZO 1982, n. 68, art. 1.

¹⁰⁵ Circolare n. 3553/6003 del 25 maggio 2001.

una premessa che ribadisce le norme di legge già esposte qui precedentemente, la circolare detta disposizioni particolari sul culto, l'assistenza religiosa e l'orario di lavoro del cappellano. Tali disposizioni rappresentano la risposta ad alcune richieste e questioni sollevate dai cappellani nei raduni regionali, e presentate all'Ispettore.

Sul culto si afferma che l'arredo dei locali destinati alle celebrazioni deve essere appropriato e fornito dall'amministrazione penitenziaria. Per quanto riguarda l'accesso dei detenuti alle celebrazioni, esso non deve trovare ostacoli in surrettizie motivazioni di sicurezza, ed il cappellano "se non è in grado di celebrare da solo una pluralità di funzioni religiose, deve avere la possibilità di richiedere l'accesso di altri ministri finalizzato alla celebrazione dei riti". Gli orari delle celebrazioni non devono coincidere con quelli di altre attività (come i colloqui o l'ora d'aria) e, infine, "il cappellano deve venire tempestivamente convocato in presenza del rischio di decesso di un detenuto".

Sull'assistenza religiosa si conferma "la possibilità di accesso del cappellano anche alle sezioni per detenuti classificati", la non obbligatorietà della "domandina" da parte dei detenuti che vogliano incontrare il cappellano, al quale deve essere consentito l'accesso diretto alle sezioni e la visita ai detenuti ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda l'accesso in istituto in orario notturno, "si osserva che la richiesta non è accoglibile nella sua assolutezza", ma può essere prevista nei casi in cui la presenza del cappellano "possa risultare vantaggiosa al detenuto", esigente di particolare assistenza.

Sull'orario di lavoro, si ribadisce che l'orario settimanale del cappellano è di diciotto ore, distribuite su cinque giorni, compresa la domenica. Può, altresì, per motivi pastorali, concentrare in un numero minore di giorni l'orario (non inferiori a tre), come pure, se dovesse svolgere un numero inferiore o maggiore di ore, può chiedere che siano recuperate o scalate la settimana successiva. In entrambi i casi, il recupero dovrà essere effettuato nell'ambito del mese di riferimento, e in accordo con la direzione dell'istituto. Il cappellano può inoltre chiedere al direttore di considerare orario lavorativo, l'attività di assistenza spirituale svolta all'esterno del carcere a favore delle persone condannate.

2.8. ICCPPC: INTERNATIONAL COMMISSION FOR CATHOLIC PRISON PASTORAL CARE

L'Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri italiano, in rappresentanza della pastorale penitenziaria della Chiesa italiana, fa parte di una più vasta organizzazione di pastorale carceraria denominata *International Commission for Catholic Prison Pastoral Care*.¹⁰⁶ I membri di queste assise pastorali sono i Cappellani

¹⁰⁶ La prima denominazione della Commissione Internazionale si riferiva esclusivamente ai cappellani col titolo di "Commissione Internazionale dei Cappellani Generali delle Carceri". A partire dal 1993, una seconda denominazione privilegiò anziché le persone, le Cappellanie, per cui si pervenne alla definizione di "Commissione Internazionale delle Cappellanie Cattoliche delle Carceri". Oggi, sia per assegnare alla Commissione un riferimento più programmatico che personale, sia per ovviare all'introduzione nella pastorale di personale direttivo laico (che per ora è di poche unità) - e dal quale non è escluso il sesso femminile - la nuova denominazione è: "Commissione Internazionale della Pastorale Cattolica delle Carceri" (ICPPC: *International Commission for Catholic Prison Pastoral Care*)

Generali delle Carceri degli Stati iscritti alla Commissione che nel Congresso di Roma, del settembre 2007, giungevano al numero di 58.¹⁰⁷

Nel preambolo degli Statuti della Commissione sono elencati i tre fondamenti della stessa. Anzitutto il fondamento evangelico che motiva la presenza dei cappellani in carcere, il fondamento ecclesiale che esprime nella comunità il luogo teologico e sociologico dove la pastorale viene esercitata ed infine quello giuridico, posto in numerosi e importanti documenti delle Nazioni Unite, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e le Regole Ordinarie Minime per il trattamento dei detenuti.

L'articolo quattro degli statuti, aggiornati al congresso di Varsavia del 1996, elenca gli scopi della Commissione. Innanzitutto quello di "risvegliare e fomentare una maggiore sensibilità e preoccupazione in tutta la Chiesa per l'azione pastorale e apostolica nelle carceri" e di "animare le Conferenze Episcopali a stabilire e promuovere la Pastorale Penitenziaria che è missione della Chiesa, offrendo tutto il proprio sostegno." Altro scopo è di "promuovere l'umanizzazione, la revisione e la riforma dei sistemi penitenziari in tutto il mondo."¹⁰⁸ Particolare impegno che la Commissione si attribuisce è anche quello di lottare contro la pena di morte, sia perché di fatto non venga applicata, sia perché ne sia attuata una piena e universale abolizione.

Ricordiamo gli eventi più recenti della Commissione. L'XI Congresso di Dublino del 2003 dal titolo: "Le carceri del terzo millennio sfidano Stato, Chiesa e Società".¹⁰⁹ Nel marzo 2005, il Seminario: "I Diritti Umani dei Detenuti", indetto dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e dall'ICPPC.¹¹⁰ Infine l'ultimo Congresso, celebrato sempre a Roma, nel settembre 2007, dal titolo "Scopri nel detenuto il volto di Cristo".¹¹¹

¹⁰⁷ Articolo 1 degli Statuti: "Nome e natura. § 1. La commissione internazionale della cura pastorale cattolica nelle carceri è un'associazione mondiale dei paesi delegate per la cura pastorale cattolica carceraria, composta da persone laiche ed ecclesiastiche.

¹⁰⁸ <http://www.ispcapp.org/Iccppc.htm>

¹⁰⁹ La dichiarazione finale del congresso sottolinea che "Il carcere è il riflesso della società, e spesso della sua ingiustizia e della sua violenza: sono soprattutto i poveri ad essere gettati in carcere" e che il carcere riguarda molte persone perché quando si incarcera una persona è tutta una famiglia che soffre. Una particolare attenzione è posta anche alle vittime dei reati e ai loro cari, che "nessuno le aiuta veramente ad accettare la solitudine della loro angoscia per far sì che il loro dolore non si muti in odio". Infine si afferma la necessità di intensificare gli sforzi per organizzare una solida formazione a beneficio di tutti i cappellani, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Cfr. LA PASTORALE DEL PENITENZIARIO, Anno VII, n. 5, 2003, pp. 510-512.

¹¹⁰ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE E ICCPPC, *Diritti Umani dei Detenuti, Seminario di studio Roma 1-2 marzo 2005*, Città del Vaticano, 2007, Libreria Editrice Vaticana.

¹¹¹ La relazione conclusiva ricorda "che 'l'essere umano è il cammino della Chiesa' (*Redemptor Hominis* 14, *Centesimus Annus* 53) e il suo volto dolente evoca il volto di Cristo." La sua dignità è pertanto inalienabile in quanto scaturente dall'essere "immagine e somiglianza" del suo Creatore e la privazione della libertà non può in nessun modo oscurare questa immagine. Particolare attenzione viene posta alle conflittualità e alle incomprensioni interne alle società, che richiedono maggiore attenzione e una giustizia che sia capace di riparare, restaurare, risanare e proteggere. Cfr. "La Pastorale del Penitenziario", Anno XI, n. 5, 2007, pp. 340-341.

CAPITOLO III

LA PASTORALE PENITENZIARIA E LA FIGURA DEL CAPPELLANO NEL MAGISTERO DELLA CHIESA

Premessa

Manca nell'ambito del Magistero della Chiesa un documento dedicato alla pastorale penitenziaria e ai temi ad essa collegati. Il presente capitolo raccoglie quanto è stato detto al riguardo in alcuni documenti della Chiesa, nei discorsi dei Pontefici a partire da Pio XII, nell'insegnamento di alcuni Vescovi, nei testi pubblicati dagli stessi cappellani e da organismi pastorali nazionali. Il criterio che ha guidato la stesura del capitolo è stato quello di cercare ciò che può contribuire ad illuminare il ruolo del cappellano e la sua azione pastorale nelle carceri.

3.1. NEI DOCUMENTI DELLA CHIESA A PARTIRE DAL CONCILIO VATICANO II

Nei documenti del Concilio Vaticano II troviamo due passaggi in cui il pensiero dei Padri conciliari va alle persone detenute: nel Discorso di Paolo VI in apertura del secondo periodo del Concilio,¹¹² e al punto 8 del Decreto sull'apostolato dei laici.¹¹³ I due interventi collocano i carcerati nella categoria dei poveri e dei bisognosi, verso la quale la Chiesa si sente chiamata a promuovere la giustizia e la solidarietà evangelica.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, pur non parlando mai espressamente di carcere, carcerati o cappellani penitenziari, al n. 2266 afferma che "l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto"¹¹⁴ attribuendo ad esse un triplice fine. La pena ha pertanto lo scopo di riparare al disordine introdotto dalla colpa, difendere l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, contribuire alla correzione del colpevole. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, la pena ha valore di espiazione.

¹¹² "Ad alcune categorie di persone guarda la Chiesa dalla finestra del Concilio, spalancata sul mondo, con particolare interesse: guarda ai poveri, ai bisognosi, agli afflitti, agli affamati, ai sofferenti, ai carcerati, cioè guarda a tutta l'umanità che soffre e che piange: essa le appartiene per diritto evangelico." *Enchiridion Vaticanum*, vol. 1, Bologna 1981, EDB, p. 115.

¹¹³ "L'azione caritativa oggi può e deve abbracciare assolutamente tutti gli uomini e tutte quante le necessità. Dovunque c'è chi manca di cibo e bevanda, di vestito, di casa [...], chi soffre l'esilio o il carcere, ivi la carità cristiana deve cercarli e trovarli, consolarli con premurosa cura e sollevarli porgendo aiuto." *Enchiridion Vaticanum*, vol. 1, Bologna 1981, EDB, p. 537.

¹¹⁴ *Catechismo della Chiesa cattolica*, Città del Vaticano, 1992, Libreria Editrice Vaticana, p.557.

Nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,¹¹⁵ nel capitolo introduttivo, viene riportato il brano del Vangelo di Matteo sul giudizio finale (Mt 25,34-36.40) al fine di presentare l'orizzonte ultimo in cui collocare le opere di giustizia e di carità. Il brano che vede Gesù identificarsi tra gli altri, anche con il carcerato, ha fornito alla tradizione cristiana l'elenco delle sette opere di misericordia corporale. Esso è citato in tutti gli interventi dei Pontefici rivolti al mondo del carcere ed è sicuramente il passo evangelico più rappresentativo della pastorale carceraria. Tenendo presente il contesto penitenziario attuale, che vede le carceri custodire persone di razze, popoli e religioni diverse, è interessante sottolineare l'aspetto universalistico del brano di Matteo.¹¹⁶ La solidarietà con gli ultimi è annuncio universale di salvezza, umana ed escatologica allo stesso tempo. Così la carità è in carcere, più che altrove, l'anima della missione,¹¹⁷ lo strumento tangibile dell'amore di Dio per ogni persona.

Al n. 289 dello stesso documento, i carcerati sono nominati tra coloro che trovano maggiori difficoltà nella ricerca di una collocazione nel mondo del lavoro¹¹⁸ e al n. 403 si parla dell'attività dei cappellani delle carceri chiamati "a svolgere, non solo sotto il profilo specificamente religioso, ma anche in difesa della dignità delle persone detenute la propria missione. Purtroppo, le condizioni in cui esse scontano la loro pena non favoriscono sempre il rispetto della loro dignità: spesso le prigionie diventano addirittura teatro di nuovi crimini. L'ambiente degli istituti di pena offre, tuttavia, un terreno privilegiato sul quale testimoniare, ancora una volta, la sollecitudine cristiana in campo sociale: 'ero... carcerato e siete venuti a visitarmi' (Mt 25,35-36)".¹¹⁹

¹¹⁵ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2005, Libreria Editrice Vaticana.

¹¹⁶ "L'espressione 'tutte le nazioni' indica tutte le genti della terra, senza distinzione di razza e di religione. Nell'uso biblico, in genere, *éthne* (nazione, gente) riguarda i pagani, i gentili in contrapposizione a *laòs* (popolo) riferito a Israele. Perciò nel giudizio il Cristo non tiene conto della diversità di razza, ma bada ai frutti portati." A. POPPI, *Sinossi dei quattro Vangeli. Commento*, Padova 1988, Edizioni Messaggero, pp. 119-120.

"Gesù pone effettivamente un criterio di azione che va al di là di ogni steccato religioso/ideologico. L'amore di Madre Teresa per i diseredati della terra è stato il linguaggio più universale e comprensibile, che abbia parlato al mondo di oggi del mistero di Dio e dell'uomo". S. FAUSTI, *Una comunità legge il Vangelo di Matteo*, 2 edizione, Bologna 2001, EDB, p. 502.

¹¹⁷ "La missione se non è orientata alla carità, se non scaturisce cioè da un profondo atto di amore divino, rischia di ridursi a mera attività filantropica e sociale. L'amore che Dio nutre per ogni persona costituisce, infatti, il cuore dell'esperienza e dell'annuncio del Vangelo, e quanti lo accolgono ne diventano a loro volta testimoni." BENEDETTO XVI, *La carità, anima della missione. Messaggio di sua Santità Benedetto XVI per la Giornata Missionaria Mondiale 2006*.

¹¹⁸ "Chi è disoccupato o sottoccupato, subisce le conseguenze profondamente negative che tale condizione determina nella personalità e rischia di essere posto ai margini della società, di diventare una vittima dell'esclusione sociale. È questo un dramma che colpisce, in genere, oltre ai giovani, le donne, i lavoratori meno specializzati, i disabili, gli immigrati, gli ex carcerati...". PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio...*, p. 160.

¹¹⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio...*, p. 220.

3.2. DISCORSI E PRONUNCIAMENTI DEI PAPI

In questo capitolo prendiamo in considerazione i pronunciamenti dei Pontefici sul carcere,¹²⁰ a partire dal secondo dopoguerra. Da questo periodo infatti i diritti fondamentali dell'uomo trovano dichiarazione nei dettami di organismi internazionali (come l'O.N.U.) e nazionali (la Costituzione Italiana) mentre una rinnovata sensibilità sociale e apertura fiduciosa al mondo si fanno strada nella Chiesa e trovano espressione in vari documenti del Concilio Vaticano II.

Si tratta per la maggior parte di discorsi rivolti ai detenuti nelle visite pastorali alle Chiese locali o agli istituti di pena, altri sono rivolti al personale dell'amministrazione penitenziaria e ai giuristi cattolici in occasione di convegni ed udienze in Vaticano, mentre solo qualche intervento è rivolto direttamente ai cappellani italiani che operano nelle carceri. Riportiamo di seguito, in sintesi, le parti dei discorsi che possono contribuire a illuminare il ruolo e i compiti pastorali del cappellano. Più spazio è dato a Pio XII per la pregnanza dei suoi interventi su questo tema, anche se la sua concezione spiccatamente retributiva della pena appare oggi teologicamente insostenibile. Più breve è invece la parte riguardante i discorsi degli altri Papi, caratterizzati da uno stile parenetico e amicale, che seppur numerosi offrono meno contributi al presente studio.

3.2.1. DISCORSI DI PIO XII

Nell'immediato dopoguerra i cappellani delle carceri si incontrarono a Roma ed il 15 novembre 1947 il papa Pio XII, rivolse loro in udienza un discorso intenso ed articolato.¹²¹ Nella premessa definì i cappellani "soldati di prima linea, volontari in una missione di sacrificio e di ardue conquiste" ed elencò le loro competenze "di ordine giuridico, tecnico, sociale, pedagogico, concernenti la rieducazione dei carcerati e la organizzazione della cura spirituale delle prigionie", sottolineando le priorità del loro intervento nella "rieducazione dei minorenni" e nella "assistenza postcarceraria degli ex detenuti". Qualità umane e cristiane dei cappellani dovevano e devono ancora essere la "padronanza di voi stessi, la pazienza, la longanimità, la circospezione, la prudenza, il tatto e soprattutto una carità piena di abnegazione e di bontà attinte al Cuore di Colui che non spezza la canna rotta e non spegne il lucignolo fumigante."

Parlando dell'azione pastorale del cappellano già definito "arduo ministero", il papa sottolinea come "ciascuno di voi potrebbe narrare numerosi esempi edificanti, che fanno toccare con mano la potenza della grazia misericordiosa" e "voi ben sapete, nel segreto dei vostri cuori, con quali preghiere, con quali sforzi, con quali angosce, avete pagata ciascuna delle vostre conquiste, ed anche, ahimè!, delle vostre perdite." Nel sottolineare alcune delle cause del delinquere, papa Pio XII evidenzia come esse siano la conseguenza di cattiva educazione e di cattive compagnie, "tara di tristi eredità." In tale contesto, il cappellano è chiamato ad essere interprete del "divino Pastore, che si è

¹²⁰ Da Pio XII a Benedetto XVI sono circa quaranta interventi.

¹²¹ A. PARENTE, *La Chiesa...*, pp. 199-201.

affaticato nel ricercare la pecorella smarrita” e “del sommo Sacerdote che, morente, dall’alto della Croce, ha perdonato, beatificato, santificato il ladrone pentito, crocifisso come lui.”

Nella seconda parte del discorso sottolinea l’attenzione alla famiglia del detenuto, in particolare ai genitori, affinché si prodighino per riaccogliere il figlio, che deve essere seguito anche dopo il suo ritorno a casa. Sulla “umana società” dice che “essa non sempre confessa, ma ben sente la propria incapacità di salvare con i suoi regolamenti e con le sue pur lodevoli istituzioni i relitti del naufragio morale”, e che “essa deve riconoscere la sua parte, spesso gran parte, di responsabilità, nel naufragio.” Alle autorità dello stato rammenta che “nonostante tutte le riforme dell’ordinamento carcerario, ai soli freddi paragrafi della legge e al regolamento esteriore non sarà mai dato di conseguire quello scopo, che consiste nel miglioramento del colpevole, nel preservarlo dalla rovina morale, nell’elevarlo e nel rigenerarlo. A ciò si richiedono umana comprensione e soprattutto quelle forze soprannaturali proprie della religione, di cui il Sacerdote è ministro.” Il Papa conclude richiamando la dimensione prevalentemente caritativa e sociale dell’azione del cappellano, ammonendo tuttavia a non fermarsi “al lato puramente sociale dell’opera vostra, ma spingetevi più innanzi, penetrate nelle anime, per la loro riconciliazione con Dio e la loro salvezza.” Ricorda infine “la Beata Vergine e Martire Maria Goretti, che condusse meravigliosamente alla conversione il suo uccisore.”

Nel 1951 attraverso la radio, Pio XII indirizzò un radiomessaggio a tutti i detenuti delle carceri italiane e delle altre nazioni del mondo.¹²² Nel discorso dopo aver considerato le cause del delinquere ed il senso che la pena deve e può avere, il Papa suggerisce una missione a tutti coloro che si trovassero ad espiare una pena in modo ingiusto od eccessivamente gravosa, rispetto alle proprie colpe.¹²³ “A voi è assegnata una vocazione straordinaria, e vorremmo dire di privilegio: espiare per il mondo veramente colpevole... Lungi dallo sprezzare il vostro dono, Egli ne farà titoli preziosi di misericordia, di salvezza e di grazia, per voi stessi e per le vostre famiglie, per il mondo intero e per la sua Chiesa.”

Nel 1957¹²⁴ Pio XII ebbe modo di rivolgere un discorso ai rappresentanti dei Giuristi Cattolici Italiani¹²⁵ e del Fraternal Assistance Christian Friends of Prisoners di

¹²² *Radiomessaggio di Pio XII ai Detenuti in Italia e nelle altre Nazioni*, 29 dicembre 1951, in A. PARENTE, *La Chiesa...*, pp. 202-204.

¹²³ “Qualora poi, in tutto o in parte, l’innocenza si facesse usbergo alla vostra coscienza netta, e vi convincesse che i rigori della giustizia umana hanno trasmodato nella misura della colpa...”

¹²⁴ PIO XII, *Discorso pronunciato nell’aula della benedizione da PIO XII ad un gruppo di giuristi cattolici italiani il 26 maggio 1957*, in “Rassegna di Studi penitenziari”, 3 (1957).

¹²⁵ Nell’insegnamento di Pio XII la pena è giustificata ed anzi richiesta dalla generale ed incondizionata esigenza che l’ordine morale turbato dalla colpa sia riparato. Essendo l’ordinamento giuridico parte integrante dell’ordine morale, l’autorità civile in quanto custode dell’ordinamento giuridico ha il compito di compensare con una punizione proporzionata le trasgressioni colpevoli delle leggi giuste. La posizione e le affermazioni di Pio XII devono essere interpretate tenendo conto del loro intento principalmente polemico. Egli si proponeva di contrastare le moderne teorie della pena che non solo distinguevano, ma separavano l’ordinamento giuridico da quello morale e, quindi, ritenevano di poter prescindere dall’idea di colpa morale nel trattamento del crimine. Più precisamente sono prese di mira le concezioni criminologiche che negavano la libertà individuale, e intendevano i reati come effetti prodotti da fattori

Sulmona, in udienza a Roma. Nella prima parte del discorso, “presupposti per l’ufficio di aiuto ai carcerati,” il Papa afferma anzitutto la necessità che vi sia la certezza della colpa,¹²⁶ principio indispensabile per ogni successiva considerazione. Solo tale certezza permette al colpevole di comprendere e accettare la pena che ne deriva, trasformandola in occasione di espiazione e redenzione. Senso e fine della pena è essenzialmente la riparazione della colpa, la restituzione dell’ordine violato ed una rinnovata volontà verso il bene ed il giusto, senza forme che richiamino la vendetta.¹²⁷

Nella seconda parte, parlando dell’assistenza al detenuto distingue la dimensione personale da quella comunitaria. Considerato come singola persona, il detenuto deve essere conosciuto ed amato.¹²⁸ Per conoscerlo è necessario invitarlo a ricordare ed a scrutare il suo passato per cogliere le cause del male. Dopo aver compreso il carcerato con tutta la sua storia di miseria e sofferenza, occorre “condurlo a conoscere e comprendere lui stesso i principi che dovranno dirigere il suo rinnovamento.” L’idea fondamentale che ha da guidare il detenuto in questo lavoro è la “persuasione che egli può cancellare gli errori del passato.” Occorre poi amare¹²⁹ il detenuto con la ricchezza delle diverse forme dell’amore. L’amore di compiacenza trova nel suo oggetto tutto ciò che possiede di buono e di bello. L’amore di benevolenza vuole coscientemente il bene naturale e soprannaturale dell’amato. L’amore beneficente offre l’aiuto materiale e spirituale. Infine, l’amore di unione ed amicizia è quello che permette di “comunicarsi mutuamente pensieri e sentimenti, mettersi in qualche modo l’uno al posto dell’altro.”

Considerato come membro della comunità, “il carcerato appartiene ad una famiglia, alla comunità sociale, professionale e civile, allo Stato, a un popolo, ad una nazione e finalmente alla Chiesa.” Chi si occupa dell’assistenza, ha il compito di esercitare un benefico influsso sui mutui rapporti tra i detenuti e sulle diverse comunità a cui il detenuto appartiene. Questa azione benefica esige un sincero perdono, una capacità a fidarsi del bene che si trova negli altri, un amore che si riferisca a quello del Signore.

Nella terza ed ultima parte il Papa presentando una serie di passi del Nuovo Testamento tratteggia la cura dei carcerati agli occhi di Dio.¹³⁰

interni dell’individuo (costituzione bio-psichica) ed esterni (le sue condizioni sociali di vita). “Papa Pio XII è stato un convinto assertore della pena come retribuzione della colpa, confortato dal consenso dei teologi cattolici dell’epoca, anche se non così compatto come talvolta si suppone [...]. Le argomentazioni addotte dal pontefice a sostegno di tale tesi appaiono francamente insostenibili.” Cfr. A. LATTUADA, *La giusta reazione giuridico-sociale al fenomeno del crimine*, in AA.VV., *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Milano 1998, Vita e Pensiero, p. 181-192.

¹²⁶ Tale certezza deve tener conto “che non basta più oggi tener conto delle circostanze attenuanti tradizionali, dettate dalla giurisprudenza e dalla morale naturale e cristiana. Occorre prendere altresì in considerazione gli elementi provenienti recentemente dalla psicologia scientifica e che permettono in alcuni casi di riconoscere una diminuzione notevole della responsabilità.”

¹²⁷ “Le pene volute da Dio sono piuttosto un rimedio che un mezzo di espiazione, piuttosto *poenae medicinales* che *poenae vindicativae*.”

¹²⁸ “È infatti indispensabile avere con essi un contatto come da anima ad anima.”

¹²⁹ “Bisogna andare verso di lui non solo con idee rette, ma altresì, e forse anche di più, col cuore.”

¹³⁰ “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecciate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.” 1 Gv 2,1-2.

“Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.” Lc 19,10.

3.2.2. GIOVANNI XXIII E PAOLO VI

Giovanni XXIII è il primo Papa del secolo scorso a visitare un carcere e precisamente quello romano di *Regina Coeli*, il 26 dicembre 1958. Paolo VI, il 9 aprile 1964, ripeterà l'esperienza. Nel discorso rivolto ai detenuti afferma: "Sono felice di essere qui, mandato da Nostro Signore Gesù Cristo. Questo comando divino, questa spinta che parte dal Vangelo...", sottolineando così che il motivo principale della presenza della Chiesa fra i detenuti, deve essere l'annuncio salvifico del Vangelo. Più avanti dichiara: "Vi voglio bene, non per spirito romantico, non per moto di compassione umanitaria; ma vi amo davvero perché scopro tuttora in voi l'immagine di Dio, la somiglianza di Cristo... Vado cercando in voi l'immagine di Cristo." Assimilando i carcerati alla categoria evangelica dei poveri e degli ultimi, il Papa vede in loro il luogo privilegiato della presenza di Gesù: "Voi mi rappresentate il Signore." Il carcere pertanto è ambiente particolarmente significativo di rivelazione del Mistero cristiano: "Per questo io sono venuto; e, direi, per cadere in ginocchio dinanzi a voi." Lo stesso giorno il Papa Paolo VI dettò una preghiera pensata esclusivamente per i carcerati e che i detenuti erano invitati a recitare. Nel 1972 Paolo VI incontra i Cappellani Capi delle Nazioni dell'Europa Occidentale riuniti a Roma.¹³¹ Nel breve discorso ci sono almeno due passaggi di particolare importanza pastorale, che riporto integralmente. "Indubbiamente il sacerdote chiamato a questo difficile ministero ha bisogno di una preparazione e di una competenza tutta particolare; lo esige il suo stesso apostolato. Ma nessuno tra voi ignora quanto sarebbe dannoso per l'equilibrio interiore del prete come per quelli che da lui aspettano un aiuto spirituale, che egli a poco a poco arrivi a dedicarsi quasi unicamente al reinserimento sociale dei detenuti a danno della sua missione strettamente religiosa. Ovunque, ai nostri giorni, è difficile essere riconosciuti come sacerdote, e forse lo è, più ancora per voi. Pertanto è nello sforzo di presentarsi sempre e ovunque solo come sacerdote di Gesù Cristo che il cappellano troverà nello stesso tempo il suo vero posto e la sua influenza più benefica." Il secondo passaggio significativo riguarda la fede nella quale invita i cappellani a rimanere fermi.¹³² "Essa è la sola giustificazione del vostro ministero; essa è anche, molto spesso, il solo motivo della vostra perseveranza." Ricorda quindi che il cappellano "può trovarsi, più degli altri isolato nel suo genere di vita come nelle sue preoccupazioni" e lo invita a favorire gli incontri, gli scambi e l'aiuto vicendevole tra cappellani che si dedicano al ministero delle prigioni.

"Veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi.» Lc 5,20.

"Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato." Lc 7,47. "Gesù gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso»." Lc 23,43.

¹³¹ Discorso del Papa Paolo VI ai Cappellani Capi delle Carceri delle Nazioni dell'Europa Occidentale, Osservatore Romano 12 ottobre 1972.

¹³² Cfr. 1 Pietro 5,9.

3.2.3. GIOVANNI PAOLO II

Nel suo lungo ministero papa Giovanni Paolo II ha visitato numerosi paesi e se non poteva far visita personalmente ad almeno uno dei carceri del paese visitato, inviava un breve discorso o un saluto ai detenuti. Nella visita al carcere minorile di Casal del Marmo del 6 gennaio 1980, sottolinea che operare in carcere “è un compito necessario, delicato e difficile, che richiede dimenticanza di sé e vigoroso impegno”, e al cappellano ricorda le mansioni principali del suo ministero: aver cura delle anime, far dono della parola di Dio, dei Sacramenti e di tutti quei sussidi spirituali che possono aiutare a migliorare la propria vita. Ai detenuti del carcere di Papadua, a Brasilia, visitato il 1 luglio 1980 dice che “Cristo essendo senza peccato, detestava il peccato ma amava i peccatori, li visitava per offrire loro il perdono... In voi trovo persone umane e so che ogni persona umana corrisponde ad un pensiero di Dio. In questo senso, ogni essere umano è fondamentalmente buono e fatto per la felicità... Vi auguro che il tempo passato qui, malgrado tutto, sia per voi, un tempo di grazia.” Il 27 dicembre 1983, il Papa visita il carcere romano di Rebibbia, in occasione del Giubileo straordinario della Redenzione (1953° anniversario della passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo). Citando Isaia 61,1, parla della liberazione del detenuto dal “carcere morale”, affermando che la missione di Cristo si rivolge in primo luogo all’interiorità dell’uomo, “là dove hanno le radici gli egoismi, gli odi, le storture morali.” Del cappellano il Papa dice che è chiamato a partecipare ai problemi del detenuto, condividendo le sue preoccupazioni e sostenendolo con la solidarietà. Egli parla a nome di Cristo, ponendosi a fianco di ogni persona incarcerata, identificandosi con essa, così come sta scritto nel Vangelo: “Ero carcerato e siete venuti a visitarmi” (Mt 25,36-40). In occasione del Giubileo nelle Carceri,¹³³ Giovanni Paolo II invita i detenuti ad accogliere l’annuncio di salvezza che viene da Gesù Cristo e ricorda che il “tempo è di Dio... anche il tempo trascorso in carcere è tempo di Dio e come tale va vissuto; è tempo che va offerto a Dio come occasione di verità, di umiltà, di espiazione ed anche di fede.” Altrettanto però devono saper fare la società e le Istituzioni giudiziarie e penali, perché secondo lo spirito del Giubileo, siano sanate le situazioni di ingiustizia e sia scelta con decisione la strada della prevenzione dell’illegalità e del riscatto del condannato.¹³⁴ L’intervento termina con l’appello ai Governanti della terra per un gesto di clemenza.¹³⁵ Nell’omelia al carcere *Regina Coeli* del 9 luglio, giorno del Giubileo

¹³³ GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per il Giubileo nelle carceri, 24 giugno 2000.

¹³⁴ “Siamo ancora lontani dal momento in cui la nostra coscienza potrà essere certa di aver fatto tutto il possibile per prevenire la delinquenza e per reprimerla efficacemente così che non continui a nuocere e, nello stesso tempo, per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo nella società.” “I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza. Anzi, in vari casi, i problemi che crea sembrano maggiori di quelli che tenta di risolvere.”

¹³⁵ “Continuando una tradizione instaurata dai miei Predecessori in occasione degli Anni Giubilari, mi rivolgo con fiducia ai Responsabili degli Stati per invocare un segno di clemenza a vantaggio di tutti i detenuti: una riduzione, pur modesta, della pena costituirebbe per i detenuti un chiaro segno di sensibilità verso la loro condizione, che non mancherebbe di suscitare echi favorevoli nei loro animi,

nelle carceri, il Papa rivolge un pensiero particolare ai cappellani penitenziari che “svolgono questo compito così impegnativo in tutte le carceri d’Italia e del mondo” e che curano la dimensione spirituale. “Proposta alla libera accettazione di ciascuno, questa dimensione va considerata un elemento qualificante per un progetto di pena detentiva più conforme alla dignità umana.”¹³⁶

3.2.4. BENEDETTO XVI

Sul carcere, Papa Benedetto XVI è intervenuto pubblicamente la prima volta in occasione dell’incontro avuto con i preti della diocesi di Aosta.¹³⁷ Ai tanti problemi pastorali e sociali legati all’istituzione carceraria esposti dal cappellano del carcere di Aosta (260 detenuti), il Papa ha risposto: “Poco prima della mia partenza ho avuto modo di parlare con il Card. Martino, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che sta elaborando un documento sul problema dei nostri fratelli e delle nostre sorelle reclusi, i quali soffrono, a volte si sentono poco rispettati nei loro diritti umani, si sentono persino disprezzati e vivono in una situazione nella quale c’è veramente bisogno della presenza di Cristo... dobbiamo essere anche da sacerdoti fratelli di questi ‘minimi’ e veder anche in essi il Signore che ci aspetta, è di grandissima importanza.”

Nell’Esortazione apostolica postsinodale, *Sacramentum Caritatis*, al n. 59, Benedetto XVI scrive riguardo ai carcerati che “coloro che si trovano in questa situazione hanno particolarmente bisogno di essere visitati dal Signore stesso nel sacramento dell’Eucaristia. Sperimentando la vicinanza della comunità ecclesiale, partecipare all’Eucaristia e ricevere la santa Comunione, in un periodo della vita così particolare e doloroso, può sicuramente contribuire alla qualità del proprio cammino di fede e favorire il pieno ricupero sociale della persona. Interpretando i desideri espressi dall’Assemblea sinodale¹³⁸ chiedo alle Diocesi di fare in modo che, nei limiti del

incoraggiandoli nell’impegno del pentimento per il male fatto e sollecitandone il personale ravvedimento.”

¹³⁶ Citando il passo di Isaia 42,1-4, il Papa ricorda che Cristo stabilisce la legge, la proclama e la consolida non con prepotenza ma con mitezza. Cura ciò che è malato, rafforza ciò che è spezzato. Proclama con forza la giustizia, ma cura le ferite con il balsamo della misericordia.

¹³⁷ *Incontro con il clero della Diocesi di Aosta, Discorso di sua Santità Benedetto XVI, Chiesa Parrocchiale di Introd (Valle d’Aosta)*, lunedì 25 luglio 2005.

In http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20050725_diocesi-aosta_it.html

¹³⁸ Cfr. la proposizione finale n. 48: “Una singolare cura pastorale meritano i carcerati perché possano partecipare all’Eucarestia e ricevere la Santa Comunione. Chi riceve l’Eucarestia deve impegnarsi a costruire la pace nel nostro mondo segnato da molte violenze e guerre, e oggi in modo particolare, dal terrorismo, dalla corruzione economica e dallo sfruttamento sessuale. Condizioni per costruire una vera pace sono la restaurazione della giustizia, la riconciliazione e il perdono.”

In <http://www.radiovaticana.org/it1/Articolo.asp?c=53180>.

possibile, vi sia un adeguato investimento di forze nell'attività pastorale rivolta alla cura pastorale dei detenuti.”¹³⁹

Nel marzo 2007 Benedetto XVI ha visitato il carcere minorile di Casal del Marmo. Nell'omelia rivolta ai ragazzi presenti nell'istituto,¹⁴⁰ il Papa spiega la parabola del Padre misericordioso del Vangelo di Luca soffermandosi più volte sul concetto di libertà. Non è vera libertà quella cercata dal figlio che se ne va di casa, lontano dal padre, lontano da Dio e dai suoi comandamenti. L'effettiva libertà è il frutto del lavoro, dell'umiltà e della disciplina, e in ultima istanza, è frutto dell'azione della Grazia divina in noi, che ci libera dal peccato.

Più recentemente, il Papa ha parlato ai membri dell'ICCPCC durante l'udienza del 6 settembre 2007.¹⁴¹ Nell'occasione Benedetto XVI ha invitato i cappellani a rafforzare i vincoli che li uniscono ai propri vescovi per trovare quel sostegno e quella guida che aumentano la consapevolezza della “vostra vitale missione.” Ha sottolineato poi che il ministero sia svolto in seno alla comunità cristiana locale perché anche “altri si uniscano a voi nel compiere opere di misericordia corporale.” Infine, il Papa ha invitato a curare la “partecipazione regolare dei detenuti alla celebrazione dei Sacramenti della Penitenza e della Santa Eucaristia.”

3.3. INTERVENTI DI VESCOVI

In questa parte prendo in considerazione tre interventi di Vescovi italiani rivolti espressamente ai cappellani delle carceri. Scelti fra numerosi altri, questi interventi presentano tre riflessioni sul ruolo e sul servizio pastorale del cappellano in riferimento alla difesa e promozione della dignità umana nel carcere, alla Chiesa italiana ed al suo progetto per quanto attiene il mondo delle carceri ed infine, in riferimento alla Chiesa locale in quanto inviato e parte di essa.

In ordine di tempo il primo intervento è quello del cardinale Carlo Maria Martini, allora arcivescovo di Milano, rivolto ai cappellani riuniti in assemblea il 24 novembre 1983, dal titolo “Il rispetto della dignità della persona umana nei documenti della fede.”¹⁴² Il card. Martini pone a fondamento della dignità umana la creazione dell'uomo ad immagine di Dio: “Questa creazione, raccontata nella Genesi, costituisce il

¹³⁹ BENEDETTO XVI, *Sacramentum Caritatis, Esortazione apostolica postsinodale*, Città del Vaticano 2007, Libreria Editrice Vaticana, p. 94.

¹⁴⁰ BENEDETTO XVI, *Omelia di sua Santità Benedetto XVI ai minori di Casal del Marmo di Roma*, 18 marzo 2007.

¹⁴¹ BENEDETTO XVI, *Discorso di sua Santità Benedetto XVI ai membri del Congresso in Udienza privata a Castelgandolfo*, in “La Pastorale del penitenziario”, 5 (2007), pp. 302-303.

¹⁴² Possiamo trovare organizzata e articolata la dottrina sulla dignità umana, sui suoi diritti e i suoi doveri, nei seguenti documenti del Magistero: PIO XI *Mit Brennender Sorge* (1937); PIO XI *Divini Redemptoris* (1937); PIO XII *Messaggio natalizio* (1942); GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris* (1963); CONCILIO VATICANO II *Gaudium et Spes*; CONCILIO VATICANO II *Dignitatis humanae*; PAOLO VI *Populorum progressio* (1976); PAOLO VI *Discorso al Corpo diplomatico*; GIOVANNI PAOLO II *Redemptoris Hominis* (1978); GIOVANNI PAOLO II *Dives in Misericordia* (1980). Cfr. MARTINI, *Non è giustizia...*, pp. 91-110. Vedi anche PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale...*, pp. 384-386.

fondamento biblico della dignità della persona e la radice dei suoi diritti e doveri. È anche la base della dottrina magisteriale, soprattutto nella *Gaudium et Spes* che la ricorda ampiamente là dove parla della dignità della persona umana (n. 12).¹⁴³ Poi il Cardinale si domanda: “Che cosa fare, in concreto, e quali cammini individuare per curare la dignità ferita dell’uomo?” Anzitutto educare continuamente la comunità cristiana al fatto che la dignità dell’uomo è prima di tutto ed al di sopra di tutto. Nell’accostare il detenuto non dobbiamo mai presumere di essere giusti, ma con la consapevolezza del nostro peccato, dobbiamo metterci accanto a lui come fratelli. Il Vangelo va predicato anzitutto con una presenza carica di simpatia, di condivisione, di ottimismo.¹⁴⁴ Parlando poi delle sofferenze del carcerato, Martini sottolinea che “il dolore umano ha tante facce, ma la più angosciante [per un detenuto], forse, è la solitudine.”¹⁴⁵ È necessario aiutare la persona detenuta a ritrovare la propria dignità dietro le sue maschere, perché dietro c’è il volto dell’uomo, ed in quel volto c’è l’immagine di Dio e tutta la sua dignità. Martini propone infine un lavoro pastorale orientato a recuperare tre valori che manifestano la dignità della persona umana: la coscienza, la libertà, l’amore. Al cappellano spetta il compito di aiutare l’uomo ad ascoltare il giudizio della propria coscienza, perché è nella coscienza che Cristo stesso come *logos*, insegna a chi ancora non lo conosce. Si tratta di un esercizio spirituale da proporre, da fare insieme nell’ascolto della Parola di Dio e nel silenzio religioso. Per quanto riguarda la libertà, è importante che il detenuto capisca quale sia la vera libertà (“la libertà interiore è la più grande delle libertà”), consapevoli però che il detenuto ha pure bisogno di condizioni favorevoli che gli permettano di vivere con dignità la privazione della libertà fisica durante l’espiazione della sua pena.¹⁴⁶ Sull’amore, Martini sottolinea il fatto che tanta sofferenza può essere alleviata da un amore straordinario, quello amministrato dalla Chiesa nei Sacramenti, in particolare nei sacramenti della Riconciliazione e della Comunione.¹⁴⁷

¹⁴³ L’uomo è immagine di Dio nella sua natura, nel suo essere. Questo concetto sarà espresso successivamente nel Nuovo Testamento come vocazione a diventare figlio di Dio. “Pertanto la suprema dignità della persona umana è nel suo essere e nella sua vocazione ineliminabile; nasce da uno speciale intervento di Dio, causa prima e principale dell’essere dell’uomo; si manifesta partecipando alla sovranità del Creatore sulle cose; si esprime sulla propria capacità di relazione, conoscenza, dialogo con Dio... La dignità dell’uomo è quindi in relazione a Dio. Questa relazione fonda la dignità dell’uomo nella realtà, assoluta e assolutamente prima, di Dio”. MARTINI, *Non è giustizia...*, pp. 97-98.

¹⁴⁴ “Il vostro modo di vivere dovrebbe essere veramente in mezzo a loro. Dico di più, e voglio essere ben inteso: dalla loro parte, nel senso di dare la preferenza a chi è più debole”. MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 103.

¹⁴⁵ MARTINI, *Non è giustizia...*, p.104.

¹⁴⁶ “Non è certo il carcere, così com’è oggi, che può aiutare a conquistare almeno la libertà interiore. Il carcere repressivo, vendicativo, a volte sadico condiziona enormemente chiunque e, soprattutto, le personalità fragili e non profondamente cristiane. Queste, che probabilmente sono la maggior parte di noi, fanno una fatica immensa ad andare contro corrente in questi ambienti perché sono ambienti che non permettono facilmente scelte interiori consapevoli e libere, mosse cioè, e determinate, da convinzioni personali e dalla propria coscienza.” MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 108.

¹⁴⁷ “Voi portate l’affetto della Chiesa con la vostra carità, con il vostro amore, con i Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione che celebrate con i detenuti, con il vostro dialogo e la vostra attenzione fraterna. Alla celebrazione della Messa ogni detenuto deve poter dire: qui mi sento ancora uomo!” MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 110.

Il secondo contributo alla nostra riflessione viene da una intervista a mons. Ennio Antonelli allora Segretario Generale della C.E.I. realizzata dall'Ispettore mons. Caniato.¹⁴⁸ Dopo aver parlato della Chiesa italiana in generale e del suo impegno nell'ambito della rievangelizzazione della società contemporanea, mons. Antonelli entra nel merito riconoscendo "un ruolo importante ai cappellani specialmente nei confronti della comunità ecclesiale per aiutarla a capire la realtà giudiziaria, per suggerire iniziative e sensibilizzare l'opinione pubblica circa le attività promosse." Riguardo alla pena egli afferma che "non è possibile non riconoscere l'intuizione biblica secondo cui la pena è data per la correzione degli uomini" e in una visione cristiana "il reato non è tanto una frattura con la società, quanto il rifiuto del rapporto di comunione con Dio, anche se non sempre avvertito nel sacrario della coscienza del reo." Pertanto "la rieducazione del condannato inizia ordinariamente con la sua conversione, senza conversione non è mai pieno e perseverante il suo recupero." Nell'intervista mons. Antonelli afferma che la Chiesa italiana attribuisce grande rilevanza alla presenza dei cappellani nelle carceri ed essendo consapevole della complessità del mondo carcerario, ritiene che il cappellano penitenziario debba possedere un carisma particolare ed una intensa vita di unione con Cristo.¹⁴⁹ Nel quarto ed ultimo punto espone i compiti di carattere amministrativo e pastorale che spettano all'Ispettore dei cappellani in quanto loro coordinatore, e diretto responsabile ecclesiale dell'azione evangelizzatrice nelle carceri.¹⁵⁰

Il terzo contributo è dato da un intenso e articolato intervento di mons. Giuseppe Betori, segretario nazionale della C.E.I. al Consiglio Pastorale Nazionale dei cappellani radunato a Roma dal 25 al 27 novembre 2003.¹⁵¹ La riflessione di mons. Betori si pone l'obiettivo di capire "come il legame che c'è tra il cappellano e la Chiesa locale passi attraverso l'integrazione del suo lavoro all'interno del carcere nell'orizzonte di comunicazione del Vangelo che caratterizza l'impegno della Chiesa, oggi. Cercherò di farlo sviluppando sette punti."¹⁵² Nel primo punto il Vescovo afferma che il compito dei cappellani non è altra cosa rispetto a quello che fa la Chiesa: annunciare il Vangelo e far conoscere la persona di Gesù Cristo.¹⁵³ Il cappellano fa questo in carcere, in un contesto

¹⁴⁸ E. ANTONELLI, *La realtà carceraria e la Chiesa italiana*, in "Notiziario dell'Ispettorato", 3 (1997). In <http://www.ispcapp.org/Attività/IntervistaAntonelli.pdf>

¹⁴⁹ "Emerge un quadro di servizio pastorale particolarmente impegnativo che esige un carisma particolare, una intensa vita di unione con Cristo, una presenza costante e una dedizione senza confini nel carcere e nella cerchia, per accogliere e illuminare i detenuti e coloro che li detengono, destare la voce della coscienza, riconciliare con Dio e con i fratelli, vincere la sintonia di chi sembra inavvicinabile, rompere il silenzio dello scoramento, ritessere i vincoli famigliari, rieducare e risocializzare, risvegliare la solidarietà della comunità ecclesiale e della società, promuovere e animare gruppi di sostegno psicologico ed economico." *Ibidem*.

¹⁵⁰ L'Ispettore generale dei cappellani cura i rapporti con l'Amministrazione carceraria, con l'Autorità ecclesiastica, con gli altri cappellani, con le associazioni di volontariato e con la comunità ecclesiale.

¹⁵¹ G. BETORI, *Il cappellano del carcere inviato dalla Chiesa locale*, in "La pastorale del penitenziario", 1 (2004), pp. 108-122.

¹⁵² L'orizzonte è quello delineato nel documento sugli orientamenti pastorali decennali della CEI: *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia*. *Ibidem*, p. 109.

¹⁵³ "Ogni azione della Chiesa, anche l'azione del cappellano del carcere in quanto azione di Chiesa, ha una radice ed ha una meta ben precisa: la persona di Gesù." *Ibidem*, p. 109.

di manifesta debolezza dell'uomo e per questo con un atteggiamento di particolare solidarietà, sottolineando in modo particolare la dimensione della speranza dell'annuncio cristiano. "Possiamo così riassumere, dunque, il primo punto della nostra riflessione: riconoscere il fondamento cristologico dell'azione della Chiesa, dare fondamento cristologico all'azione del cappellano."¹⁵⁴ Nel secondo punto viene analizzato il contesto culturale e sociale in cui avviene oggi l'annuncio del Vangelo: "In questo tempo, un tempo di radicali cambiamenti, ci si chiede di non dare più per scontato che la persona, e tanto meno la società, abbiano un riferimento al Vangelo... la società nella quale noi viviamo, è una società che tende a non avere più riferimenti al Vangelo."¹⁵⁵ Tanto più che vi è tra noi la presenza di credenti in altre religioni. L'annuncio deve essere fatto attraverso esperienze di fede che uniscano Parola, Sacramenti e testimonianza viva di carità, tenendo presente che Gesù aveva una predilezione per i poveri. Questi aspetti mettono in evidenza come l'ambiente del carcere sia un luogo di particolare evangelizzazione. Nel terzo punto si parla di 'pastorale integrata' ponendo al centro la parrocchia.¹⁵⁶ Non si tratta di una integrazione solo a livello di parrocchie (che è il primo livello) ma anche tra parrocchie e altre realtà ecclesiali. Va ricordato che "la fonte prima e la ragione decisiva della 'pastorale integrata' non sono comunque i cambiamenti sociologici attualmente in corso, ma l'essenza stessa del mistero della Chiesa, che è comunione, anzitutto con le Persone divine e conseguentemente tra noi, figli in Cristo di un unico Padre e abitati e animati da un medesimo Spirito."¹⁵⁷ Con il quarto punto mons. Betori entra più precisamente nel tema, affermando che la prima responsabilità dell'evangelizzazione nel carcere è della Chiesa e dei Vescovi. Destinatari dell'azione pastorale sono i cattolici e i non cattolici, secondo il progetto pastorale della Chiesa locale. Pertanto "l'ascolto della parola del Vescovo, l'intesa con gli obiettivi da lui indicati, come caratterizzanti la vita comunitaria e l'impegno pastorale, è essenziale se uno vuole essere cappellano del carcere e non un volontario *sui generis*."¹⁵⁸ Al quinto punto della riflessione si entra ancora più nel merito riconducendo tutte le azioni del cappellano penitenziario al triplice compito di annuncio, celebrazione e testimonianza del Vangelo di Gesù. Il cappellano non deve scadere nelle funzioni di assistente psicologico o sociale, la sua missione è il Vangelo e trasmettere il Vangelo. Questa missione il cappellano la svolge tenendo conto delle particolari condizioni del carcere: non si possono portare all'interno del carcere le modalità pastorali proprie della parrocchia, né gli stessi strumenti, né le stesse sussidiazioni. Fondamentale è anche la chiarezza sul contenuto del messaggio evangelico, "evitandone una lettura puramente consolatoria oppure falsamente eversiva... la strada da intraprendere ha i due limiti da evitare della duplice deriva, consolatoria o eversiva, della lettura del Vangelo... Il Vangelo è un messaggio di verità,

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 110.

¹⁵⁵ *Ibidem*, p. 111.

¹⁵⁶ "Se i Vescovi dicono che il centro della pastorale è la parrocchia, allora significa che anche l'azione pastorale nell'ambito del carcere, deve collegarsi con questo centro se non vuole rimanere a sé stante, magari, poi, rimproverando reciproca disattenzione: la comunità cristiana disattenta al carcere ed il carcere disattento alla comunità cristiana." *Ibidem*, p. 114.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 115.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 117.

liberazione, misericordia, interiorità, contemplazione ed, infine di carità. Sono queste le caratteristiche del Vangelo che toccano in modo più specifico la condizione carceraria.”¹⁵⁹ Negli ultimi due punti mons. Betori parla dei compiti del cappellano in riferimento alla comunità cristiana esterna al carcere. Anzitutto egli non deve essere solo nel suo ministero, ma deve essere coordinatore dei suoi collaboratori e figura di unità anche grazie ad una matura spiritualità. Il cappellano inoltre non ha solo la responsabilità pastorale del carcere, ma anche il dovere di animazione dell’intera comunità cristiana in rapporto ai problemi della pastorale penitenziaria. Deve far conoscere la realtà del carcere e sensibilizzare alla pastorale carceraria i luoghi della formazione dei presbiteri, dei religiosi e degli operatori pastorali laici. Il cappellano è invitato a suscitare vocazioni al servizio del volontariato in carcere e preoccuparsi di individuare i nuovi problemi che la condizione carceraria pone e le relative risposte ecclesiali. Un ultimo impegno è richiesto nel curare una stretta relazione con gli organismi diocesani per risolvere i problemi a livello di catechesi e soprattutto di celebrazione dei sacramenti all’interno dell’istituto. La comunità cristiana ha pure dei doveri verso il carcere, compreso quello economico, attraverso i fondi dell’otto per mille “che hanno anche una destinabilità al sostegno dell’azione dei cappellani del carcere.”¹⁶⁰

3.4. CONSIDERAZIONI SUGLI INTERVENTI MAGISTERIALI

I papi, con diversa sensibilità e preparazione, sottolineano nei loro interventi la particolare missione dei cappellani penitenziari.

Pio XII, anche per la sua estrazione sociale,¹⁶¹ la formazione culturale e gli studi,¹⁶² argomenta con specifica competenza giuridica le questioni riguardanti il carcere, cogliendone i punti fondamentali. Riguardo la persona del cappellano penitenziario e la sua formazione, Pio XII elenca le qualità umane e cristiane e le particolari abilità necessarie allo svolgimento di tale missione. Il cappellano deve essere persona equilibrata (“padronanza di sé”), paziente, generosa (“longanime”), circospetta, prudente, caritatevole e buona (“una carità piena di abnegazione e buona”) sottolineando così un ruolo di mediazione che alla luce della carità e della verità (evangeliche) porti il suo contributo per aiutare il detenuto a fare chiarezza nella sua

¹⁵⁹ *Ibidem*, p. 119.

¹⁶⁰ La comunità cristiana è chiamata a riconoscere e sostenere il ruolo del cappellano penitenziario, affiancarlo all’esterno seguendo le famiglie delle persone carcerate e a pregare per la sua missione. *Ibidem*, pp. 120-121..

¹⁶¹ Terzogenito dell’avvocato della Sacra Rota Filippo Pacelli (1837-1916) e di Virginia Graziosi (1844-1920). La famiglia Pacelli godeva di titoli nobiliari (nobili di Acquapendente e di Sant’Angelo in Vado) e il nonno paterno era stato premiato con i titoli di principe e di marchese per la fedeltà al governo papale nel ruolo di Sostituto del Ministro dell’Interno.

¹⁶² Dopo le elementari frequentate in una scuola privata cattolica e la frequenza al liceo di Stato "Ennio Quirino Visconti", Eugenio Pacelli entrò nel Collegio Capranica. Ordinato sacerdote nel 1899, conseguì il dottorato in teologia alla Gregoriana nel 1901. Nel 1902 consegue la laurea in giurisprudenza in *utroque iure*, vale a dire, sia in diritto civile, sia in quello canonico.

vita. Il papa sottolinea che questi tratti devono essere delicati e vanno attinti attraverso una intensa vita di comunione e di fede. Rispetto alle abilità, Pio XII afferma la necessità che il cappellano sia competente in ambito giuridico, tecnico, sociale, pedagogico ed organizzativo. Queste competenze sono necessarie perché il cappellano trova persone che in uno spazio ristretto devono poter tenere vive tutte le dimensioni della loro personalità. In particolare si auspica una particolare cura pastorale nei riguardi dei minorenni carcerati e delle persone ex detenute, al momento del ritorno in società.

Nelle sue argomentazione Pio XII sottolinea anche le responsabilità della società nei riguardi delle persone private della libertà ponendo il cappellano, anche in questo caso, al centro di una mediazione fra dentro e fuori il carcere, fra responsabilità personale e responsabilità sociale rispetto al delitto, fra diritti e doveri reciproci (del detenuto e dell'istituzione) a garanzia della dignità umana per una detenzione che non sia solo espiativa ma anche redentiva e riparativa.

Paolo VI si distingue per collocare senza riserve la persona del detenuto nella categoria evangelica dei poveri e degli ultimi. Con determinatezza afferma che il sacerdote impegnato nella cura pastorale nelle carceri ha bisogno di una preparazione e di una competenza tutta particolare, e a differenza di Pio XII, egli si sofferma in special modo sui pericoli del ministero penitenziario. Anzitutto deve essere garantita al cappellano una qualità di vita che metta al primo posto l'equilibrio spirituale del presbitero, messo alla prova dalla vicinanza quotidiana con le miserie umane e i peccati degli uomini. Mette in guardia poi da un'azione pastorale spostata eccessivamente sul piano dell'impegno sociale assumendo compiti che possono essere svolti da altri mentre specifico del cappellano è di "presentarsi sempre e ovunque solo come sacerdote di Gesù Cristo."

Giovanni Paolo II è stato egli stesso un esempio di pastore dei detenuti visitando decine di carceri e pronunciando altrettanti discorsi alle persone ristrette. Questa sua testimonianza ha posto al centro dell'azione del ministero penitenziario la solidarietà e la condivisione del peso della pena anche con gesti di affetto straordinari come fu l'incontro con il suo attentatore Ali Ağca. La missione del cappellano delle carceri per Giovanni P. II è di offrire e garantire la dignità umana alle persone ristrette. Il papa ha riportato al centro della riflessione il tema del perdono chiedendo anche un segno concreto di questa azione nell'appello a tutti i governanti di un gesto di clemenza in occasione del Giubileo del duemila.

Benedetto XVI ha finora sottolineato l'importanza che alle persone detenute di fede cristiana sia offerta una vita sacramentale garantendo dentro gli istituti di pena la celebrazione eucaristica e sostenendo percorsi di penitenza e riconciliazione (celebrazione del sacramento della penitenza), garanzia di autentica libertà dal peccato e dalle mode del momento. Altro aspetto sottolineato da papa Benedetto XVI è l'unità del cappellano con il proprio vescovo e la chiesa locale.

I tre interventi dei Vescovi delineano con maggior perizia il ministero del cappellano penitenziario. In sintesi mi sembra di poter dire che il cappellano venga delineato come un uomo di riflessione e di discernimento, dotato di particolare carisma pastorale che si esprime in una grande libertà umana e spirituale che gli permette di ascoltare tutto e tutti. Libertà umana quando incontra, ascolta e consiglia tutte le persone che abitano il carcere senza fare differenze, al di sopra di ogni conflitto e

incomprensione. Il carcere non è il luogo delle battaglie, delle sottigliezze e delle distinzioni perché troppo grande è il bisogno di unità e solidarietà delle persone reclusi. Libertà spirituale nell'offrire a tutti accoglienza, perdono e speranza, senza condizioni, che possano anche solo far dubitare che la giustizia divina sia simile a quella umana.

Da un punto di vista pastorale mi pare che i vescovi sottolineino l'aspetto evangelizzante ("prima evangelizzazione") del ministero del cappellano, il tratto ecumenico e interreligioso del suo servizio (per la presenza di molte persone straniere), la testimonianza della carità che si esprime anche nel farsi carico delle piccole cose, la stretta collaborazione con la chiesa locale, in particolare con il proprio vescovo ed il presbiterio diocesano.

CAPITOLO IV

TESTI DEI CAPPELLANI E ALTRI DOCUMENTI

4.1. IL DOCUMENTO PASTORALE “LA MISSIONE”, DEI CAPPELLANI LOMBARDI

I cappellani delle carceri della Lombardia hanno pubblicato nel 2004 un documento dal titolo *La Missione*.¹⁶³ Nella presentazione del testo affermano: “Queste persone [i detenuti] vengono affidate alla nostra responsabilità di cappellani. A partire dai loro desideri di speranza e libertà abbiamo riflettuto, in stile di amicizia fraterna, sul nostro ruolo e sulla nostra missione. Imparando gli uni dagli altri, seppur nelle diversità individuali, abbiamo dialogato e continuiamo a cercare, nei nostri incontri, validi criteri per la nostra azione nella Chiesa e nella società. Quanto fin qui condiviso e raggiunto lo proponiamo, quale semplice strumento, anche ad altri confratelli cappellani, operatori pastorali e sociali e volontari.”¹⁶⁴ Nell'introduzione del documento i cappellani lombardi affermano che si sentono sollecitati a riflettere sul proprio servizio da alcune particolari condizioni dell'ambiente carcerario: “dalla multietnicità, dalla presenza delle povertà più estreme, dalla forte conflittualità nel dibattito sull'amministrazione della giustizia e dalla multiprofessionalità presente negli istituti.”¹⁶⁵ Riconoscono che è per loro un dono essere presenti in carcere, collocano il loro servizio pastorale nella cosiddetta pastorale d'ambiente e la forte presenza di stranieri li pone “in prima linea non solo nei riguardi della nuova evangelizzazione ma in un compito di primo annuncio per persone provenienti da tutti i continenti.”¹⁶⁶ La missione del cappellano, inoltre, coltiva un aspetto esistenziale che riguarda ogni persona: “l'esperienza del detenuto appare emblematica della situazione esistenziale di ogni uomo e di ogni credente ed è metafora di una condizione che riguarda tutti.”

Nel capitolo dedicato all'identità del cappellano si afferma che “modello del cappellano delle carceri è Gesù che, nella sinagoga di Nazaret,¹⁶⁷ si presenta compimento della ‘parola di grazia’, che porta la benedizione di Dio e realizza la promessa.”¹⁶⁸ Il cappellano, segno della stessa missione di Gesù, in comunione con il Vescovo, con la Chiesa locale e i confratelli cappellani, annuncia e diffonde il Vangelo,

¹⁶³ CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA, *La Missione*, Bologna 2004, EDB

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 7.

¹⁶⁵ *Ibidem*, p. 9.

¹⁶⁶ Riguardo la missionarietà, i cappellani sottolineano che in carcere la realizzano attraverso un'attenzione prioritaria concentrata sulla “persona” piuttosto che sull'identificazione comunitaria. L'incontro personale, quindi, è elemento basilare per rendere visibile un'incarnazione di Chiesa-prossimo per molte persone che transitano nelle carceri, ferite nel corpo e nell'anima.

¹⁶⁷ Lc 4,16-21.

¹⁶⁸ CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA, *La Missione...*, p. 11.

riunisce la “comunità-Chiesa” che vive nel carcere, è testimone della carità di Dio e della sollecitudine della Chiesa, è promotore di giustizia conciliativa. Particolarmente interessante è la figura del “paraclito”, ripresa dalla tradizione ebraica e proposta per interpretare un particolare aspetto del ruolo del cappellano: “Secondo alcune testimonianze, sembra che i tribunali ebraici conoscessero un personaggio a noi ignoto. Quando era pronunciata la sentenza, accadeva a volte che un uomo dalla reputazione incensurata venisse silenziosamente a porsi a fianco dell'accusato: si chiamava il paraclito.”¹⁶⁹

Un terzo punto del documento è dedicato a presentare alcuni tratti del volto e della storia di Gesù per illuminare l'agire pastorale del cappellano. Sono presentati il prete “contadino”, il prete “pescatore”, il prete “medico”, il prete “pastore” e il prete “conciliatore.”¹⁷⁰ Segue il punto che riguarda la prassi pastorale. I cappellani della Lombardia pongono al centro del loro agire pastorale la persona umana, riconosciuta nella sua dignità di Figlio di Dio, incontrata personalmente in “molti colloqui quotidiani”, necessari al fine di instaurare relazioni educative efficaci, ed accompagnata in cammini di evangelizzazione, catechesi, liturgia e testimonianza della carità. L'evangelizzazione “è il primo annuncio della salvezza per chi non la conosce, non crede ed ha una fede diversa dalla nostra”, ma è anche azione di risveglio e riscoperta della fede per quei cristiani nei quali si è spenta o è professata senza convinzione. La catechesi “è il cammino permanente di conoscenza e di approfondimento del proprio credere.” Per quanto riguarda la liturgia, “celebrare in carcere significa per noi annunciare che Gesù nel suo Mistero pasquale rigenera ad nuova vita e chiama ciascuno a lasciarsi convertire dalla sua misericordia.” Infine la testimonianza della carità, con particolare attenzione a non lasciarsi fagocitare dalle “risposte ai bisogni più elementari, in quanto la maggior parte delle persone che abitano le carceri sono povere e bisognose di tutto.”¹⁷¹

Il documento termina con un approfondimento dedicato alla comunione ecclesiale e presbiterale che si esprime nel riferimento al proprio Vescovo e alla Chiesa locale. “Come cappellani non possiamo non ricordare a tutte le nostre Chiese che Gesù è venuto ad abbattere ogni muro di divisione” e “se la responsabilità della pastorale in carcere ci compete direttamente, l'azione culturale sul senso della pena e della giustizia, l'incontro con le vittime, i cammini di riconciliazione richiedono anche la corresponsabilità dei sacerdoti nelle comunità.”¹⁷² Nelle comunità cristiane ritorneranno coloro che vivono in carcere: “è lì che si producono i conflitti ed, ancor prima, i germi del bene o del male ed è lì che si possono prevenire e curare le ferite.” L'ultimo

¹⁶⁹ I cappellani hanno la precisa percezione di essere troppo spesso accanto a persone senza difesa perché abbandonati legalmente e affettivamente, sovente vittime di una società vendicativa, con la smania del capro espiatorio. La loro presenza, a volte, non può che essere silenziosa, per invocare i doni dello Spirito: “Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.” (Gal 5,22). *Ibidem*, p. 11.

¹⁷⁰ Le immagini sono riprese dai seguenti passi evangelici: la parabola del seminatore (Mt 13,3-9), l'invito rivolto a Simone a diventare pescatore di uomini (Lc 5,1-11), Gesù che insegna e guarisce (Mt 4,23-25), Gesù buon pastore (Gv 10,11-12), Gesù che si sottrae a dare giudizi umani perché il suo è un giudizio di salvezza (Lc 12,14).

¹⁷¹ CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA, *La Missione...*, p. 17-19.

¹⁷² *Ibidem*, p. 20.

pensiero del documento è rivolto ai volontari religiosi e laici che affiancano il cappellano nell'azione pastorale e alla polizia penitenziaria verso la quale si deve avere un'attenzione particolare e personalizzata.

4.2. DOCUMENTO DEI CAPPELLANI DELLE CARCERI AI VESCOVI E ALLA COMUNITÀ CRISTIANA

In occasione del Convegno Ecclesiale di Verona del 2006, l'ispettore generale presentò alla Chiesa italiana lì radunata un documento che raccoglieva le relazioni dei 240 cappellani delle carceri e le riflessioni del Consiglio Pastorale Nazionale sul tema "Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo."¹⁷³ Il documento intendeva portare il contributo dei cappellani penitenziari nell'ambito della discussione sulla fragilità umana, trattato in quel Convegno, ed è stato scritto "per la comunità ecclesiale e non per la società civile e per lo Stato: esso si conclude con delle richieste alla Chiesa italiana, nella speranza che nel documento finale, si tenga presente la pastorale specifica del penitenziario, in vista anche del documento che ho chiesto alla Conferenza Episcopale sul rapporto Chiesa e Amministrazione della Giustizia."¹⁷⁴

Riprendo dal documento i passi che esprimono il contributo dei cappellani e tralascio quelli che contengono aspetti già considerati precedentemente. In esso si afferma che l'opera di evangelizzazione in carcere, perché sia vera e profonda, deve tener presente la realtà penale costituita dall'amministrazione della giustizia da parte dello stato, dalla pena e dal carcere, che sono per loro natura realtà repressive. All'interno di questa realtà vanno distinti gli uomini, le strutture ed i fatti. Per quanto riguarda gli uomini sono da una parte coloro che detengono¹⁷⁵ e dall'altra parte, in posizione di totale antitesi e non di collaborazione, gli uomini che violano la legge dello Stato. Alla luce del Vangelo i cappellani sono chiamati a operare nei confronti di ciascuna categoria. Delle strutture detentive si sottolinea che per loro natura sono "antiumane e anticristiane" e che non si può parlare solo di liberazione morale e spirituale, ma anche di liberazione dalle strutture inutili e violente. Riguardo ai fatti, i cappellani elencano una serie di emergenze carcerarie: la giustizia minorile, la detenzione di mamme con bambini, l'alto numero di ammalati di mente e di tossicodipendenti incarcerati, gli stranieri, il perdono. È necessario saper leggere questa realtà alla luce della Parola e della persona di Gesù Cristo che si è fatto ultimo con gli ultimi. Il documento prosegue considerando la persona detenuta, in particolar modo sotto l'aspetto della sua religiosità: "Come avviene per moltissimi uomini nella società esterna, anche in carcere si incontra una diversificata religiosità che va capita ed

¹⁷³ Ogni cappellano era stato invitato a rispondere ad una serie di domande articolate su tre temi: missionarietà, cultura e spiritualità.

¹⁷⁴ G.IORGIO CANIATO, *Editoriale*, in "La pastorale del penitenziario", 4 (2006), p. 219.

¹⁷⁵ Potere legislativo (Parlamento), Potere esecutivo (Governo, Ufficiali, Agenti, Funzionari), Potere giudiziario (Magistrati e Avvocati).

aiutata.”¹⁷⁶ Si nota che “la trasgressione della legge civile è considerata a sé stante rispetto alla morale ed al rapporto con Dio”, la religiosità pietistica e superstiziosa convive con l’assenza di una morale e con una giustizia “fai da te.” In questo contesto “la Bibbia è inflazionata e pur ricercatissima in carcere, vuoi per emulazione dell’islamismo che poggia tutto sul Corano, vuoi per la novità della lettura, fonte però di estrema confusione, senza una guida... Questo miscuglio di cose strane e opposte esige una catechesi chiara sulla morale cattolica.”¹⁷⁷ I detenuti portano i segni dei limiti della cultura contemporanea che “ha relativizzato i valori umani primari con la conseguenza di un fragilissimo spartiacque tra bene e male” e non sono pochi i detenuti che con “il loro motto ‘no grazie!’ fanno capire che non hanno bisogno di niente e di nessuno, neppure di Dio.” C’è dunque un grande lavoro di “sgrossamento, di emergenza, di conforto, di perdono, di misericordia, di supporto spirituale” che faccia emergere “il bisogno di Dio, del Bene e del Bello” che pure percorre l’aria del carcere. “Sì, strano ma vero, esistono anche le reali conversioni in carcere,”¹⁷⁸ allora è importante esserci e mettersi accanto al detenuto scosso per ciò che ha commesso; come compagni di viaggio, annunciare loro la speranza cristiana e la misericordia di Dio. In carcere tutti gli uomini sperano, sperano realtà diverse (come l’improbabile innocenza, la pena alternativa, la diminuzione della pena, la liberazione, gli affetti famigliari), ma pochi sperano di poter cambiare, eppure se perdono le loro piccole speranze possono diventare dei disperati: da lì bisogna partire. “Noi chiediamo anche alle Comunità cristiane che ancora non lo facessero di lasciarsi coinvolgere in questa azione di recupero dei detenuti e degli ex detenuti.” Il documento si conclude con un elenco di sette richieste riportate di seguito.

“1) Una presenza sempre più qualificata della Chiesa attraverso persone, risorse, strutture. Sarebbe auspicabile che per le carceri anche di media grandezza il Cappellano fosse liberato da altri incarichi pastorali non attinenti alla pastorale carceraria.

2) Le comunità cristiane si risvegliano con la preghiera e l’azione, in modo da non escludere e dimenticare gli uomini del penale e le loro famiglie.

3) Chiediamo ai Vescovi l’elaborazione di un documento organico sul rapporto Comunità Cristiana e Amministrazione della Giustizia e quindi sulla Pastorale Carceraria.

4) Chiediamo che in ogni Diocesi i Vescovi creino un Ufficio di Pastorale penitenziaria con l’inclusione di Avvocati, Magistrati, etc.

5) A livello nazionale chiediamo una Commissione Episcopale *ad hoc* come quelle relative agli altri ambiti pastorali.

¹⁷⁶ CAPPELLANI DELLE CARCERI, *Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo*, in “La pastorale del penitenziario”, 4 (2006), p.227.

¹⁷⁷ *Ibidem*, p. 228.

¹⁷⁸ “Sono gli uomini che nel trambusto del luogo (non esiste silenzio in prigione) riescono ugualmente a trovare il loro silenzio interiore e diventano spettatori del film della loro vita. La conversione comincia sempre da una crisi, da un guardarsi dentro e provare orrore per ciò che è stato commesso. Subentra la depressione, e come tale curata, e in parte è così, perché il nostro corpo si associa alle malattie dell’anima, ma è primariamente lo sconforto assoluto, il non avvertire più alcuna consolazione. Durante la calata nel pozzo nero qualcuno ha la forza della preghiera, quella balbettata, quella infantile appena ricordata, poi fiorisce quella spontanea: Dio risponde al S.O.S. e da allora nasce una vita nuova.” *Ibidem*, p.229.

6) Sarebbe auspicabile che nei Seminari si desse spazio, sia nella formazione che nell'insegnamento, alla specifica Pastorale Penitenziaria, in modo che i Sacerdoti futuri siano aperti a questa realtà nel loro ministero e siano preparati ad un eventuale incarico come Cappellani.

7) Riteniamo necessario, per seguire il realizzarsi dell'Amministrazione della Giustizia in Italia, che si costituisca una Consulta cristiana *ad hoc*.¹⁷⁹

4.3. DOCUMENTI DELLA CARITAS ITALIANA

Liberare la pena è il titolo del documento che la Caritas italiana ha redatto e pubblicato a partire "dall'esperienza delle Caritas diocesane. Espressione delle Chiese locali, le Caritas, sono quotidianamente chiamate a svolgere un'importante azione di animazione, coinvolgimento ed assistenza all'interno e all'esterno del carcere, attraverso una presenza discreta fatta di volontariato, collaborazione con i centri di ascolto del territorio, promozione di momenti di sensibilizzazione e di informazione: una sorte di ponte fra la struttura penitenziaria ed il territorio, soprattutto all'interno di percorsi alternativi alla pena."¹⁸⁰ Il corposo documento (100 pagine), ha l'ambizione di dire una parola su tutti gli aspetti del penale (carcere e amministrazione della giustizia) e buona parte del suo contenuto compendia quanto finora esposto. Va inoltre ricordato come affronti il mondo del penale a partire dal volontariato e dalla comunità cristiana.

L'introduzione del documento con il titolo *Dal visitare al liberare: il 'segno' alternativo*, presenta il punto di vista con il quale si vuole affrontare il mondo del carcere: "La storia della relazione tra Dio e l'uomo può trovare un termine fortemente espressivo nella parola 'liberazione'. Ogni intervento di Dio sull'uomo acquista il carattere di un 'riscatto', di una 'libertà ritrovata', di una 'salvezza'."¹⁸¹ Viene quindi proposta una lettura esegetico pastorale del capitolo 4 della Genesi, che farà da sfondo a tutto il documento. È la storia di Caino e Abele, in cui dopo l'omicidio, "Dio 'inventa' un 'segno' di tutela, a difesa di Caino: un 'sacramento', un 'luogo' di tutela e di perdono. Un'alternativa al carcere. Un'alternativa che non eliminasse le responsabilità personali e sociali di Caino... ma liberasse il fratello di Abele dal peso della vendetta e facesse assaporare il valore della misericordia."¹⁸²

¹⁷⁹ *Ibidem*, pp.233-234.

¹⁸⁰ CARITAS ITALIANA, *Liberare la pena. Comunità cristiana e mondo del carcere*, Bologna 2004, EDB.

¹⁸¹ *Ibidem*, p. 8.

¹⁸² "Dio, paradossalmente, prima sta dalla parte del debole, di Abele, ed è la coscienza di Caino; poi sta dalla parte dell'omicida, Caino, che è diventato il nuovo debole, il nuovo insicuro. Questa duplice parte di Dio rivela il suo volto di amore, la sua grande misericordia: Dio è 'ricco di misericordia'. E questa ricchezza di misericordia di Dio raggiunge due obiettivi: anzitutto il riconoscimento della colpa da parte di Caino («troppo grande è la mia colpa per ottenere il perdono?»); poi il 'segno', tutela della persona vittima di vendetta. Dio difende la vittima, sempre: del debole e anche di chi sbaglia e rischia la vita. Dio è 'la vita'." *Ibidem*, p. 9.

Il primo capitolo, *Accompagnare la persona detenuta* affronta i temi della solitudine del carcerato,¹⁸³ dell'accompagnamento dell'uomo peccatore,¹⁸⁴ del lavoro del volontario all'interno del carcere¹⁸⁵ e della necessità di un lavoro di rete con il territorio.¹⁸⁶ Sull'importanza della "rete" comunitaria e solidale, si sofferma il secondo capitolo del documento, affermando che il carcere è probabilmente la parte più malata e bisognosa di attenzione della società. Ai tanti problemi delle persone ristrette si può rispondere efficacemente solo se si mettono insieme tutte le realtà di solidarietà e i soggetti interessati presenti nel territorio: comunità ecclesiale e civile, enti locali, istituzioni e mondo dell'imprenditoria. In modo particolare, è necessario garantire un lavoro alle persone che escono dal carcere, anche con la costituzione di apposite cooperative sociali che si possono avvalere degli sgravi fiscali previsti dalla legge.

Il terzo capitolo apre una finestra sulle lacerazioni provocate dai reati, con particolare attenzione alla famiglia del detenuto¹⁸⁷ e alle vittime del reato¹⁸⁸ verso le quali la società non ha ancora pensato ad interventi di supporto.

La parte centrale del documento è dedicata ad una valutazione critica dell'applicazione della pena nel contesto sociale ed istituzionale italiano. Il nostro sistema penale appare, agli occhi di chi ne studi le leggi, tutto teso a favorire la rieducazione¹⁸⁹ del condannato, ma di fatto, abbiamo un sistema detentivo in "totale

¹⁸³ "Chi vive l'esperienza del carcere, avverte questa solitudine in modo più lacerante, poiché sente su di sé lo stigma e il disprezzo della società, aggravata dalla consapevolezza di uno strappo provocato nel suo tessuto e di un'esclusione che assume connotati non solo morali, ma fisici, che prendono forma concreta nelle alte mura di un penitenziario." *Ibidem*, p. 12.

¹⁸⁴ "Il comportamento di Dio nei confronti dell'uomo peccatore testimonia da un lato la necessità della coscienza del male commesso; ma, dall'altro, reclama soprattutto la fiducia e la speranza di un rovesciamento della situazione, affinché l'uomo sia avviato su un percorso di riconciliazione e di salvezza." *Ibidem*, p. 14.

¹⁸⁵ "Il volontario opera in un contesto non certo facile, perché comunque un'istituzione totale ha le sue ferree regole che spesso appaiono capricciose, arbitrarie, incomprensibili, presentate come garanzie di 'sicurezza'." *Ibidem*, p. 15.

¹⁸⁶ "L'accompagnamento si radica nel territorio, per creare occasioni di reinserimento sociale attraverso opportunità lavorative, che possano garantire un cambiamento di vita reale. Il cristiano si fa portatore della cultura della legalità, della solidarietà, di risultati ottenuti non a facile prezzo, ma attraverso la fatica quotidiana..." *Ibidem*, p. 17.

¹⁸⁷ "Non sembri inopportuno annoverare la famiglia di un detenuto fra le vittime del suo reato. L'istituzionalizzazione di un componente familiare rappresenta un momento di forte crisi dell'equilibrio del nucleo stesso, specie se questi è il capofamiglia. Scompensi economici e affettivi rappresentano un'emergenza di difficile gestione." *Ibidem*, p. 22.

¹⁸⁸ "Il compito della comunità cristiana è anche quello di accompagnare le vittime dei reati, traumatizzate da un'esperienza che rischia di segnare in modo indelebile la loro esistenza. Spesso vengono lasciate sole, doppiamente colpite dalla violenza criminale e dall'indifferenza della società, capace di esprimere solo un'indignazione passeggera e una pietà emotiva, transitoria." *Ibidem*, p. 24.

¹⁸⁹ Per rieducazione si intende quel processo in cui, a reato compiuto, l'unico cambiamento richiesto è quello dell'autore del reato (il quale si ri-educava, quasi come ripristinando una mitica bontà originaria). Chi fa e interpreta le leggi ha riletto il concetto di rieducazione in chiave di risocializzazione, processo in cui la persona non fa più parte della società e deve ritornarci. Va ricordato che la società non è un mitico luogo fatto da educati (e rieducati), ma è fatta dagli uomini e dalle donne, a prescindere dal loro comportamento nella società stessa e dalla loro collocazione più o meno reclusa: la società è fatta anche dai propri nemici. Sempre stando alla teoria scritta la risocializzazione passa attraverso la cura della persona nei suoi diritti, nei suoi doveri e nelle sue opportunità. Cfr. *Ibidem*, pp. 28-29.

contraddizione con gli obiettivi che si prefigge.” Ciò non accade in altri paesi a noi vicini, dove rieducazione e risocializzazione sono perseguite con strumenti diversi dalla privazione della libertà.¹⁹⁰ È importante domandarci se il carcere è sempre necessario o non debba essere considerato *extrema ratio* per contenere situazioni di irragionevole violenza, visto che com'è ora, appare strumento di separazione dalle responsabilità e dagli affetti famigliari. È importante volgere lo sguardo sul prima del reato, agire sulle realtà che lo determinano con azioni preventive. Si tratta di ricostruire un tessuto sociale sano che garantisca i diritti sociali minimi.¹⁹¹ Grande parte in questa riflessione ha l'opinione pubblica che deve saper vincere la paura (a volte ingenua) per sostenere coraggiose azioni di cambiamento. Va ribadito che lo Stato, se vuole davvero intraprendere la strada dell'applicazione piena ed efficace delle pene alternative, non può scaricare sulla collettività, le comunità cristiane e il terzo settore, la responsabilità di tale azione, ma lo deve e lo può fare, coinvolgendo e responsabilizzando le proprie istituzioni periferiche, attualmente al margine dell'esecuzione penale.¹⁹²

Il documento prosegue con approfondimenti sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, sul senso della pena, sulla sensibilizzazione alla giustizia nella comunità cristiana e sul territorio e con una serie di schede di carattere operativo. Nella scheda dal titolo *Per una pastorale di 'liberazione'*, c'è un capoverso dedicato alla figura del cappellano. In esso si dice che “la figura del cappellano è fondamentale per qualunque azione pastorale perché costituisce il riferimento istituzionale per tutti: è a lui che gli operatori della Caritas devono chiedere collaborazione nel rispetto pieno del suo ministero e del suo mandato vescovile... Ogni operatore deve confrontarsi con il

¹⁹⁰ “Rispetto al pensiero prevalente che immagina che esista una società buona e una cattiva e che il nostro compito sia recuperare dalla cattiva alla buona le singole persone (e che, naturalmente, vede noi dalla parte dei buoni); ci chiediamo se esistano strade che portino verso una società (fatta di bene e di male) dove sempre meno sia scelto il reato e dove, di fronte al reato compiuto, non si cerchi la scorciatoia della rimozione/separazione o quella dell'indulgenza/cancellazione, ma si persegua la giustizia intesa come costruzione di equilibri e definizione dei diritti e dei doveri di ciascuno in modo partecipato”. *Ibidem*, p. 30.

¹⁹¹ “Il penalista Luciano Eusebi, in questo senso ha richiamato che ‘la prevenzione penale non è tanto e solo una questione di diritto civile, di diritto societario, di diritto tributario, di diritto amministrativo; e, naturalmente, è una questione di politiche sociali, di presenza educativa’”. *Ibidem*, p. 32.

¹⁹² “In Italia il giudice di pace (e in altri paesi anche altri giudici) possono condannare un cittadino a lavori di pubblica utilità presso associazioni di volontariato. La pena, in ogni caso, viene imposta dal giudice; l'associazione che si renda disponibile ad accogliere come volontario un soggetto in misura (o pena) alternativa alla detenzione si troverà nella conflittuale situazione di essere composta di volontari e di trovarsi tra i collaboratori una persona obbligata. La sola via di uscita, che non snaturi l'organizzazione volontaria trasformandola in altro da sé, è quella che il giudice dia modo all'associazione di verificare (dal proprio punto di vista) la possibilità e volontà che il soggetto giunga come volontario. In altre parole, non si potrà avere una condanna a prestare una determinata attività volontaria in un certo contesto, senza che prima sia stata verificata, su quel singolo caso, la possibilità ad accogliere tra i volontari quel cittadino condannato. Senza questa preconditione si rischierebbe di non aver per l'associazione la stessa utilità che costituisce contenuto della pena. Il Comune, come indica il D. L. 267/2000, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Questo significa che, soprattutto attraverso la mediazione del Comune e il suo coordinamento, la comunità locale può partecipare come soggetto autonomo, non gerarchicamente inquadrato dall'amministrazione penitenziaria, allo svolgersi dell'esecuzione penale”. *Ibidem*, p. 35.

cappellano per verificare se i propri interventi siano espressione di una Chiesa in cammino o mere iniziative personali.”¹⁹³

A conclusione della pubblicazione c'è una sezione dedicata alle leggi in materia e una ricca bibliografia.

¹⁹³ *Ibidem*, p. 69.

CAPITOLO V

CARCERE, COLPA, PENA E PERDONO NELLA SCRITTURA

Con il presente capitolo si vuole riflettere su alcune realtà legate al mondo del penale, quali sono il carcere, la colpa, la pena ed il perdono, alla luce della Sacra Scrittura. Si tratta di un tentativo di riflessione che può prestarsi ad un certo fondamentalismo e a conclusioni poco fondate. Consapevole del rischio espongo quei contributi che ho incontrato durante lo studio in preparazione alla ricerca e che mi sembra possano illuminare il ministero del cappellano penitenziario. Per questo motivo il primo punto colloca la riflessione sul senso cristiano del peccato dentro il contesto della fede in dialogo con la cultura contemporanea.

5.1. CULTURA CONTEMPORANEA E SENSO DEL PECCATO

Un discorso sulla colpa e sul peccato oggi non può non tener conto della cultura attuale che mette in discussione le realtà sulla cui base in passato veniva stabilita la moralità di un'azione, e quindi anche il concetto di colpa-peccato. Queste realtà, oggi sempre più contestate, le possiamo così qualificare: il contesto metafisico, il contesto psicologico e il contesto legale.

Il punto di riferimento del contesto metafisico è l'essere, cioè la realtà vista come ordinata secondo certe norme. Uno agisce in maniera moralmente corretta quando rispetta la realtà delle cose, è fedele alla loro natura profonda. Oggi questo tipo di convinzione è stata messa in crisi dalla cultura contemporanea che stabilisce che l'essere vero è l'uomo nella sua storicità, è l'esistenza del singolo nella sua concreta realtà che cresce e si evolve. La conseguenza è che i sistemi morali che si sono evoluti lungo la storia ed hanno tentato di definire che cosa sia bene e che cosa sia male sono ritenuti, di volta in volta, il prodotto di un determinato momento storico al termine del quale vengono considerati superati da altri sistemi ed interpretazioni della morale.

Altro punto di confronto in base al quale l'uomo stabilisce la moralità dei propri atti, è il contesto che chiamiamo psicologico: la coscienza. I maestri del sospetto (ricordiamo i nomi emblematici di Marx e Freud) hanno messo in evidenza come la coscienza giudichi in base alla formazione ricevuta e quindi non sia sempre quel "luogo" limpido e asettico da influenze culturali e poteri forti.

In terzo luogo una persona poteva stabilire la moralità di un atto facendo riferimento al contesto delle leggi mediante le quali l'esperienza secolare dell'umanità ha espresso certi criteri su ciò che è onesto e ciò che è peccaminoso. Ora, a parte il fatto che certi sistemi legislativi possono non esprimere la saggezza secolare dell'umanità ma

rappresentare una manipolazione economica, ideologica ecc. di alcuni gruppi su altri, oggi appare evidente l'inadeguatezza delle leggi, troppo generiche rispetto a delicate questioni legate allo sviluppo delle scienze (pensiamo ad esempio a tutto l'ambito della generazione della vita in laboratorio) e ai mutamenti del vivere sociale (pensiamo alle questioni legate al matrimonio, alla famiglia, all'omosessualità, ecc.).

Venuti meno i contesti tradizionali in base ai quali si distingueva il bene e il male, il giusto e l'ingiusto nella cultura contemporanea si nota un profondo smarrimento. Fra i credenti questo fatto viene tradotto con l'espressione comune: "si è perso il senso del peccato". In realtà questa crisi è dovuta alla perdita "del senso cristiano del peccato" ed ha radici che affondano nei secoli passati in cui anche grazie alla teologia, al magistero ed ai credenti si è identificata la coscienza cristiana alla coscienza comune.¹⁹⁴ Ha senso parlare di peccato in un contesto di fede che però nei secoli ha perso i suoi stimoli originali per identificarsi con i principi di moralità prima enunciati. Pertanto il peccato è trasgressione della natura, violazione dell'ordine di cose stabilite da Dio, Signore di questo universo di nature immutabili e fisse che devono essere rispettate. Il peccato è anche "voce della coscienza"; voce di Dio che dal di dentro del nostro cuore approva o disapprova certi nostri atteggiamenti morali. Ed infine il peccato è stato visto come trasgressione di quelle leggi che incarnano, nel vivere sociale, la legge immutabile di Dio stesso.

A questo punto comprendiamo come sia importante riportare la riflessione sul senso cristiano del peccato dentro il contesto della fede, perché il peccato prima di essere trasgressione di una legge è una situazione di negazione della fede. Il peccato è l'antitesi della fede, è la non fede ed è pertanto la fede il criterio che ci permette di dire che cosa sia peccaminoso e cosa non lo sia. Per capire che cosa sia peccato devo sapere che cosa sia la fede. Il discorso qui ci porterebbe lontano e tutta la Sacra Scrittura è una riflessione sulla fede che culmina con la chiarezza del Nuovo Testamento, in cui peccare è non credere in Gesù e nella sua rivelazione.

I tre contesti messi in crisi dalla cultura contemporanea hanno bisogno di essere riletti alla luce dell'esperienza della fede. La natura è il contesto dinamico in cui Dio entra nella nostra storia e nel quale si serve degli elementi per manifestare la sua presenza (l'aria, il vento, il fuoco, ecc.). Dio parla nella nostra coscienza nel senso che egli è colui che ci inquieta mettendo in crisi le nostre false sicurezze, i nostri sistemi accomodanti e ingiusti. Dio si esprime anche attraverso le leggi che sono uno strumento per amare sempre più il fratello non per mettere al sicuro, una volta per tutte, un determinato comportamento.

¹⁹⁴ "Perciò la crisi del senso cristiano del peccato, anche se è un fenomeno che esplode in questo momento, in realtà non è un fenomeno attuale, originario; è il manifestarsi di una perdita del senso cristiano del peccato che va collocata più a monte, e cioè non nel fatto che adesso i cristiani non sanno più che cos'è il peccato, ma nel fatto che precedentemente i cristiani pensavano di sapere che cosa fosse il peccato, non alla luce della fede, ma alla luce di altri criteri con i quali la fede può avere un legame, senza però mai identificarsi con essi". L. SERENTHÄ, *Il male e il peccato nella cultura contemporanea*, in L. COENEN - E. BEYREUTHER - H. BIETENHARD, *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, Bologna 1991, EDB, p. 1241.

La legge è un rapporto personale e vivente con la persona di Dio che si presenta a noi nelle esigenze dei nostri fratelli e di cui le leggi concrete sono soltanto un segno, una indicazione, non la totale esaustiva descrizione.

Nella Bibbia, il tema del peccato si presenta con due risonanze che sembrano contrastanti, ma che ne esprimono la complessità. Per un verso notiamo la drammatica rilevanza del peccato nella Scrittura, presentato in maniera assai rude e violenta, al fine di affermare che se l'uomo rifiuta la presenza di Dio, egli si condanna per l'eternità. Dall'altra parte possiamo cogliere nella Bibbia anche una grande "irrilevanza" del peccato perché è perdonato o perdonabile. È la redenzione del peccato il grande fatto che la Bibbia ci presenta. Ci viene così indicata la strada del rapporto del cristiano con il peccato: chi crede in Cristo è chiamato ad annunciare non tanto che cosa sia peccato ma la fede, affermando così indirettamente anche i criteri per decidere che cosa sia giusto e che cosa sia ingiusto.

Questa conclusione non è priva di importanza per l'opera e la missione del cappellano nelle carceri inviato ad "annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore" (Lc 4,18-19).

5.2. CARCERE E CARCERATI

Per quanto riguarda l'esperienza del carcere la Bibbia racconta di alcune persone che lo hanno provato materialmente. Ricordiamo i principali personaggi biblici che hanno subito il carcere:

- Giuseppe l'ebreo, calunniato, arrestato e messo in prigione (Gn 39,20.23);
- Sansone che perde la forza, viene legato dai nemici e costretto a girare la macina della prigione (Gdc 16,21);
- Geremia, arrestato, percosso, gettato nella cisterna più profonda, sprofondato nel fango (Ger 37,15);
- Ezechiele e Daniele, deportati nei campi di concentramento in Babilonia;
- Giovanni Battista, arrestato e imprigionato perché diceva la verità, decapitato in carcere (Mt 14,9-11);
- Gesù, prigioniero (Mc 15,8-11);
- Pietro e Paolo, gli altri apostoli e tanti cristiani che hanno subito periodi di carcerazione per il Vangelo (At 12,6; 2 Tm 1,8; Rm 16,7);
- Lo stesso popolo di Dio, che in ogni epoca ha dovuto sopportare deportazioni e carcere durissimo, secondo quanto leggiamo nel Libro dell'Esodo, dei Re, nei libri dei Profeti, negli Atti degli Apostoli.
- Il Libro dei Salmi ha più volte dato voce ai carcerati: "Strappa dal carcere la mia vita" (Sl 142,8), oppure "Dal profondo a te grido o Signore" (Sl 130,1). Lo fa anche con le immagini che lo rappresentano: "Per liberare il popolo che sedeva nelle tenebre e nell'ombra di morte" (tenebre e ombra di morte sono immagini atte a rappresentare le condizioni di reclusione, Sap 18,4).

Il carcere, nella Bibbia, è metafora molto comune per indicare la sofferenza, l'umiliazione, il desiderio di libertà (Tb 3,4). E' simbolo universale di oscurità, di non senso, di vita inaccettabile, di dolore (Tb 5,10; Is 42,7). E' l'anticamera della fossa della morte, dello *sheol*, dell'inferno, che è descritto appunto come una grande prigione oscura da cui non vi è speranza di uscire (Sl 88,5-7). Il simbolo opposto a tutto questo nella Bibbia è la libertà e la grazia.

5.3. COLPA E PENA

Al carcere vanno collegati i temi della colpa¹⁹⁵ e della pena che nella Bibbia riempiono un terzo della Scrittura.¹⁹⁶ Ora il discorso biblico sul peccato e la colpa è motivo e ragione di interesse, ma solo in relazione all'azione di ricupero attuata da Dio mediante il perdono e la concessione del suo favore.¹⁹⁷ Il peccato è un fatto che tocca innanzitutto il rapporto dell'uomo con Dio, verso il quale egli esprime ribellione e autosufficienza. Solo in un secondo momento peccare ha una dimensione sociale, dovuta al misconoscere la relazione di fraternità con le altre creature, ed una dimensione individuale legata al fatto che il peccato è la negazione del proprio io nel suo essere e dover essere. Le tre dimensioni non sono separabili, e sempre contemporaneamente presenti. La colpa-peccato presuppone che vi siano la consapevolezza e la libera volontà nell'agire della persona.¹⁹⁸ Questi aspetti sono due "variabili" e pongono numerose questioni alla nostra riflessione sulle quali però non è possibile soffermarci in questa parte,¹⁹⁹ anche se possiamo intuire come esse siano più importanti sul piano della

¹⁹⁵ Nei testi sacri per indicare un "reato volontario", oltre che il vocabolo "colpa", viene usata anche la parola "peccato". Colpa e peccato nella Bibbia hanno più di trenta sinonimi e studiarne a fondo i significati permetterebbe di scoprire l'essenza della pena e la sua applicazione. Cfr. MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 42. "A differenza del carattere attivo di peccato, la colpa rappresenta più una caduta passiva correlata all'autorità superiore di un tribunale umano o divino. Colpa dunque è un termine giuridico-forense." Cfr. F. THIELE, *Colpa*, in L. COENEN - E. BEYREUTHER - H. BIETENHARD, *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, Bologna 1991, EDB, p. 295.

¹⁹⁶ "Nella Bibbia colpa e pena sono certamente tra i temi più frequenti. Si può dire che riempiono un terzo della Sacra Scrittura, mentre gli altri due terzi si sviluppano attorno ai temi conversione e perdono, amore e grazia". I brani più rappresentativi sono la colpa di Adamo ed Eva alle origini dell'umanità e la pena che ne consegue (Gn 3); il fratricidio di Caino (Gn 4); le discordie dei popoli nella costruzione della torre di Babele (Gn 11); il peccato di Davide (2 Sam 11-12; Sl 50); la parabola del Padre misericordioso (Lc 15); e il racconto che riassume tutti i delitti del mondo, tutte le colpe degli uomini, la passione e morte di Gesù (Mt 26-27). Cfr. MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 41.

¹⁹⁷ S. VIRGULIN, *Peccato*, in *Nuovo Dizionario di teologia biblica*, a cura di P. ROSSANO - G. RAVASI, - A. GIRLANDA, Edizioni Paoline 1988, Roma, p. 1123.

¹⁹⁸ "Peccato, colpa, responsabilità sono tra loro interdipendenti. Il peccato suppone sempre la responsabilità: non c'è peccato, infatti, se non quando si agisce in maniera consapevole e libera; ma quando si agisce in maniera consapevole e libera si è responsabili." D. LANFRANCONI, *Peccato*, in *Nuovo Dizionario di teologia morale*, a cura di F. COMPAGNONI - G. PIANA - S. PRIVITERA, Edizioni Paoline 1990, Roma, p. 896.

¹⁹⁹ Se rispetto alla libera volontà sappiamo dalle scienze umane e sociali, quanto essa possa essere condizionata e limitata, sulla consapevolezza/coscienza della legge divina, anche in un contesto di profonda secolarizzazione, possiamo fare appello alla "coscienza personale" sempre presente e viva nello spirito di ogni persona.

definizione della pena rispetto a quello di un'azione di misericordia, perdono e redenzione.

Per quanto riguarda la pena o castigo, nell'Antico testamento esistono almeno due visioni differenti. La tradizione profetica considera la pena soprattutto come un intervento punitivo della giustizia di Dio; mentre la tradizione sapienziale la vede come l'effetto prodotto dalla dinamica dello stesso peccato. "Le due tradizioni, presenti anche nel Nuovo Testamento, non sono da contrapporre ma da armonizzare: sia l'una che l'altra sono orientate al recupero dell'uomo per la sua salvezza e felicità."²⁰⁰

Rimanendo nell'ambito dell'Antico Testamento va corretta un'opinione diffusa che vi vede riflessa una mentalità primitiva, per la quale la reazione al male si esplica mediante la vendetta. Una tale interpretazione della tradizione ebraica radicalmente contrapposta a quella cristiana sarebbe in parte motivata da un equivoco linguistico.²⁰¹ Il testo biblico infatti attesta ripetutamente la necessità di una risposta al fatto criminoso ma lo fa con il significato di "ristabilire il diritto", oppure a seconda dei contesti, quello di "punire", "risarcire", "riparare", "ottenere o esigere soddisfazione", "rivendicare" e simili. Questi significati sono attribuibili a tutti quei passi nei quali Dio è il soggetto di tali azioni. Non si dovrebbe parlare allora del Dio "vendicatore", ma piuttosto del Dio "che fa giustizia", che "ristabilisce il diritto" sulla terra.²⁰²

Un ulteriore chiarimento è opportuno anche riguardo la cosiddetta "regola del taglione" (più correttamente "regola della retribuzione"), citata spesso a sproposito per giustificare assurde punizioni. Quando la Bibbia dice: "vita per vita, occhio per occhio...", non intende dire che all'offensore deve essere inferto lo stesso danno che egli ha provocato,²⁰³ esiste sempre un'asimmetria, un cambiamento di livello tra il torto

²⁰⁰ MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 44. "I frequenti rimandi, talora assai drastici, vetero- ma anche neotestamentari alla dimensione del castigo costituiscono un ammonimento a considerare con serietà l'intrinseca portata di morte del compimento di ciò che è male ma non autorizzano in alcun modo ad agire verso l'altro, che del male sia stato autore, in termini di reciprocità: 'guardatevi dal rendere male per male ad alcuno' (1 Ts 5,15); 'non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria' (1Pt 3,9); 'non rendete a nessuno male per male' (Rom 12,17)." L. EUSEBI, *Dinanzi alla fragilità rappresentata dall'errore*, in "La pastorale del penitenziario", 4 (2006), p. 241.

²⁰¹ L'equivoco nascerebbe dalla traduzione greca del verbo ebraico *nqm* che significa "rispondere" e più precisamente "contraccambiare il danno", "reagire al torto subito infliggendo il male" con il vocabolario della vendetta (ἐκδικεῖν e ἐκδίκησις). Ciò è attribuibile ai traduttori greci della LXX che non disponevano di parole esattamente equivalenti. Tale traduzione ha sicuramente indotto, anche nelle moderne versioni, un significato peggiorativo delle attestazioni scritturistiche. Cfr. P. BOVATI, *Pena e perdono nelle procedure giuridiche dell'Antico Testamento*, in AA.VV., *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Milano 1998, Vita e Pensiero, pp. 31-39.

²⁰² Con questo senso vanno letti ad esempio i passi seguenti: «Un Dio geloso e vendicatore è il Signore, vendicatore è il Signore, pieno di sdegno. Il Signore si vendica degli avversari e serba rancore verso i nemici» (Na 1,2); «Dio che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia: mostrati!» (Sal 94,1); «Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati» (Sal 99,8).

²⁰³ L'interpretazione rigida del detto sembra essere stata suggerita da certe leggi dei Codici del vicino Oriente antico (come quello di Hammurabi) che, in taluni casi, prescrivevano una sanzione diretta contro la parte del corpo responsabile di un determinato reato. Di questo influsso forse è testimonianza il passo di Dt 25,11-12: «Se alcuni verranno a contesa fra di loro e la moglie dell'uno si avvicinerà per liberare il marito dalle mani di chi lo percuote e stenderà la mano per afferrare costui nelle parti vergognose, tu le taglierai la mano e l'occhio tuo non dovrà averne compassione». Cfr. P. BOVATI, *Pena e perdono...*, pp. 40-41.

e la pena. Nei tre passi della Scrittura in cui si cita esplicitamente la regola della retribuzione appare evidente l'intenzione di non voler fissare un rigido parallelismo applicativo, al contrario l'invito ad adottare un *modus operandi* che sappia non solo quantificare il danno ma capirne le cause. In tal senso si può capire come la frase "occhio per occhio" abbia un valore più di detto proverbiale che di prescrizione giuridica.

5.4. LA DOTTRINA DEL PERDONO

5.4.1. NELL'ANTICO TESTAMENTO

Prima dell'esperienza dell'esilio, il concetto del perdono dei peccati aveva nella fede e nel culto d'Israele un ruolo poco importante o per lo meno non dimostrabile. Una eccezione singolare di quel periodo sembrano essere una serie di salmi del pre-esilio, nei quali, il senso di colpa e il perdono dei peccati sono oggetto di una riflessione sconosciuta agli altri scritti dell'A.T.²⁰⁴ Così i passi dove si parla della compassione di Dio su intercessione dei profeti vorrebbero dire che il Signore "passa oltre" al peccatore ed evita "i posti dell'uomo carico di colpe".²⁰⁵ Altri passi che parlano ancora del concetto del Dio che cancella i peccati sarebbero delle aggiunte redazionali post esiliche nei libri dei primi profeti.

Israele fa un grande passo in avanti nella conoscenza di Dio durante e dopo l'esilio, allorché arriva a capire che Dio può trasferire una colpa per mezzo di un rito²⁰⁶ e poi toglierla completamente per mezzo del perdono. Il Deutero Isaia fa un passo ancora più grande in questo cammino di comprensione quando riconosce che l'espiazione mediante il sangue degli animali è insufficiente oltre al fatto che, in una situazione di esilio il culto dell'espiazione viene meno. E' soprattutto nei passi in cui Isaia parla del Servo di Dio che deve venire e che si addosserà tutta la colpa, che si parla di un'espiazione ed un perdono totali.²⁰⁷ Si può dire che, dall'esilio in poi, Israele capisce la sua storia a partire dall'azione di Dio che perdona.

²⁰⁴ "Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato anche se grande." (Sal 25,11); "Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati." (Sal 65,4); "Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli." (Sal 78,38); e altrove.

²⁰⁵ "Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo." (Es 32,12.14). Vedi il cap. 7 del libro di Amos.

²⁰⁶ "Quando avrà finito l'aspersione per il santuario, per la tenda del convegno e per l'altare, farà accostare il capro vivo. Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Quel capro, portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria, sarà lasciato andare nel deserto." (Lv 16,20-22).

²⁰⁷ Cfr. tutto il cap. 53 di Isaia.

5.4.2. NEL NUOVO TESTAMENTO

La predicazione di Gesù raggiunge il suo apice nel perdono che egli ha portato (Cf. Mc 10, 45 e par.) e che gli compete chiaramente (Cf. Mc 2,5-12 e par.). Nonostante tutte le opposizioni il perdono viene dato con spontaneità, come si trattasse della cosa più semplice e naturale. Così l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei peccatori conferma con i fatti il suo insegnamento (Cf. Lc 7,36ss; vedi anche Lc 19,1-10, ecc). Nel perdono ha luogo l'annullamento del peccato commesso e contemporaneamente l'accoglienza del peccatore al quale viene donata una vita nuova e promessa la vita eterna. Il perdono è visto in stretto rapporto con la morte in croce di Gesù, che in qualità di "Agnello di Dio", toglie i peccati del mondo. La penitenza e la confessione dei peccati, come pure la disponibilità dell'uomo a perdonare a sua volta, non sono dei "presupposti" al perdono, ma momenti che precedono e seguono il perdono dei peccati, sono anch'essi opera della Grazia divina. Lo dimostra in modo negativo il racconto parabolico del servo spietato di Matteo 18,32. Anche i passi del discorso delle montagne, a questo proposito, sono rivolti a coloro che già hanno ricevuto il perdono di Dio, e chiamati in ragione di ciò a manifestare il proprio grazie attraverso la "sequela" o la "imitazione" di Cristo e del suo perdono. Comprendiamo dunque come il perdono umano avviene come conseguenza del perdono di Dio, in Cristo, nei confronti di chi è debitore (Cf. Mt 6,12 e par.) e perfino nei confronti del nemico (Cf. Mt 5,43-48).

In san Paolo la dottrina del perdono si presenta come un insegnamento già elaborato e sistematico in cui il perdono non è solo il condono di un debito, ma atto di liberazione dal potere del peccato ("giustificazione") e riassunzione nella comunione con Dio ("riconciliazione"). Il perdono ha luogo in quanto Dio in persona interviene, senza riserve, per mezzo del sacrificio del suo Figlio e, di conseguenza, comunicando la sua giustizia, l'uomo è "in Cristo una creatura nuova," un peccatore che ha ricevuto misericordia.

La chiesa primitiva, chiamata a sua volta ad una missione di misericordia e di perdono, si trovò, suo malgrado, nella condizione di non perdonare (Matteo precisa che si tratta di estremo rifiuto del peccatore stesso)... È il caso dei due passi di Matteo 18,18 e di Giovanni 20,23: "A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi." La chiesa primitiva quando era costretta a "legare e trattenere", richiama tali versetti del Vangelo per giustificare il proprio operato, sottolineando che anche la misericordia potesse essere talora inefficace e come il negare il perdono non fosse di per sé un venire meno alla propria missione. Va sottolineato che il potere che Cristo ha dato alla sua chiesa sul peccato difficilmente può essere ristretto a quell'ambito che oggi noi chiamiamo "sacramento della penitenza." In tutto il Nuovo Testamento affiora abbastanza chiaramente la convinzione che, una volta ricevuto il dono dello Spirito, la comunità dei dodici diveniva partecipe della totale vittoria sul peccato, ottenuta da Gesù nella sua carne. È allora probabile che il versetto 23 non

presenti una particolare prassi sacramentale,²⁰⁸ ma piuttosto il dominio sul peccato rappresentato dai dodici, in tutte le attività rese possibili dal dono dello Spirito, cioè la predicazione, il battesimo, la testimonianza, l'eucaristia e anche quella che noi oggi chiamiamo penitenza sacramentale.

5.5. LETTURA E ATTUALIZZAZIONE PASTORALE

A questo punto, alla luce di tutta la Scrittura, dell'Antico e del Nuovo Testamento, ricaviamo questi tre principi:

- L'uomo è peccatore.
- L'uomo è recuperabile.
- Misericordia e non sacrificio.²⁰⁹

Il card. Martini partendo dal brano biblico del primo omicidio dell'umanità, brano che definisce "prototipo di altri", ricava quattro indicazioni generali.

- Nella colpa c'è già la pena.²¹⁰
- La colpa trasforma la pena in responsabilità.²¹¹
- La pena non cancella la dignità dell'uomo, ma la esalta.²¹²

²⁰⁸ "I due *loghia* sul perdono, più spesso citati (Mt 18,18 e Gv 20,23) non descrivono quindi l'attività della chiesa per la remissione dei peccati in tutta la sua ricchezza e varietà; sono solo l'approvazione di criteri anche fortemente restrittivi, quando altre vie siano risultate inefficaci. Per essere fedeli al N.T., la teologia sulla remissione dei peccati non deve fare di questi casi la norma, ma piuttosto aiutare l'intera comunità ecclesiale a riscoprire che, nella normalità dei casi, la remissione dei peccati avviene mediante un perdono fondato sulla forza e la grazia della parola proclamata, che può assumere forme diverse." Cfr. H.V. e A.T., *Perdono*, in L. COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD, *Dizionario dei concetti biblici...*, p. 1267.

²⁰⁹ Nella Bibbia Dio è giusto perché rimane fedele a se stesso, al suo essere liberatore, nonostante l'infedeltà dell'uomo. Ciò trova manifestazione piena in Gesù, "giusto per gli ingiusti" (1Pt 3,18), "venuto nel mondo per salvare i peccatori" (1Tm 1,15). "Ne deriva che la giustizia non si esprime in atti di reciprocità o ritorsione, ma in un agire riferito al male e tuttavia radicalmente altro rispetto al male; in un agire che non si struttura sul modello del male compiuto e, pertanto ha una sua intrinseca dimensione di autonomia, cioè di gratuità, dinanzi al male: 'tutti hanno peccato... e tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia' (Rom 3,23-24)". L. EUSEBI, *Dinanzi alla fragilità...*, p. 240.

²¹⁰ Caino, ma anche Adamo ed Eva, il figlio prodigo della parabola, commettendo quel reato si autocondannano a vivere al di fuori della famiglia di Dio, a vivere da stranieri. "Non c'è differenza tra la colpevolezza dell'atto di Caino e la sua punizione: Jahvé ha messo sotto i suoi occhi le conseguenze del suo atto, che vanno appunto dal gesto criminoso alla punizione." Cfr. F. THIELE, *Colpa...*, p. 296. Ciò vale anche a livello teologico come ha mostrato Karl Rahner: "Essendo la colpa una totale e definitiva decisione dell'uomo contro Dio, è perciò stesso anche una presa di posizione nettamente negativa assunta dal soggetto contro la sua stessa struttura portante e contro l'orizzonte, nel cui ambito esso è tassativamente obbligato ad esprimersi per il "sì" o per il "no". In questo caso la colpa è un suicidio teologico e metafisico, senza che per altro il soggetto riesca a rifugiarsi nel nulla." Citato da A. LATTUADA, *La giusta reazione giuridico-sociale al fenomeno del crimine* in AA.VV., *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Milano 1998, Vita e Pensiero, p. 184.

²¹¹ Adamo ed Eva, Caino, il Popolo ebraico, il figlio prodigo avendo rinunciato alle proprie responsabilità dovranno assumersi impegni più gravi e onerosi per riguadagnarsi la vita: trovare nuove terre, faticare per il pane, adattarsi alla vita di servo, insegnare agli erranti, convertire il proprio cuore.

²¹² L'uomo non viene privato dei suoi diritti fondamentali: rispetto, nutrimento, istruzione, famiglia, libertà, autonomia, solidarietà. Nessuno viene sradicato per essere rinchiuso in un luogo irreali e

- Dio giudica il colpevole ma non lo fissa nella colpa identificandolo in essa.²¹³

“Questi quattro momenti dinamici della pena, non solo ideali ma reali e fattibili, non perdonistici ma impegnativi, non emarginanti ma risocializzanti, assumono il loro senso definitivo nella passione del Signore che si sottopone al massimo della pena: uno per tutti e per sempre.”²¹⁴

In Gesù Cristo abbiamo anche la rivelazione definitiva della pedagogia divina²¹⁵ nei confronti dell'uomo colpevole e peccatore (pensiamo a tutto il cap. 15 del Vangelo secondo Luca) che può essere riassunta in sei momenti.

- Amare gratuitamente la persona chiunque sia, soprattutto se colpevole perché bisognosa di liberazione e di aiuto. Ad imitazione di Dio, che ci ha amati per primo (1 Gv 5,19-21), il recupero della persona umana deve essere mosso interiormente da un sincero e autentico amore preventivo. Solo la carità può smuovere e commuovere anche il cuore più indurito.

- Far prendere coscienza. Sull'esempio di Gesù, instaurare con il colpevole un dialogo umile e rispettoso, ragionevole e amorevole, capace di promuovere la riflessione interiore che aiuti a prendere coscienza del bene e del male per ritrovare la realtà del mondo umano dalla quale si era allontanato (Cf. Lc 7,40-50).

- Dissociarsi dal male. Nei Vangeli troviamo testimonianza di Gesù che dopo il perdono invita a non farlo più (Cf. Gv 8,10-11).

- Insegnare a fare il bene. Non solo indicare il bene, ma anche insegnare a farlo a partire dalla consapevolezza di essere un valore per sé e per gli altri, riscoprendosi utile a qualcuno e riconoscendo il bene ricevuto (Cf. Lc 10,36-37).

- Educare alla responsabilità. Ogni persona deve imparare a essere responsabile della vita propria e di quella altrui.

- Risarcire. Il risarcimento è lo sforzo reale di fare giustizia, di mettere le cose al loro posto (Cf. Lc 19,8).

snaturato. La vera e unica pena è il duro cammino di conversione, il recupero della propria dignità e il rientro nella comunità.

²¹³ A tutti i colpevoli/peccatori viene garantita la speranza in un futuro migliore attraverso un cammino di riabilitazione completa che prevede il pentimento, l'impegno a non cadere nuovamente nell'errore e a risarcire il male con gesti di giustizia e di bontà.

²¹⁴ MARTINI, *Non è giustizia...*, p. 46.

²¹⁵ Dio cammina con il suo popolo, adeguandosi alla sua cultura e mentalità, passando dalla pedagogia del castigo, quella dell'occhio perocchio, alla pedagogia del perdono. Ma il punto di arrivo, il progetto finale era ed è la salvezza di tutti gli uomini in Gesù Cristo. “Non si deve dimenticare, soprattutto rispetto ai passi che nell'Antico Testamento attribuiscono a Dio atteggiamenti di violenza o vendetta e agli stessi passi che richiamano il taglione, come la Bibbia costituisca la storia di una comprensione progressiva e faticosa del rivelarsi di Dio, la quale si realizza in precisi contesti socio-culturali e mettendo in conto la durezza di cuore degli individui coinvolti.” L. EUSEBI, *Dinanzi alla fragilità...*, p. 241.

CAPITOLO VI

CONCLUSIONI E INTRODUZIONE ALLA RICERCA

I capitoli precedenti ci hanno permesso di tracciare l'ampio orizzonte dentro il quale si colloca il cappellano penitenziario e la sua azione pastorale.

In questa parte ricapitolando quanto esposto cerco di tracciare il ruolo e i compiti del cappellano collocandoli dentro la complessità del mondo del penale.

6.1. RUOLO E COMPITI DEL CAPPELLANO

6.1.1. NELLE LEGGI DELLO STATO ITALIANO

Il cappellano penitenziario è un presbitero, secolare o regolare, designato dall'Ordinario diocesano ad assumere l'incarico di ministro del culto cattolico, all'interno dell'istituto di pena della propria diocesi. La presenza del sacerdote nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria è prevista dall'Ordinamento penitenziario ed è regolata da apposite circolari del Ministero, nel rispetto degli accordi concordatari stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano che garantiscono il rispetto e l'autonomia delle reciproche competenze.

L'incarico a cappellano del carcere è conferito con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il parere favorevole dell'Ispettore generale dei cappellani e del competente Ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena, (se l'incarico riguarda un istituto per minorenni, il parere è del Direttore del Centro rieducazione per minorenni).

Per l'assunzione dell'incarico, il presbitero deve essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, sana e robusta costituzione, età non superiore agli anni settanta.

L'Ordinamento penitenziario prevede che a ciascun istituto sia addetto almeno un cappellano, due, se il carcere è di grandi dimensioni (con una popolazione detenuta che superi le novecento persone). Se in una diocesi ci sono più istituti di pena, ad ognuno di essi sarà assicurata la presenza di un sacerdote.

Il cappellano è tenuto a rispettare un orario di lavoro settimanale che può essere organizzato e svolto secondo le sue esigenze in relazione all'assunzione di altri compiti pastorali esterni al carcere, sempre assicurando il pieno svolgimento delle proprie mansioni, e in accordo con la direzione dell'istituto. Ai cappellani, infatti, non sono applicabili le norme relative all'incompatibilità ed al cumulo degli impieghi, previsti per i pubblici dipendenti.

Al cappellano spettano trenta giorni l'anno di assenza dal servizio previa autorizzazione del direttore dell'istituto, e, sempre dopo previa autorizzazione, può assentarsi per motivi pastorali per un periodo massimo di tre mesi l'anno. Inoltre, egli

gode dei trattamenti previsti dalla legge (retribuzione, assicurazioni, malattia, trattamento fine rapporto, ecc.) per le prestazioni di lavoro dipendente.

Durante le assenze, se nell'istituto non presta servizio altro sacerdote, il cappellano può indicare un suo sostituto per garantire il servizio religioso essenziale, a condizione che sia gradito all'amministrazione.

La cessazione dall'incarico di cappellano avviene a seguito del ritiro del nulla osta da parte dell'Ordinario diocesano. L'incarico può cessare anche per motivi di incompatibilità della persona del cappellano con la comunità penitenziaria, pure per cause a lui non imputabili. Cessa inoltre in seguito a gravi violazioni dei doveri da cui scaturiscano gravi pregiudizi per l'istituto e l'amministrazione. In tali circostanze il cappellano può essere sottoposto alla commissione di disciplina nel caso di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni di sicurezza che regolano la vita dell'istituto, come pure nel caso non espletasse la sua attività con assiduità ed impegno.

La legge penitenziaria annovera la religione tra le esperienze rispondenti a uno dei primari bisogni della persona e, in quanto parte delle libertà fondamentali dell'uomo, garantisce al detenuto la professione pubblica e privata della propria fede religiosa. Nel caso italiano la religione viene considerata quale positivo fattore di relazione interpersonale, garantendo comunque la piena libertà nell'adesione alla pratica religiosa.

L'adesione o non adesione del detenuto alle pratiche religiose, così come i suoi comportamenti in relazione alla dimensione religiosa e all'esperienza del sacro, non può essere oggetto di valutazione favorevole o negativa. Di conseguenza l'attività religiosa non può essere assimilata all'area specificamente definita "□ratta mentale" a fini amministrativi, non potendo l'esperienza religiosa essere assimilata ad uno dei "trattamenti" offerti al detenuto dall'amministrazione penitenziaria. In ragione di ciò, inoltre, i cappellani non debbono essere chiamati, in nessuna sede e a nessun fine, ad esprimere valutazioni desunte dall'eventuale adesione dei detenuti alle pratiche religiose.

Il cappellano svolge i propri compiti d'intesa con la direzione del carcere che avrà cura di redigere appositi ordini di servizio per assicurare lo svolgimento di ciascuna attività proposta, di fornire i locali idonei, gli arredi e gli strumenti necessari. Compiti principali del cappellano sono: garantire la celebrazione delle pratiche di culto, offrire l'istruzione religiosa ed assicurare l'assistenza spirituale e morale alle persone detenute che lo richiedano. La direzione del carcere è tenuta a garantire l'accesso alle pratiche di culto e l'incontro personale con il cappellano a tutti i detenuti che ne facciano richiesta, fermo restando il divieto per motivi di giustizia.

Il sacerdote può chiedere l'aiuto di presbiteri e laici, in qualità di assistenti volontari, per espletare al meglio la propria funzione. Egli gode di una certa libertà di movimento all'interno dell'istituto così che possa avvicinare più detenuti possibile sempre allo scopo di garantire l'assistenza spirituale ed il conforto morale. La direzione del carcere può richiedere al cappellano o autorizzarlo, qualora egli ne faccia richiesta, a svolgere attività di assistenza spirituale anche fuori dell'istituto nell'interesse dei detenuti.

Nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, il cappellano ha un proprio superiore ecclesiastico (l'Ispettore generale) nominato dal Ministro su proposta dell'autorità ecclesiastica (la CEI), con gli stessi criteri previsti per la nomina dei

cappellani. L'ispettore esplica funzioni di vigilanza e coordinamento per quanto riguarda le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica, affidate ai cappellani degli istituti di pena. I cappellani hanno un proprio organismo pastorale nazionale (il Consiglio Pastorale) ed una propria pubblicazione bimestrale di informazione e formazione pastorale (*La Pastorale del penitenziario*).

Nelle leggi dello Stato e nelle circolari dell'Amministrazione non si fa menzione di eventuali compiti del cappellano in relazione all'assistenza religiosa rivolta al personale del carcere (agenti di polizia penitenziaria, personale amministrativo ed operatori sociali). È comunque riconosciuta la sua attenzione e cura pastorale anche riguardo a questa realtà.

6.1.2. NEI DOCUMENTI DELLA CHIESA E NELLA SCRITTURA

Il diritto canonico definisce il cappellano un sacerdote a cui viene affidata, dall'Ordinario del luogo, la cura pastorale di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli al di fuori della suddivisione della diocesi in parrocchie. Tali fedeli vengono individuati non tanto dall'elemento territoriale, ma da caratteristiche personali, quali una determinata situazione, nel nostro caso la reclusione in carcere. La loro condizione rende necessaria una particolare assistenza spirituale e presuppone, nel sacerdote addetto, una preparazione specifica.

Il diritto universale attribuisce al cappellano un insieme di facoltà indispensabili per la cura pastorale che rientrano in quelle affidate in modo speciale al parroco. Il cappellano, infatti, esercita per un determinato gruppo di fedeli una forma di cura pastorale stabile che si avvicina molto a quella di un "parroco personale." È previsto che il cappellano delle carceri abbia la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle censure *latae sententiae* non riservate né dichiarate.

Gli interventi del Magistero sottolineano che primi responsabili della pastorale penitenziaria sono i Vescovi. I cappellani, quali inviati della chiesa locale, sono chiamati a collaborare con gli altri ministri e ad operare, non in solitudine, ma avvalendosi di laici preparati e volenterosi. Il ministero del cappellano penitenziario è servizio difficile ed esigente, che richiede una competenza ed una preparazione particolari di ordine giuridico, tecnico, sociale, pedagogico. Il cappellano deve avere una personalità matura ed equilibrata e curare sollecitamente la propria fede per far fronte alle fragilità spirituali ed umane delle persone che incontra. Il carcere è un luogo privilegiato di missione evangelica e caritativa e particolare attenzione viene posta al fatto che i bisogni urgenti delle persone ristrette distolgano il cappellano dal compito primario di annunciare e celebrare la misericordia divina. Il cappellano non deve scadere nelle funzioni di assistente psicologico o sociale: la sua missione è vivere ed annunciare il Vangelo. L'azione pastorale di evangelizzazione deve considerare metodi e strumenti propri ed adeguati alle persone cui è destinata ed alla realtà carceraria, realtà molto diversa da quella parrocchiale.

La presenza degli stranieri che professano altre confessioni è occasione per il cappellano di testimoniare la carità di Cristo attraverso l'incontro con tutti, cattolici e non cattolici, nel reciproco rispetto.

Al cappellano viene chiesto di avere cura anche del personale che in carcere vi lavora, di sensibilizzare la società sui problemi del penale e di promuovere nella comunità ecclesiale l'etica della riconciliazione e del perdono.

Nella Scrittura abbiamo la condanna di ogni forma di vendetta e la rivelazione, in Gesù Cristo, dell'amore misericordioso di Dio Padre, un amore che trova la sua massima espressione nell'amore verso i nemici. Nel Vangelo, in particolare, abbiamo anche la rivelazione di una pedagogia divina nei confronti dell'uomo colpevole e peccatore, a cui deve essere rivolta una particolare attenzione al fine di ricondurlo al vero bene, alla responsabilità ed al risarcimento del danno causato.

In sintesi

Il cappellano penitenziario è un presbitero, secolare o regolare, che assume, su designazione del proprio Ordinario del luogo, un ufficio ecclesiastico a carattere precario e infradiocesano sottoposto alla valutazione, ammissione e regolamentazione da parte dell'amministrazione penitenziaria, in quanto corrispondente anche ad un ufficio di carattere civile previsto dall'Ordinamento penitenziario, in ottemperanza e nel rispetto degli accordi concordatari del 1984.

6.2. IL CAPPELLANO NELLA COMPLESSITÀ DEL MONDO DEL PENALE

6.2.1. L'AMBIENTE CARCERARIO

L'ambiente in cui il cappellano è chiamato a svolgere il proprio ministero è un'istituzione totale che custodisce uomini, donne e minori, in stato di privazione della libertà, e che, per istinto o per necessità, tendono alla libertà stessa. Il carcere pertanto, oltre ad essere una struttura edilizia ostile, ha un funzionamento del tutto particolare fondato sulla diffidenza reciproca tra detenuti ed agenti penitenziari. Al primo posto è messa dunque la sicurezza e la garanzia che nessuno possa fuggire, o anche fare e farsi del male. Il cappellano è chiamato ad operare in questo ambiente trovando non pochi ostacoli nell'esercizio del proprio ministero. L'ostacolo primario è costituito dalla natura stessa della sua presenza e del suo intervento pastorale, volto ad accogliere, dare fiducia ed infondere speranza nelle persone detenute. Proprio per la loro finalità, tali atteggiamenti e comportamenti sono visti con sospetto all'interno del carcere. Altri ostacoli, all'esercizio dell'assistenza spirituale, sono la mancanza di ambienti adeguati, le misure di sicurezza, l'assenza di strumenti pastorali appropriati, i tempi della vita carceraria.

6.2.2. LA PERSONA DETENUTA

Il cappellano svolge il suo ministero in mezzo a persone che soffrono per la condanna, per la privazione della libertà, per la lontananza dagli affetti famigliari, per l'esclusione dalla vita sociale e civile, per il peccato. Questi motivi, oltre a quelli che sono causa del delinquere, fanno della popolazione detenuta una realtà umana complessa e particolarmente fragile. Anche la vita spirituale, non sufficientemente conosciuta e praticata può essere da loro distorta e manipolata. Tutto ciò impone al cappellano una particolare preparazione e un'attitudine all'accoglienza misericordiosa senza pregiudizi, all'amore fraterno, alla pazienza ed una vita spirituale intensa. La popolazione carceraria è inoltre una realtà umanamente composita, formata da persone in gran parte povere, straniere, psicopatiche, tossicodipendenti. Fa inoltre riflettere il fatto che la maggioranza delle persone straniere che si rivolgono al cappellano per avere aiuto, professano una fede diversa da quella cattolica.

6.2.3. LE DINAMICHE GIUDIZIARIE E PENALI

Il carcere è l'unica risposta contemplata oggi dal sistema giudiziario nazionale nel caso in cui la persona sia giudicata colpevole. È un sistema considerato da molti esperti eccessivamente, se non esclusivamente, punitivo, che infonde nelle persone condannate un senso di ingiustizia aumentato da condizioni di reclusione inidonee, per lo più dovute ad un sovraffollamento a cui il sistema stesso, non riesce a dare soluzione. Inoltre la mancanza di personale giudicante nei tribunali e un sistema penale per altri versi eccessivamente garantista (quasi tutte le sentenze possono accedere ai tre gradi di giudizio) rimandano nel tempo l'esecuzione della pena rendendola inefficace e dolorosa al momento della sua espiazione. Quanto abbiamo brevemente sopra esposto è fonte di incomprensioni e di ingiustizie che sono palesi all'interno degli istituti penitenziari.

La stessa amministrazione carceraria, con poche forze umane e scarsi mezzi economici e materiali, vive con frustrazione la propria "missione". Appare evidente agli occhi degli addetti ai lavori il "fallimento dell'impianto penale attuale"²¹⁶ (la gestione della vita carceraria, le attività formative ed educative, il recupero della persona condannata e il suo reinserimento sociale) e la consapevolezza di come, all'orizzonte, non appaiano rapide soluzioni. Ciò è dovuto a più fattori: un'opinione pubblica contraria a considerare i colpevoli e la pena, con criteri diversi dalla punizione e quindi dal carcere; lo Stato e le forze politiche non hanno in questo momento il vigore e, forse, neanche la volontà, di andare controcorrente per elaborare un impianto legislativo e penale innovativo ispirato, ad esempio, ai principi della mediazione penale e della giustizia riparativa, in collaborazione con altri paesi che già hanno avviato tali sperimentazioni.²¹⁷

²¹⁶ L'affermazione è di Maria Pia Giuffrida, Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della regione toscana, espressa nel suo intervento dal titolo "La giustizia riparativa e la mediazione penale per gli adulti, prospettive per l'Italia" al convegno regionale *Non solo carcere per affermare la giustizia. La corresponsabilità della comunità locale*, Facoltà di Giurisprudenza, Brescia 21 ottobre 2005. Appunti.

²¹⁷ Quanto esposto fa riferimento agli interventi ascoltati al Convegno *Il futuro della giustizia riparativa in Italia*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza 14 aprile 2008. In particolare il prof. Mark S. Umbreit, nel suo intervento "La giustizia riparativa nel XXI secolo: opportunità e insidie", ha presentato i

PARTE SECONDA

La ricerca empirica

dati sulla diffusione della giustizia riparativa nel mondo. 19 stati l'hanno adottata, 24 la stanno sperimentando. In tutti questi paesi si nota che il sistema della giustizia viene arricchito da una nuova visione penale. Nella riflessione processuale esce di scena l'interesse a determinare l'afflizione della pena per mettere al centro il reato e le sue conseguenze. D'altronde è il riconoscimento e la riparazione dell'offesa ciò che conta per le vittime di reato, molto più che la pena inflitta. Avviene pertanto un passaggio fondamentale: dal far male (rispondere male con il male) al curare (la parte offesa ma anche la persona responsabile del reato). Appunti.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

1.1. GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA

Gli obiettivi della ricerca partono da alcune domande, quali ad esempio:

- Quale azione pastorale è possibile in un ambiente come il carcere?
- Si può fare pastorale con gli strumenti della pastorale ordinaria?
- Quali qualità umane e capacità pastorali deve avere il cappellano?
- Il cappellano è sufficientemente libero di annunciare il Vangelo, celebrare e testimoniare la carità come afferma il suo mandato ecclesiale?

Mentre l'azione pastorale di un qualunque sacerdote in cura d'anime è in linea di massima, sotto gli occhi di tutti, presbiteri e laici, quella di un cappellano penitenziario sembra non essere ben chiara, nemmeno agli stessi cappellani che lavorano in gran parte da soli, in condizioni di continua emergenza, con scarse possibilità di verificare la qualità del proprio servizio pastorale. Per questi ed altri motivi, da tempo, i cappellani chiedono di essere aiutati da un progetto di respiro nazionale di pastorale penitenziaria o almeno da un direttorio.

L'indagine che presento nella seconda parte del presente lavoro, vuole studiare ed analizzare la figura umana e presbiterale del cappellano penitenziario e i suoi compiti pastorali dentro e fuori il carcere, con l'obiettivo di delineare, in modo sufficientemente chiaro, attendibile e veritiero, il suo ruolo in questo momento storico nel contesto sociale ed ecclesiale del Triveneto.

1.2. LE IPOTESI INIZIALI DI RICERCA

Ho impostato la ricerca a partire dall'obiettivo principale che è quello di delineare il ruolo del cappellano nelle carceri della nostra regione, tenendo presenti alcune ipotesi suggeriteci dall'ascolto e dal confronto con i cappellani penitenziari, in occasione dei raduni regionali. In questi incontri sono emersi alcuni aspetti di criticità che necessitano di essere verificati. Vediamo di seguito le ipotesi.

La prima ipotesi da verificare è la insufficiente formazione (teologica, giuridica, nelle scienze umane) del cappellano rispetto alle sfide morali, spirituali ed umane che incontra nel carcere.

La seconda ipotesi prevede che il cappellano viva con senso di sofferenza e conflittualità il servizio in carcere per un ambiente eccessivamente punitivo e lontano dai valori e dai dettami evangelici.

Una terza ipotesi presume che il cappellano, inviato in carcere dal proprio Vescovo, sia lasciato a se stesso. Privo di un progetto pastorale specifico, sganciato dalla programmazione pastorale della Diocesi e confinato in una zona marginale del

presbiterio e della Chiesa diocesana, il cappellano si trova nell'impossibilità di tradurre il suo operato in una autentica esperienza di Chiesa, dentro e fuori il carcere.

La quarta ipotesi è che l'urgenza e la gravità dei bisogni delle persone ristrette possano appiattire l'operato del cappellano sulle dimensioni dell'assistenzialismo e della supplenza, mettendo in secondo ordine lo scopo principale per cui si trova in carcere: annunciare, celebrare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo.

1.3. IL CAMPO DELLA RICERCA

Il campo della ricerca è costituito dai cappellani incaricati presso la totalità degli Istituti penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Triveneto comprendente le regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

1.4. LE OPZIONI METODOLOGICHE

L'indagine è stata fatta utilizzando due strumenti di ricerca: uno quantitativo (questionario scritto standardizzato) ed uno qualitativo (intervista aperta focalizzata), ambedue rivolti ai cappellani.

La scelta di usare tutti e due gli strumenti è stata dettata dalla necessità di sapere con esattezza che cosa concretamente faccia il cappellano in carcere e dall'altra di cogliere gli aspetti psicologici e relazionali del suo operato.²¹⁸

I due questionari hanno fornito una quantità considerevole di dati non tutti utilizzati nel presente lavoro perché non necessari al fine prefissato.

1.5. LA STESURA E SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI

1.5.1. IL QUESTIONARIO STANDARDIZZATO

Il questionario standardizzato è stato redatto con l'intento di raccogliere in maniera sistematica tutta l'attività pastorale presente in un grande carcere come in uno di medie o di piccole dimensioni. Alla sua stesura hanno collaborato altri tre cappellani penitenziari e prima di essere diffuso è stato testato nei due maggiori carceri della regione per valutarne la versatilità e la capacità di raccolta dei dati.

L'elaborazione del questionario è iniziata con un lavoro di stesura di uno schema²¹⁹ contenente l'elenco più completo possibile dei soggetti e delle dimensioni

²¹⁸ Il ruolo, oggetto della nostra ricerca, è una realtà dinamica che si può definire prendendo in considerazione una serie di fattori che lo determinano.

²¹⁹ Lo schema di base è stato ricavato dal confronto di cinque diversi questionari. Tre di essi erano questionari pensati per leggere la realtà pastorale di una comunità cristiana in occasione della visita pastorale del Vescovo alle parrocchie delle diocesi di Vicenza, Vigevano e di Cagliari. Il quarto questionario era pensato per leggere una particolare pastorale d'ambiente (come può essere considerato il

pastorali di una comunità cristiana ideale e complessa.²²⁰ Nello schema ho successivamente inserito le varie domande tenendo conto della particolarità dell'ambiente penitenziario e della popolazione detenuta di cui parlerò in un punto successivo. In un terzo momento, ho arricchito le domande di note a fondo pagina, per aiutare il compilatore a segnare correttamente le risposte. Al termine del lavoro redazionale, il questionario, diviso in quattro parti, è risultato costituito da 44 pagine di domande.²²¹

- La prima parte riporta informazioni sull'Istituto di pena non reperibili attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare attenzione agli ambienti dedicati all'attività pastorale.

- La seconda parte pone domande sulla struttura ministeriale del carcere, cioè sul numero e la tipologia di ministri ed operatori pastorali presenti nell'istituto, e su eventuali organismi pastorali collegiali di partecipazione.²²²

- La terza parte, la più vasta, indaga le dimensioni dell'attività pastorale.²²³

I criteri che hanno guidato la stesura del questionario sono stati quelli della completezza e della semplicità.²²⁴ Per garantire quest'ultimo criterio si è fatto ricorso a domande chiuse, che hanno richiesto un particolare impegno nell'elaborazione dei quesiti. Nel contempo si è tenuto presente la possibilità che il carcere avesse al suo interno attività pastorali non previste dal questionario: per queste c'erano delle domande aperte, generalmente indicate con "altro", seguito da alcune righe in cui scrivere ciò che non si inquadra nelle risposte già formulate.

1.5.2. L'INTERVISTA APERTA FOCALIZZATA

Il questionario qualitativo si proponeva tre obiettivi particolari. Primo obiettivo, quello di raccogliere informazioni sul vissuto del cappellano in ordine al suo ministero in carcere: queste informazioni non potevano essere raccolte dall'indagine quantitativa. Il secondo obiettivo mirava ad approfondire gli aspetti di criticità evidenziati nelle ipotesi di partenza e in parte già indagati con alcune domande mirate nel questionario

carcere), più precisamente quella del lavoro della diocesi di Verona. Il quinto è stato quello inviato nel 1998 a tutti i cappellani penitenziari dalla Commissione Internazionale della Pastorale Cattolica nelle Prigioni per preparare il Giubileo delle carceri dell'anno 2000.

²²⁰ Con questi due termini si vuole indicare una comunità cristiana dotata di una varietà di proposte pastorali nei tre ambiti della catechesi, liturgia e carità e che presenti, allo stesso tempo, le problematiche legate società contemporanea: immigrazione, indifferenza, povertà morale e materiale, ecc.

²²¹ Il questionario è nel CD allegato al presente lavoro.

²²² Cappellano, altri presbiteri, diaconi permanenti, religiosi e religiose, Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali, singole persone con particolari competenze pastorali, Organismi pastorali di partecipazione e presenza del Vescovo diocesano.

²²³ Pastorale per l'evangelizzazione e la catechesi, pastorale liturgica, pastorale della carità, missionaria, del dialogo ecumenico e interreligioso, giovanile, familiare, vocazionale, delle comunicazioni, dell'accompagnamento spirituale e della relazione di aiuto, cura pastorale del personale del carcere, associazioni cattoliche laicali, programmazione pastorale e formazione degli operatori pastorali.

²²⁴ Riscontro avuto in occasione della somministrazione del questionario qualitativo durante il quale chiedevo all'intervistato se aveva avuto difficoltà a compilare il questionario quantitativo.

standardizzato. Terzo obiettivo, quello di permettere agli intervistati di spiegare ed interpretare quanto scritto nell'altro questionario, di chiarire il perché, da un punto di vista personale, sociologico e ambientale, della presenza o assenza di determinate attività e proposte pastorali, oppure del perché si fosse preferita una impostazione rispetto ad un'altra.

Per la formulazione delle domande ho tenuto conto anche di due recenti relazioni sulla spiritualità e sui mutamenti di funzione ed identità nella figura presbiterale odierna.²²⁵ Nella stesura dei quesiti, inoltre, ho preso spunto da una serie di riflessioni sul ministero del cappellano penitenziario da me raccolte negli incontri regionali dei cappellani degli ultimi due anni.

L'intervista era organizzata attorno a quattro temi.²²⁶

- Primo: domande riguardo l'essere prete e cappellano di un carcere.
- Secondo: domande sul servizio pastorale in carcere.
- Terzo: domande sulla comunione ecclesiale, la Chiesa locale e la comunità dei fedeli in carcere.
- Quarto: domande sui sentimenti che nascono dal servizio pastorale in carcere. Riflessi affettivi e interiori del ministero pastorale.

All'interno di ogni gruppo, le domande erano tra loro correlate così che, partendo dal porre quelle più semplici, in una sorta di approfondimento continuo, si arrivasse a parlare, sia a livello personale che ecclesiale, degli aspetti più delicati del ministero e del servizio pastorale in carcere.

1.5.3. LA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI

Già nell'autunno del 2007, in due incontri coi cappellani delle carceri del Triveneto avevamo presentato il progetto della ricerca, ottenendo la loro collaborazione.

La consegna ai cappellani del questionario standardizzato è avvenuta nel gennaio 2008, in un incontro regionale²²⁷ che ha permesso di spiegare agli stessi le modalità di compilazione.²²⁸ In quella sede si prospettò anche il momento successivo dell'indagine (l'intervista), per il quale i cappellani chiesero il trattamento anonimo dei dati raccolti con registrazione, a garanzia di libertà di espressione e verità.

²²⁵ A. TONIOLO, *Non trascurare il dono dello Spirito che è in te. La spiritualità dei presbiteri nel contesto del ministero pastorale, oggi. Ritiro del Clero*, Vicenza, 14 giugno 2007.

In http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cc_i_new/vis_diocesi.jsp?idDiocesi=222

L. BRESSAN, *Preti di quale Chiesa, preti per quale Chiesa. Mutamenti di funzione, mutamenti di identità nella figura presbiterale odierna*. Commissione presbiterale italiana, Roma, 9 febbraio 2006.

In http://www.chiesacattolica.it/cc_i_new/documenti_cei/2006-03/09-16/BRESSAN%20CPI.doc

²²⁶ Il questionario è nel CD allegato al presente lavoro.

²²⁷ Incontro avvenuto a Mestre nel gennaio del 2008 con la presenza di 13 cappellani su un totale di 17. Agli assenti ho inviato il questionario previa telefonata in cui informavo su quanto avvenuto durante l'incontro.

²²⁸ La presentazione della struttura del questionario e le spiegazioni generali sulla compilazione erano state anche scritte in un foglio allegato al questionario. Anche questa presentazione è contenuta nel CD allegato.

La visita ai cappellani con la raccolta dei questionari quantitativi e la realizzazione delle interviste è durata un mese.²²⁹ Le registrazioni delle interviste sono state effettuate o nel carcere o nell'abitazione dell'intervistato, lasciandogli libertà di scelta, purché ci fosse la garanzia di un ambiente raccolto e non disturbato. La conoscenza personale di tutti gli intervistati ha permesso di realizzare interviste particolarmente ricche e confidenziali. In alcuni casi ho fatto fatica a contenere il dialogo dentro i tempi previsti. Al termine della visita ai cappellani, avevamo raccolto complessivamente diciassette ore di registrazioni, per una durata media di un'ora per ogni intervista.²³⁰

1.6. PARTICOLARITÀ DELL'INDAGINE

Al momento di pensare alla realizzazione dell'indagine, attraverso gli strumenti del questionario e dell'intervista non apparve subito la complessità dell'operazione. Ciò si manifestò invece al momento della stesura dei due strumenti.

Il questionario standardizzato, in particolare, con le sue esigenze di completezza, si scontrava con una realtà da esplorare particolarmente complessa, sottoposta a restrizioni e condizionamenti di carattere giudiziario, che andavano considerati per rendere ragione del perché di una determinata prassi pastorale così come dell'assenza di elementi pastorali considerati fondamentali in una comunità cristiana. Apparve chiaro che non si poteva considerare il carcere una "tipica" comunità cristiana ma un particolare ambiente di vita. Si inserirono pertanto tutte quelle domande ritenute necessarie per indagare con esattezza la presenza ministeriale e l'azione pastorale nella tipicità dell'ambiente penitenziario. Emerse poi il fatto che ogni Istituto è anche *sui generis*, cioè organizzato al suo interno in tante "comunità" diverse, divise e non comunicanti, a ciascuna delle quali viene solitamente garantita un'assistenza religiosa che può andare dalla sola celebrazione settimanale della liturgia della Parola ad attività di evangelizzazione e catechesi, di animazione e celebrazione dell'Eucaristia, della carità, ecc. Il questionario è stato redatto in modo che potesse essere segnata ogni attività, anche quella più marginale o ripetitiva, inserita nel suo contesto e con le sue caratteristiche operative, utili a rivelarne la significatività e la qualità.

Infine il questionario ha rilevato anche il lavoro pastorale del cappellano rivolto al personale dell'Amministrazione del carcere (in particolare verso gli agenti di Polizia penitenziaria) ed al "mondo esterno", ecclesiale e sociale.

Da un punto di vista statistico la ricerca quantitativa non ci permette di trarre conclusioni che vadano oltre la rappresentazione dell'esistente. Possiamo cogliere collegamenti e comunanze, ma il numero relativamente esiguo dei questionari (in senso statistico) e la diversità degli Istituti presi in considerazione non ci permettono di formulare conclusioni assolute.

²²⁹ Di seguito il calendario degli incontri con intervista. Mercoledì 13 febbraio: al mattino Rovereto e Trento; al pomeriggio Bolzano. Martedì 19 febbraio: al pomeriggio Udine e Tolmezzo. Mercoledì 20: al mattino Trieste; al pomeriggio Gorizia. Martedì 26: al pomeriggio Belluno. Mercoledì 27: al mattino Pordenone; al pomeriggio Padova penale e circondariale. Giovedì 28: al mattino Treviso, Minorile e Circondariale. Martedì 4 marzo: al pomeriggio Verona. Mercoledì 5: al mattino Venezia circondariale; al pomeriggio Venezia femminile. Giovedì 6: al mattino Rovigo.

²³⁰ L'intervista più breve è durata 40 minuti, la più lunga 91 minuti.

Usando un'immagine, possiamo paragonare il risultato dell'indagine a 18 istantanee. Poste una accanto all'altra, queste realtà possono sembrare apparentemente uguali perché contengono più o meno gli stessi elementi, mentre invece, una visione più attenta può far emergere notevoli differenze fra di esse.

Per quanto riguarda l'intervista il secondo e terzo gruppo di domande approfondiscono quanto raccolto nel questionario scritto riguardo gli aspetti di criticità esposti precedentemente, mentre il primo e ultimo gruppo di domande privilegiano, come è nella natura del questionario qualitativo, l'indagine sugli aspetti umani e psicologici dell'esperienza pastorale dei cappellani a cui attribuiamo un valore particolarmente importante per il raggiungimento del nostro obiettivo.

Un'ultima osservazione. Pensata e gestita da un cappellano penitenziario, rivolta ad altri cappellani delle carceri, l'intera ricerca potrebbe essere inficiata dai limiti dell'autoreferenzialità. Va detto che in ogni ricerca sociologica si è in qualche modo sempre coinvolti, e nel mio caso, la conoscenza del "pianeta carcere", può essere considerato un vantaggio al fine di una buona organizzazione della ricerca. Ho comunque tenuto presente il pericolo, e nella lettura, organizzazione ed esposizione dei dati raccolti, le considerazioni di valore, sono state sempre dichiarate.

CAPITOLO II

I DATI RACCOLTI

2.1. GLI ISTITUTI DI PENA DEL TRIVENETO E LA POPOLAZIONE DETENUTA

Tabella 1
Gli Istituti di pena del Triveneto

Dimensione istituto	Carcere	Numero detenuti	Numero sezioni
GRANDE	1. VERONA C.C.	777	Comuni + isolati + femminile
	2. PADOVA C.R.	696	Comuni + A.S. + isolati + eiv
MEDIO	3. VICENZA C.C.	311	Comuni + A.S. + altra
	4. VENEZIA C.C.	287	Comuni + isolati
	5. TREVISO C.C.	255	Comuni
	6. TOLMEZZO C.C.	253	Comuni + A.S. + inferm. + 41 bis
PICCOLO	7. PADOVA C.C.	184	Comuni
	8. UDINE C.C.	181	Comuni
	9. TRIESTE C.C.	174	Comuni + femminile
	10. BELLUNO C.C.	141	Comuni + femminile + altra
	11. BOLZANO C.C.	119	Comuni
	12. TRENTO C.C.	100	Comuni
	13. ROVIGO C.C.	97	Comuni + femminile
	14. VENEZIA C.R.F.	78	Solo femminile
	15. PORDENONE C.C.	74	Comuni + protetti
MOLTO PICCOLO	16. ROVERETO C.C.	53	Comuni + femminile
	17. GORIZIA C.C.	25	Comuni
	18. TREVISO I.P.M.	17	Minori

La *tabella 1* mostra i diciotto istituti di pena del Triveneto suddivisi per capienza di persone detenute, e di ciascuno, l'elenco delle sezioni interne. Per comprendere il contesto in cui il cappellano è chiamato ad operare è necessario soffermarci a spiegare, per sommi capi, la terminologia della tabella.

La casa circondariale è il carcere deputato a custodire le persone in attesa della convalida dell'arresto (che avviene con interrogatorio del magistrato entro tre giorni dall'arresto) e, dopo la convalida, fino alla conclusione dell'iter giudiziario, che può protrarsi anche per alcuni anni. Dal tipo di reato in questione e dagli indizi di colpevolezza in possesso della magistratura, dipende la durata della carcerazione cautelare o preventiva. Solitamente questa termina con la chiusura delle indagini e il rinvio a giudizio. Se il reato è grave la persona rimane in carcere fino al termine della celebrazione del processo ed eventuali successivi gradi di giudizio. La casa

circondariale è pertanto un ambiente superaffollato, caotico e in continua emergenza. Ogni giorno entrano²³¹ numerose persone, per piccoli e grandi reati (viene portato in carcere chi ha rubato una bicicletta come chi ha rapinato o ucciso) e ne escono altrettante, per la mancanza della convalida di arresto, per il venir meno delle esigenze cautelari, per i tempi lunghi della giustizia e il sopraggiungere della scadenza dei termini massimi della custodia cautelare. La popolazione detenuta della casa circondariale è in continuo cambiamento e irrequieta per innumerevoli motivi: per il fatto delittuoso e lo shock dell'arresto, per la non conoscenza dell'ambiente, per la mancanza di contatti con l'esterno, per non avere con sé degli abiti, ecc. Tale situazione è esasperata dalla presenza degli stranieri (cfr. *tabella 2*) che non conoscono la lingua e i tempi e meccanismi della giustizia italiana. Al circondariale restano anche le persone condannate con pena definitiva non superiore ai tre o quattro anni. Molte di loro attendono con speranza e ansia la concessione delle misure alternative: i giorni di liberazione anticipata per buon comportamento, il permesso premio, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova, la semilibertà, ecc. Per le ragioni appena accennate è difficile immaginare in una casa circondariale una prassi pastorale ben definita, organizzata e soprattutto ordinata al suo fine.

La casa di reclusione è deputata a custodire le persone con pene definitive di media o lunga durata. È un carcere meno confuso con più attività formative, culturali, ricreative e lavorative. Anche la vita nelle sezioni è più "aperta", con maggiore possibilità di socialità e comunicazione tra i detenuti. In queste carceri è maggiore il "peso" psicologico e affettivo causato dalla prolungata privazione della libertà, dalla lontananza dagli affetti familiari e dal mondo esterno.

La *tabella 1* elenca anche le sezioni interne agli istituti di pena. Tutti i carceri sono divisi in sezioni ma quando queste sono diverse tra loro, per tipologia di persone custodite, non possono comunicare tra di loro, cioè un detenuto di una sezione comune non può incontrarsi con un altro, ad esempio, di alta sorveglianza. Per la vita e l'organizzazione interna dell'istituto si tratta di una ulteriore complicazione. Alcune sezioni sono dei "ghetti" dove ci stanno le persone colpevoli di reati particolari come quelli a sfondo sessuale ("protetti") o particolarmente efferati ("isolati"). Le sezioni di alta sorveglianza e 41 bis si distinguono per una maggiore chiusura (totale per il 41 bis) con il mondo esterno. Le donne hanno sezioni proprie (nel Triveneto sono presenti in sei istituti) e con loro vi possono stare rinchiusi anche dei bambini quando questi hanno meno di tre anni. Per i minori di anni diciotto è previsto non una sezione, ma un istituto apposito, con norme di ristrettezza non molto diverse dalle carceri per adulti.

Quanto sono venuto dicendo ci permette di comprendere gli ostacoli e le difficoltà che la struttura del carcere pone all'azione del cappellano, condizioni che complicano, moltiplicano e frammentano il suo impegno pastorale. Un cappellano in un carcere con più sezioni, non può proporre una attività pastorale rivolta indistintamente a tutti i detenuti, ma dovrà pensare separatamente che cosa può fare per ogni sezione.

Tornando alla *tabella 1* vediamo che nel Triveneto abbiamo due case di reclusione: una maschile di grandi dimensioni e una femminile di piccole dimensioni.

²³¹ Nei primi sei mesi del 2008 sono entrate nelle carceri del Triveneto 2.713 persone di cui 1.651 straniere. Fonte: Ministero della giustizia. <http://giustizia.it/statistiche>.

Tutti gli altri istituti, escluso il carcere minorile con diciassette minori, sono case circondariali, una grande, quattro medie, dieci di piccole dimensioni. Inoltre vediamo, in linea generale, che più grandi sono gli istituti e più numerose sono le sezioni al loro interno. Non è lo scopo di questa ricerca dare una valutazione al lavoro pastorale dei cappellani ma definirne l'impegno e le fatiche, le possibilità e gli obiettivi. Riguardo a ciò il criterio della capienza, come si può intuire da quanto si è detto, non è sufficiente a definire l'impegno richiesto al cappellano. Se prendiamo in considerazione ad esempio Tolmezzo e Treviso, sono carceri con uguale popolazione ma Tolmezzo presenta al suo interno ben quattro sezioni "diverse" rispetto a Treviso che ha solo detenuti comuni. Pertanto in ordine all'impegno richiesto, agli ostacoli da affrontare, alle possibilità di azione pastorale, essere cappellano penitenziario a Rovereto può essere molto diverso che esserlo a Tolmezzo o a Verona. Come pure diverso è tra un circondariale e un penale.

Tabella 2
I detenuti nelle carceri del Triveneto

Detenuti presenti								
di cui STRANIERI DETENUTI								
Istituto	Tipo	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	% Stranieri
BELLUNO	CC	15	126	141	6	85	91	64,54
BOLZANO	CC		119	119		77	77	64,71
GORIZIA	CC		25	25		9	9	36,00
PADOVA	CC		184	184		148	148	80,43
PADOVA	CR		696	696		298	298	42,82
PORDENONE	CC		74	74		41	41	55,41
ROVERETO	CC	17	36	53	9	20	29	54,72
ROVIGO	CC	25	72	97	16	37	53	54,64
TOLMEZZO	CC		253	253		171	171	67,59
TRENTO	CC		100	100		64	64	64,00
TREVISO	CC		255	255		161	161	63,14
TRIESTE	CC	21	153	174	11	84	95	54,60
UDINE	CC		181	181		116	116	64,09
VENEZIA	CRF	78	0	78	43		43	55,13
VENEZIA	CC		287	287		176	176	61,32
VERONA	CC	55	722	777	33	499	532	68,47
VICENZA	CC		311	311		201	201	64,63
Totale popolazione detenuta adulta = 3.805								
% stranieri sul totale della popolazione detenuta adulta = 57,47								
% donne sul totale della popolazione detenuta = 5,54								
TREVISO	IPM		5	17		12	12	70,58

La *tabella 2* mostra i dati relativi alla popolazione detenuta nel periodo della somministrazione del questionario, marzo 2008. Le donne rappresentano circa il 5% della popolazione detenuta. Gli stranieri rappresentano il 57, 47% e sono più numerosi

nelle case circondariali. A Padova, per esempio, il penale ha il 42,84% di stranieri rispetto all'80,43% del circondariale. Questo fatto si spiega per il tipo di reati compiuti dagli stranieri, che sono per lo più reati contro il patrimonio (furti, piccole truffe, ecc.), comportamenti devianti (ubriachezze, dipendenze, molestie, resistenza a pubblico ufficiale, ecc.), violazione della legge Bossi-Fini, spaccio di stupefacenti. È un dato di fatto che gli stranieri si trovano in carcere soprattutto a causa della loro irregolarità, povertà, marginalità, scarsa informazione.

La popolazione straniera rappresenta per il cappellano una sfida non solo religiosa, ma anche umana, culturale e sociale. Inviato a servire tutti gli uomini che si trovano reclusi nel carcere dove svolge il suo ministero, il cappellano incontra queste persone in stato di particolare bisogno e abbandono.

2.2. I CAPPELLANI DELLE CARCERI DEL TRIVENETO

L'Ordinamento penitenziario prevede per ogni Istituto di pena un cappellano incaricato; due cappellani, se le persone detenute sono superiori al numero di 900. Nessun carcere della nostra regione ha i requisiti per avere due cappellani. Pertanto il DAP di Padova, a cui fa riferimento la regione Triveneto, ha in carico 18 cappellani penitenziari.²³²

Tabella 3
I cappellani delle carceri del Triveneto: ordine, età, titoli di studio, anni di servizio

Ordine	Età	Titolo di studio ecclesiastico	Titolo di studio civile	Anni di servizio
SEC.DIOC.	51	TEOLOGIA		11
SEC. DIOC.	41	TEOLOGIA		4
SEC. DIOC.	45	BACCALAUREATO		1
SEC. DIOC.	65	LICENZA		4
O. de M.	64	LICENZA		2
SEC. DIOC.	82	TEOLOGIA	LAUREA	41
S.I.	57	LICENZA		5
SEC. DIOC.	60	TEOLOGIA		9
O. de M.	37	TEOLOGIA		8
O.F.M. CAPP.	62	TEOLOGIA		5
GIUSEPPINI	65	LICENZA		1
SEC. DIOC.	66	TEOLOGIA		9
O.F.M. CONV.	65	TEOLOGIA		9
O.F.M. CAPP.	58	TEOLOGIA	DIPLOMA UNIV.	4
SEC. DIOC.	48	TEOLOGIA		5
SEC. DIOC.	50	LICENZA		8
O.F.M. CAPP.	30	BACCALAUREATO		0
SEC. DIOC.	43	BACCALAUREATO		5

La *tabella 3* mostra la composizione del gruppo dei cappellani dei quali 8 sono religiosi²³³ e 10 sono preti diocesani. Tutti i religiosi hanno riferito di vivere in una comunità di confratelli, 2 diocesani vivono con dei familiari, 5 da soli, 3 insieme ad altri sacerdoti diocesani.

²³² Da un punto di vista amministrativo, il carcere di Tolmezzo non ha un cappellano incaricato in quanto il presbitero che fa servizio in quel carcere non ha regolarizzato il proprio rapporto con l'Amministrazione penitenziaria. Il cappellano di Tolmezzo risulta essere un presbitero della Diocesi di Udine (parroco di cinque piccoli paesi della Carnia) che garantisce la celebrazione delle ss. Messe settimanali (non di domenica per ovvi motivi) alle diverse sezioni del carcere ed alcune ore di colloqui se rimane del tempo. Egli assicura una presenza settimanale che non supera le nove ore su tre giorni la settimana: il giovedì, il venerdì e il sabato. Nella nostra ricerca abbiamo considerato il presbitero di Tolmezzo come cappellano.

²³³ Dei religiosi 2 sono dell'Ordine della Mercede, famiglia religiosa con il carisma dell'assistenza ai carcerati, 3 religiosi sono francescani cappuccini, 1 francescano conventuale, 1 giuseppino del Murialdo, 1 della Compagnia di Gesù.

L'età media dei cappellani è di 55 anni, un po' più "giovane" dell'età media dei sacerdoti italiani che si attesta invece sui 60 anni.²³⁴

Per quanto riguarda il titolo di studio ecclesiastico, 3 cappellani hanno concluso il ciclo di studi istituzionale in teologia con il diploma di Baccalaureato, 4 hanno conseguito la Licenza in Teologia, 1 soltanto ha anche un titolo di studio civile pari alla laurea.

Anni di servizio, esperienze pastorali precedenti e altri incarichi attuali

Dalla *tabella 3* ricaviamo pure la media degli anni di servizio dei cappellani che è di 7 anni e mezzo. Alla domanda che chiedeva di raccontare come è capitato di diventare cappellano penitenziario, 16 cappellani hanno risposto che "mi è stato chiesto", mentre uno soltanto riferisce di averlo voluto raccontando come, durante la formazione teologica, avesse avuto modo di conoscere questo particolare servizio pastorale: "Direi che ho cercato di avere questo servizio in carcere. Tutto è iniziato con una esperienza durante il quarto anno di teologia facendo un servizio presso l'OPG di Reggio Emilia, poi ho fatto il volontario alla CRF della Giudecca". Anche il cappellano che accettò questa missione con entusiasmo ("era la cosa che tanto volevo"), lo fece in virtù di un'esperienza di 16 anni di lavoro in una comunità di accoglienza per ragazzi, molti dei quali provenienti dall'ambiente carcerario. Per quasi tutti gli altri la richiesta è arrivata inaspettata ed ha suscitato perplessità, come testimonia la *tabella 4* che riporta alcune delle risposte avute nelle interviste.

Tabella 4

<i>"Racconta di come ti è capitato di diventare cappellano del carcere? Hai scelto tu di andare in carcere, ti sei offerto o sei stato mandato?"</i>
"sono succeduto al cappellano precedente, lo ho accettato come un castigo perché era un ambiente che non conoscevo"
"mi è stato chiesto, ho contattato i precedenti cappellani che mi hanno dato una grande carica, mi hanno sostenuto con il loro entusiasmo, anche se erano contenti di aver concluso il loro servizio in carcere"
"io non me la sentivo, gli ho detto che per andarci bisognava sapere di psicologia e che io avevo fatto solo il prete operaio. Ma il mio Vescovo mi rispose che lui mi aveva consacrato e che sapeva che potevo farlo"
"ho avuto dei dubbi iniziali"
"mi hanno chiesto di venire a fare questo servizio, la cosa che tanto volevo"
"il Vicario generale mi fece presente la necessità di coprire questo posto rimasto libero dopo... lo rimasi un po' dubbioso e presentai alcune preoccupazioni"
"direi che ho cercato di avere questo servizio in carcere. Tutto è iniziato con una esperienza durante il quarto anno di teologia facendo un servizio presso l'OPG di Reggio Emilia, poi ho fatto il volontario alla CRF della Giudecca"

²³⁴ G. P. SALVINI, *Il clero in Italia, timori e speranze* in "La Civiltà Cattolica", quaderno 3735 (2006).

La *tabella 5* riporta gli incarichi pastorali precedenti e quelli concomitanti al ministero penitenziario, ricavati dalle domande del questionario standardizzato. 15 cappellani su 18 hanno svolto in precedenza servizio pastorale in parrocchia, 6 hanno insegnato, 3 hanno fatto esperienza di missione all'estero, due sono stati per anni preti operai, altri sono stati cappellano ospedaliero, direttore di ufficio di Curia, assistente ACR.

Tabella 5

Incarichi pastorali precedenti	Altri incarichi attuali
Parrocchia	Parroco e Vicario foraneo
Parrocchia	Parroco
Parrocchia, insegnante	Co-parroco
Parrocchia	Collaboratore pastorale
Parrocchia	Direttore Oasi
Parrocchia	Addetto alla chiesa
Missione, prete operaio	
Parrocchia, ufficio di curia	Parroco
Parrocchia, insegnante, capp. Ospedaliero	
Parrocchia, insegnante, responsabile di "casa famiglia"	
parrocchia	Parroco
Parrocchia, missione	Collaboratore pastorale
Insegnante, pastorale di strada	Responsabile e ricovero notturno
Parrocchia, insegnante, educatore in seminario, ACR	Collaboratore pastorale e Responsabile residenza universitari
Parrocchia, missione	Parroco
Parrocchia	Collaboratore pastorale e pastorale di strada
Parrocchia, insegnante di religione	Collaboratore pastorale e coordinatore Caritas Vicariale

Nella seconda colonna, sempre della *tabella 5*, abbiamo gli incarichi pastorali concomitanti con quello di cappellano. Risulta che tutti i preti diocesani hanno altri incarichi (6 sono parroci, 3 collaboratori pastorali, 1 addetto alla chiesa per le confessioni e le celebrazioni). Tra i religiosi 3 hanno incarichi precisi, anche se dalle interviste risulta che tutti svolgono altre mansioni all'interno della comunità religiosa di appartenenza.

Se dal questionario standardizzato sembra non esserci una relazione precisa tra gli incarichi pastorali trascorsi dei presbiteri e l'assunzione dell'incarico di cappellano, ascoltando le interviste, si coglie invece una continuità di sensibilità, attitudini, azioni, ambiti, umane e pastorali. Nella *tabella 6* sono riportate le affermazioni al riguardo.

Tabella 6

<i>Ci sono state delle esperienze pastorali o anche di vita che ti hanno preparato ad assumere questo incarico?</i>
"undici anni di missione in Perù, l'aiuto e il sostegno dato a famiglie in disagio e con problemi di separazione"
"ho sempre avuto a che fare con il disagio, ho seguito i tossicodipendenti in comunità, ho svolto il servizio di cappellano di ospedale"
"ho sempre lavorato sulla strada, con i tossicodipendenti, con i barboni e i carcerati in semilibertà... il carcere mi ha aumentato il lavoro ma trovo continuità con le esperienze passate"
"sono sicuro che le esperienze che ho fatto prima mi aiutino a svolgere questo servizio in carcere"
"sicuramente il servizio pastorale con gli operai... ho sempre difeso la povera gente"
"ho fatto esperienza di volontariato in carcere, ho seguito in strada prostitute, persone senza dimora... poi anche la mensa per i poveri"
"ho seguito tutto il discorso dei poveri fin dal 1971 con la scelta preferenziale per i poveri e vivendo con una comunità di preti operai, in Brasile ho vissuto in una parrocchia povera con adiacente un piccolo carcere con cui avevamo contatti"
"no"
"sono sicuro che non avrei mai potuto accettare quest'incarico se nella mia vita non avessi mai praticato delle esperienze di vita nel disagio in generale... seguo da anni i club di alcolisti in trattamento e le persone con problemi psichici"
"a Roma ho lavorato molto con le famiglie in difficoltà, con i nomadi, i ragazzi di strada"
"io trovo conferme in tante cose, molti dei ragazzi con cui ho lavorato nella casa famiglia erano casi simili a quelli che incontro qui"
"ho studiato per fare l'assistente sociale... da studente andavo a dare una mano alla Caritas e ad assistere gli ammalati"
"avevo esperienza di tossicodipendenti, ho lavorato con gli immigrati in occasione della prima ondata migratoria, quella degli anni ottanta"
"le esperienze che ho avuto sono molto diverse dal lavoro che faccio adesso, quindi devo continuamente cambiare e il carcere è stato e continua ad essere una parentesi del mio ministero" ²³⁵
"sono sempre stato attratto dal mondo del servizio caritativo. Avevo fatto presente il mio desiderio di lavorare con gli handicappati poi è arrivata questa proposta"
"il fatto di essere già entrato in carcere prima... Con i miei parrocchiani venivamo ogni tanto ad animare la Messa. Mi ha aiutato anche l'esperienza di confessore"
"ho seguito i giovani della San Vincenzo e poi il mondo dell'emarginazione mi ha sempre interessato"

²³⁵ Un intervistato riferisce fin dall'inizio dell'intervista di "non vivere bene il proprio servizio in carcere", di essere stato costretto ad assumere il servizio per obbedienza. Tutta l'intervista è pervasa da una particolare fatica e disagio pastorale.

La domanda successiva chiedeva: *“Da quando sei cappellano che cosa è cambiato nel modo di pensare e vedere la tua vita di uomo e di prete?”* Sintetizzare le risposte relative a questa domanda non è stato semplice. Si può affermare in linea generale che l’incontro con la popolazione detenuta abbia determinato l’elaborazione da parte dei cappellani di un rinnovato pensiero riguardo la persona umana, capace di rendere ragione della presenza di tanta povertà, sofferenza, tragicità e violenza nell’animo e nella vita delle persone. Così si esprime un intervistato: “Qui in carcere lavori in un ambiente dove viene messo dentro tutto ciò che non funziona fuori. Sento di essere chiamato a servire l’imprevisto... qui c’è davvero povertà, ci sono gli ultimi degli ultimi e li devi cercare tu.” L’uomo appare un mistero nel senso di una realtà grande nel bene e nel male: “Ciò che continua a interrogarmi di più è il mistero dell’uomo che nel bene e nel male non ha confini... eppure abbiamo sempre a che fare con lo stesso uomo.” L’agire pastorale ne viene in qualche modo illuminato e rinnovato, per cui l’uomo viene prima di tutto: “Ho capito di più il superamento tra puro e impuro di cui parlava Gesù nel Vangelo, cioè l’abbattimento di ogni barriera, di ogni discriminazione tra giusto e ingiusto. È il superamento di tutte le distinzioni umane perché la linea di separazione passa dentro il cuore di ogni persona.” C’è chi dice che in carcere: “Ho scoperto una vocazione a servire la persona che ha avuto una storia sfortunata e di sofferenza;” chi ha avuto conferma di intuizioni umane e spirituali avute in anni di lavoro nell’emarginazione; chi ha imparato “la costanza a seguire con impegno una persona... perché non puoi lasciarla lì da sola a metà del cammino,” e i cammini a volte sono lunghi anni. Un cappellano riconosce una certa differenza tra il servizio in parrocchia e quello svolto in carcere: “La parrocchia ti prende per tante cose organizzative... c’è da far funzionare una struttura. A me interessa di più la persona singola, il rapporto diretto che fa emergere le sue difficoltà, le sue situazioni, la sua umanità... C’è poco di organizzativo in carcere però devi entrare sempre caricato, lasciando fuori i tuoi problemi e i tuoi alti e bassi. I detenuti ti chiedono di essere forte e convinto di quello che fai. È necessaria una forte motivazione spirituale perché altrimenti scoppi.”²³⁶

²³⁶ L’interesse per la persona rispetto all’organizzazione è condiviso da tutti i cappellani e lo vedremo anche più avanti cercandone la motivazione.

Le difficoltà del ministero svolto in carcere

Una domanda chiedeva quali difficoltà incontrino nello svolgere il proprio ministero in carcere. Le risposte sono state varie, mentre sono condivise quelle nei riguardi dell'Amministrazione penitenziaria. La tabella 7 raccoglie le difficoltà espresse dai cappellani nelle interviste. Le cifre sul lato destro delle affermazioni indicano il numero degli intervistati che hanno asserito la difficoltà.

Tabella 7

<i>Immagino che incontri delle difficoltà nel servizio pastorale in carcere, quali?</i>	
A. Difficoltà con l'amministrazione penitenziaria	
Difficoltà a lavorare con gli agenti per la loro mentalità	5
Difficoltà con la struttura amministrativa del carcere sospettosa e per niente o poco collaborativa	6
Difficoltà a intendersi con gli educatori "perché non capiscono niente della pastorale e della vita spirituale"	1
B. Difficoltà socio – pastorali	
Per l'ignoranza culturale e religiosa delle persone detenute	2
Ci si sente strumentalizzati dai detenuti	1
Vedere l'umanità dall'altra parte delle sbarre	1
Incontrare situazioni troppo difficili, "più grandi di me"	1
Totale mancanza di preparazione al servizio da svolgere	1
Impossibilità di impostare un lavoro a lungo termine	1
C. Difficoltà ambientali	
La presenza di sbarre e cancelli	1
L'ambiente innaturale	1
La struttura fatiscente e priva di ambienti per le attività	1
D. Difficoltà ecclesiali	
"A livello ecclesiale la pastorale in carcere è considerata con superficialità e i carcerati persone perse"	1
"Mi sembra di aver tappato un buco, c'è l'interesse da parte del Vescovo ma non quanto vorrei io... vorrei che mi ascoltasse"	1
E. Poche o nessuna difficoltà	
Sono stato aiutato dal mio predecessore	2

Da sottolineare che quasi tutti i cappellani parlano delle difficoltà soprattutto facendo riferimento ai primi tempi del servizio. Si percepisce come, in parte, tali difficoltà rimangano presenti, pur essendo ridimensionate man mano grazie all'esperienza e alla conoscenza dell'ambiente e del personale, e in modo particolare, all'accoglienza e all'importanza che i detenuti attribuiscono alla presenza del cappellano in carcere. Sono significative le seguenti testimonianze: "Per cinque anni ho provato difficoltà a lavorare con gli agenti perché mi facevano sentire inferiore a loro, dal fatto che una cosa che andava bene ad uno di loro non andava mai bene all'altro... Ma adesso ho creato il mio spazio dove le cose vanno bene per me, e quindi le cose vanno bene"; "Con i detenuti ho fin dall'inizio cercato di creare un clima di familiarità per rompere la nicchia di solitudine e separazione che il carcere costruisce attorno ad ogni detenuto."

Andando oltre il linguaggio non sempre collaborativo con cui i cappellani si esprimono, le difficoltà maggiori espresse nel gruppo A e che riguardano i rapporti con gli agenti e la struttura amministrativa, confermano quanto si diceva nella prima parte del presente lavoro, che l'ostacolo primario sarebbe costituito dalla natura stessa dell'intervento pastorale, volto ad accogliere, dare fiducia ed infondere speranza nelle persone detenute. Proprio per la loro finalità, tali atteggiamenti e comportamenti sono visti con sospetto all'interno del carcere. Allo stesso tempo il cappellano è chiamato a collaborare ed esercitare la sua cura pastorale con e verso tutte le persone presenti in istituto: non potrebbe essere diversamente per mandato ministeriale. Emerge il particolare ruolo di mediatore tra i detenuti e l'istituzione che ha bisogno di essere approfondito e soprattutto definito in un metodo e uno stile di azione che siano evangelici e allo stesso tempo rispettosi dell'autorità costituita.

Non mancano le difficoltà di carattere pastorale che riguardano il complesso rapporto con i detenuti (su cui torneremo più specificatamente più avanti), la mancanza di preparazione pastorale, la solitudine ecclesiale. Da sottolineare anche l'affermazione condivisa da due cappellani per i quali l'essere stati introdotti dal loro predecessore li ha aiutati ad avere meno difficoltà.

Le fatiche pastorali del cappellano e la preghiera

Abbiamo visto che 14 cappellani su 18 hanno anche altri incarichi pastorali oltre a quello di cappellano penitenziario. Alcune domande del questionario ponevano l'attenzione sulla capacità e possibilità di conciliare gli impegni con le esigenze della vita spirituale.

Tabella 8

<i>Svolgendo questo servizio riesci a trovare un po' di tempo per la preghiera, la meditazione?</i>	
Sì, perché	
Mi sono ben organizzato – mi sono dato una regola	4
Mi aiuta pregare con la mia comunità religiosa o presbiterale	4
“Perché alla base di tutto c'è una scelta di vita iniziale”	1
Mi aiuta il Movimento che frequento	2
Celebro la S. Messa tutti i giorni in carcere – prego in carcere	2
Ho la sera libera	2
No, perché	
“Non ho tempo per me, né per la vita spirituale”	1
Faccio fatica perché	
“L'attività della parrocchia è difficilmente sostenibile con il servizio in carcere.”	1
“Non è semplice trovare il tempo per fare tutto, è un equilibrio mai raggiunto.”	1
“La nostra vita è davvero una vita stressata. Riservo il tempo per pregare i salmi e per l'adorazione. Finché tengo duro lo faccio.”	1

La scheda ci mostra una varietà di risposte non facilmente decifrabili. Da notare che per 4 cappellani l'equilibrio è frutto di una buona organizzazione o regola di vita, altri sono aiutati dal pregare con la propria comunità. Altri 3 cappellani affermano di riuscire a fatica. Uno dice chiaramente di non avere abbastanza tempo.

Successivamente una domanda, sottolineando la particolarità del ministero svolto in carcere, chiedeva esplicitamente se vi fosse o vi sentisse necessità di un aiuto psicologico.

Tabella 9

<i>È un ministero pesante quello del carcere: che aiuti ti dai per tirarti su, per portare la sofferenza e il dolore che incontri? Senti il bisogno di avere un sostegno particolare di tipo psicologico o una particolare relazione d'aiuto?</i>	
Un psicologo-psichiatra	1*
Il confessore	1*
La mia comunità	5*
La preghiera	5*
Qualche confratello	4*
La scuola di formazione A.C.A.T.	1*
Penso che dovrò trovare qualcuno per l'aspetto psicologico	1*
Nessuno	1*

* La presenza dell'asterisco indica che l'intervistato aveva la possibilità di dare più risposte. Pertanto la somma delle risposte può essere superiore al numero degli intervistati.

Le risposte alla domanda sono state per la maggior parte un po' evasive, come se alla possibilità di un aiuto psicologico o simile non ci avessero mai pensato. È chiaro che solo un cappellano si è avvalso di sostegni di carattere psicologico,²³⁷ e soltanto uno riconosce il confessore come un valido aiuto nello svolgimento della proprio servizio. È significativa invece la presenza della preghiera (anche perché non è citata nella domanda che parla invece espressamente di psicologo o relazione di aiuto), della comunità e le relazioni fraterne (collocabili nell'ambito delle relazioni di aiuto).

²³⁷ “È importante avere una persona di fiducia, uno psicologo, uno psichiatra, che ti aiuta a razionalizzare il tuo vissuto e ti aiuta a metabolizzare le esperienze, le storie, i racconti a volte difficili. Io sono stato fortunato perché ho avuto questo aiuto.”

Il servizio pastorale penitenziario

Vediamo le risposte alle domande del questionario qualitativo che indagano i riflessi personali del servizio, ad esempio il “gusto” e le soddisfazioni che nascono nel servizio in carcere.

Tabella 10

<i>Che cosa ti piace e che cosa non ti piace del servizio che svolgi in carcere?</i>	
Che cosa mi piace	
Incontrare le persone nei colloqui	17
Celebrare la S. Messa	6
Stare in contatto con le famiglie dei detenuti	2
Incontrare le persone di popoli e culture diverse	1
Quando una persona uscita dal carcere viene a trovarmi	1
Che cosa non mi piace	
Vari aspetti dell'ambiente carcerario	7
Essere stimato per quello che posso dare di materiale	6
I due impegni del carcere e della parrocchia	1

Dalla *tabella 10* rileviamo che le azioni pastorali sentite come maggiormente piacevoli sono per tutti i cappellani incontrare le persone nei colloqui (due di loro sottolineano anche l'incontrare le persone “cella per cella”) e per altri 6 la celebrazione della S. Messa. Seguono lo stare in contatto con le famiglie dei detenuti, incontrare le persone di popolazioni e culture diverse ed infine avere la visita di una persona dopo l'uscita dal carcere. Il fatto che un solo cappellano riporti come significativo l'incontro con una persona uscita dal carcere sta ad indicare, almeno per la maggior parte dei cappellani, che l'incontro inizia e termina dentro il carcere. Sono comunque tutti momenti che esaltano la relazione, l'incontro, la conoscenza reciproca. Lo ricaviamo anche dalle motivazioni: “nel colloquio posso sollevare la persona dalle sofferenze della vita”; “parlano delle molte cose che vivono dentro di loro e trovano in me una persona di fiducia”; “si aiuta ad aprire le persone alla fede e a convincerle a darsi una mano”. Pure la S. Messa è considerata piacevole perché si dialoga, ci si incontra in un contesto di festa, perché si può intervenire nel commentare la Sacra Scrittura.

Fra le cose meno piacevoli del servizio pastorale in carcere torna il problema dell'ambiente carcerario,²³⁸ sia come struttura che come organizzazione interna del lavoro e del personale. Le relazioni, fonte di tanta soddisfazione pastorale, diventano poco piacevoli quando sono strumentali: “Non mi piace l'atteggiamento da parte di alcune persone che mi stimano soltanto in quanto posso dare loro qualcosa di materiale, perché mi sento frainteso”; “Ci sono situazioni frustranti e a volte mi sento anche sfruttato quando le richieste sono poco spirituali e molto materiali”. Gli intervistati fanno riferimento in questi casi a colloqui con alcune tipologie di detenuti, quali i

²³⁸ Troviamo le stesse cose riferite alla domanda 1.5.: rigidità dell'ambiente, diffidenza da parte della polizia penitenziaria, poca collaborazione con il personale e gli altri operatori dell'Istituto, l'organizzazione interna che fa perdere molto tempo, la mancanza di spazi per la celebrazione, piccole ingiustizie interne.

tossicodipendenti ed i musulmani. Un cappellano sottolinea il peso del doppio incarico pastorale.

La domanda successiva andava maggiormente in profondità sull'argomento di indagine, chiedendo di precisare le azioni e le scelte pastorali che hanno offerto particolare soddisfazione. Troviamo in questo caso un insieme variegato di attività pastorali semplici ma considerate dai cappellani delle piccole o grandi conquiste personali, dovute al fatto di essere riusciti a realizzarle in un contesto rigido come il carcere o perché hanno riscosso particolare successo tra le persone detenute.

Tabella 11

<i>Ci sono delle iniziative, proposte, azioni pastorali che ti danno particolare soddisfazione?</i>		
Iniziative, proposte, azioni pastorali	Perché	n.
"quando entro nella cella e mi siedo sul letto del detenuto e parliamo come Gesù con Nicodemo"	"Si sperimenta l'accoglienza reciproca"	1*
"muovermi con libertà dentro il carcere"	"perché posso incontrare tutti i detenuti"	1*
"sentirmi dire: 'Padre ma tu come fai?'"	"perché questa domanda mi dice che il detenuto è disponibile a fare un certo tipo di lavoro"	1*
"parlare con le persone detenute"	"perché si riesce ad accompagnare qualcuno ad uscire dai suoi problemi"	2*
"la Missione straordinaria"		1*
"l'aver proposto un questionario che ha dato vita a degli incontri specifici di socializzazione e a quelli di catechesi biblica con esperti diocesani"	"perché aiutano a superare le difficoltà relazionali"; "perché si è trattato di una catechesi seria"	1*
"portare il Vescovo in carcere"		1*
"celebrare il martedì delle ceneri"	"gli agenti mi dicevano che cosa mi viene in mente di fare"	1*
"confessare"		2*
"poter stringere la mano ad ognuno"		1*
"sensibilizzare la cittadinanza riguardo al carcere e l'accoglienza esterna di ex detenuti"		2*
"la catechesi"	"perché aiuta a passare da un parlare lamentandosi a un dialogo costruttivo"	2*
"la Via Crucis il Venerdì Santo"		1*
"la recita del rosario in chiesa"		1*
"l'adorazione della croce il venerdì santo"	"non vivo niente di simile fuori del carcere, nel silenzio i detenuti si aprono e si ascoltano riflessioni straordinarie"	1*
"le celebrazioni"		1*

Le relazioni del cappellano con i detenuti

I colloqui che rivestono una così grande importanza nella vita del cappellano al carcere sono stati oggetto di una precisa domanda dell'intervista: *“Come definiresti le relazioni con le persone detenute, anche rispetto a quello che ti chiedono o che si aspettano da te?”*

Anche in questo caso non è facile sintetizzare la ricchezza delle risposte ma possiamo individuare degli aspetti condivisi. Anzitutto i cappellani investono nei colloqui le loro migliori energie umane e spirituali e vi dedicano la maggior parte del tempo trascorso in carcere. Le risposte evidenziano una particolare competenza nella relazione di aiuto secondo i principi delle scienze psicologiche: ascolto empatico, assenza di giudizio, distanza educativa, chiarezza di intenti, ricerca della verità, costanza nell'aiuto. Possiamo pensare che ciò sia il frutto di una grande esperienza e di una cura particolare di questa dimensione del servizio pastorale.

Tabella 12

<i>Come definiresti le relazioni con le persone detenute, anche rispetto a quello che ti chiedono o che si aspettano da te?</i>	
Le relazioni sono definite:	
Ottime	1
Buone	3
Libere	3
Rispettose	3
Spontanee	1
Delicate	1
Amichevoli	1
Accoglienti	1
Improntate a umanità	1
Altre affermazioni:	
Il cappellano è considerato “uomo di Dio”, “ministro di Dio”	3
Evito di indagare sui reati commessi	2

La preoccupazione di offrire principalmente un aiuto spirituale è presente in tutti i cappellani: “Le relazioni sono improntate all'incontro con il Signore”; “Le mie relazioni sono a livello di ministro del Vangelo, ministro di Gesù, di questo non mi spoglio mai. Il Vangelo ci chiede una relazione personale, quella che ci permette di entrare nei loro cuori senza fare violenza, di entrare dentro il loro vissuto, la loro sofferenza, entrare lì e toccare la loro ferita. E loro possono guarire, per aiuto di Gesù, attraverso di noi”.

Non mancano momenti di “durezza” quando il cappellano coglie atteggiamenti di manipolazione o mancanza di verità: “Mi è capitato di sgridare quando ho visto che c'era una presa in giro o atteggiamenti di manipolazione”; “Con certe relazioni difficili prendo tempo e dico: ‘Ci vediamo tra due-tre giorni’... In carcere ci vuole una paternità molto seria, una paternità pappamolla non serve. So essere duro a volte”; “Alterazioni durante i colloqui capitano, soprattutto con i recidivi che non vogliono che entri nel merito delle loro scelte”.

Tre cappellani dicono che non sono possibili relazioni di amicizia se si vuole essere di aiuto e la maggioranza dei cappellani riferisce che si tratta di relazioni educative, non alla pari, solo un intervistato dice: “Possono nascere delle relazioni paritarie ma solo nel lungo tempo”.

Il problema di uscire dai reciproci ruoli “non è facile né per noi che consideriamo l’altro un detenuto, né per l’altro che ci considera come dei superiori per l’anzianità e la professione”.

La questione delle incessanti richieste di aiuto materiale è sottolineata da tutti i cappellani e viene affrontata chiaramente con la persona detenuta: “Loro chiedono sempre cose materiali e poche volte cercano cose spirituali. Io spesso li richiamo a questo mio servizio fondamentale”; “Quando vedo qualcuno che non fa altro che pretendere, allora questo mi fa incavolare”, anche se c’è tra i cappellani chi si sforza di capire immaginandosi al posto delle persone recluse: “Io a volte esagerando, cerco di dare una risposta a tutte le richieste, perché se io fossi al loro posto mi piacerebbe che uno mi ascoltasse anche nelle mie sciocchezze, nelle mie esigenze da poco”.

Il cappellano e gli stranieri²³⁹

Il Triveneto è la regione con il maggior numero di detenuti stranieri in percentuale alla popolazione ristretta negli Istituti italiani, con il picco più alto alla Casa Circondariale di Padova, seguita da Verona, Tolmezzo, Vicenza, Bolzano, Udine.

I cappellani sono d’accordo sul fatto di essere riconosciuti da tutti i detenuti stranieri come il riferimento religioso in carcere. Quasi tutti affermano espressamente di non fare differenze tra stranieri e italiani, cristiani e non cristiani, e di offrire a tutti la stessa attenzione, in un clima di rispetto e collaborazione. Proprio perché uomini di fede e religione, ai cappellani è attribuita una certa autorevolezza che viene fraintesa in ordine al poter esaudire o risolvere ogni bisogno, richiesta o questione che non trovino risposta nell’organizzazione dell’Istituto. Questo fatto, alla fine, alimenta nel cappellano un senso di frustrazione perché si vede sottratto allo scopo principale del suo ministero: quello di annunciare, celebrare e testimoniare il Vangelo. D’altro canto si sa che la persona ristretta tende ad esasperare i propri bisogni affettivi e materiali. La lontananza dalla famiglia, i problemi personali, le situazioni lasciate in sospeso al di fuori del carcere (come il lavoro, la casa, ecc.) tengono il detenuto in un costante stato d’irrequietezza. Il sacerdote, presente in carcere ogni giorno, rappresenta per molti detenuti stranieri l’unico riferimento, è la figura d’uomo “buono” su cui poter sempre contare.

Da un punto di vista strettamente religioso, il cappellano può essere solo in parte un riferimento per i detenuti che professano altre religioni. Ad esempio, per i musulmani, il prete è un uomo di fede ma non può istruire in ordine alla loro pratica religiosa, anche se si adopera per fornire loro, in molti casi, il Corano, gli orari del Ramadan, il tappeto per la preghiera, ecc. Da tenere presente che le persone che entrano in carcere il più delle volte sono da tanti anni lontane dalla pratica religiosa, e solo nel

²³⁹ Dati aggiornati al 30 giugno 2008, forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, validi per il periodo in cui abbiamo svolto l’indagine.

momento del bisogno tornano a pregare, provando per lo più un senso di smarrimento e di incapacità a pregare “efficacemente.” C’è quindi anche un problema di rispetto delle altre religioni e tradizioni cristiane. Anche gli ortodossi, che pure sono cristiani, si avvicinano alle celebrazioni cattoliche con una certa diffidenza, ricordando spesso le indicazioni dei loro pastori che imponevano di avere il loro assenso per parteciparvi. Sono molti anche i detenuti provenienti da sette evangeliche. Queste persone per prima cosa chiedono di avere una Bibbia in lingua inglese in modo da poterla leggere incessantemente durante la loro permanenza in carcere.

Dalle interviste risulta che i cappellani hanno buoni rapporti con gli stranieri anche se non mancano momenti di tensione quando le richieste di vario genere si fanno insistenti o il dialogo, già difficile per la poca conoscenza della lingua italiana, tende alla giustificazione del comportamento deviante. Questo risulta in modo particolare con gli stranieri di fede musulmana e di alcuni paesi dell’est europeo. La religione è spesso sentita come appartenenza e fonte d’identità, ma raramente è vissuta come esperienza di vita spirituale e ispirazione morale.

Nella tabella che segue riporto una serie di frasi riprese dalle interviste, difficilmente sintetizzabili ma che permettono di comprendere meglio la questione vista dai cappellani.

Tabella 13

<i>Vorrei chiederti qualcosa circa i colloqui con i detenuti di altre religioni.</i>
“Nel colloquio lo straniero ti chiama prete o padre, ma difficilmente si parla di fede”
Sugli stranieri di fede islamica
“I musulmani non si interessano del cammino spirituale, anche se abbiamo molte cose in comune”
“I musulmani sono molto religiosi”
“Con gli islamici non ci capiamo tanto, ma sono semplici, più di quanto pensiamo”
“aiuto i musulmani a vivere il loro Ramadan”
“I musulmani sanno le tradizioni, ma non del concetto dell’Islam. Sul concetto della loro religione sono davvero ignoranti”
Sui cristiani di altre Chiese cristiane
“Riconoscono in me una guida spirituale, mi chiedono di pregare insieme, di discutere sulla Parola”
“gli ortodossi vengono ogni tanto alla Messa”
“le donne ortodosse hanno una specie di venerazione per il prete”
Sugli zingari
“Gli zingari hanno una religiosità che non si può dire cristiana. Per loro mandare un bambino a rubare, fa parte di una religiosità loro” ²⁴⁰
Sui cinesi
“partecipano ogni volta come a qualcosa che li attrae”

²⁴⁰ Il cappellano si esprime qui a modo suo. Si comprende che per i nomadi (almeno per alcuni) mandare un bambino all’accontonaggio o a rubare è un fatto di cultura nella quale troviamo pure una vivace e convinta religiosità.

Il cappellano e la Chiesa locale

Tabella 14

<i>Rispetto alla Chiesa della tua diocesi ti senti parte e quindi mandato e sostenuto?</i>				
No	Poco	Abbastanza	Si	Non so
5	7	2	2	2

La tabella cerca di sintetizzare risposte articolate con vari distinguo e va completata con quella che segue che coglie alcuni aspetti particolari.

Tabella 15

<i>Affermazioni</i>	<i>n.</i>
Vorrei più attenzione da parte del vescovo	3
I preti sanno che c'è il cappellano e che ci pensa lui	4
C'è l'indifferenza e il pregiudizio della comunità dei fedeli	4
Ciò che manca è il collegamento pastorale con l'esterno e la conoscenza del nostro lavoro	1

È interessante l'affermazione di un cappellano: "Non lo so che cosa pensano i preti, quando mi incontrano mi salutano e a volte qualcuno mi chiede sul carcere e come va. D'altronde neanche io mi interesso di tutti gli ambiti della pastorale diocesana". Da notare che dei cappellani religiosi solo uno dice di partecipare agli incontri della congrega e del Presbiterio diocesano: questa assenza fa sì che la maggior parte dei cappellani carcerari si tagli fuori dalla comunione presbiterale diocesana.

Quale formazione per il cappellano penitenziario

Tabella 16

<i>Alla luce anche delle difficoltà e delle sfide che hai incontrato in questo servizio, secondo te quale formazione è necessaria ad un cappellano del carcere?</i>	
Formazione psicologica	7
Tirocinio in carcere	7
Esperienza di pastorale negli ambiti del disagio sociale	5
Formazione giuridica	4
Formazione antropologica	1
Formazione sociologica	1
Formazione pedagogica	1
Esperienza di missione	1

Molti cappellani si sono soffermati anche ad elencare le qualità-capacità che dovrebbe avere il cappellano penitenziario.

Tabella 17

<i>Qualità – capacità</i>	<i>n.</i>
Intensa vita spirituale e di fede	9
Dimensione affettiva aperta, accogliente, matura, equilibrata	3
Carità cristiana	3
Libertà interiore	2
Capacità di ascolto	2
Libero da moralismi, pregiudizi e schemi mentali	2
Sensibilità	1
Dinamicità mentale	1
Rettitudine morale	1
Sobrietà di vita	1

L'aspetto più sentito è la dimensione di fede del cappellano. "Dovrà avere un senso spiccato della misericordia di Dio, come dice Gesù '*Siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro*', questo per me è molto importante, dovrà pure essere il riflesso della giustizia divina." "Ci vuole anche una sensibilità spirituale, cioè un prete che può pregare per coloro per cui non può fare nulla altro."

Cambiare servizio pastorale

Tabella 18

<i>Sei in carcere da anni, desideri cambiare servizio pastorale? Perché?</i>	
Non desidero cambiare	13
Desidero cambiare	2
Né di lasciare, né di continuare	1
Sì cambierei subito	1

Tabella 19

<i>Quanti anni si può svolgere, secondo te, il servizio pastorale in carcere in modo efficace? Si può essere cappellani penitenziari per tutta la vita?</i>	
Uno può stare anche tutta la vita	4
Finché riesce a portarne il peso	2
Si può fare per tutta la vita se si fa anche qualcosa d'altro	2
Si può fare per tutta la vita come si fa il prete per sempre	1
No	2
Non rispondono	6

13 cappellani su 17 sono contenti del loro servizio in carcere e non desiderano cambiare. 2 di loro sottolineano che se dovessero scegliere fra il servizio pastorale in carcere e la parrocchia, sceglierebbero il carcere. Forse ciò è dovuto anche al fatto che nell'insieme la media degli anni di servizio dei cappellani è di soli 7 anni. 2 cappellani esprimono una preferenza per la parrocchia, da realizzare nei prossimi anni. Per uno è indifferente, un altro si esprime così: "Subito, subito lo lascerei!". Nell'intervista un

religioso racconta che appena saputo della sua nomina a cappellano, di aver telefonato ad un suo confratello che in passato aveva prestato servizio in carcere: “Mi disse che era una bellissima esperienza. Però percepì che era contento che per lui fosse terminata”.

Attività esterne al carcere (sensibilizzazione sui problemi del penale...)

Tabella 20

<i>Hai la possibilità di esprimere all'esterno (in diocesi ma anche nella società) ciò che vivi in carcere?</i>	
No	1
Raramente	6
Spesso	4
Non risponde	6

L'impegno a far conoscere all'esterno dell'istituto la vita del carcere e il servizio pastorale penitenziario non sembra occupare un posto importante nella vita del cappellano. Alcuni degli intervistati affermano che nei primi anni del loro servizio lo facevano spesso, soprattutto con gruppi ecclesiali giovanili, poi con il passare del tempo le richieste sono venute meno. Altri cappellani affermano che ne parlano occasionalmente nell'omelia delle celebrazioni in parrocchia.

Possiamo considerare il carcere una comunità cristiana?

Nel questionario qualitativo tre domande erano poste per capire se il cappellano, al di là dei numerosi colloqui e degli interventi personalizzati, trovi in carcere una comunità cristiana, se abbia la percezione di servire una comunità cristiana e se lavori in un'ottica comunitaria. Alla prima domanda in 11 hanno dato una risposta chiaramente negativa, gli altri 6 hanno risposto in modo meno sicuro e riporto di seguito le loro affermazioni.

Tabella 21

<i>Noi cerchiamo di incontrare i detenuti in modo particolare nella dimensione della fede, come persone che credono e sperano: secondo te possiamo considerarli una comunità cristiana?</i>	
No	
11	Non c'è una comunità cristiana
Si	
1	“Il motivo è semplice, gli Atti degli Apostoli dicono che mettevano tutto in comune. E direi anche che, se c'è una comunità cristiana in Diocesi, quella comunità è il carcere”
1	“c'è una piccola famiglia cristiana quando si trova per la S. Messa”
1	“ ‘dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro’, a partire da questa frase evangelica io posso dire che c'è una piccola comunità cristiana in carcere”
2	“sento la comunità quando celebro l'Eucaristia”
1	“Al giorno d'oggi non esiste più una realtà tutta cristiana, per cui possiamo dire che come c'è una comunità cristiana dentro la società, accanto alle case, così anche in carcere c'è una comunità cristiana, che vive insieme, prega”

La domanda successiva rivolta in modo particolare ai cappellani che avevano dato una risposta negativa, mirava a cogliere le differenze della comunità “carceraria” da quella parrocchiale.

Tabella 22

<i>Che cosa la differenza rispetto ad una comunità cristiana parrocchiale: che cosa le manca o forse, che cosa ha in più?</i>	
6	“troppi cambiamenti, non c'è stabilità, c'è precarietà”
3	“non c'è libertà”
2	“è una realtà troppo frantumata”
1	“manca un obiettivo comune”
1	“manca la fraternità”
1	“manca il senso di appartenenza, sia interno che con la Chiesa intera”

In carcere la comunità può vedersi ed esprimersi soprattutto nelle occasioni comunitarie, perché poi durante il giorno la segregazione non permette molto altro e il detenuto cristiano un po' si perde in un contesto umano e religioso molto vario, multietnico e con tendenze comportamentali devianti. Da un mese all'altro in un carcere circondariale (come sono la maggioranza degli istituti del Triveneto) il gruppo dei detenuti può variare notevolmente e l'assemblea eucaristica domenicale, come qualsiasi altro gruppo, cambia di continuo, per l'arrivo di nuove persone, per la scarcerazione di altre. Da tenere presente che la persona detenuta vive alti e bassi molto forti, umori alterni, incostanza negli impegni. A volte nei periodi bui rimane in cella e non si fa vedere. Pertanto le assemblee liturgiche e i gruppi sono delle realtà mutevoli, sempre da educare, e nel nostro caso, da istruire nella fede e nella pratica religiosa. Questo vogliono indicare le affermazioni della tabella.

La terza domanda²⁴¹ chiedeva al cappellano se riuscisse ad orientare il proprio lavoro in senso comunitario tenendo presente che la dimensione comunitaria è costitutiva dell'esperienza della fede. Le risposte sono state evasive e nella maggior parte dei casi si coglie come questa sia un obiettivo mai raggiunto o forse irraggiungibile per i motivi sopra esposti.

²⁴¹ Riesci a orientare il tuo lavoro pastorale alla comunità oppure è soprattutto o esclusivamente individualizzato, personalizzato cioè rivolto alle singole persone?

Domande sui sentimenti che nascono dal servizio pastorale in carcere (riflessi affettivi e interiori del ministero pastorale)

Tabella 23

<i>Che sentimenti ti capita di provare nel tuo servizio pastorale in carcere?</i>	
Sentimenti positivi:	n.
Gratificazione	3
Gratitudine verso il Signore	3
Gioia	3
Contentezza	2
Soddisfazione	2
Pace	1
Sincerità	1
Libertà	1
Di umanità	1
Di intensa preghiera al Signore	1
Benessere	1
Sentimenti negativi:	n.
Sento il peso del carcere, la fatica, l'oppressione	4
Angoscia per le sofferenze delle persone	1
Rabbia verso il sistema	1
Rabbia per il male compiuto	1
Paura di non essere all'altezza delle situazioni	1
Smarrimento	1
Sofferenza	1

La tabella ci mostra una ricchezza di sentimenti positivi e negativi, più numerosi i primi, tra cui spiccano la gioia e la contentezza, la gratificazione e la gratitudine verso il Signore. Un solo cappellano riferisce soltanto sentimenti negativi. Altre risposte articolate e difficilmente sintetizzabili le riporto integralmente nella *tabella 24* anche perché sono capaci di illuminare con maggior precisione il vissuto del cappellano che appare ricco di emozioni umane e spirituali.

Tabella 24

<i>Altre risposte</i>	
"Porto con me le persone che ho incontrato e con cui ho condiviso le storie che però scarico subito al Signore perché non si può portare dentro tutto per lungo tempo"	1
"Quando sono fuori del carcere prevalgono sentimenti positivi, quando sono dentro sento il peso dell'esperienza del detenuto. Comunque prevalgono i primi"	1
"Sentimenti di impotenza dinanzi a problemi che sembrano più grossi di me, e questo limite mi aiuta a tenere i piedi per terra portandomi all'umiltà"	1
"Come uomo mi sento male quando sento sbattere i cancelli del carcere. Come prete mi sento realizzato nella mia vocazione, lavorare come ultimo tra gli ultimi"	1
"Si gioisce sapendo che la persona con la quale c'è stato un colloquio ha avuto pace e serenità dall'incontro"	1
"Il fatto di andare in carcere ogni giorno con tutto quello che comporta mi fa sentire una persona in relazione, quindi al mio posto"	1
"Mi sento un povero uomo in mezzo a povera gente che ha delle attese verso di me... A volte provo un sentimento di profonda gratitudine, io non so a chi e come, perché ci sono delle esperienze in cui ti senti davvero riconciliato e che sei in comunione con qualcosa di grande, non per i risultati ottenuti ma perché forse sei entrato nel cuore di qualcuno e di qualcosa, di avere capito qualcosa che non ti apparteneva"	1

Tabella 25

<i>Ti senti adeguato al ministero a cui sei chiamato?</i>	
Si	5
No	4
Non sempre	1
Non so	1
Non risponde	6

Tabella 26

<i>Hai scoperto in te svolgendo il servizio pastorale in carcere alcuni doni/doti particolari?</i>	
Accoglienza	3
Capacità di rapportarmi con tutti	2
Comprensione	2
Libertà	1
Fede	1
Capacità di ascolto	1
Tolleranza	1
La capacità di spiegare il Vangelo con semplicità	1
Capacità di confrontarmi con la realtà	1
Pazienza	1
Semplicità	1
Trasparenza	1
Lavorare con gli ultimi	1
Non risponde	7

I cappellani riconoscono di aver dei doni particolari ammettendo che sono in buona parte frutto dell'esperienza.

Tabella 27

<i>Rispetto alle vittime dei reati: hai avuto modo di incontrarne qualcuna? Ti sei mai sentito accusato di seguire i "delinquenti" e di interessarti a loro?</i>			
Si	A volte	No	Non risponde
4	3	8	1

Per i cappellani è difficile entrare in contatto con le vittime dei reati come afferma l'intervistato: "Il mio servizio pastorale è viziato dal fatto che seguo un mondo di povertà e considero i detenuti vittime di se stessi... sento che la vittima maggiore è colui che sta in carcere". L'ambito del servizio pastorale porta il cappellano ad avere sotto gli occhi soprattutto i colpevoli: "Per me le prime vittime sono i detenuti stessi, vittime del loro comportamento" e al massimo le loro famiglie: "Per me le vittime sono le famiglie dei detenuti". C'è chi si sforza di ricordare al detenuto la parte offesa: "Quando incontro i detenuti spesso gli ricordo le persone che hanno ferito."

Tabella 28

<i>Come ti comporti con le persone detenute che hanno compiuto reati gravissimi oppure odiosi? Come gestisci i tuoi sentimenti rispetto a questo?</i>
"Alla persona che ho davanti mi viene tutta la stima e l'amore, ma al demonio che lo ha ingannato dichiaro guerra"
"Do a loro una possibilità di sfogo perché hanno dentro di loro grandi fragilità. Personalmente davanti a tali situazioni riesco a gestire la realtà, non provo particolari avversioni"
"Con loro prendo tempo e faccio dei cammini spirituali"
"All'inizio c'è sempre quell'impatto... poi resto lì e lo ascolto senza cercare di studiare il caso"
"All'inizio mi davano fastidio... ora sento compassione"
"Anche se a livello emotivo può nascere la rabbia, si è lì a nome della Chiesa, allora cerco di presentare Dio, il nostro Dio misericordioso e il dialogo prosegue cercando di far sì che il detenuto prenda coscienza del male che ha fatto"
"Cerco di rappresentargli la simpatia di Dio e a Lui lascio il giudizio, a loro la misericordia sempre e comunque"
"Non faccio differenze e non chiedo mai perché ha fatto ciò. Non lo faccio per non bloccare il dialogo e l'accompagnamento di crescita"
"Non provo 'schifo' perché credo che quella persona possa sempre cambiare nel futuro"
"Cerco di non essere condizionato... cerco di essere libero e come prete ho il dovere di pregare per quella persona"
"Non sono capace di condannarli ma neanche di scusarli, cerco invece di far loro prendere coscienza dei comportamenti sbagliati"
"Mi comporto ugualmente con tutti. Delle volte rimango scosso anch'io, non cerco soluzioni ma di aiutare a capire il male fatto. A volte provo rabbia. Mi sento inadeguato, limitato di fronte a certi casi"
"Spesso faccio tanta fatica a vincere i miei sentimenti ma anche tutto il fronte dell'opinione pubblica, dei giornali, degli agenti che li trattano male"

“In questi casi sento che c'è qualche altro sopra di me che mi aiuta a dedicare tempo a queste persone e a superare i pregiudizi. Davvero in questi casi sento la presenza e la forza di Gesù Cristo”

“Mi viene naturale accostarmi a loro senza pregiudizi, con semplicità cristiana”

“Non sono i tipi di reato che mi creano problema, ma le persone che non vogliono cambiare dopo tutto ciò che hanno fatto. Ma c'è anche gioia quando li si accompagna ad incontrare il Signore”

“Gli voglio bene, però cerco di far sentire il mio dissenso rispetto al gesto compiuto, dico che hanno sbagliato... poi quando sono davanti a loro mi viene spontaneo pensare a Gesù, lui andava in mezzo a gente del genere”

Nelle risposte della *tabella 28* troviamo alcuni tratti che ritengo propri del ministero penitenziario frutto anche di un lungo lavoro di maturazione e crescita umana e spirituale del cappellano. Anzitutto la distinzione del peccato dal peccatore, poi l'accoglienza e l'amore per l'uomo, l'ascolto empatico, l'assenza di pregiudizio, il riferimento alla Grazia e al perdono divini, il dialogo educativo, la direzione spirituale.

In numerose risposte possiamo riscontrare l'impegno del cappellano nel dominio di sé e nell'autocontrollo, in particolar modo riguardo ai sentimenti che scaturiscono dall'incontro con persone responsabili di crimini gravi o ripugnanti.

Tabella 29

<i>Il carcere è una realtà complessa: ti capita a volte di sentire che la tua persona e il tuo ministero sono manipolati, ricattati, distorti dalla realtà penitenziaria?</i>		
Si	No	Qualche volta
13	2	1

14 cappellani rispondono sì alla domanda e sottolineano che nella realtà carceraria ogni ruolo aperto e accogliente si presta ad essere manipolato e ricattato. Ciò avviene sia da parte delle persone detenute sia da parte del personale. Le pressioni che vengono da parte degli agenti, in particolare, ma a volte anche dai Direttori, sono meno accettate dai cappellani perché manifestano negligenza e incapacità professionale.²⁴²

Chi ha detto di no, dice di aver impostato fin da subito un rapporto di chiarezza con i detenuti e con l'Amministrazione, ma non nega che i tentativi ci siano ugualmente.

²⁴² “Ad esempio il Commissario che ti nega un'attività perché a loro dà fastidio e dà per scontato che certi problemi li risolviamo sempre noi.”

Tabella 30

<i>Aiutiamo i detenuti a fare un percorso che io definirei di liberazione: ti capita mai di sentire, provare che anche tu fai questa strada? Ti capita mai di ringraziare le persone che incontri in carcere perché ti fanno crescere come uomo e come prete?</i>		
Si, tante volte	Si	No, non ci sono ancora riuscito
7	9	1

La domanda, un po' retorica, forse strappava il sì alla fine dell'intervista, ma le risposte hanno raccontato fatti concreti su come questo grazie sia sincero e profondo. Quando si fa strada con gli altri, la loro fatica è anche nostra e viceversa, come pure i traguardi sono mete raggiunte insieme. "Non solo mi capita di ringraziare, ma di abbracciarlo anche. Questo mi è successo tante volte... perché siamo entrati in profondità nella vita e nella coscienza dell'altro". "Sì, e questo avviene soprattutto nei dialoghi personali e nella condivisione della Parola. Lì si vede che il Vangelo è veramente dei poveri e dei semplici. Allora quello che loro riescono a cogliere della Parola aiuta tantissimo anche me, a vivere il Vangelo in maniera semplice e libera". "Sì, mi è capitato, anche perché vedi che sono grandi cose quelle che succedono nell'animo dell'uomo, soprattutto quando trova motivi migliori e più forti di vita. Sono cose sorprendenti. È come un fiore nel deserto. Sotto il profilo della fede, è un segno della crescita del Regno che avviene anche attraverso queste trasformazioni, questi autentici miracoli nel cuore degli uomini."

2.2. STRUTTURA DEL SERVIZIO MINISTERIALE DEL CARCERE

Presenza lavorativa in carcere del cappellano

Nella *tabella 1* secondo l'ordine di grandezza dell'istituto di pena abbiamo elencato l'orario di lavoro che il cappellano ha concordato con la direzione del proprio carcere (18 ore è l'orario di lavoro previsto dalla legge, ma c'è la possibilità per il cappellano di concordare con la direzione un orario inferiore) e l'orario effettivamente svolto. Si può notare che i cappellani delle carceri più grandi trascorrono all'interno più tempo di quello concordato. Particolare è il caso di un cappellano di un "piccolo" carcere che vi trascorre più di 26 ore, avendo anche a disposizione una stanza dove trascorrere a volte la notte avvicinando i detenuti nelle ore serali, ore che si prestano ad essere momenti particolarmente intensi di dialogo. Tre cappellani dichiarano che trascorrono in carcere meno dell'orario previsto. Quello di Venezia per l'impegno in altre occupazioni pastorali esterne, gli altri due perché il loro carcere è di piccole dimensioni.

Tabella 31

Orario settimanale di lavoro svolto dal cappellano

Carcere	Orario concordato	Orario effettivo
Verona C.C.	18	19-25
Padova C.R.	18	19-25
Vicenza C.C.	18	18
Venezia C.C.	18	< 18
Treviso C.C.	18	18
Tolmezzo C.C.	18	18
Padova C.C.	18	18
Udine C.C.	18	18
Trieste C.C.	18	> 26
Belluno C.C.	18	18
Bolzano C.C.	18	18
Trento C.C.	18	19-25
Rovigo C.C.	18	18
Venezia C.R.F.	18	18
Pordenone C.C.	18	< 18
Rovereto C.C.	18	18
Gorizia C.C.	18	< 18
Treviso I.P.M.	18	18

I presbiteri e i diaconi permanenti in aiuto al Cappellano

Ai cappellani è stato chiesto di indicare il numero e una serie di informazioni riguardo ai presbiteri e ai diaconi permanenti che li aiutano nel lavoro pastorale in carcere. La domanda chiedeva di segnare coloro che sono in possesso di art. 17 o art. 78 O. P., cioè soltanto quei preti che garantiscono un aiuto continuativo nell'anno (anche se solo "al bisogno" per la sostituzione in una celebrazione). In alcune tabelle che presentano le sintesi delle informazioni raccolte dal questionario ci è parso utile distinguere le 18 carceri del triveneto in piccoli (12 istituti), medi (4) e grandi (2).

Tabella 32

Ordine religioso, età, distribuzione, servizi pastorali e presenza dei presbiteri in aiuto al cappellano, presenti nelle carceri del Triveneto

Altri presbiteri in aiuto ai cappellani					
Presbiteri		Ordine religioso			
Numero totale	Numeri parziali				
26	11	Religioso			
	14	Diocesano			
	1	Di altra diocesi			
	Età				
	2	< 35			
	8	36-50			
	4	51-65			
	9	66-75			
	3	> 75			
	Distribuzione dei presbiteri negli istituti divisi per grandezza				
		Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	
	0		2	5	nessuno
	4	1		3	1 presbitero
	2			1	2 presbiteri
	12		1	3	3 presbiteri
	8	1	1		4 presbiteri
	Servizi pastorali svolti				
	10	Celebrazione S. Messa			
	3	Colloqui			
	2	Incontri di prima evangelizzazione			
	7	Celebrazione + colloqui			
	2	Celebrazione + colloqui + evangelizzazione			
	1	Colloqui per accoglienza in pena alternativa o fine pena			
	Presenza in istituto				
	10	Settimanale			
	1	Quindicinale			
	2	Mensile			
	13	Al bisogno ²⁴³			

I presbiteri che aiutano i cappellani nelle carceri sono 12 religiosi e 14 diocesani, distribuiti nelle carceri senza differenza rispetto al fatto che il cappellano sia religioso o diocesano, come mostrano le *tabelle* 33 e 34 che seguono.

²⁴³ Si intende la presenza solo sostitutiva del Cappellano in caso di ferie, malattia, impegni pastorali.

Tabella 33

Istituti	Presbiteri in aiuto	Parz.	Tot.
Istituti con cappellani religiosi (8)	7 presbiteri religiosi	10	26
	3 presbiteri diocesani		
Istituti con cappellani diocesani (10)	5 presbiteri religiosi	16	
	11 presbiteri diocesani		

Tabella 34
Distribuzione dei presbiteri nelle carceri

Cappellano	Altri presbiteri		
	Diocesani	Religiosi	Totale
Diocesano	2	2	4
Religioso		1	1
Diocesano	2	1	3
Diocesano	3	1	4
Diocesano			0
Diocesano			0
Religioso		2	2
Diocesano		1	1
Religioso			0
Diocesano			0
Religioso	3		3
Religioso			0
Diocesano	1		1
Diocesano			0
Diocesano	3		3
Religioso		1	1
Religioso	1	2	3
Religioso			0

L'età dei presbiteri, seppur nella genericità del dato, non è sbilanciata sulle estremità (15 preti su 27 hanno meno di 65 anni).

Per quanto riguarda la distribuzione dei presbiteri nelle carceri del triveneto, 7 carceri, di cui 2 di medie dimensioni, non hanno presbiteri in aiuto al cappellano secondo i criteri indicati dalla domanda; con un solo presbitero come aiuto ci sono 4 carceri tra cui uno di grandi dimensioni. Notiamo come la presenza dei presbiteri nelle carceri non dipenda dalle reali necessità degli istituti se consideriamo che il numero delle persone ristrette sia il motivo della loro necessaria presenza a fianco del cappellano. Nell'insieme non possiamo affermare che vi sia una osmosi presbiterale significativa tra il dentro e il fuori del carcere. Se poi andiamo a vedere che tipo di presenza è quella dei presbiteri notiamo che è saltuaria e "al bisogno" e nella maggioranza si limita alla celebrazione della S. Messa (ben 19 su 26, tra cui 9 fanno anche dei colloqui). Quattro presbiteri entrano per incontri di prima evangelizzazione,

ma ben tre di essi stanno in un unico grande carcere, l'altro entra al bisogno in un piccolo carcere.

Tabella 35

Diaconi permanenti in aiuto ai cappellani					
Diaconi		Ordine religioso			
Numero totale	Numeri parziali				
4	4	Diocesano			
	Età				
	2	51-65			
	2	> 65			
	Distribuzione dei diaconi negli istituti divisi per grandezza				
		Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	
	0	1	3	11	nessuno
	2		1	1	1 diacono
	2	1		1	2 diaconi
	Servizi pastorali svolti				
	4	Liturgia della Parola – catechesi – evangelizzazione - carità			
	Presenza in istituto				
	3	Settimanale			
	1	Al bisogno			

Tre istituti godono della presenza di 4 diaconi permanenti, 2 dei quali in servizio presso un grande carcere. Per 3 di loro la presenza è settimanale con un'attività pastorale particolarmente ricca che spazia dalla celebrazione della liturgia della Parola, all'evangelizzazione, ai colloqui e all'aiuto caritativo. Tenendo presente la tipologia della popolazione detenuta (persone con tante necessità materiali, bisognose di prima evangelizzazione, con problemi familiari e affettivi, ecc.) il diacono permanente potrebbe essere una figura da affiancare ad ogni cappellano.

La presenza delle/dei religiose/i

Dalla *tabella 36* risulta che 6 istituti, di cui 2 di medie dimensioni, non hanno la presenza di religiose/i. 4 sono i religiosi a fronte di 20 suore. Le/i religiose/i dove sono presenti garantiscono una presenza assidua e significativa per la varietà dell'azione pastorale (quasi la totalità anima le celebrazioni ma sanno garantire anche incontri di evangelizzazione e sostenere colloqui di sostegno spirituale e morale).

Tabella 36

Religiose e religiosi					
Religiose/i		Genere			
Numero totale	Numeri parziali				
24	20	Religiose			
	4	Religiosi			
	Età				
	2	< 35			
	1	36-50			
	14	51-65			
	7	> 65			
	Distribuzione dei religiosi/e negli istituti divisi per grandezza				
		Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	
	0		2	4	nessuno
	20	3	2	15	religiose
	4	4			religiosi
	Servizi pastorali svolti				
	22	Animazione liturgica, colloqui, prima evangelizzazione, catechesi, assistenza caritativa			
	1	Laboratorio di manualità			
	1	Infermiera			
	Presenza in istituto				
	22	Settimanale			
	2	Al bisogno			

Associazioni, movimenti o Gruppi ecclesiali laicali

Anche in questo caso il questionario standardizzato chiedeva di segnare quelle Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali in possesso di art. 17 o 78 che avevano una presenza, magari anche solo mensile, ma costante e riconosciuta all'interno del carcere.

Tabella 37

Associazioni, Movimenti, Gruppi ecclesiali laicali					
Ass., Mov., Gruppi		Denominazione			
Numero totale	Numeri parziali				
24	1	Scuola Biblica diocesana			
	2	San Vincenzo			
	5	Coro parrocchiale			
	5	Neocatecumenali			
	1	Volontariato			
	3	Gruppo giovanile			
	3	Rinnovamento nello Spirito			
	1	Gruppo vocazionale			
	3	Associazione di volontariato penitenziario			
	Numero dei componenti il gruppo				
	5	< 5			
	3	6-10			
	9	11-20			
	5	21-30			
	2	> 40			
	Distribuzione dei gruppi negli istituti				
		Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	
	0	1	1	5	Nessun gruppo
	5		1	4	1 gruppo
	6		1	2	2 gruppi
	3			1	3 gruppi
	10	1	1		>4 gruppi
	Servizi pastorali svolti				
	11	Animazione liturgica			
	4	Prima evangelizzazione, formazione biblica, catechesi			
	4	Animazione liturgica, evangelizzazione, formazione biblica, catechesi			
	1	Animazione ricreativa			
	4	Colloqui, pene alternative, aiuti materiali			
	Presenza in istituto				
	12	Settimanale			
4	Quindicinale				
5	Mensile				
3	Tempi forti (Avvento, Quaresima)				

La *tabella 37* mostra che 7 carceri non hanno al loro interno realtà ecclesiali laicali che operano costantemente al servizio della pastorale carceraria. Tra questi un carcere di grandi e uno di medie dimensioni. Le realtà prese in considerazione garantiscono una presenza frequente (12 su 24 hanno una presenza settimanale) e un servizio pastorale che per la maggior parte le vede impegnate nell'animazione liturgica e nell'evangelizzazione e catechesi (in questi due ambiti pastorali sono impegnati 19 dei 24 gruppi ecclesiali).

Singole persone in servizio pastorale in carcere

Sempre nell'ambito della struttura ministeriale del carcere il questionario standardizzato domandava quante persone collaboravano singolarmente con il cappellano con una particolare competenza pastorale. Ad esempio la catechista che segue una persona detenuta nella preparazione alla celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, oppure un maestro di coro, un chitarrista, un catechista, ecc.

Tabella 38

Singole persone con particolari competenze pastorali					
Singole persone		Genere			
Numero totale	Numeri parziali				
16	15	Uomo			
	1	Donna			
	Età				
	11	< 35			
	1	35-50			
	2	51-65			
	1	> 65			
	1	Non specificata			
	Distribuzione delle persone negli istituti				
		Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	
	0	1	2	7	Nessuno
	3		1	2	1 persona
	4	1		1	2 persone
	4			1	4 persone
	5		1		5 persone
	Competenza pastorale				
	3	Musicale			
	1	Catechistica			
	1	Caritativa			
	1	Presbiterale ²⁴⁴			
	4	Seminarista			
	1	Accolito			
	5	Non specificata			
	Servizi pastorali svolti				
	7	Animazione liturgica			
	1	Colloqui			
	1	Celebrazione s. Messa			
2	Catechesi e formazione biblica				
2	Animazione liturgica, catechesi, colloqui				
2	Liturgia e catechesi				
1	Animazione culturale				

²⁴⁴ Si tratta di presbiteri diocesani che il cappellano invita a celebrare una volta l'anno in carcere per far conoscere la realtà del penitenziario e sensibilizzare i sacerdoti. Il cappellano annota che sono una trentina i preti che finora hanno celebrato con i detenuti in carcere.

Sono 11 le carceri che non hanno presenze pastorali di questo tipo, anche in questo caso c'è 1 grande carcere e 2 di medie dimensioni. L'età media di queste persone è molto bassa: 11 persone su 16 hanno meno di 35 anni. È significativa la presenza dei seminaristi che oltre a esprimere una competenza pastorale dentro il carcere rappresenta un'occasione di formazione importante inserendo di fatto la pastorale penitenziaria negli ambiti della formazione al presbiterato. Tra i servizi pastorali svolti, al primo posto troviamo sempre l'animazione liturgica confermando la particolare cura che in carcere viene ad essa rivolta. La presenza del sacerdote tra le figure della tabella indica la peculiare esperienza di un piccolo carcere in cui il cappellano invita a rotazione i preti disponibili della sua diocesi a celebrare con i detenuti la s. messa una volta l'anno.

Altri gruppi e persone

Con la domanda su altri gruppi e persone si è voluto vedere con completezza quanto il mondo ecclesiale esterno sia presente in carcere, chiedendo di quelle persone o gruppi che hanno fatto, anche per una volta soltanto, un'esperienza o attività pastorale in carcere nell'arco dell'ultimo anno.

Tabella 39

Altri gruppi o persone					
Gruppi - persone		Realtà			
Numero totale	Numeri parziali				
15	1	Gruppo caritativo			
	8	Gruppo giovani	Francescani	1	
			Universitari	2	
			Scout	2	
			Altro	3	
	3	Coro			
	1	Associazione			
	1	Gruppo di animazione (danza sacra)			
	1	Persona singola			
	Numero dei componenti il gruppo				
	2	< 5			
	4	6-10			
	8	11-20			
	1	21-30			
	Distribuzione dei gruppi negli istituti				
		Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	
	0		3	7	Nessuno
	5	1		4	1 gruppo
	2	1			2 gruppo
	3			1	4 gruppo
	5		1		5 gruppo
	Tipo di esperienza				
	4	Animazione liturgica			
	6	Animazione liturgica con testimonianza			
	4	Concerto, recital			
	1	Non specificato			

Sono soprattutto i giovani, inseriti in diverse realtà della pastorale giovanile, che visitano il carcere animando la liturgia, proponendo testimonianze o un momento musicale. Si tratta di gruppi abbastanza numerosi (8 gruppi su 15 erano composti da 11-20 persone, 1 oltre le 20). Mentre sono 10 gli istituti che non hanno avuto nessun tipo di visita di questo tipo nell'ultimo anno.

Organismi collegiali di partecipazione

Alla domanda sull'esistenza in carcere di organismi collegiali di partecipazione, ad esempio un consiglio pastorale o qualcosa di simile, hanno risposto due carceri (uno di piccole e uno di medie dimensioni) segnando entrambi un piccolo gruppo di operatori pastorali che si riuniscono per organizzare la liturgia e la carità in un caso e per verificare e programmare la pastorale nel secondo caso.

Tabella 40

Organismi collegiali di partecipazione			
		Composizione	Funzione pastorale
Si	2	Cappellano, Diacono, Suora, Suora	Attività liturgica e caritativa
		Cappellano, Suora, Gruppo RNS	Analisi della situazione e programmazione pastorale
NO	16		

La presenza del Vescovo in carcere

Un solo carcere non viene visitato dal proprio vescovo. In tutti gli altri istituti, l'Ordinario del luogo si fa presente per la celebrazione della s. messa in occasione del Natale e in sei anche a Pasqua. Da sottolineare che in due istituti il vescovo fa anche la visita alle sezioni dove vivono le persone detenute e in altri due svolge delle catechesi. Infine, presiede alla s. messa della festa del corpo di polizia penitenziaria in dieci istituti.

Tabella 41

Presenza del Vescovo in carcere						
	Natale	Pasqua	Festa P.P.	Visita ai detenuti	Altro	N. ²⁴⁵
Venezia C.C.	Natale					1
Venezia C.R.F.	Natale					1
Verona C.C.	Natale	Pasqua	Festa P.P.			3
Pordenone C.C.						
Padova C.C.	Natale		Festa P.P.			2
Belluno C.C.	Natale		Festa P.P.			2
Trieste C.C.	Natale	Pasqua	Festa P.P.	Visita alle sezioni		4
Udine C.C.	Natale	Pasqua	Festa P.P.			3
Padova C. R.	Natale					1
Bolzano C.C.	Natale					1
Treviso I.P.M.					Celebrazioni	1
Treviso C.C.	Natale	Pasqua	Festa P.P.			3
Trento C.C.			Festa P.P.		Catechesi	2
Rovereto C.C.			Festa P.P.	Visita alle sezioni		2
Rovigo C.C.	Natale		Festa P.P.			2
Tolmezzo C.C.	Natale	Pasqua				2
Gorizia C.C.	Natale					1
Vicenza C.C.	Natale	Pasqua	Festa P.P.		Catechesi	4

²⁴⁵ Numero delle visite all'anno.

2.4. DIMENSIONI DELL'ATTIVITÀ PASTORALE

La terza parte del questionario standardizzato raccoglie l'azione pastorale del cappellano all'interno degli istituti di pena nelle tre diverse dimensioni dell'annuncio, della liturgia e della testimonianza della carità. Lo scopo di questa sezione dell'indagine è rilevare e comprendere il tipo e le dimensioni del lavoro pastorale svolto dal cappellano.

L'annuncio del Vangelo: l'attività pastorale di prima evangelizzazione, formazione biblica e catechesi.²⁴⁶

Tabella 42
Prima evangelizzazione o primo annuncio

<i>Si svolgono incontri di prima evangelizzazione?</i>		
Si	13	
No	5	
Temi trattati		
Incontri di dialogo nell'accoglienza reciproca	11*	
Incontri sui temi della spiritualità e della fede nell'uomo	7*	
Incontri di presentazione della persona di Gesù Cristo	7*	
Altri temi (Sacramenti e attualità)	2*	
Sezioni		
Comuni	12*	
Isolati-protetti	3*	
Alta sorveglianza	1*	
Collaboratori di giustizia	1*	
Infermeria	1*	
41 bis	1*	
Periodicità		
settimanale	5	13
quindicinale	1	
mensile	0	
tempi forti	1	
occasionale	6	
Persone all'incontro		
fino a 5	0	13
da 6 a 10	5	
da 11 a 20	4	
più di 20	0	
dipende dalla sezione	4	
Chi guida l'incontro		
il cappellano	6	13
il cappellano con altri (presbitero, diacono, religiosa/o, gruppo)	3	
un/a religioso/a	2	
un gruppo	1	
Non risponde	1	

²⁴⁶ Nella tabella la somma dei numeri con asterisco è superiore ai rispondenti perché la domanda offriva la possibilità di più risposte (domande multiple).

Metodo		
attività strutturata pensata per le persone detenute	6	13
attività strutturata con metodo impiegato in parrocchia	1	
attività spontanea affidata alla competenza del/dei catechista/i	4	
Altro	1	
Non risponde	1	
Strumenti di supporto		
Cartelloni	1	13
Testo personale	2	
Strumenti musicali	1	
Bibbia e catechismo	1	
Nessuno	8	

La *tabella 42* presenta l'attività di prima evangelizzazione o primo annuncio intesa come proposta di gruppo che accompagni le persone detenute a riconoscere negli eventi che sta vivendo la presenza di Dio in modo critico ed esistenziale (discernimento). In 13 istituti su 18 si tengono incontri di prima evangelizzazione. Sei di questi svolgono il tema del dialogo e dell'ascolto nella semplicità e nell'accoglienza reciproca, altri sei inseriscono anche i temi che riguardano la fede e la persona di Gesù Cristo, questi ultimi trattati in modo esclusivo solo in due casi. Quanto esposto ci dice che la proposta ha un livello estremamente elementare di evangelizzazione. Si tratta di un Vangelo annunciato nel segno dell'accoglienza e dell'ascolto reciproco. Ciò è sottolineato anche dal fatto che in otto casi non ci sono strumenti di supporto. Gli incontri sono settimanali solo in cinque istituti ed il numero delle persone che vi accedono non superano mai il numero di 20.

La *tabella 43* presenta l'attività di formazione biblica, intesa come proposta formativa che abbia la Sacra Scrittura come riferimento diretto (lettura continuata di alcuni testi della Bibbia, Lectio Biblica, riflessione comunitaria sul Vangelo della domenica, ecc).

Tabella 43
Incontri di formazione biblica

Si svolgono incontri di formazione biblica?		
Si	10	
No	8	
Temi trattati		
Introduzione alla Sacra Scrittura	6*	
Lettura comunitaria della Sacra Scrittura	2*	
Lectio biblica	2*	
Altro: Teatro	1*	
Non risponde	1*	
Sezioni		
Comuni	8	10
Isolati-protetti		
Alta sorveglianza		
Collaboratori di giustizia		
Infermeria		
41 bis		
Non risponde	2	
Periodicità		
settimanale	5	10
quindicinale	1	
mensile		
tempi forti	2	
occasionale	2	
Persone all'incontro		
fino a 5	1	10
da 6 a 10	5	
da 11 a 20	3	
più di 20	1	
dipende dalla sezione		
Chi guida l'incontro		
il cappellano	5	10
il cappellano con altri (presbitero, diacono, religiosa/o, gruppo)	3	
il diacono	1	
un/a religioso/a		
un gruppo – un laico	1	
Metodo		
attività strutturata pensata per le persone detenute	4	10
attività strutturata con metodo impiegato in parrocchia	2	
attività spontanea affidata alla competenza del/dei catechista/i	3	
altro		
non risponde	1	
Strumenti di supporto		
cartelloni		10
testo personale		
strumenti musicali		
bibbia e catechismo		
altro	2	
nessuno	8	

La *tabella 44* presenta l'attività di catechesi intesa come attività di annuncio e spiegazione della dottrina cristiana.

Tabella 44
Catechesi

Si svolgono incontri di catechesi?		
Si	12	
No	6	
Sezioni		
Comuni	9*	
Isolati-protetti	2*	
Alta sorveglianza		
Collaboratori di giustizia		
Infermeria		
41 bis		
Non risponde	1*	
Periodicità		
settimanale	7	12
quindicinale	1	
mensile		
tempi forti	2	
occasionale	2	
Persone all'incontro		
fino a 5		12
da 6 a 10	4	
da 11 a 20	4	
più di 20	2	
dipende dalla sezione	2	
Chi guida l'incontro		
il cappellano	7	12
il cappellano con altri (presbitero, diacono, religiosa/o, gruppo)	1	
Il diacono	1	
un/a religioso/a	2	
un gruppo – un laico	1	
Metodo		
attività strutturata pensata per le persone detenute	4	12
attività strutturata con metodo impiegato in parrocchia	1	
attività spontanea affidata alla competenza del/dei catechista/i	5	
Altro	1	
Non risponde	1	
Strumenti di supporto		
Cartelloni	1	12
Testo personale		
Strumenti musicali	1	
Bibbia e catechismo	1	
Altro	1	
Nessuno	8	

La *tabella 45* cerca di mostrare l'impegno dei cappellani sul fronte dell'annuncio nelle tre proposte comunitarie rilevate dal questionario standardizzato. Solo due cappellani (di carceri di piccole dimensioni) curano personalmente la catechesi una volta la settimana. Altri tre cappellani condividono l'impegno settimanale con altri catechisti. Tutti gli altri svolgono incontri di tipo occasionale o limitati nei tempi forti dell'Avvento e della Quaresima. Nell'insieme possiamo affermare che gli incontri di evangelizzazione e catechesi non impegnano particolarmente il cappellano. Entrando nei particolari dei dati raccolti possiamo notare che la proposta è settimanale e continuativa solo in quegli istituti in cui ci sono altri presbiteri, religiosi/e o laici in aiuto al cappellano.

Tabella 45

Chi propone l'attività	Prima Evangelizzazione		Formazione biblica		Catechesi	
	Periodicità	13	Periodicità	10	Periodicità	12
cappellano	settimanale		settimanale		settimanale	2
	quindicinale	1	quindicinale	1	quindicinale	1
	mensile		mensile		mensile	
	tempi forti	1	tempi forti	2	tempi forti	2
	occasionale	4	occasionale	2	occasionale	2
cappellano con altri	settimanale	3	settimanale	3	settimanale	1
	quindicinale		quindicinale		quindicinale	
	mensile		mensile		mensile	
	tempi forti		tempi forti		tempi forti	
	occasionale		occasionale		occasionale	
religiosa/o - diacono	settimanale		settimanale	1	settimanale	2
	quindicinale		quindicinale		quindicinale	
	mensile		mensile		mensile	
	tempi forti		tempi forti		tempi forti	
	occasionale	2	occasionale		occasionale	1
Gruppo - persona	settimanale	2	settimanale	1	settimanale	1
	quindicinale		quindicinale		quindicinale	
	mensile		mensile		mensile	
	tempi forti		tempi forti		tempi forti	
	occasionale		occasionale		occasionale	

Rispetto alla metodologia (cfr. *tabella 46*), si parla di attività strutturata pensata per le persone detenute solo negli incontri dove figura la presenza del cappellano. E' probabile che ciò sia possibile al cappellano per l'esperienza e la conoscenza delle persone e dell'ambiente penitenziario, ma nello stesso tempo il dato ci dice che non ci sono oltre ai cappellani persone con una competenza pastorale specifica.

Se però teniamo presente i dati della tabella precedente ci viene da pensare che non ci troviamo di fronte a un metodo vero e proprio (che suppone continuità e dedizione) ma un approccio, forse, personale e confidenziale.

Tabella 46

Metodo	Totale	Cappellano	Altri
attività strutturata pensata per le persone detenute	14	12	2

La celebrazione dell'Eucaristia

Nelle carceri i cappellani assicurano la celebrazione eucaristica settimanale in tutte le diverse sezioni presenti nel loro istituto. Il cappellano di istituti con più sezioni celebra un maggior numero di ss. messe.

Tabella 47

Carcere	ss. Messe			
Verona	Comuni 1	Comuni 2	Isolati	Femminile
Padova CR	Comuni	Alta sorveglianza	Isolati	EIV
Vicenza	Comuni	Alta sorveglianza	Collaboratori	
Venezia C.C.	Comuni	Isolati		
Treviso CC	Comuni			
Tolmezzo	Comuni	Alta sorveglianza	Infermeria	41 bis
Padova CC	Comuni			
Udine	Comuni			
Trieste	Comuni	Femminile		
Belluno	Comuni	Protetti		
Bolzano	Comuni			
Trento	Comuni			
Rovigo	Comuni	Femminile		
Venezia CRF	Femminile			
Pordenone	Comuni	Protetti		
Rovereto	Comuni	Femminile		
Gorizia	Comuni			
Treviso IPM	Minori			
Totale ss. Messe: 35				

Il questionario poneva numerose domande riguardo la celebrazione eucaristica. Le vediamo di seguito.

Il giorno delle celebrazione

La *tabella 48* mostra la distribuzione della celebrazione domenicale nei giorni della settimana. Vediamo in particolare alcuni casi di carceri con più celebrazioni. Un cappellano, pure parroco, distribuisce le quattro celebrazioni su tre giorni: giovedì, venerdì e sabato (due al mattino), per dedicarsi poi alla parrocchia. Il cappellano di un altro carcere garantisce personalmente di sabato e di domenica le quattro celebrazioni, non avendo altri impegni pastorali esterni. Un terzo cappellano, collaboratore pastorale in una parrocchia, può contare sull'aiuto di altri sacerdoti con permesso permanente. Per gli altri cappellani, la collocazione della messa in orari pomeridiani o di primo mattino permette loro di celebrare anche all'esterno.

Tabella 48

Distribuzione della Messa nei giorni della settimana				
Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Tot. ss. Messe
1	1	9	24	35

La partecipazione

Tabella 49

Carcere	Messa	Partecipazione
Verona	Comuni 1	Più di 100
Padova CR	Comuni	Più di 100
Vicenza	Comuni	50-100
Venezia C.C.	Comuni	50-100
Treviso CC	Comuni	11-25
Tolmezzo	Comuni	26-50
Padova CC	Comuni	26-50
Udine	Comuni	26-50
Trieste	Comuni	26-50
Belluno	Comuni	11-25
Bolzano	Comuni	11-25
Trento	Comuni	11-25
Rovigo	Comuni	11-25
Pordenone	Comuni	6-10
Rovereto	Comuni	26-50
Gorizia	Comuni	11-25

Il questionario chiedeva di indicare la partecipazione media di persone alla celebrazione. I dati raccolti sono molti, tenendo conto del numero delle messe e della varietà delle sezioni in cui vengono celebrate.

La *tabella 49* a fianco mostra la partecipazione dei detenuti comuni alla celebrazione a loro dedicata.

Nelle carceri i detenuti comuni rappresentano di gran lunga la maggioranza.

La *tabella 50* successiva mette accanto al dato della partecipazione, il numero delle persone ristrette che potevano accedere alla celebrazione (solo per le carceri in cui è stato possibile isolare questo dato). I dati sono abbastanza condivisi, se escludiamo Treviso che per essere un carcere di medie dimensioni presenta una bassa partecipazione, cifra lontana da quella degli altri istituti del suo gruppo. Le carceri di Rovereto e Gorizia, le più piccole della regione, vedono una partecipazione corale dei detenuti. Possiamo pensare che ciò sia dovuto ad una maggiore possibilità di

conoscenza delle persone da parte del cappellano, ma anche ad un ambiente meno caotico e più “umano”.

Tabella 50

<i>Carcere</i>	<i>Sezione</i>	<i>Detenuti</i>	<i>Partecipazione</i>
Treviso CC	Comuni	255	11-25
Padova CC	Comuni	184	26-50
Udine	Comuni	181	26-50
Trieste	Comuni	153	26-50
Bolzano	Comuni	119	11-25
Trento	Comuni	100	11-25
Rovigo	Comuni	72	11-25
Rovereto	Comuni	36	26-50
Gorizia	Comuni	25	11-25

<i>Carcere</i>	<i>Sezione</i>	<i>Detenute</i>	<i>Partecipazione</i>
Venezia CRF	Femminile	78	26-50
Verona	Femminile	55	11-25
Rovigo	Femminile	25	6-10
Trieste	Femminile	21	11-25
Belluno	Femminile	15	
Rovereto	Femminile	17	11-25

<i>Carcere</i>	<i>Sezione</i>	<i>Detenuti</i>	<i>Partecipazione</i>
Padova CR	Alta sorveglianza		6-10
Vicenza	Alta sorveglianza		11-25
Tolmezzo	Alta sorveglianza		11-25

<i>Carcere</i>	<i>Messa</i>	<i>Detenuti</i>	<i>Partecipazione</i>
Verona	Isolati		26-50
Padova CR	Isolati		26-50
Venezia C.C.	Isolati		< 5
Belluno	Isolati		< 5
Pordenone	Isolati		11-25

<i>Carcere</i>	<i>Messa</i>	<i>Detenuti</i>	<i>Partecipazione</i>
Padova CR	EIV		11-25
Vicenza	Collaboratori		6-10
Tolmezzo	41 bis		11-25

<i>Carcere minorile</i>	<i>Minori</i>	<i>Detenuti</i>	<i>Partecipazione</i>
Treviso	17	17	11-25

Tenendo conto del loro numero nelle sezioni femminili, le donne detenute partecipano alla celebrazione della messa domenicale in numero maggiore rispetto agli uomini.

Non siamo in possesso di dati sul numero delle persone ristrette nelle sezioni di alta sorveglianza, isolati ed altre tipologie di persone. Generalmente sono sezioni con poche decine di persone. La partecipazione può allora definirsi significativa.

Presenza dei non cristiani alla Messa delle sezioni comuni

Tabella 51

<i>Carcere</i>	<i>Messa</i>	<i>Cristiani</i>
Verona	Comuni 1	75%
Padova CR	Comuni	100%*
Vicenza	Comuni	100%*
Venezia C.C.	Comuni	65%
Treviso CC	Comuni	100%
Tolmezzo	Comuni	75%
Padova CC	Comuni	100%
Udine	Comuni	50%
Trieste	Comuni	75%
Belluno	Comuni	50%
Bolzano	Comuni	25%
Trento	Comuni	75%
Rovigo	Comuni	100%*
Pordenone	Comuni	99%
Rovereto	Comuni	75%
Gorizia	Comuni	100%

Il questionario poneva una domanda riguardo l'eventuale presenza di non cristiani alla celebrazione eucaristica. Le risposte della *tabella 51* rivelano che dove non sia esplicito il divieto alla partecipazione (percentuale con asterisco), anche i detenuti non cristiani partecipano alla celebrazione con presenze significative che vanno dal 50% al 25%.

Limitazioni alla partecipazione all'eucaristia

Tre cappellani hanno stabilito di riservare la celebrazione dell'eucaristia ai soli detenuti di fede cristiana, specificando che è una indicazione e non un divieto. Lo hanno fatto dopo aver constatato che la maggioranza degli stranieri che partecipavano alla celebrazione lo facevano per motivi estranei al contesto e recavano disturbo all'assemblea celebrante.

Dal questionario non risultano altre limitazioni. Alla domanda se la direzione o l'organizzazione del carcere pongono delle limitazioni alla partecipazione dei detenuti alla messa, sei cappellani hanno risposto che non possono accedervi le persone con restrizioni per motivi di giustizia (divieti di incontro e isolamento giudiziario) e i detenuti in servizio lavorativo (es. lavoratori di sezione, cucina, ecc.).

Partecipazione di volontari esterni alla messa

Tabella 52

Si	No
19	16

La *tabella 52* rileva la partecipazione dei volontari alla celebrazione della messa. A 19 celebrazioni su 35 partecipano volontari penitenziari. Da notare che alcune direzioni, per motivi di sicurezza, non permettono la presenza di volontari in particolari

sezioni (ad esempio nelle sezioni sottoposte a regime del 41 bis e dei collaboratori di giustizia).

Animazione liturgica

Tabella 53

Introduzione alle letture	Canto	Vangelo in altre lingue	Traduttori per l'omelia	Foglietto domenicale	altro
5*	20*	10*	2*	26*	1 (strumenti musicali usati dai detenuti)

La somma dei numeri con asterisco non corrisponde al numero di 35, (quante sono le messe celebrate nelle carceri), perché la domanda contemplava la possibilità di più risposte. Due istituti non contemplano alcuna forma di sussidio o animazione liturgica.

Consideriamo elementi di novità la presenza del traduttore per l'omelia nelle due messe di un carcere di piccole dimensioni e il foglietto con il brano del Vangelo tradotto in più lingue nelle celebrazioni in altri cinque carceri. Possiamo considerare un elemento di novità anche gli strumenti musicali messi a disposizione dei detenuti per accompagnare il canto.

Domande generali sulla messa e l'eucaristica

Tabella 54

DOMANDE		RISPOSTE	
		NO	SI
<i>C'è un coro liturgico formato da detenuti?</i>		11	7
Si incontra per le prove		1	6
Con che periodicità	settimanale	6	6
	quindicinale		
	mensile		
	ogni tanto		
Seguito da chi	cappellano	1	7
	altri	4	
	cappellano e altri	2	
		NO	SI
<i>C'è un gruppo liturgico?</i>		18	0
<i>Si celebra la messa feriale?</i>		17	1
<i>Ci sono ministri straordinari dell'eucaristia?</i>		16	2
<i>Si conserva l'eucaristia nel tabernacolo della cappella?</i>		12	6

A partire da questo punto si trovano di seguito un certo numero di tabelle che espongono i dati raccolti dal questionario standardizzato su vari altri ambiti pastorali.

La quantità di dati è notevole e vengono esposti in tabelle che riportano ciascuna le domande del questionario e le relative risposte.

Le tabelle non sono commentate anche se sono state considerate nella stesura delle considerazioni pastorali nell'ultima parte del presente lavoro.

Domande sulla celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana

Tabella 55

DOMANDE		RISPOSTE	
		NO	SI
<i>CI SONO STATI BATTESIMI DI BAMBINI?</i>		17	1
<i>VI È STATA LA RICHIESTA DI PREPARAZIONE E/O CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA DA PARTE DI PERSONE DETENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI?</i>		10	8
BATTESIMO, CONFERMAZIONE ED EUCARISTIA	SOLO PREPARAZIONE	8*	
	CON LA CELEBRAZIONE	8*	
SOLO PRIMA COMUNIONE	SOLO PREPARAZIONE	0	
	CON LA CELEBRAZIONE	7*	
SOLO CRESIMA	SOLO PREPARAZIONE	4*	
	CON LA CELEBRAZIONE	4*	
<i>Nel caso di celebrazione dei sacramenti dell'i.c. degli adulti, viene attuato l'itinerario catecumenale in conformità con quanto è stabilito dal RICA e con riferimento al Servizio Diocesano per il catecumenato?</i>		5	3

Domande sulla celebrazione del sacramento della penitenza

Tabella 56

DOMANDE		RISPOSTE	
CON CHE FREQUENZA TI VIENE CHIESTO DI CONFESSARE?			
mai	0	18	
raramente	6		
2-4 volte al mese	5		
ogni settimana	6		
non risponde	1		
USI UNA PRASSI PARTICOLARE?			
solo in chiesa	5*		
dopo alcuni incontri personali di preparazione	10*		
consegna di un testo con cui preparasi un po' di tempo prima	5*		
altro	Invito anche il sacerdote ortodosso		
VI SONO CELEBRAZIONI COMUNITARIE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA?		NO	12
		SI	6
mensile	0	6	
ogni tre mesi	0		
in Quaresima e in Avvento	6		
altro	0		
Quanti partecipano (media)?			
fino a 5	0	8**	
da 6 a 10	2		
da 11 a 25	4		
da 26 a 50	1		
più di 50	1		
Quanti mediamente si confessano?			
¼ dei presenti	0	6	
metà dei presenti	3		
¾ dei presenti	2		
tutti	0		
non risponde	1		
CI SONO STATE SITUAZIONI CHE HANNO RICHIESTO LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE CON CONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALE?		NO	18
		SI	0

** Un cappellano ha riportato tre risposte perché svolge la celebrazione comunitaria del sacramento della penitenza in tre sezioni diverse dell'istituto, con differenti partecipazioni.

Sacramento del Matrimonio

Tabella 57

<i>Si sono celebrati Matrimoni?</i>	NO	18
	SI	0

Ammalati e celebrazione dell'Unzione degli infermi

Tabella 58

<i>Si celebra l'Unzione degli Infermi?</i>	NO	18
	SI	0
<i>L'Unzione degli infermi è inserita in un progetto pastorale di cura dei malati presenti in carcere (sia nelle singole celle che nell'infermeria)?</i>	NO	18
	SI	0
<i>Fai visita ai detenuti ricoverati in ospedale?</i>	NO	4
	SI	14

Decessi e celebrazione delle esequie

Tabella 59

<i>Ci sono stati dei decessi in carcere negli ultimi due anni?</i>		NO	11
		SI	7
<i>Che cosa si è fatto da un punto di vista religioso?</i>	preghiera con i detenuti in sezione	1*	
	recita del S. Rosario in chiesa	0	
	celebrazione di una S. Messa di suffragio assieme ai detenuti	7*	
	benedizione della cella	2*	
	altro	Benedizione della salma	
<i>Ci sono state celebrazioni di esequie in carcere?</i>		NO	18
		SI	0

Altri momenti liturgici

Tabella 60

<i>Oltre le celebrazioni sacramentali sono previste celebrazioni di qualche parte della liturgia delle ore?</i>		NO	17
		SI	1
<i>Se sì, in che occasioni?</i>	Alla domenica, prima della messa		1
<i>Con quale partecipazione?</i>	< 5		1
<i>Vengono proposti momenti di culto eucaristico fuori della Messa?</i>		NO	14
		SI	4
<i>Se sì, in che occasioni?</i>	In occasione della missione straordinaria	4	
	Al termine della messa domenicale		
	Ogni settimana		
	Quando morì papa Giovanni Paolo II		
<i>Ci sono devozioni particolari che vengono vissute in forma comunitaria?</i>		NO	13
		SI	5
<i>Se sì, che cosa?</i>	S. Rosario	5	5
	Novene	0	
	altro	0	
<i>Con quale partecipazione?</i>	fino a 5	1	5
	da 6 a 10	3	
	da 11 a 25	0	
	da 26 a 50	1	

Collaborazione con gli uffici diocesani

Tabella 61

<i>Esistono forme di collaborazione tra il cappellano e l'Ufficio di Pastorale Liturgica della Diocesi?</i>		NO	17
		SI	1
<i>Esistono forme di collaborazione tra il cappellano e la Caritas della Diocesi?</i>		NO	4
		SI	14
<i>Se sì, quali?</i>	Sostegno economico	3*	
	Sostegno con vestiario	4*	
	Coordinamento e formazione volontariato	3*	
	Sostegno alle famiglie dei detenuti	5*	
	Sensibilizzazione esterna	3*	
	Accoglienza ex detenuti	4*	
	Confronto sui problemi	2*	
	Adozione di vicinanza	1*	
<i>Esistono forme di collaborazione tra il cappellano e l'Ufficio Missionario della Diocesi?</i>		NO	15
		SI	3
<i>Se sì, quali?</i>	Festa dei popoli - migrantes	1*	
	Testimonianza missionario	1*	
	Colloqui	2*	
<i>Esistono forme di collaborazione tra il cappellano e l'Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi?</i>		NO	18
		SI	0
<i>Esistono forme di collaborazione tra il cappellano e l'Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi?</i>		NO	18
		SI	1
<i>Esistono forme di collaborazione tra il cappellano e l'Ufficio di Pastorale Vocazionale della Diocesi?</i>		NO	18
		SI	1
<i>Arriva in carcere il Settimanale Diocesano?</i>		NO	4
		SI	14
<i>Partecipi agli incontri/lezioni di formazione permanente per i presbiteri della tua diocesi?</i>			
sì, sempre		6	18
sì, qualche volta		3	
raramente		6	
no		3	
altro		0	

Attività pastorale a favore del personale del carcere nell'ultimo anno

Tabella 62

		NO	7
	<i>Hai celebrato SS. Messe anche per il personale del carcere?</i>	SI	11
	<i>Hai presieduto o partecipato a Battesimi di bambini del personale del carcere?</i>	NO	13
		SI	5
	<i>Hai preparato alla celebrazione dei Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana personale del carcere?</i>	NO	13
		SI	5
	<i>Hai confessato persone che lavorano in carcere?</i>	NO	5
		SI	13
	<i>Hai preparato al Matrimonio personale del carcere?</i>	NO	9
		SI	9
	<i>Hai visitato personale del carcere in malattia (ricoverato in ospedale o a casa)?</i>	NO	7
		SI	11
	<i>Hai presieduto o partecipato alle esequie di persone legate al personale?</i>	NO	11
		SI	7
	<i>Riguardo l'ambito della carità si è fatto qualcosa anche con e per il personale del carcere?</i>	NO	17
		SI	1
<i>Se sì, che cosa si è fatto?</i>	incontri di sensibilizzazione o di testimonianza	1	1
	raccolte di aiuti per situazioni di bisogno nel mondo		
	interventi di aiuto economico e materiale a famiglie del personale		
	Altro		
	<i>Si è fatto qualcosa per le famiglie del personale del carcere?</i>	NO	12
		SI	6
<i>Se sì, che cosa si è fatto?</i>	gruppo famiglie – gruppo sposi		
	accompagnamento spirituale di coppie sposi		3*
	visita in casa		4*
	sostegno economico e materiale		1*
	altro:	aiuto ai figli	3*
		agente alcolista	1*
		pellegrinaggio	1*

Pastorale della carità

Tabella 63

Tabella 65

I detenuti vengono sensibilizzati e aiutati a vivere la dimensione della carità reciproca dentro il carcere?				NO	2	
				SI	16	
Se sì, quali dei seguenti temi sono stati oggetto di riflessione e impegno di vita?	superamento dell'odio razziale e dell'emarginazione			8*		
	superamento della divisione e sopraffazione nelle sezioni			10*		
	sostegno morale reciproco			12*		
	accoglienza e aiuto materiale dei più poveri in carcere			8*		
	altro:			2*		
Con quale modalità?	nell'omelia			16*		
	incontro di preghiera			0		
	testimonianza			6*		
	incontro di riflessione-dibattito			5*		
	altro:	colloqui	5	6*		
	catechesi	1				
I detenuti vengono informati e coinvolti per fare qualcosa verso situazioni di bisogno esterne al carcere?				NO	8	
				SI	10	
Se sì quali:	collette			6*		
	lavori manuali			1*		
	lettere di solidarietà			3*		
	altro:	preghiera	1	3*		
		adozioni a distanza	1			
		Raccolta tappi di plastica	1			
C'è un gruppo Caritas interno al carcere formato da persone detenute?				NO	18	
				SI	0	
Si è avuto modo di informare la comunità territoriale – ecclesiale e civile – sulle situazioni di maggior bisogno e disagio presenti in carcere?				NO	1	
				SI	17	
Se sì, con quali iniziative?	partecipazione a incontri pubblici			7*		
	incontri nelle parrocchie			14*		
	incontri nelle scuole			11*		
	interventi in convegni			5*		
	collaborazione con gruppi e associazione di volontariato			15*		
	collaborazione con le istituzioni pubbliche			6*		
	altro:	organi di stampa	2	3*		
scambio con i parroci		1				
Gli incontri di sensibilizzazione e informazione sul pianeta carcere nella loro globalità è un impegno:						
settimanale				0	18	
quindicinale				2		
mensile				5		
raro				11		
Riguardo in particolare il coinvolgimento delle parrocchie che giudizio da?				ottimo	0	18
				buono	3	
				sufficiente	2	
				insufficiente	12	
				inesistente	1	

Pastorale missionaria

Tabella 64

C'è un Gruppo missionario?	NO	18
	SI	0
<i>Quali di questi momenti di informazione e animazione missionaria vengono proposti in carcere?</i>		
Giornata Missionaria Mondiale (in ottobre)	3	3
Giornata dell'Infanzia Missionaria (in gennaio)	0	
Quaresima di fraternità missionaria ("Un pane per amor di Dio"...).	0	

Promozione di nuovi stili di vita

Tabella 65

Sono presentati e promossi in carcere per generare una "cultura della sobrietà" nuovi stili di vita?		NO	12
		SI	6
Se sì, con quali iniziative:	nell'omelia	3*	
	nei colloqui	2*	
	raccolta pane avanzato	1*	
	Incontri di sensibilizzazione	2*	

Pastorale del dialogo ecumenico e interreligioso

Tabella 66

Si sono individuate occasioni che favoriscano l'integrazione degli stranieri con momenti espliciti per il dialogo ecumenico e interreligioso negli ultimi due anni?		NO	12
		SI	6
Se sì, che cosa si è fatto?	incontri tra detenuti sul tema	2*	
	incontri di confronto e riflessione con ministri di culto o studiosi di altre religioni	2*	
	incontri di preghiera ecumenica	3*	
	altro: colloqui	1*	
Con che frequenza nell'anno pastorale:	settimanale	1	6
	quindicinale		
	mensile		
	semestrale	2	
	annuale		
	occasionale	3	
	serie di n°.... incontri		
Entrano in carcere Ministri di culto di altre confessioni religiose per l'assistenza religiosa e la celebrazione del culto?		NO	5
		SI	13
Se sì, quali?	ministro di culto ortodosso	6*	
	ministro di culto protestante o delle Chiese evangeliche	7*	
	ministro di culto musulmano	2*	
	ministro di culto dei Testimoni di Geova	12*	
	altro:		
Hai rapporti con questi ministri culto?		NO	8
		SI	10

Se sì, di che tipo?	dialogo	1	10
	amichevole	1	
	collaborazione stretta con il ministro ortodosso	1	
	collaborazione	1	
	scambi verbali	1	
	collaborazione con l'ortodosso, cordialità con il TdG	1	
	ci salutiamo, parliamo	1	
	confronto	1	
	rispetto, amicizia	1	
	dialogo e confronto	1	

Pastorale giovanile

Tabella 67

<i>È stato possibile pensare e organizzare per i giovani detenuti qualcosa di particolare, adatto alla loro giovane età?</i>		NO	16
		SI	2
Se sì, che cosa?	Scrittura autobiografica	1	2
	Ascolto della Parola	1	
<i>A quali attività, tra quelle proposte dal Servizio di Pastorale Giovanile della tua diocesi, si è aderito?</i>		NO	18
		SI	0

Pastorale familiare

Tabella 68

<i>Si è fatto qualcosa per le famiglie delle persone detenute?</i>		NO	4
		SI	14
Se sì, che cosa?	gruppo di auto-mutuo-aiuto per accompagnare le famiglie nella loro particolare esperienza	3*	
	sostegno morale con incontri personali	10*	
	accompagnamento spirituale	5*	
	visita in casa	10*	
	sostegno economico e materiale	13	
	altro:	3*	
Per le iniziative di cui sopra ha visto impegnati:	il cappellano	5	14
	il cappellano con l'aiuto di altre persone	8	
	altri	1	

Pastorale vocazionale

Tabella 69

<i>Ci sono proposte vocazionali in carcere?</i>		NO	13
		SI	5
Se sì, che cosa?	preghiera specifica per le vocazioni	1*	
	testimonianze di giovani in ricerca vocazionale	3*	
	celebrazione della S. Messa con i preti novelli	2*	
	altro:		

Pastorale delle Comunicazioni sociali

Tabella 69

<i>Arriva in carcere il Settimanale Diocesano?</i>		NO	4
		SI	14
<i>Quante copie?</i>	4 distribuite ai detenuti	1	14
	1 alla biblioteca	1	
	10 distribuite ai detenuti	1	
	3 distribuite ai detenuti	1	
	2 distribuite ai detenuti	1	
	25 distribuite ai detenuti	1	
	5 distribuite ai detenuti	1	
	20 distribuite ai detenuti	1	
	1 al cappellano, 1 alla biblioteca, 2 distribuite	1	
	8 distribuite ai detenuti	1	
	1 al cappellano	1	
	1 al cappellano	1	
	15 distribuite ai detenuti	1	
	1 al cappellano, 5 distribuite ai detenuti	1	
<i>Ospita articoli sul carcere?</i>		NO	0
		SI	18
<i>Se si, con che frequenza?</i>	quindicinale	0	18
	mensile	1	
	semestrale	3	
	annuale	1	
	occasionale	11	
	inserto speciale sul carcere ogni 2/3 mesi	2	
<i>Arriva in carcere Famiglia Cristiana per i detenuti?</i>		NO	1
		SI	17
<i>Se si, quante copie?</i>	100	1	17
	45	1	
	200	1	
	15	1	
	200	1	
	26	1	
	60	1	
	20	1	
	450	1	
	32	1	
	60	1	
	31	1	
	40	1	
	40	1	
	50	1	
	30	1	
	100	1	
<i>Pubblicazione interna di carattere religioso:</i>		NO	13
		SI	5
<i>Curata da:</i>	cappellano	3	5
	cappellano e altri	1	

		altri		1		
Se sì, con che frequenza		settimanale		2	5	
		quindicinale		2		
		mensile				
		semestrale				
		tempi forti				
		Occasionale		1		
Altre riviste e giornali di ispirazione e contenuto cristiano?					NO	3
					SI	15
Riviste di Movimenti		Riviste di santuari		Altre riviste		
Titolo	Copie	Titolo	Copie	Titolo	Copie	
Città nuova	3	Sant'Antonio	1	Varie		15
		Bollettino Salesiano	20			
Città nuova	40	Don Orione; Sant'Antonio	40 80			
Città nuova	3			Dimensioni nuove	1	
Città nuova	3			Avvenire	1	
Città nuova	6					
Città nuova						
Città nuova		Sant'Antonio		Luoghi dell'Infinito Trenta Giorni	1	
		P. Leopoldo; Padre Pio	1 1	Missioni		
		Maria Ausiliatrice; Madonna di Pompei	1 5			
Città nuova;	10			Nuovo Progetto (Sermig)	4	
Città nuova; Ruach	5 2			Trenta Giorni	1	
Città nuova	3					
Città nuova	15	Sant'Antonio	1	Avvenire	1	
Città nuova; Ruach	10 5	Madonna di Pompei	50	Fratelli Dimenticati; Luoghi dell'Infinito; Avvenire; Trenta Giorni	1	

Pastorale dell'accompagnamento spirituale e della relazione di aiuto

Tabella 70

Visiti le sezioni passando cella per cella?			NO	6
			SI	12
Calcola in una settimana “tipo” quante ore sono dedicate ai colloqui con le persone detenute.				
ISTITUTO	Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	18
fino a 5 ore			3	
da 6 a 10	1	2	5	
da 11 a 15	1	2	1	
da 16 a 20			3	
Indicativamente quanti colloqui in una settimana “tipo”?				
ISTITUTO	Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	18
da 6 a 10			4	
da 11 a 15	1	1	1	
da 16 a 20	1	2	1	
da 20 a 25		1	3	
più di 25			1	
non risponde			2	
Di questi colloqui sapresti dire quanti, mediamente, sono dedicati all'accompagnamento spirituale e morale?				
ISTITUTO	Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	18
¼ dei colloqui	2	2	2	
metà dei colloqui		1	4	
¾ dei colloqui			2	
tutti		1	3	
altro			1 (raro)	

Programmazione e formazione Pastorale

Tabella 71

<i>Si tengono incontri di programmazione con gli operatori pastorali del carcere?</i>		NO	8
		SI	10
<i>Se sì, con che frequenza?</i>	settimanale	0	10
	quindicinale	3	
	mensile	4	
	annuale	2	
	al bisogno	2	
<i>Chi svolge gli incontri?</i>	il cappellano	5	10
	altra persona	3	
	cappellano più altra persona	2	
<i>Si tengono incontri di formazione con gli operatori pastorali del carcere?</i>		NO	13
		SI	5
<i>Se sì, con che frequenza?</i>	settimanale	1	5
	quindicinale	0	
	mensile	2	

	annuale	2	
Chi svolge gli incontri?	il cappellano	2	5
	altra persona	3	
	cappellano più altra persona	0	

<i>Partecipi agli incontri/lezioni di formazione permanente per i presbiteri della tua diocesi?</i>			
si, sempre		6	18
si, qualche volta		3	
raramente		6	
no		3	
altro		0	

<i>Dedichi del tempo del tuo orario in carcere a preparare l'omelia, la catechesi o qualcos'altro?</i>		NO	11
		SI	9
<i>Se si, puoi indicare quanto tempo mediamente alla settimana?</i>	½ ora		9
	1 ora	4	
	2 ore	4	
	3 ore		
	4 ore	1	

<i>Le relazioni con le altre figure professionali presenti in carcere quanto tempo ti richiedono? Puoi indicare quanto tempo mediamente alla settimana?</i>				
ISTITUTO	Grande > 600	Medio > 250	Piccolo < 250	18
½ ora		1	1	
1 ora	1	2	2	
2 ore	1	1	4	
3 ore			3	
4 ore				
5 ore			1	
non risponde			1	

Associazioni laicali cattoliche

Tabella 72

<i>Esistono associazioni laicali cattoliche attive in carcere con detenuti iscritti e parte attiva?</i>		NO	17
		SI	1
<i>Se si, quali?</i>	san Vincenzo, La Fraternità, don Tonino Bello, Ripresa responsabile		1

Carcere femminile, per i Cappellani di carceri femminili o con annessa la sezione femminile

Tabella 73

C'è qualcosa che non emerge dal presente questionario in riferimento alla pastorale nelle sezioni femminili?			
Si	più penalizzate, hanno poco spazio e ridotta attenzione, senza ora aria per mancanza del personale femminile	1	6
No		2	
Non risponde		3	
Ci sono delle differenze degne di nota riguardo l'azione pastorale tra un carcere maschile e un carcere femminile? Se sì, che cosa?			
Si		0	6
No		1	
Non risponde		5	

Conclusione del questionario

<i>C'è qualcos'altro nel tuo carcere circa la pastorale che nel questionario non risulti?</i>			
Si	Struttura senza spazi attrezzature adatti ai giovani minori	1	18
No		2	
Non risponde		15	

PARTE TERZA

RIFLESSIONE PASTORALE

Premessa

L'indagine svolta ci consegna una grande quantità di dati che, va ricordato, in questo lavoro non ho la pretesa di dominare. La loro analisi si ferma ad un livello elementare, cioè ad un primo momento, ad un inizio. Si tratta di un livello di conoscenza che mi permette comunque di individuare gli aspetti e le questioni più importanti che riporto qui di seguito. I molti dati raccolti possono essere ulteriormente trattati attraverso una più approfondita interpretazione.

Anzitutto gli elementi raccolti ci descrivono tutta l'attività pastorale svolta negli istituti di pena del Triveneto dalle diverse figure presenti: il cappellano, i diaconi, i religiosi e le religiose, i catechisti, i laici impegnati nelle varie forme di assistenza.

I dati sono stati raccolti in tabelle, suddivisi per attività di evangelizzazione, celebrative e caritative. Dove si è ritenuto opportuno si è distinta l'attività secondo la grandezza degli istituti di pena.

Nel presente capitolo si vogliono presentare alcune istanze e sfide pastorali emerse dalla ricerca in riferimento al ministero svolto dai cappellani nelle carceri del Triveneto. Infine si cercherà di tracciare la figura e il ruolo del cappellano penitenziario in una visione anche ideale della sua persona e del suo servizio in carcere.

CAPITOLO I

SFIDE E ISTANZE PASTORALI

1.1. IL CARCERE SPECCHIO DELLA SOCIETÀ

Il carcere appare oggi, agli occhi dell'opinione pubblica, come un luogo "maledetto" in cui sono rinchiusi le persone colpevoli dei gravi reati che i mass media mettono quotidianamente in primo piano, evidenziando di volta in volta nuove emergenze e derive delinquenziali della società. Il male ed il dolore causati dai comportamenti criminali, raccontati sulle pagine dei giornali e mostrati con insistenza in televisione, tendono a generare quella insicurezza sociale oggi così drammaticamente percepita dalla gente. Alle forze dell'ordine si chiede una maggiore presenza sul territorio per assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini ai quali devono essere inflitte pene certe ed esemplari (cioè più lunghe e più dure) in tempi rapidi.

Questo modo di affrontare la questione criminalità non tiene conto dei risultati delle ricerche che mettono in evidenza come il carcere non rappresenti un deterrente e sia minima la sua azione preventiva nei riguardi del crimine. Ma c'è una riflessione ulteriore da fare e che ci chiede di leggere con maggior profondità il fenomeno del dilagare dei comportamenti lesivi dei diritti delle persone e del bene comune. Le persone incarcerate provengono dalla società e, anche se in negativo, la rappresentano. Le loro esistenze rivelano l'etica (o le "etiche") dominante, la qualità dell'agire morale della società e manifestano stili di vita diffusi. Il comportamento delinquenziale nasce e perdura in contesti di povertà materiale, culturale, morale e spirituale. Il fatto delittuoso, anche quando appare isolato, singolare e straordinario, è sempre il punto di arrivo di una vita difficile, di una storia a volte dolorosa e drammatica.

C'è poi nell'opinione pubblica anche l'idea che il carcere sia un luogo comodo, dove si sta bene e sia pertanto necessario renderlo ancora più austero e severo.

I cappellani invece, sottolineano come il carcere sia un luogo di sofferenza. Lo affermano non solo a partire dalla constatazione che la privazione della libertà è una prova fisica e psicologica molto grande, sconosciuta a chi non la vive personalmente, ma soprattutto dall'esperienza di ascolto che hanno maturato frequentando quotidianamente le persone detenute. Ascoltano, cercando di capire le ragioni di fatti gravi e apparentemente inspiegabili, superando ogni forma di giudizio che pregiudicherebbe la prossimità evangelica e l'accoglienza, per fare spazio alle persone per quello che sono.

I cappellani vedono dal di dentro la realtà del carcere in cui i numeri parlano chiaro: due terzi della popolazione detenuta si trova in carcere per motivi di tipo sanitario e sociale. Per queste ragioni i cappellani nutrono la convinzione che alla radice dell'emergenza sicurezza, di cui tanto si parla, non vi sia tanto un incremento del tasso di delinquenza, dovuto ad un "incattivimento" degli uomini, quanto la perdita generale

di riferimenti etici e morali nei contesti in cui le persone maturano i loro comportamenti lesivi del bene comune. Il carcere è la punta di un *iceberg* che sta nel cuore di questa nostra società incapace di gestire, secondo equilibrio e giustizia, i cambiamenti causati dalla globalizzazione. Per questi motivi il carcere è esso stesso specchio della società, di quel suo lato oscuro, in cui non è sempre possibile distinguere, nei fatti e con chiarezza, la responsabilità personale da quella sociale, entrambe presenti, e dalla cui precisa definizione si può determinare la giusta condanna ed un percorso di espiazione e reinserimento sociale efficaci. C'è la convinzione che, accanto alla responsabilità personale, ci sia sempre anche una responsabilità sociale che obblighi le istituzioni ad intervenire, legiferare ed operare con senso di umanità, giustizia e responsabilità.

Alcuni cappellani, impegnati anche in parrocchia, sottolineano come la linea di demarcazione che differenzia la pastorale del carcere da quella parrocchiale sia sempre meno marcata. Le situazioni difficili e le problematiche che si incontravano tra le mura carcerarie sono oggi diffuse e riscontrabili nel tessuto delle nostre comunità cristiane, dove si assiste sempre di più ad un aumento delle situazioni di conflittualità e violenza nelle relazioni personali e familiari, alla perdita di una morale condivisa, a fronte di disvalori quali l'arrivismo personale ed il denaro. Tutto questo lo si ritrova in carcere nelle sue conseguenze estreme e penalmente rilevanti.

Questa lettura della realtà penitenziaria motiva i cappellani nell'impegno difficile e complesso del servizio in carcere ed, in modo particolare, della missione di annunciare, celebrare e testimoniare il Vangelo. In loro c'è la consapevolezza del primato della dimensione spirituale del loro operato, tanto più che non mancano difficoltà nello svolgere primariamente e pienamente tale compito a causa delle tante necessità materiali, affettive e giudiziarie che la le persone detenute riversano sul cappellano per la mancanza di risposte concrete dalle istituzioni a ciò deputate, e per l'inadeguatezza dell'ambiente penitenziario.

1.2. IL CAPPELLANO E LA FORMAZIONE

Non esiste una formazione pastorale che prepari ad esercitare l'ufficio di cappellano penitenziario. L'incarico viene dato dal Vescovo al sacerdote, diocesano o religioso, a partire da proprie valutazioni. L'Ispettore dei cappellani si limita a prendere atto della decisione del Vescovo senza chiedere che formazione ed esperienza pastorale abbia alle spalle il nuovo ministro di culto. La ricerca mette in evidenza come i cappellani abbiano tutti alle spalle esperienze pastorali negli ambiti delle fragilità umane. Ciò vuol dire che i Vescovi li scelgono a partire da alcuni criteri che riguardano più gli aspetti assistenzialistici alle persone in difficoltà, rispetto a quelli di una adeguata formazione teologico pastorale, in modo particolare, nell'ambito delle scienze umane. I cappellani, infatti, esprimono la necessità di essere maggiormente preparati sotto l'aspetto giuridico e sull'ambiente del carcere, affermando che non sono mancati degli errori dovuti alla mancanza di tale conoscenza. La formazione, poi, si rende necessaria in modo particolare nell'ambito delle scienze umane, per poter incontrare con libertà e preparazione persone che, data la loro particolare situazione, tendono a strumentalizzare e manipolare ogni relazione di aiuto.

L'ispettorato non organizza corsi di formazione o di aggiornamento anche se questi vengono ripetutamente richiesti da una buona parte dei presbiteri. Una volta l'anno convoca il Consiglio Pastorale nazionale e visita i cappellani, a livello regionale, riuniti in assemblea. Cura la redazione di una rivista bimestrale di pastorale penitenziaria ritenuta dai cappellani poco utile, perché pubblica per lo più atti ufficiali ed articletti di cappellani che riguardano episodi edificanti, senza alcuno spessore però dal punto di vista della riflessione teologica, pastorale e metodologica. I cappellani unanimemente ritengono poco significativo il lavoro pastorale svolto attualmente dall'ispettorato. Mancano un progetto pastorale nazionale, un lavoro di informazione, a livello di istituzioni ecclesiastiche e civili, sul valore ed il significato della presenza della Chiesa in carcere, così come dei momenti di formazione e confronto sui problemi pastorali del mondo del penale.

I cappellani sono però consapevoli di occupare una prima linea pastorale, perché visitare e assistere i carcerati è uno dei comandi espliciti presenti nel Vangelo. Oggi lo è in maniera ancora maggiore, sia per i motivi che abbiamo già esposto, sia per gli aspetti di missionarietà ed evangelizzazione.

C'è la possibilità che il cappellano, lasciato a se stesso e senza formazione, non sia motivato a considerare di particolare valore, dentro la propria Chiesa, l'incarico ricevuto ed a non investire intelligenza e tempo nell'azione pastorale dentro l'istituto di pena. I tanti altri impegni pastorali concomitanti a cui si dedica sono una specie di cartina di tornasole al riguardo. Appare qui necessario che il cappellano sia interamente dedicato al carcere, anche se con opportune correzioni, per non cadere in una specie di *bornout*, fenomeno sul quale torneremo più avanti.

1.3. AMBIENTE CARCERARIO E AZIONE PASTORALE

Riguardo gli istituti di pena il dato che emerge più chiaramente dalla ricerca è la diversità di grandezza e capienza dei diciotto istituti di pena del Triveneto. La diversità aumenta in riferimento al numero delle sezioni ed alla tipologia delle persone reclusi. In ogni caso, il carcere, piccolo o grande che sia, è un ambiente complesso. Non basta aver varcato la soglia per poter agire pastoralmente. Ci sono continue soglie da oltrepassare per incontrare tutte le persone ristrette ed innumerevoli ostacoli per organizzare un'azione pastorale, tanto più se comunitaria.

I cappellani sottolineano che all'inizio del ministero in carcere serve parecchio tempo (anche qualche anno) prima di poter agire con libertà ed efficienza all'interno della struttura penitenziaria. Anzitutto nei sei mesi di prova è necessario imparare a muoversi dentro un ambiente pieno di divieti e limitazioni ed apprendere le rigide regole che organizzano la vita interna ed il rapporto con i detenuti. In questo tempo il cappellano si sente scrutato e valutato e non mancano, a volte, situazioni sgradevoli di sospetti e richiami. Poi è doveroso imparare ad occupare il proprio singolarissimo posto e per arrivare a ciò è necessario molto tempo, esperienza e circospezione. È fondamentale inoltre porre particolare attenzione al personale (come rileva anche l'indagine), soprattutto di polizia penitenziaria, che in qualche modo sente di vivere una sua "carcerazione". Dove è stato possibile, i consigli del cappellano uscente sono stati considerati di grande aiuto, se non indispensabili, dai cappellani che sono stati introdotti

nell'ambiente. È innegabile che il cappellano che inizia gode del buon lavoro svolto dal suo predecessore, non tanto a livello di pastorale con i detenuti, propensi ad accontentarsi anche di poco, quanto a livello di rapporti e cura del personale, a partire dal direttore e dal comandante di reparto dell'istituto di pena.

Il cappellano di un grande carcere, o di un carcere complesso per la presenza di sezioni diverse, è certamente chiamato ad un maggior impegno pastorale dato il numero elevato di persone ristrette, la diversità delle sezioni e la presenza di barriere ambientali. In un grande carcere il cappellano può dedicare meno tempo ai colloqui e pertanto molti detenuti non riescono ad incontrare il sacerdote e non possano godere di un adeguato sostegno spirituale e morale. In tali condizioni il cappellano dedica meno tempo alle relazioni con il personale, costretto com'è: ad agire più velocemente se vuole rispondere almeno in parte a tutte le richieste di intervento e di presenza.

Le diciotto ore lavorative settimanali possono essere sufficienti per assicurare una presenza significativa del sacerdote e garantire l'incontro personale e la celebrazione della Messa domenicale in un carcere di piccole e medie dimensioni con una sola tipologia di persone detenute. Non sono però sufficienti in un carcere grande o complesso.

Ma andando oltre all'orario previsto dal contratto, quello che emerge è il notevole impegno psicologico e spirituale richiesto al cappellano, dal servizio svolto in carcere a causa dell'ambiente poco collaborativo, se non ostile, e per la condizione di vita ed i problemi delle persone che incontra. I colloqui di aiuto e sostegno morale e spirituale, ad esempio, richiedono un particolare impegno nell'ascolto empatico, nella carica affettiva e spirituale, nell'aiuto morale. Allo stesso tempo i colloqui esigono una maturità umana notevole per evitare gli scogli della manipolazione e strumentalizzazione dell'aiuto, tipiche delle relazioni con persone private della libertà.

Ancora riguardo ai colloqui, i cappellani ammettono che sono pochi quelli autenticamente spirituali, cioè motivati da una seria ricerca di fede ed orientati alla pratica religiosa. È un impegno costante del cappellano condurre il proprio operato al fine spirituale.

Se escludiamo alcune celebrazioni eucaristiche in grandi carceri, la ricerca ci dice che il cappellano opera pastoralmente con piccoli numeri, cioè con un numero limitato di persone. I gruppi di catechesi e le varie iniziative (non molte altre per la verità), come pure i detenuti incontrati personalmente nell'arco di una settimana non vanno oltre qualche decina. C'è la possibilità che un cappellano, soprattutto se giovane, possa provare una certa frustrazione pastorale, come si può percepire leggendo alcune interviste.

Lo stesso ambiente incide negativamente sul fisico della persona. Non è da escludere il rischio che un impegno di totale immersione nel solo ambiente carcerario possa ingenerare nel cappellano condizioni di *burnout*. Nelle interviste alcuni sacerdoti sottolineano l'esigenza di svolgere in concomitanza al carcere altri impegni pastorali, mentre altri sentono gli ulteriori impegni pastorali come un peso ed un ostacolo. A mio avviso è necessario che un cappellano sia interamente dedicato alla pastorale dentro il carcere anche se con opportune attenzioni. Ritengo infatti indispensabile, oltre a un'adeguata formazione ed un costante aggiornamento, il confronto con i propri colleghi a livello regionale e nazionale, con il presbiterio diocesano e soprattutto con gli

uffici di curia, competenti nelle particolari problematiche pastorali presenti in carcere. Il cappellano penitenziario dovrebbe poi avere al suo fianco un gruppo di altri presbiteri, religiosi/e, laici/che con cui condividere le gioie e le fatiche pastorali e con i quali pensare a nuovi interventi capaci di incidere una simile realtà. L'abitare insieme ad altri presbiteri con i quali condividere un ambiente umanamente ricco può aiutare il cappellano a non sentirsi "isolato" dagli altri confratelli. Un carcere, anche se piccolo, è un ambiente complesso e penso che nessun cappellano debba ritenersi capace di affrontarlo operando in solitudine.

Appare a questo punto importante mettere in evidenza la necessità che accanto al cappellano vi siano altre persone: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici che lo affianchino nel servizio pastorale. Questo è quanto emerge anche dai dati della ricerca. Negli istituti con una presenza significativa di collaboratori pastorali a fianco del cappellano, viene assicurata un'assistenza spirituale più varia e continuativa ed il cappellano manifesta maggiore entusiasmo e fantasia pastorale.

Nelle carceri dove si vuole organizzare il lavoro pastorale con più operatori sono necessari determinazione ed esperienza, dialogo continuo e corretto con la direzione, il comando ed il personale. Tutto ciò lo si può evincere dai dati della ricerca, in modo particolare da quelli riferiti ad un grande carcere in cui da qualche anno il cappellano lavora in equipe altri operatori pastorali, presbiteri e non. Va detto comunque che l'organizzazione pastorale, anche dopo anni di collaudato esercizio, può essere stravolta dal cambio di un direttore o di un comandante di reparto, da una emergenza, da una direttiva del dipartimento, ed oggi, dal problema gravissimo del sovraffollamento che obbliga gli istituti ad attuare maggiori ristrettezze per contenere la confusione ed il malcontento dei detenuti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza interni, necessari alla vita dell'istituto e dei detenuti stessi. Nelle carceri la sicurezza viene considerata al di sopra di tutto. Ogni altro diritto, anche fondamentale, come quello di poter professare la propria fede, viene dopo.

1.4. LA PRESENZA DEGLI STRANIERI

La presenza degli stranieri nelle carceri del Triveneto ha superato da alcuni anni il 50% del totale della popolazione detenuta. In alcune carceri, in particolare nelle case circondariali, gli stranieri raggiungono anche il 74%. La loro presenza è una sfida per il cappellano sotto numerosi punti di vista. La condizione di "esclusi" e di "ultimi degli ultimi" che li caratterizza, obbliga il cappellano penitenziario ad avere per loro una particolare attenzione e a pensare che cosa si possa fare. Consapevole che la carità è l'anima della sua missione, in carcere, non può fare a meno di interrogarsi su numerosi aspetti più o meno problematici della questione.

Gli stranieri nelle carceri italiane, da un punto di vista religioso, a parte qualche indù, sikh e buddista, appartengono alle tradizioni cristiane, al mondo musulmano ed ultimamente con maggiore frequenza a vari tipi di sette (cristiane e non, come i Testimoni di Geova). Tra coloro che appartengono alle tradizioni cristiane (che rappresentano il gruppo più numeroso degli stranieri in carcere), oltre ai cattolici, troviamo gli Ortodossi di nazionalità russa, romena, moldava, ucraina, albanese, ecc. ed i membri appartenenti alle antiche Chiese, anch'esse ora dette ortodosse: copti, etiopi,

siri, armeni. Ci sono poi i Protestanti, di varia provenienza, con il problema particolare delle sette. Il gruppo dei musulmani, che rappresenta il 37% dei carcerati stranieri (a livello nazionale, quasi il 50% nel Triveneto), è una realtà composita. Si tratta molto spesso di musulmani di cultura o anagrafici (soprattutto gli albanesi ma anche i marocchini). Spesso sono persone assolutamente ignoranti della loro religione (la conoscono spesso solo per sommi capi e secondo un insegnamento familiare o tradizionale) e rispecchiano inoltre forme molto differenti di Islam. Si nota che, con facilità, rivendicano la loro identità “musulmana” per accampare diritti con atteggiamenti di presunta superiorità religiosa o culturale. Questi atteggiamenti, rilevati dai cappellani e che non aiutano l’incontro e il dialogo costruttivo, esprimono forme di “ingiustizia” sociale perché si tratta il più delle volte di persone incappate in reati di cui non sono i maggiori responsabili. Una esigua minoranza è costituita da musulmani convinti e osservanti di un certo tipo di Islam non certo moderato. Sono proprio questi coloro che possono rappresentare, per il cappellano cattolico, i maggiori problemi, essendo da loro considerato un concorrente che approfitta della situazione di debolezza delle persone incarcerate per fare proselitismo.

Va pertanto ribadito che il cappellano non può ergersi a ministro di culto per tutte le confessioni e tradizioni religiose. È certamente l’uomo della carità e nella carità incontra tutti gli uomini, annunciando e testimoniando il Vangelo di Gesù Cristo. Non c’è infatti separazione tra esercizio della carità ed annuncio del Vangelo. Ma un’altra cosa è guidare nella riscoperta della fede o nella preghiera persone di altre confessioni religiose. Per questo motivo è importante che il cappellano si adoperi affinché nel proprio istituto di pena trovino applicazione le norme di legge che prevedono l’accesso in carcere dei diversi ministri di culto e perché siano garantiti gli spazi necessari allo svolgimento delle loro funzioni. Risulta inoltre importante che il cappellano collabori con gli altri ministri di culto per offrire a tutti i detenuti l’assistenza e la pratica religiosa.

Immaginando di organizzare la prassi pastorale ponendo attenzione alla presenza massiccia di persone straniere, è importante alla luce di quanto riportato sopra, non considerare gli stranieri un “blocco monolitico”, una realtà umana omogenea, anche riguardo alla loro fede e alla religione d’appartenenza. Essa è invece una realtà composita e con grandi differenziazioni. Solo l’incontro e il dialogo possono definire scelte di partecipazione ed ammissione, oppure di momentanea esclusione, alle celebrazioni, iniziative e proposte di carattere religioso. I presbiteri in servizio in carcere sono chiamati anzitutto a distinguere, nella prassi pastorale, così come nella celebrazione e amministrazione dei sacramenti, tra confessioni cristiane e non cristiane. Si deve dunque distinguere tra dialogo ecumenico (per il quale non mancano documenti e disposizioni della Chiesa cattolica) e dialogo interreligioso.

Lo straniero si aspetta molto dalla carità del cappellano, ma non tutto ciò che chiede, soprattutto riguardo a cose ed elargizioni, può essere fatto. È necessario che il cappellano sappia dire dei precisi “no” dedicando del tempo a spiegarne i motivi, dal momento che le parole e le scelte operative del cappellano hanno per i detenuti un valore particolare. Allo stesso tempo il cappellano è chiamato ad usare la “fantasia” per sostenere strategie di accoglienza e soluzione dei problemi degli stranieri. Un buon esempio è quello di agire sul piano della corresponsabilità e del reciproco aiuto tra

detenuti nelle sezioni, cercando l'appoggio di coloro che maggiormente camminano nella fede e condividono l'impegno del comandamento dell'amore al prossimo. Così anche in carcere ci può essere un "piccolo gregge" che in un cammino di conversione e pratica cristiana si distingue per la testimonianza della carità.

Anche al detenuto straniero il cappellano può proporre incontri o veri e propri cammini di conoscenza della fede cristiana cattolica (prima evangelizzazione o primo annuncio). In buona parte degli istituti di pena la messa risulta aperta a tutti, anche agli stranieri non cristiani. Mancano però incontri che preparino o spieghino ciò che avviene nella celebrazione eucaristica. C'è il pericolo che la messa possa trasformarsi in un incontro di socialità o nell'occasione propizia per il detenuto di vedere il cappellano e chiedere la cosa di cui necessita.

Possiamo affermare che gli stranieri moltiplicano il lavoro pastorale del cappellano e che la loro presenza ha reso tutto molto più difficile. La ricerca ha messo in evidenza anche piccole ma importanti innovazioni presenti in alcuni carceri per venire incontro alle persone straniere di fede cristiana: i traduttori per l'omelia, il testo del Vangelo in lingua straniera, la recita del Padre Nostro in più lingue. È importante che il cappellano nel pensare e realizzare una pastorale attenta agli stranieri si confronti e si faccia aiutare dagli uffici di curia quali l'ufficio Missionario, l'ufficio Migrantes, l'ufficio per il Catecumenato degli adulti, la Caritas.

Per comunicare con maggior facilità con gli stranieri sarebbe importante per il cappellano conoscere almeno l'inglese, dal momento che tale lingua è conosciuta da molti stranieri. Vanno comunque riconosciuti, allo straniero detenuto, in genere, la capacità e l'impegno nell'imparare velocemente la lingua italiana. Questo avviene soprattutto per necessità ma deve essere ulteriormente incentivato, perché una volta fuori dal carcere la persona possa muoversi con maggiore libertà e trovare anche una sistemazione ed un lavoro.

1.5. IL CAPPELLANO E LA SUA DIOCESI. LA COLLABORAZIONE PASTORALE TRA SOLITUDINE ED ASSENZA

In più momenti dell'indagine è emersa una solitudine umana e pastorale del cappellano. Alla domanda che chiedeva al cappellano se nel suo servizio pastorale in carcere si sentisse mandato e sostenuto dalla sua Diocesi, dodici cappellani hanno risposto negativamente. D'altra parte i cappellani partecipano poco agli incontri di coordinamento e formazione del presbiterio diocesano. Soltanto sei su diciotto partecipano agli incontri di formazione permanente del clero, tra i quali un solo cappellano religioso. Pressoché assente la collaborazione con gli uffici pastorali della Curia diocesana, perfino la Caritas risulta assente in quattro carceri. Pochi (quattro su diciotto) sono anche i cappellani che con regolarità si dedicano agli incontri di sensibilizzazione nelle parrocchie o in conferenze di carattere pubblico sul tema carcere. Alcuni dicono di averlo fatto nei primi anni di servizio in carcere. Poi forse è passato l'entusiasmo. Anche la domanda riguardo a eventuali interventi sulla stampa ha dato risultati negativi.

Il cappellano, se da una parte si lamenta per una certa solitudine pastorale e un disinteresse della chiesa locale verso il mondo del penale, dall'altra poco si impegna per cambiare le cose. Le interviste rivelano come la difficoltà sia più evidente dove il cappellano è un religioso, per il quale l'appartenenza più immediata è la propria comunità ed il primo riferimento pastorale la famiglia religiosa.

1.6. LA PASTORALE NEL SUO INSIEME: EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA E TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ

Una delle ipotesi da verificare con il presente lavoro era se l'urgenza e la gravità dei bisogni delle persone ristrette potesse appiattare l'operato del cappellano sulle dimensioni dell'assistenzialismo e della supplenza alle istituzioni, mettendo in secondo ordine lo scopo principale per cui si trova in carcere: annunciare, celebrare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo.

La ricerca mette effettivamente in evidenza che i detenuti si rivolgono al cappellano primariamente per chiedere qualcosa: una telefonata, del vestiario, delle lettere da scrivere e francobolli, le sigarette, un sussidio per prendere le cose di prima necessità, ecc. Questa quantità di richieste possono veramente assorbire le energie del cappellano se non esiste una organizzazione interna, anche affidata al volontariato, che possa gestirle. Così abbiamo carceri in cui le richieste sono soddisfatte da associazioni di volontariato, carceri in cui fa tutto il cappellano da solo, carceri in cui il cappellano un po' si nasconde ed evita l'incontro con determinate tipologie di detenuti, soprattutto stranieri, che si sa, sono in carcere senza aiuto esterno, come abbandonati a se stessi. Dai colloqui si evince che i cappellani sanno comunque difendersi dalle troppe richieste anche con un dialogo schietto e diretto verso i detenuti troppo insistenti.

Ma al di là di questo, mi pare di poter sottolineare che, la modalità del chiedere qualcosa è il primo approccio che ogni detenuto ha con il cappellano. È attraverso un gesto di attenzione, di ascolto, e se possibile di esaudimento della richiesta, che il cappellano instaura un primo rapporto con il detenuto che può poi aprirsi alla confidenza, alla richiesta di aiuto spirituale e alla celebrazione dei sacramenti come la confessione e l'Eucaristia. Dato però che più della metà dei detenuti stranieri è di fede musulmana, la carità è l'unico Vangelo che possiamo annunciare a loro dentro le mura di un carcere. Per alcuni cappellani questo è sentito come un fastidio ed un peso: è più gratificante un colloquio spirituale che parli della misericordia di Dio che un colloquio lagnoso, esigente e a volte supponente.

Possiamo immaginare che un cappellano possa fare fronte alle necessità di tipo assistenziale promuovendo, in accordo con la direzione del carcere, un servizio apposito gestito da associazioni di volontariato molto diffuse sul territorio del nord-est. Ma allo stesso tempo il cappellano non può sottrarsi totalmente alle richieste che con pazienza insegnerà ad indirizzare ad altri per dedicarsi totalmente all'incontro e all'accoglienza delle persone nelle necessità più profonde: morali, affettive e spirituali.

Per quanto riguarda l'ambito dell'evangelizzazione, senza entrare nel merito delle distinzioni tra prima evangelizzazione, formazione biblica e catechesi e di tanti altri dati riportati nelle tabelle esposte nella seconda parte, si rileva come solo in pochi carceri vi siano cammini veri e propri di questo tipo. Il più delle volte si tratta di incontri sporadici od occasionali. Nelle carceri dove i cammini esistono, si nota che sono tenuti non dai cappellani ma da catechisti e catechiste.

In ambito liturgico si coglie l'impegno del cappellano nell'assicurare la celebrazione della messa in ogni sezione. Dalle interviste si rileva che la celebrazione eucaristica rappresenta il centro dell'attività pastorale del cappellano in carcere ed è sentita come un momento ricco di senso e di soddisfazione per la possibilità di fare comunità, commentare la Sacra Scrittura e pregare insieme, in modo particolare con i fedeli Ortodossi e Protestanti. Se guardiamo al numero dei partecipanti ad ogni celebrazione possiamo cogliere che solo una piccola parte delle persone ristrette vi partecipa. In percentuale, la messa è più partecipata nei piccoli istituti ed in quelli femminili, dove il cappellano può intrattenere rapporti significativi e personali con le persone detenute.

Un rilievo particolare va fatto riguardo la celebrazione della Parola senza la messa. Tale modalità celebrativa in un ambiente e contesto come il carcere, che vede la presenza di numerosi cristiani appartenenti alle diverse tradizioni, andrebbe opportunamente promossa. Ciò che unisce i cristiani e le loro diverse appartenenze è infatti la Parola di Dio, da tutti incondizionatamente accolta e proclamata. Proclamarla sottolineandone il primato vitale, assumerla e dichiararla quale fonte da cui promana radicalmente il mistero della salvezza è sicuramente fonte di unità e speranza.

A livello liturgico merita attenzione anche la liturgia penitenziale ed il sacramento della penitenza. Il carcere è un luogo dove il peccato dell'uomo è manifesto ed esprime tutte le sue conseguenze di male e di dolore. È pertanto un luogo dove sicuramente la misericordia di Dio cerca di manifestarsi e farsi dono. Questa considerazione ci spinge a considerare un impegno primario del cappellano la promozione di cammini e pratiche penitenziali, pensate e preparate accuratamente per non ferire ulteriormente l'uomo già provato dalla privazione della libertà, dalla solitudine affettiva e dalla condanna morale ma al fine di aiutarlo nel cammino di conversione e redenzione. L'indagine ci dice però che solo un terzo dei cappellani confessano almeno una volta la settimana e un altro terzo dice che confessa raramente. Altro dato sconcertante è che dodici carceri su diciotto non propongono mai la celebrazione comunitaria del sacramento della Penitenza.

Nelle carceri non mancano detenuti che chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana, del matrimonio e del battesimo dei loro figli. A tal riguardo va sottolineato come sia necessario che il cappellano operi in stretto contatto con la parrocchia, dove il carcere si trova, e la Curia della sua Diocesi per assicurare a tali sacramenti le condizioni previste dal diritto canonico e la registrazione nei registri parrocchiali. Ma quello che è più importante è assicurare una corretta preparazione delle persone perché la richiesta sia dettata da libertà e fede sincera e non da altri motivi (legare a sé la convivente in un momento di difficoltà affettiva, tenere unita la famiglia, vedere e fare qualcosa per i propri figli, ecc.). È comunque consigliabile preparare le persone ai sacramenti con adeguati cammini di catechesi e celebrare all'esterno, in un contesto di

ritrovata e piena libertà, con la presenza di una comunità cristiana, il sacramento richiesto. Il sacramento non può comunque essere negato quando la persona lo chieda con determinazione ed assicuri la sua personale collaborazione alla preparazione catechistica.

1.7. IL CAPPELLANO E LA GIUSTIZIA: TRA DENUNCIA E MEDIAZIONE

Uno degli aspetti emersi più spesso nelle interviste, ma anche nel questionario standardizzato, è il rapporto difficile e complesso con la giustizia penale, i suoi modi ed i suoi tempi. Legato alla giustizia c'è anche il grande problema della condizione precaria e in continua emergenza delle carceri: sovraffollate, senza trattamento rieducativo e lavoro per le persone ristrette, con poco personale di polizia penitenziaria e perlopiù demotivato.

Molto frequentemente il cappellano è chiamato a stare vicino e ad ascoltare persone che sentono poco dignitose le condizioni in cui si trovano ed ingiuste, nei tempi e nei modi, le procedure giudiziarie. La lentezza dei procedimenti, l'eccessivo ricorso ai diversi gradi di giustizia, la severità di alcune misure di detenzione e la lunghezza delle pene non possono non interrogare il cappellano.

Come abbiamo visto nella prima parte di questo lavoro, il carcere vive al suo interno un conflitto aperto ed insanabile, dato dal fatto che le persone ristrette tendono alla libertà e che gli agenti hanno il compito che ciò non avvenga. Le due parti non si stimano e non si fidano l'una dell'altra, si identificano reciprocamente attraverso pregiudizi, stereotipi e rigidi ruoli. Le due parti, per la natura stessa dell'istituzione carceraria, vivono una distanza difficilmente superabile a meno che non cambi radicalmente il concetto di trattamento e le regole all'interno del carcere.

In questa situazione il cappellano si sente provocato e nello stesso tempo tirato da una parte e dall'altra. Non sempre è sufficiente trovare un'equidistanza, soprattutto quando il cappellano incontra situazioni di evidente ingiustizia e mancanza di rispetto dei diritti fondamentali della persona. Oltre ad una intensa frustrazione, il cappellano vive anche il rischio di una dissociazione nel comportamento che può, a lungo andare, nuocere all'esigenza di coerenza ed autenticità proprie di ogni ruolo.

Vale la pena ricordare che l'istituzione carcere non è certo il Regno ed il cappellano deve allora interrogarsi in un discernimento quotidiano alla luce della Parola per realizzare l'invito ad essere sale e lievito e capire in quali condizioni e modi egli lo possa diventare. Sicuramente il modo di fare giustizia di Dio non è un'utopia, ma non si può nemmeno pretendere che si materializzi automaticamente nelle leggi di governo della città dell'uomo. Il messaggio evangelico è dato continuamente in un rapporto di libera accettazione e di dono, lo Stato, invece, norma con dei vincoli legislativi per tutti. Siamo allora di fronte a due operatività diverse che a volte ci appaiono inconciliabili. La strada è quella della "mediazione possibile" attraverso il dialogo e la ricerca della verità con fermezza e senza violenza.

Alla luce anche di alcune riflessioni contenute in un lavoro dei cappellani della Lombardia sull'argomento, possiamo sottolineare che il cappellano è chiamato ad essere

in carcere lievito e luce attraverso una presenza testimoniale che abbia le qualità dell'autenticità, della concretezza, della ragionevolezza e dell'intelligenza. Il cappellano è chiamato innanzitutto ad essere l'uomo del "dialogo benevolo" incontrando in carcere tutte le figure professionali nel rispetto della deontologia di ciascuna, promuovendo la comprensione dello spirito più illuminato delle leggi e delle istituzioni che sono al servizio dell'uomo a partire dal più debole.

Il cappellano è chiamato anche a "saper fare", promuovendo e introducendo metodi e strumenti pedagogici innovativi (mediazione penale, nuovi stili di vita, inserimento lavorativo, accoglienza nelle comunità, ecc.) per testimoniare la possibilità di una giustizia diversa e diffondere una cultura dell'accoglienza, del perdono e della redenzione.

1.8. LE TENTAZIONI E I RISCHI DEL CAPPELLANO

Alla luce di quanto abbiamo detto in questa parte del lavoro il cappellano, soprattutto quando si trova in un ambiente che lo stimi e lo valorizzi, può essere tentato di sentirsi responsabile di tutto, supplendo anche alle negligenze del personale e delle istituzioni. Una sana verifica degli obiettivi e delle finalità pastorali del suo ministero, circondandosi di validi collaboratori, presbiteri, religiosi/e e laici con cui confrontarsi, può essere il modo per avviare esperienze di cappellania che, "insieme" con la propria diocesi, affronti la sfida pastorale di un carcere.

Il cappellano può subire la tentazione di stare da una parte invece che assumere il difficile compito di stare con tutti (detenuti, personale, operatori, ecc.) e di mediare le differenti istanze in un ambiente complesso dove detenuti e personale vivono in opposizione la medesima condizione di carcerazione. C'è il pericolo inoltre che il cappellano assuma, in pieno e senza critica, le diverse istanze dei detenuti. Oppure, al contrario, può correre il rischio di mettersi al riparo dalle sfide interne assumendo un ruolo di rappresentanza o "potere religioso" nell'istituto, ruolo che l'istituzione carceraria gli affida volentieri.

Una confidenza eccessiva con le miserie umane potrebbe anche alimentare un certo cinismo nel cappellano, fatto di scetticismo sulla possibilità che le persone possano cambiare, di indifferenza pastorale verso situazioni che si ripetono, di freddezza umana nei riguardi di richieste di attenzione.

Può incorrere nell'errore di ascoltare le persone con l'atteggiamento di chi ha già capito tutto, cadendo nell'abbaglio di un pregiudizio o di una condanna morale perché il racconto è come un film già visto innumerevoli volte. Le persone sono individui e le loro storie, sempre diverse.

Infine, come in tutti gli ambiti pastorali, il cappellano può andare in carcere ogni giorno ma essere assente con il cuore, fermandosi ad una presenza senza impegno e responsabilità. Ciò può avvenire in modo particolare quando è stato inviato senza tenere conto delle sue attitudini ed aspirazioni. In carcere il cappellano può nascondersi più facilmente perché tutto funziona a rilento e la persona detenuta deve accontentarsi di quel poco che gli viene offerto. Anche il cappellano deve vigilare affinché il pensiero dominante in carcere, lo pervada e ne resti influenzato. Deve fare attenzione a non scivolare nello stereotipo che ritiene il detenuto, in quanto colpevole, non degno di

sincera attenzione. Anche per questo motivo al cappellano penitenziario, più che per altri compiti pastorali, viene richiesta una solida maturità umana e psicologica.

1.9. LA FIGURA DEL CAPPELLANO

A questo punto cerco di delineare la figura ed il ruolo del cappellano penitenziario alla luce della ricerca e di una riflessione che lo pone ad un livello in parte ideale.

Quattro parole, che descrivono altrettante azioni, mi sembrano possano sintetizzare la figura del cappellano ed il suo ministero: accoglienza, ascolto, discernimento e mediazione.

Accoglienza

In un ambiente poco umano e punitivo, in cui i sentimenti e gli affetti sono negati e la violenza (fisica e verbale) è particolarmente presente, il cappellano si pone anzitutto come un volto (espressione di una fisicità pacifica e amabile) accogliente, paterno e fraterno insieme. Egli testimonia con il proprio atteggiamento una sana umanità che con singolare equilibrio manifesta rispetto, affetto, calore umano, stima, passione per la vita e per l'uomo, per ogni uomo. Capace anche di quei gesti che nessuno può permettersi in carcere come l'abbraccio e la carezza, gesti a volte necessari per smuovere alla conversione persone indurite dalle prove della vita e dagli effetti del peccato.

In carcere il cappellano non lavora su aspetti secondari o marginali della vita umana e spirituale delle persone. Egli incontra l'uomo in un momento cruciale e tragico, dove si decide la sua vita, il suo futuro. E' un uomo da salvare.

Ascolto

Per comprendere quanto ampia e significativa sia questa azione possiamo molto brevemente distinguere secondo quattro situazioni.

- L'ascolto quotidiano. È quello che permette al cappellano di entrare in una relazione rispettosa con l'ambiente e tutte le persone che lo abitano.

- L'ascolto solidale ed empatico si fa invece più attento alle situazioni concrete e ne valuta le necessità, l'intervento, la significatività della propria presenza.

- L'ascolto educativo mira ad offrire opportunità di crescita, di cambiamento, di miglioramento delle condizioni di vita, attraverso un'azione che può essere personale o di gruppo.

- L'ascolto terapeutico, non inteso in senso professionale, vede il cappellano in grado di offrire un ascolto competente capace di illuminare in profondità la vita della persona e di offrire nuovi sguardi su di sé, superando anche difficoltà psicologiche.

Questa azione di ascolto è possibile se il cappellano ha cura di gestire alcuni atteggiamenti mentali che possono insorgere nell'ambiente carcerario: critica e pregiudizio, chiusura e superiorità, impazienza e nervosismo. È necessario inoltre che il cappellano sia umanamente maturo, psicologicamente consistente e curi la propria vita spirituale nella preghiera, nella meditazione e nella contemplazione.

L'azione di ascolto introduce ed allo stesso tempo è parte del lavoro di discernimento.

Discernimento

Discernimento da svolgere assieme alla persona, nel rispetto del suo racconto e della sua storia. Un discernimento inteso come emersione dell'umanità sconvolta e ferita dall'errore e dal peccato, riordino delle priorità personali in un cammino ricostruttivo della coscienza come luogo del manifestarsi della volontà salvifica di Dio e della propria vocazione.

Un discernimento che conduca in un cammino cristiano alla riscoperta della propria dignità umana e cristiana fino alla celebrazione sacramentale della penitenza e dell'eucaristia e ad una rinnovata comunione con gli altri.

Mediazione

Mediazione come lavoro ampio e complesso che vede il cappellano impegnato a tenere sempre presente la realtà delle persone e delle cose.

Azione di mediazione con la persona che incontra affinché riesca ad armonizzare le sue diverse dimensioni di vita. La dimensione umana e psicologica (personalità, temperamento, qualità, capacità, cultura), quella sociale (famiglia, lavoro e professione, amicizie), la dimensione della fede (appartenenza religiosa, formazione spirituale, pratica religiosa).

Mediazione tra l'umanità detenuta e l'istituzione penale (magistrati e avvocati, agenti e operatori, medici e volontari) per un trattamento rispettoso e attento, giusto ed efficace.

Azione di mediazione tra il carcere e la società, tra la comunità cristiana ristretta e la chiesa locale.

Le qualità e le competenze del cappellano

Ci sono delle qualità umane che possiamo considerare naturali, presenti in ogni uomo e che spesso si tende a trascurare. Queste qualità sono la bontà, la compassione, lo spirito di collaborazione, la capacità di perdonare. Il cappellano deve saper curare in se stesso queste qualità e può essere utile (se non necessario) che abbia svolto esperienze pastorali in contesti complessi (parrocchie e quartieri di città, missione in paesi stranieri, ecc.) e in ambienti di marginalità ed esclusione sociale.

Può essere utile che il cappellano abbia fatto un percorso specifico di maturazione umana e psicologica in cui abbia imparato a riconoscere i propri limiti e sperimentato personalmente la misericordia e la grazia divina in un cammino di autentica conversione (che peraltro non finisce mai). Penso che questo lavoro su di sé possa aiutare il presbitero nel condurre altre persone su vie di umiliazione e conversione, atteggiamenti necessari in un cammino di accettazione di sé e di cambiamento della propria vita.

Da un punto di vista delle competenze appare chiaro che, oltre a quelle proprie di un ministro ordinato, siano necessarie competenze psicologiche e pedagogiche, giuridiche e sociali. Non penso a una formazione e preparazione completa già all'inizio del mandato ma ad un atteggiamento di disponibilità a formarsi strada facendo.

CONCLUSIONE

Termino questo lavoro dopo tre anni dal suo inizio e a poco più di un anno dalla raccolta dei dati riportati nella ricerca. Nel frattempo la vita all'interno degli istituti di pena è andata peggiorando a causa del sovraffollamento, della carenza di personale, dell'eccessiva presenza di stranieri e di persone provenienti dai ceti sociali più bassi della società, del taglio dei fondi destinati al trattamento ed alla gestione ordinaria degli istituti di pena.

A fine giugno 2009 le persone detenute nelle carceri italiane erano 63.217 a fronte di una capienza massima di 43.117 (4.600 nel Triveneto a fronte dei 3.100 posti regolamentari). Mancano gli spazi vitali e le attività essenziali a mantenere sano il corpo e la mente condizioni indispensabili per assumere un lavoro, sostenere un legame affettivo a distanza. I pochi operatori e gli agenti penitenziari corrono per rispondere ad un'infinità di necessità e richieste che, non trovando risposta nella gestione ordinaria della vita interna al carcere, diventano emergenze ed in molti casi violazione dei diritti fondamentali della persona.

La tensione negli istituti è talmente elevata che non è possibile operare con serenità ed i discorsi che si sentono più spesso sono quelli che affermano l'impossibilità a sperare una vita diversa da quella vissuta finora. Si assiste alla negazione sistematica dell'unico principio, quello rieducativo e trattamentale, che può giustificare l'esistenza del carcere in una società moderna. Ciononostante, l'efficacia del carcere non viene messa in discussione.

In questo momento non si riscontra a livello politico, ma anche di opinione pubblica, la volontà di mettere mano in modo radicale al sistema giudiziario del paese da cui dipende in buona parte l'attuale situazione. D'altra parte aumentano considerevolmente le leggi che prevedono il carcere come pena per comportamenti illeciti, pericolosi per il bene pubblico o asociali, anche se non propriamente delinquenziali.

In tale situazione la presenza del cappellano e della comunità cristiana esterna faticano sempre più nelle carceri a trovare tempi e spazi per garantire ai detenuti il diritto alla professione e alla pratica della propria fede e allo svolgimento di attività complementari. Sempre più numerosi sono i cappellani che lamentano limitazioni all'esercizio del loro ministero, in alcune sezioni la messa è garantita una volta al mese, la catechesi settimanale "salta" sistematicamente e le iniziative di carattere religioso hanno il carattere dell'eccezionalità e non della continuità, necessaria per un cammino di fede anche minimo.

Non mancano situazioni in cui il personale oberato di lavoro vede con insofferenza l'attività del cappellano e dei suoi collaboratori dentro il carcere. Si ha pure la sensazione che si stia facendo strada l'idea che il diritto alla pratica religiosa sia un privilegio e che possa pertanto essere negato.

Il cappellano continua a mantenere all'interno del carcere una posizione "privilegiata" rispetto ai ministri di culto di altre religioni ma soltanto perché contribuisce con un'azione di tipo assistenzialistico a garantire la copertura delle necessità dei detenuti che l'amministrazione non riesce più a garantire.

Considerata la situazione ritengo che sia necessario oggi, oltre a tutto quanto affermato nel presente lavoro riguardo all'azione pastorale penitenziaria, che il cappellano trascorra più tempo possibile all'interno della struttura per rappresentare un riferimento costante di ascolto e di speranza per i detenuti ed il personale nella difficile quotidianità della vita interna.